

REPUBBLICA DEL BENIN

FRATERNITÀ - GIUSTIZIA - LAVORO

ASSEMBLEA NAZIONALE

**Legge n. 2018-16
sul codice penale.**

L'Assemblea Nazionale ha deliberato ed adottato nella seduta del 4 giugno 2018 la legge il cui contenuto è il seguente:

PRENOTA UNO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

DIRITTO PENALE

CAPITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 : I reati penali sono classificati secondo il loro grado di gravità in infrazione, delitto e reato.

Il reato che le leggi puniscono con sanzioni di polizia è contravvenzione.

Il reato che le leggi puniscono con pene correzionali è un delitto.

È delitto il delitto che le leggi puniscono con pena afflittiva o infamante.

Articolo 2: La legge determina i delitti ei delitti e fissa le pene applicabili ai loro autori.

Il regolamento determina le sanzioni pecuniarie e fissa, nei limiti e secondo l'art distinzioni stabilite dalla legge, le sanzioni applicabili ai loro autori.

Articolo 3: Nessuno può essere perseguito per un delitto o delitto i cui elementi non sono definiti dalla legge, o per una contravvenzione i cui elementi non sono definiti dal regolamento.

Nessuno può essere punito con una pena non prevista dalla legge, se il reato è un crimine o un delitto, o per regolamento, se il reato è un delitto.

Articolo 4: Il diritto penale deve essere interpretato restrittivamente.

In caso di ambiguità o dubbio, viene interpretato a favore della persona indagata o perseguita.

L'interpretazione per analogia delle disposizioni di diritto penale è vietata.

Articolo 5: I tribunali penali sono competenti a interpretare gli atti amministrativi, regolamentari o individuali ea valutarne la legalità quando, da questo esame, dipende la soluzione della causa loro sottoposta.

CAPITOLO II

APPLICAZIONE DEL DIRITTO PENALE NEL TEMPO

Articolo 6: Sono punibili gli atti che costituiscono reato alla data in cui sono stati commessi.

Solo sanzioni che sono legalmente applicabili allo stesso data.

Tuttavia, le nuove disposizioni si applicano ai reati commessi prima della loro entrata in vigore e che non hanno dato luogo a condanna divenuta definitiva quando sono meno severe delle vecchie disposizioni.

Articolo 7: Sono inoltre immediatamente applicabili:

- 1- le leggi sulla giurisdizione e sull'ordinamento giudiziario, sempre che non sia stato reso in primo grado un giudizio di merito;**
- 2- le leggi che fissano le modalità delle prosecuzioni e le forme della procedura;**
- 3- le leggi relative al regime di esecuzione e applicazione delle pene; tuttavia, quando il loro risultato sarebbe quello di rendere più severe le sentenze pronunciate dal provvedimento di condanna, queste leggi sono applicabili solo alle condanne pronunciate per fatti commessi dopo la loro entrata in vigore;**
- 4- quando le prescrizioni non sono acquisite, le leggi relative alla prescrizione dell'azione pubblica e alla prescrizione delle pene, salvo che queste comportino l'aggravamento della situazione dell'interessato.**

Articolo 8: Ai ricorsi presentati contro le decisioni pronunciate dopo la loro entrata in vigore si applicano le leggi relative alla natura e alle cause di apertura dei mezzi di ricorso, nonché ai termini entro i quali devono essere esercitati e alla qualità delle persone ammesse a ricorrere. I ricorsi sono soggetti alle regole formali vigenti nel giorno in cui sono esercitati.

Articolo 9: L'immediata applicazione della nuova legge non ha alcun effetto sulla validità degli atti compiuti secondo la vecchia legge.

Tuttavia, la pena cessa di essere eseguita quando è stata pronunciata per un fatto che, in virtù di una legge successiva alla sentenza, non ha più carattere di reato.

CAPITOLO III

APPLICAZIONI PENALI NELLO SPAZIO

Articolo 10: Il diritto penale è applicabile ai reati commessi sul territorio della Repubblica del Benin.

Il reato si considera commesso nel territorio della Repubblica del Benin non appena quando in questo territorio si è verificato uno dei suoi eventi costitutivi.

Articolo 11: Per l'applicazione di questo codice, il territorio della Repubblica del Benin comprende gli spazi marittimi e aerei ad esso collegati.

Articolo 12: Il diritto penale è applicabile ai reati commessi su navi battenti bandiera beninese, o contro tali navi, ovunque si trovino. Si applica solo ai reati commessi a bordo delle navi della Marina Militare nazionale, o contro tali navi, ovunque esse si trovino.

Articolo 13: Il diritto penale è applicabile ai reati commessi a bordo di aeromobili immatricolati in Benin, o contro tali aeromobili, ovunque si trovino. Si applica solo ai reati commessi a bordo di aerei militari beninesi, o contro tali aerei, ovunque si trovino.

Articolo 14: Il diritto penale si applica a chiunque si renda colpevole nel territorio della Repubblica, in qualità di complice, di un delitto o delitto commesso all'estero se il delitto o il delitto è punibile sia dalla legge beninese sia dalla legge straniera e se è stato accertato con decisione definitiva della giurisdizione straniera.

TITOLO II

RESPONSABILITA' PENALE

CAPITOLO PRIMO

IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' PENALE

Articolo 15: Nessuno è penalmente responsabile se non per il proprio atto.

Articolo 16: L'ignoranza del diritto penale, il movente, l'errore sulla persona della vittima o sull'oggetto del reato, nonché il perdono della vittima, sono senza

conseguenza sulla sussistenza della responsabilità. Possono, tuttavia, essere presi in considerazione nella valutazione da parte del giudice della misura della sanzione.

Articolo 17: Le persone giuridiche, ad esclusione dello Stato, sono penalmente responsabili, secondo una delle modalità di partecipazione a delitto previste dal presente codice, per i reati commessi per loro conto, dai loro organi o dai loro rappresentanti.

Tuttavia, gli enti territoriali decentrati rispondono penalmente solo per i reati commessi nell'esercizio di attività suscettibili di essere oggetto di contratti di delega di servizio pubblico.

Articolo 18: La responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche, autori o complici dei medesimi atti, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 19.

Rispondono penalmente del reato i soli componenti della persona giuridica per testamento e o nel cui interesse i fatti sono stati commessi.

Quando la responsabilità della persona giuridica è assunta esclusivamente per l'intervento delle persone fisiche individuate, può essere condannato solo la persona fisica che ha commesso la colpa più grave.

Se la persona fisica identificata ha commesso la colpa consapevolmente e volontariamente, può essere condannata contestualmente alla persona giuridica responsabile.

Articolo 19: Non c'è crimine o delitto senza l'intenzione di commetterlo.

Tuttavia, quando la legge lo prevede, costituisce reato in caso di dolosa messa in pericolo della persona altrui.

Sussiste reato, quando la legge lo preveda, in caso di imprudenza, negligenza o violazione di un obbligo di prudenza o di sicurezza previsto dalla legge o dai regolamenti, a meno che l'autore non abbia esercitato la normale diligenza tenendo conto, ove applicabile, della natura delle sue missioni o funzioni, delle sue competenze nonché dei poteri e delle missioni di cui dispone.

Nel caso previsto dal comma precedente, sono penalmente responsabili le persone fisiche che non hanno direttamente causato il danno, ma hanno creato o contribuito a creare la situazione che ha consentito il verificarsi del danno o che non hanno adottato le misure per evitarlo, sono penalmente responsabili se è accertato che o hanno violato in modo manifestamente doloso un particolare obbligo di diligenza o di sicurezza previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero hanno commesso una colpa grave e che ha esposto altri ad un rischio di particolare gravità che non potevano ignorare.

Non c'è contravvenzione in caso di forza maggiore.

Articolo 20: L'autore del reato è la persona che:

- 1- commette gli atti incriminati;**
- 2- Tentativo di commissione di un reato o, nei casi previsti dalla legge, di un delitto.**

Articolo 21: Un tentativo è fatto quando, manifestato dall'inizio dell'esecuzione, è stato solo sospeso o ha fallito nei suoi effetti a causa di circostanze al di fuori del controllo del suo autore.

Articolo 22: È complice di un delitto o di un delitto colui che con dono, promessa, minaccia, ordine, abuso di autorità o di potere ha cagionato un delitto o dato istruzioni per commetterlo.

Complice è anche una persona che consapevolmente, mediante l'aiuto o l'assistenza, ne ha facilitato la preparazione o il consumo.

Articolo 23: I complici di un delitto o delitto sono puniti con la stessa pena degli autori di tale delitto o delitto, a meno che la legge non disponga diversamente.

CAPITOLO II

CAUSE DI IRRESPONSABILITA' O MITIGAZIONE DI RESPONSABILITA'

Articolo 24: Una persona che soffriva, al momento dei fatti, di un disturbo psichico o neuropsichico avendo abolito il suo discernimento o il controllo delle sue azioni, non è penalmente responsabile.

Rimane punibile chi era affetto, all'epoca dei fatti, da un disturbo psichico o neuropsichico che ne avesse alterato il discernimento o impedito il controllo dei propri atti. Tuttavia, il tribunale tiene conto di questa circostanza nel determinare la sanzione e stabilire le regole.

Articolo 25: Non è penalmente responsabile la persona che ha agito sotto l'impero di una forza o di un vincolo a cui non poteva resistere.

Articolo 26: Non è penalmente responsabile colui che giustifica di aver creduto, con un errore di legge che non ha potuto evitare, di poter compiere legittimamente l'atto.

Articolo 27: Non è penalmente responsabile la persona che esegue a atto prescritto o autorizzato da disposizioni legislative o regolamentari.

Non è penalmente responsabile chi compie un atto disposto dall'autorità legittima, a meno che l'atto non sia manifestamente illegittimo.

Articolo 28: Non è penalmente responsabile la persona che, di fronte a un attacco ingiustificato a se stesso o ad altri, compie contemporaneamente un atto ordinato dalla necessità dell'autodifesa propria o altrui,

a meno che non vi sia sproporzione tra i mezzi di difesa impiegati e la gravità dell'attacco.

Non risponde penalmente chi, per interrompere l'esecuzione di un delitto o di un delitto, compie un atto di difesa, diverso dall'omicidio colposo, quando tale atto sia strettamente necessario al fine perseguito, purché i mezzi impiegati siano proporzionati alla gravità del reato.

Articolo 29: Si presume che abbia agito in stato di legittima difesa chiunque compie l'atto:

- 1- respingere, di notte, l'ingresso con scasso, violenza o astuzia in un luogo abitato;
- 2- per difendersi dagli autori di furti o saccheggi compiuti con violenza.

Articolo 30: Non è penalmente responsabile una persona che, di fronte a un pericolo presente o imminente che minaccia se stesso, altri o la proprietà, compie un atto necessario per salvaguardare la persona o la proprietà, a meno che non vi sia sproporzione tra i mezzi impiegati e la gravità della minaccia.

Articolo 31: I minori capaci di discernimento sono penalmente responsabili dei delitti, delitti o contravvenzioni di cui sono stati condannati, alle condizioni stabilite da una legge particolare che determina le misure di protezione, assistenza, sorveglianza ed educazione alle quali possono essere soggetti.

Tale legge determina anche le pene educative che possono essere irrogate ai minori di età compresa tra i dieci (10) e i tredici (13) anni nonché le pene alle quali possono essere condannati i minori di età compresa tra i tredici (13) e i diciotto (18) anni, tenuto conto dell'attenuazione di responsabilità di cui beneficiano in ragione dell'età.

Articolo 32: Gli albergatori e gli albergatori condannati per aver alloggiato per più di ventiquattro (24) ore, chiunque, durante il loro soggiorno, abbia commesso un reato o un delitto, sarà civilmente responsabile della restituzione, del risarcimento e delle spese riconosciute a coloro ai quali tale delitto o delitto abbia arrecato alcun danno, per mancanza di iscrizione nel proprio registro del nome, della professione e del domicilio del colpevole, ferma restando la loro responsabilità secondo le disposizioni del codice

Articolo 33: Negli altri casi di responsabilità civile che possono insorgere in procedimenti penali, penitenziari o di polizia, le corti e i tribunali dinanzi ai quali tali cause sono portate devono conformarsi alle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO III

SANZIONI

CAPITOLO PRIMO

NATURA DELLE SANZIONI

DIVISIONE 1

SANZIONI APPLICABILI ALLE PERSONE

PARAGRAFO 1

PUNIZIONI PENALI

Articolo 34: Le sanzioni penali a carico delle persone fisiche sono:

- 1- reclusione penale o ergastolo;**
- 2- reclusione penale o detenzione penale per trenta (30) anni;**
- 3- reclusione penale o detenzione penale per un massimo di venti (20) anni;**
- 4- reclusione penale o detenzione penale per un massimo di dieci (10) anni.**

La durata della reclusione penale o della detenzione penale a tempo è di almeno cinque (05) anni.

Articolo 35: Le pene della reclusione penale o della detenzione penale non escludono una multa e una o più delle pene aggiuntive previste dall'articolo 39.

PARAGRAFO II

SENTENZE CORRETTIVE

Articolo 36: Sanzioni correttive incorse da persone fisiche
Sono :

- tempo di reclusione;**
- servizio alla comunità;**
- sanzioni privative o restrittive dei diritti previsti dall'articolo 38;**
- le sanzioni accessorie previste dall'articolo 39;**
- la multa;**
- giorno-bene.**

Articolo 37: In materia correzionale, la durata della pena detentiva è di almeno due (02) mesi e di cinque (05) anni al massimo, salvo nei casi di recidiva o altri in cui la legge avrà determinato altri limiti; la sanzione non può essere inferiore a ventimila (20.000) franchi CFA.

Articolo 38: Quando un reato è punito con la reclusione, possono essere imposte una o più delle seguenti privazioni o limitazioni dei diritti:

- 1-** sospensione per un periodo massimo di cinque (05) anni della patente di guida, tale sospensione può essere limitata, secondo termini determinati con atto normativo, alla guida al di fuori dell'attività professionale;
- 2-** il divieto di guidare determinati veicoli per un periodo massimo di cinque (05) anni;
- 3-** l'annullamento della patente di guida con divieto di richiedere il rilascio di una nuova patente per un massimo di cinque (05) anni;
- 4-** l'immobilizzazione per un periodo massimo di un (01) anno, di uno o più veicoli appartenenti al condannato, secondo i termini determinati con atto normativo;
- 5-** il divieto di detenere o portare, per un periodo massimo di cinque (05) anni, un'arma soggetta ad autorizzazione;
- 6-** la confisca di una o più armi di cui il condannato è proprietario o di cui ha libera disposizione;
- 7-** il ritiro della licenza di caccia con divieto di chiedere il rilascio di una nuova licenza per un massimo di cinque (05) anni;
- 8-** il divieto per un periodo massimo di cinque (05) anni di emettere assegni diversi da quelli che consentono il prelievo di fondi da parte del traente presso il trattario o quelli certificati e di utilizzare carte di pagamento;
- 9-** la confisca della cosa utilizzata o destinata a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto. Tuttavia, tale confisca non può essere disposta nel caso di reati di stampa.

PARAGRAFO III

ULTERIORI SANZIONI PER DETERMINATI REATI O ILLECITI

Articolo 39. Quando la legge lo prevede, un delitto o un delitto può essere punito con una o più pene aggiuntive che, per quanto riguarda le persone fisiche, comportino l'interdizione, la decadenza, l'incapacità o la revoca di un diritto, l'immobilizzazione o la confisca di una cosa, la chiusura di uno stabilimento o l'esposizione della decisione pronunciata o la sua diffusione sia a mezzo stampa scritta sia con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Articolo 40: Quando un reato è punito con una o più delle pene accessorie menzionate nel precedente articolo 39, il tribunale può pronunciare come pena principale solo la pena aggiuntiva o una o più delle pene aggiuntive sostenute.

PARAGRAFO IV

CONTENUTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DI ALCUNE SANZIONI

Articolo 41: Il divieto di emettere assegni comporta l'ingiunzione per il condannato di restituire al banchiere che li aveva emessi i moduli in suo possesso e quelli dei suoi agenti.

Quando questo divieto è incorso come sanzione aggiuntiva per un crimine o un delitto, non può superare un periodo di cinque (05) anni.

Articolo 42: Il divieto di utilizzare carte di pagamento comporta l'ingiunzione per il condannato a restituire al banchiere che le aveva emesso le carte in suo possesso e quelle dei suoi agenti.

Quando questo divieto è incorso come sanzione aggiuntiva per un crimine o un delitto, non può superare un periodo di cinque (05) anni.

Articolo 43: La sanzione della confisca è obbligatoria per le cose qualificate, per legge o regolamento pericoloso o dannoso.

La confisca, quando incorre come pena accessoria del delitto o delitto, ha ad oggetto la cosa che fu usata o destinata a commettere il reato o la cosa che ne è il prodotto, ad eccezione delle cose soggette a restituzione. Inoltre, può riguardare qualsiasi cosa mobile definita dalla legge o dal regolamento che punisce il reato.

Quando la cosa confiscata non è stata sequestrata o non può essere rappresentata, la confisca è disposta in valore. Per il recupero della somma rappresentativa del valore della cosa confiscata si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

La cosa confiscata è, salvo disposizione specifica che ne preveda la distruzione o l'attribuzione, devoluta allo Stato, ma resta gravata, fino alla misura del suo valore, da diritti reali legittimamente costituiti a vantaggio di terzi.

Il governo stabilisce i termini e le condizioni per la distruzione degli oggetti confiscati.

Articolo 44: Il tribunale che pronuncia la sentenza di servizio alla comunità fissa il periodo durante il quale il servizio alla comunità deve essere svolto entro il limite di diciotto (18) mesi. Il periodo termina non appena tutto il servizio alla comunità è stato completato; può essere temporaneamente sospeso per gravi motivi medici, familiari, professionali o sociali.

I termini di esecuzione dell'obbligo di prestare servizio alla collettività e la sospensione del termine previsto dal comma precedente sono decisi dal giudice nella cui giurisdizione il condannato ha la sua residenza abituale o, se non ha la sua residenza abituale in Benin, dal giudice del tribunale che ha pronunciato in primo grado.

Durante il periodo previsto dal presente articolo, il condannato deve adempiere alle misure di controllo stabilite dall'articolo 123.

Articolo 45: Il lavoro di interesse generale è soggetto alle prescrizioni legislative e regolamentari relative al lavoro notturno, all'igiene, alla sicurezza e al lavoro delle donne e dei giovani lavoratori. Il servizio alla collettività può essere combinato con l'esercizio di un'attività professionale.

Articolo 46: Lo Stato è responsabile del danno o di parte del danno che è causato ad un'altra persona da un condannato e che risulta direttamente dall'applicazione di una decisione che comporta l'obbligo di eseguire un lavoro di interesse generale.

Lo Stato è automaticamente surrogato nei diritti della vittima.

L'azione di responsabilità e l'azione di regresso sono promosse dinanzi ai tribunali dell'ordine giudiziario.

Articolo 47: La multa giornaliera è la sentenza correzionale che obbliga il condannato a versare all'erario pubblico una somma il cui ammontare totale risulta dalla determinazione da parte del giudice di una contribuzione giornaliera, per un certo numero di giorni.

In caso di sentenza di multa, l'importo complessivo è dovuto alla scadenza del periodo corrispondente al numero di giorni di multa pronunciati.

Il mancato pagamento totale o parziale di tale importo comporta l'incarcerazione del condannato per un periodo che corrisponde alla metà dei giorni di multa non pagati. La detenzione così subita è soggetta al regime delle pene detentive.

Articolo 48: Il divieto dei diritti civili, civili e familiari riguarda:

- 1- il diritto di voto;**
- 2- idoneità;**
- 3- il diritto di esercitare una funzione giurisdizionale o di essere un esperto in giudizio, di rappresentare o assistere una parte in giudizio;**
- 4- il diritto di testimoniare in tribunale diverso da semplici dichiarazioni;**
- 5- il diritto di essere tutore o curatore; tale divieto non esclude il diritto, previo assenso del giudice tutelare, sentito il consiglio di famiglia, ad essere tutore o custode dei propri figli.**

Il divieto dei diritti civili, civili e di famiglia non può superare un periodo di dieci (10) anni in caso di condanna per un reato e un periodo di cinque (05) anni in caso di condanna per un reato.

Il tribunale può ordinare la proibizione totale o parziale di questi diritti.

L'inibizione del diritto di voto o l'ineleggibilità pronunciata ai sensi del presente articolo comporta l'interdizione o l'incapacità ad esercitare una pubblica funzione.

Articolo 49: L'interdizione dall'esercizio di una pubblica funzione o dall'esercizio di un'attività professionale o sociale, quando incorre in pena accessoria di un delitto o di un delitto, è permanente o temporanea; in quest'ultimo caso, non può superare un periodo di cinque (05) anni.

Tale divieto non si applica all'esercizio di un mandato elettivo o di responsabilità sindacali. Non è inoltre applicabile in materia di reato di premere.

Articolo 50: Il divieto di esercitare un'attività professionale o sociale può riguardare sia l'attività professionale o sociale nell'esercizio della quale o in occasione della quale è stato commesso il reato, sia qualsiasi altra attività professionale o sociale definita dalla legge che punisca il reato.

Articolo 51: Quando il divieto di esercitare in tutto o in parte i diritti elencati nell'articolo 38, o il divieto di esercitare una funzione pubblica o un'attività professionale o sociale, accompagna una pena detentiva senza sospensione, si applica dall'inizio di questa pena e la sua esecuzione continua, per la durata fissata dalla sentenza di condanna, dal giorno in cui termina la privazione della libertà.

Articolo 52: Nei casi previsti dalla legge, la pena dell'esilio dal territorio beninese può essere pronunciata, in via permanente o per un periodo massimo di dieci (10) anni, nei confronti di qualsiasi straniero colpevole di un delitto o di un delitto.

L'esclusione dal territorio comporta automaticamente l'espulsione del condannato alla frontiera, se necessario, al termine della sua pena detentiva o reclusione.

Tuttavia, l'inammissibilità non si applica nei confronti:

- 1- di un condannato che dimostri di aver risieduto abitualmente in Benin da quando ha raggiunto l'età di dieci (10) anni al massimo;**
- 2- un condannato che dimostri di aver risieduto regolarmente in Benin per più di dieci (10) anni;**
- 3- del padre o della madre condannati di un bambino beninese residente in Benin, purché eserciti, anche parzialmente, la potestà genitoriale nei confronti di tale bambino o provveda effettivamente alle sue necessità;**
- 4- di un condannato che sia stato sposato da almeno sei (06) mesi con un coniuge di nazionalità beninese, a condizione che tale matrimonio sia anteriore agli eventi che hanno portato alla sua condanna, che la comunione di vita non sia cessata e che il coniuge abbia mantenuto la cittadinanza beninese.**

Articolo 53: La pena del divieto di soggiorno comporta il divieto di comparire in determinati luoghi determinati dalla giurisdizione. Comprende anche misure di monitoraggio e assistenza. L'elenco dei luoghi vietati nonché le misure di sorveglianza e assistenza possono essere modificati dal giudice, alle condizioni previste dal codice di procedura penale.

L'interdizione di soggiorno non può superare un periodo di dieci (10) anni in caso di condanna per un reato e di cinque (05) anni in caso di condanna per un reato.

Articolo 54: Quando il divieto di soggiorno accompagna una pena detentiva non sospesa, si applica dall'inizio di questa pena e la sua esecuzione continua, per la durata fissata dalla sentenza di condanna, dal giorno in cui termina la pena detentiva.

L'eventuale trattenimento avvenuto durante il divieto di soggiorno è detratto dall'importo durata dello stesso.

Ferma restando l'applicazione del codice di procedura penale, il divieto di soggiorno cessa automaticamente quando il condannato compie i sessantacinque anni (65) anni.

Articolo 55: La sanzione della chiusura di uno stabilimento comporta il divieto di esercitare in esso l'attività durante la quale è stato commesso il reato.

Articolo 56: La sanzione dell'esclusione dagli appalti pubblici comporta il divieto di partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi appalto concluso dallo Stato e dai suoi enti pubblici, dagli enti locali, dai loro consorzi e dai loro enti pubblici, nonché dalle società concesse o controllate dallo Stato o dagli enti locali o dai loro consorzi.

Articolo 57: La pena per l'esposizione della decisione pronunciata o per la sua diffusione è a carico del condannato. Le spese di affissione o diffusione recuperate a quest'ultimo non possono comunque superare il massimo della sanzione sostenute.

Il giudice può disporre l'affissione o la diffusione di tutto o parte della decisione, ovvero di un comunicato stampa che ne informi il pubblico sulle motivazioni e sul dispositivo. Determina, ove applicabile, gli estratti della decisione e i termini del comunicato stampa che devono essere visualizzati o distribuiti.

L'affissione o la distribuzione della decisione o del comunicato stampa possono includere solo l'identità della vittima con il suo consenso o quella del suo rappresentante legale o dei suoi eredi.

La sanzione dell'affissione decorre nei luoghi e per la durata indicati dalla giurisdizione; salvo diversa disposizione della legge che punisce il reato, il distacco non può superare i due (02) mesi. In caso di rimozione, occultamento o lacerazione di

affissi manifesti, si procede nuovamente all'affissione a spese della persona ritenuta colpevole di tali fatti.

La diffusione della decisione è effettuata dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Benin, da una o più altre testate giornalistiche, o da uno o più servizi di comunicazione audiovisiva. Le pubblicazioni o i servizi di comunicazione audiovisiva responsabili di tale diffusione sono designati dal tribunale. Non possono opporsi a questa trasmissione.

Articolo 58: Un decreto emanato dal Consiglio dei ministri determina le modalità secondo le quali si svolgerà l'attività dei condannati alla pena di lavori di interesse generale, nonché la natura del lavoro offerto.

Determina inoltre i termini secondo i quali:

- 1- il giudice competente redige, sentito il pubblico ministero e sentito ogni organo pubblico competente in materia di prevenzione dei reati, l'elenco delle opere di interesse generale che possono essere realizzate nell'ambito della sua giurisdizione;**
- 2- il servizio civile può essere cumulato, per i detenuti stipendiati, con l'orario legale di lavoro;**
- 3- sono approvate le associazioni contemplate dalla normativa in materia di lavori di interesse generale.**

DIVISIONE II

SANZIONI APPLICABILI ALLE PERSONE GIURIDICHE

PARAGRAFO I

PENE PENALI E CORREZIONALI

Articolo 59: Le sanzioni penali o correzionali incorse dalle persone giuridiche sono:

- 1- la multa;**
- 2- nei casi previsti dalla legge, le pene di cui all'articolo 61.**

Articolo 60: L'aliquota minima e l'aliquota massima dell'ammenda applicabili alle persone giuridiche sono pari a cinque volte quelle previste per le persone fisiche dalla legge che punisce il reato.

Articolo 61: Quando la legge lo prevede nei confronti di una persona giuridica, a reato o delitto può essere punito con una o più delle seguenti pene:

- 1- lo scioglimento, quando la persona giuridica è stata costituita ovvero, quando si tratta di reato o delitto punibile, nel caso di persone fisiche, con la reclusione superiore a cinque (05) anni, distolto dal suo scopo di commettere gli atti delittuosi;**

- 2- interdizione, permanente o per un periodo massimo di cinque (05) anni, dall'esercizio diretto o indiretto di una o più attività professionali o sociali;**
- 3- chiusura, per un periodo massimo di cinque (05) anni, sotto controllo giudiziario;**
- 4- la chiusura definitiva o per un periodo di cinque (05) anni al massimo degli stabilimenti o di uno o più stabilimenti della società utilizzati per commettere gli atti illeciti;**
- 5- esclusione dagli appalti pubblici a titolo definitivo o per un periodo massimo di cinque (05) anni;**
- 6- il divieto, in via definitiva o per un periodo massimo di cinque (05) anni, di effettuare chiamate pubbliche al risparmio;**
- 7- divieto, per un periodo massimo di cinque (05) anni, di emettere assegni diversi da quelli che consentono il prelievo di fondi da parte del traente presso il trattario o quelli certificati o di utilizzare carte di pagamento;**
- 8- la confisca della cosa utilizzata o destinata a commettere il reato o della cosa che ne è prodotto;**
- 9- l'affissione della decisione pronunciata o la diffusione di questa sia a mezzo stampa scritta, sia con qualsiasi altro mezzo di comunicazione audiovisiva.**

Le sanzioni di cui ai punti 1 e 3 non si applicano alle persone giuridiche di diritto pubblico la cui responsabilità penale è probabile. Non sono inoltre applicabili a partiti o gruppi politici o a sindacati professionali. La sanzione definita al punto 1 non si applica alle istituzioni rappresentative del personale.

Articolo 62: Per tutte le contravvenzioni punibili con la reclusione, la multa può essere sostituita da una o più sanzioni che privano o limitano i seguenti diritti:

- 1- il divieto, per un periodo massimo di un (1) anno, di emettere assegni diversi da quelli che consentono il prelievo di fondi da parte del traente presso il trattario o quelli certificati o di utilizzare carte di pagamento.**
- 2- la confisca della cosa utilizzata o destinata a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto.**

Articolo 63. Il regolamento che punisce una contravvenzione può prevedere, quando il colpevole è una persona giuridica, la confisca della cosa utilizzata o destinata a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto. Per le contravvenzioni punite con la reclusione, il regolamento può prevedere, inoltre, la pena aggiuntiva di cui al primo comma dell'articolo 54.

Articolo 64: Quando una contravvenzione è punita con una o più delle pene accessorie previste dall'articolo precedente, il tribunale può pronunciare solo la pena aggiuntiva o una o più sanzioni aggiuntive sostenute.

PARAGRAFO II

CONTENUTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DI ALCUNE SANZIONI

Articolo 65: La decisione che pronuncia lo scioglimento della persona giuridica comporta il rinvio di quest'ultima al tribunale competente per procedere alla liquidazione.

Articolo 66: La decisione di porre una persona giuridica sotto controllo giurisdizionale comprende la nomina di un rappresentante legale la cui competenza specifica la missione. Tale missione può riguardare solo l'attività nell'esercizio o in occasione dell'esercizio della quale è stato commesso il reato. Ogni sei (06) mesi, almeno, il rappresentante legale riferisce al giudice sull'adempimento della sua missione.

Alla luce di tale relazione, il giudice può adire il giudice che ha disposto il collocamento in custodia cautelare. Quest'ultimo può allora pronunciare una nuova sentenza o liberare la persona giuridica dal provvedimento di collocamento.

Art. 67. Il divieto di effettuare una pubblica richiesta del risparmio comporta il divieto, per il collocamento di titoli di qualsiasi genere, di ricorrere a istituti di credito, istituti finanziari o società di intermediazione mobiliare nonché a qualsiasi procedimento di pubblicità.

Articolo 68: Pena dell'interdizione dall'esercizio di una o più attività professionale o sociale comporta le conseguenze previste dall'articolo 50.

La sanzione della chiusura di uno o più esercizi comporta le conseguenze previste dall'articolo 55.

La sanzione dell'esclusione dagli appalti pubblici comporta le conseguenze previste dall'articolo 56.

La sanzione del divieto di emettere assegni ne comporta le conseguenze previste dal primo comma dell'articolo 41.

La pena della confisca della cosa è pronunciata nelle condizioni previste dall'articolo 43.

La sanzione per l'affissione della decisione o la sua diffusione è pronunciata alle condizioni previste dall'articolo 57.

Articolo 69: Un'ordinanza del ministro incaricato della giustizia determina i termini di applicazione delle disposizioni degli articoli da 65 a 67 e stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti del personale sono informati della data dell'udienza.

CAPITOLO II

REGIME DELLE SANZIONI

Articolo 70: Quando la legge o il regolamento sanzionano un reato, il sistema delle sanzioni che possono essere pronunciate obbedisce, salvo disposizioni legislative o regolamentari contrarie, alle norme del presente capitolo.

DIVISIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

PARAGRAFO I

SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI COMBINAZIONE DI REATI

Articolo 71: C'è concorso di reati quando un reato è commesso da una persona prima che quella persona sia stata definitivamente condannata per un altro reato.

Articolo 72: Quando, durante lo stesso procedimento, la persona perseguita è riconosciuta colpevole di più reati concorrenti, ciascuna delle pene incorse può essere pronunciata. Tuttavia, quando sono sostenute più condanne della stessa natura, una sola sentenza di tale natura può essere pronunciata nel limite del massimo massimo legale.

Ogni sentenza pronunciata è considerata comune ai reati in concorso nel limite del massimo legale applicabile a ciascuno di essi.

Articolo 73: Quando, nel corso di procedimenti separati, l'imputato è stato riconosciuto colpevole di più reati concorrenti, le sentenze pronunciate sono eseguite cumulativamente nel limite del massimo massimo legale. Tuttavia, la confusione totale o parziale di sentenze della stessa natura può essere disposta sia dall'ultimo giudice chiamato a pronunciarsi, sia alle condizioni previste dal codice di procedura penale.

Articolo 74: Per l'applicazione dei due articoli precedenti, le pene detentive sono della stessa natura e ogni pena detentiva è confusa con l'ergastolo.

La recidiva è presa in considerazione, se applicabile.

Quando non è stato pronunciato l'ergastolo, sostenuto per uno o più dei reati concorrenti, il massimo legale è fissato a trenta (30) anni di reclusione penale.

Il massimo legale dell'importo e della durata della sanzione di ammenda giornaliera e quello della sanzione di lavoro di interesse generale sono fissati rispettivamente dagli articoli 47 e 41.

Il beneficio della pena sospesa in tutto o in parte alle pene irrogate per concorso di reati non impedisce l'esecuzione di pene della stessa natura non accompagnate da sospensione condizionale della pena.

Articolo 75: Quando una pena è stata oggetto di una grazia o di un sollievo, si tiene conto, per l'applicazione della confusione, della pena risultante dalla misura o dalla decisione.

Articolo 76: Nonostante le disposizioni precedenti, le sanzioni pecuniarie per contravvenzioni sono cumulative tra loro e con quelle incorse o pronunciate per concorso di reati o illeciti.

PARAGRAFO II

SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RICORRENZA

A- PRIVATI

Articolo 77: Chiunque sia stato condannato a pena afflittiva e infamante o solo infamante, abbia commesso un secondo delitto recante come pena principale la pena della reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni sarà condannato al massimo della pena, che può essere aumentata fino al doppio:

- se il secondo delitto comporta la pena della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni, la pena può essere aumentata fino a venti (20) anni;**
- se il secondo delitto comporta la pena della reclusione penale in un tempo da dieci (10) a venti (20) anni, può essere inflitta la pena massima della stessa pena, che può essere aumentata fino al doppio;**
- se il secondo delitto comporta la pena della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni, la pena può essere aumentata fino a venti (20) anni;**
- se il secondo delitto comporta come pena principale il degrado civico, la pena può essere quella della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni anni.**

Tuttavia, un individuo condannato per un reato militare non lo farà, in caso di successivo reato o delitto passibile di pena di recidiva, purché la prima condanna sia stata pronunciata per delitti o delitti punibili secondo le leggi penali ordinarie.

Articolo 78: Chiunque, condannato per un delitto a una pena superiore a un (01) anno di reclusione, commetta, entro il termine di cinque (05) anni dalla scadenza di questa pena o della sua prescrizione, un delitto o un delitto punibile con la pena della reclusione, sarà condannato alla pena massima prevista dalla legge, la quale può essere aumentata fino al doppio.

Articolo 79: Sarà lo stesso per le persone che, condannate alla reclusione per più di un (01) anno per un reato, sarebbero entro lo stesso termine riconosciute colpevoli dello stesso reato o di un crimine da punire con la reclusione.

Coloro che, essendo stati precedentemente condannati ad una pena detentiva inferiore, commettessero il medesimo reato nelle stesse condizioni di tempo, sono condannati ad una pena detentiva che non può essere inferiore al doppio di quella precedentemente pronunciata, senza tuttavia superare il doppio del massimo della pena inflitta.

B- PERSONE GIURIDICHE

Articolo 80: Quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per un delitto o un delitto punibile dalla legge nei confronti delle persone fisiche di una multa, assume la sua responsabilità penale per un reato, l'aliquota massima della sanzione applicabile è pari a dieci (10) volte quella prevista dalla legge che reprime questo reato. In tal caso, la persona giuridica incorre anche nelle sanzioni di cui all'articolo 61, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Articolo 81: Quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per un delitto o per un delitto punito dalla legge nei confronti delle persone fisiche con la pena pecuniaria, assume la propria responsabilità penale entro il termine di cinque (05) anni dalla scadenza o dalla prescrizione della precedente pena, per un reato punibile con la stessa pena, l'aliquota massima della sanzione applicabile è pari a dieci (10) volte quella prevista dalla legge che punisce tale reato.

Articolo 82: Quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per un reato, assume la propria responsabilità penale, entro cinque (05) anni dalla scadenza o dalla prescrizione della sentenza precedente, sia per lo stesso reato, sia per un reato ad esso assimilato quanto alle norme di recidiva, l'aliquota massima della sanzione applicabile è pari a dieci (10) volte quella prevista dalla legge che reprime tale reato nei confronti delle persone fisiche.

Articolo 83: Nei casi in cui il regolamento lo preveda, quando una persona giuridica, già condannata in via definitiva per una contravvenzione punibile con la reclusione, assume la propria responsabilità penale, entro il termine di un (01) anno dalla scadenza o dalla prescrizione della precedente pena, per la stessa contravvenzione, l'aliquota massima della sanzione applicabile è pari a dieci (10) volte quella prevista dal regolamento che punisce tale contravvenzione nei confronti delle persone fisiche.

C- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 84: Furto, estorsione, ricatto, frode e abuso di fiducia sono considerati, ai fini della recidiva, come il medesimo reato.

PARAGRAFO III

PRONUNCIA DI FRASI

Articolo 85: Nessuna sentenza può essere applicata se il tribunale non l'ha espressamente pronunciata.

Il giudice può pronunciare una sola delle pene previste per il reato ad esso imputato.

Articolo 86: Quando un reato è punito con la reclusione penale o la detenzione penale a vita, il tribunale può pronunciare una sentenza di reclusione penale o detenzione penale per un periodo di tempo, o una pena detentiva che non può essere inferiore a cinque (05) anni.

Quando un reato è punito con la reclusione penale o con la detenzione penale a tempo determinato, il tribunale può imporre una pena detentiva penale o carceraria per un periodo inferiore a quello subito, ovvero una pena detentiva non inferiore a due (02) anni.

Articolo 87: Quando un delitto è punito con la reclusione, il tribunale può pronunciare una pena detentiva per un periodo inferiore a quello sostenuto.

In materia correzionale, il tribunale può pronunciare una pena detentiva non sospesa solo dopo aver specificamente motivato la scelta di tale pena.

Articolo 88: Quando un reato è punito con un'ammenda, il tribunale può infliggere un'ammenda di importo inferiore a quello inflitto.

Articolo 89: La proibizione totale o parziale dei diritti civili, civili e familiari di cui all'articolo 38 non può, nonostante qualsiasi disposizione contraria, risultare automaticamente da una condanna penale.

Chiunque subisca un divieto, una decadenza o un'incapacità qualsivoglia che derivi automaticamente, in base a specifiche disposizioni, da una condanna penale, può, con sentenza di condanna o con sentenza successiva, essere sollevato in tutto o in parte, anche per quanto riguarda la durata, da tale divieto, decadenza o incapacità, alle condizioni stabilite dal codice di procedura penale.

Articolo 90. Il pubblico ministero, il giudice istruttore o il giudice adito possono ottenere dalle parti, da qualsiasi amministrazione, da qualsiasi istituto di credito o da chiunque detenga i fondi dell'imputato, la comunicazione di informazioni utili di natura finanziaria o fiscale, senza che sia invocato l'obbligo del segreto.

PARAGRAFO IV

PERIODO DI SICUREZZA

Articolo 91: In caso di pena detentiva, non accompagnata da sospensione condizionale della pena, di durata pari o superiore a dieci (10) anni, pronunciata per i delitti appositamente previsti dalla legge, il condannato non può beneficiare, durante il periodo di sicurezza, delle disposizioni concernenti la sospensione o il frazionamento della pena, l'affidamento all'esterno, l'uscita, la semilibertà e la libertà condizionale.

La durata del periodo di sicurezza è pari alla metà della pena o, in caso di ergastolo, a diciotto (18) anni. Il tribunale può tuttavia, con decisione speciale, aumentare tali durate fino a due terzi della pena o, in caso di condanna all'ergastolo, fino a ventidue (22) anni, oppure decidere di ridurre tali durate.

Negli altri casi, quando pronuncia una pena detentiva superiore a cinque (05) anni, non accompagnata da sospensione condizionale della pena, il giudice può fissare un termine di sicurezza durante il quale il condannato non può beneficiare di alcuna delle modalità di esecuzione della pena di cui al primo comma. La durata di questo periodo di sicurezza non può superare i due terzi della pena pronunciata o ventidue (22) anni in caso di condanna all'ergastolo.

Le riduzioni di pena concesse durante il periodo di sicurezza saranno imputate solo alla parte di pena eccedente tale durata.

DIVISIONE II

PERSONALIZZAZIONE DELLE FRASI

Articolo 92: Nei limiti fissati dalla legge, la giurisdizione pronuncia le pene e ne fissa la modalità secondo le circostanze del reato e la personalità del suo autore. Quando il giudice pronuncia la sanzione pecuniaria, ne determina l'ammontare anche tenendo conto delle risorse e degli oneri dell'autore del reato.

PARAGRAFO I

DI SEMI-LIBERTÀ

Articolo 93: Quando il tribunale di primo grado pronuncia una sentenza pari o inferiore a un (01) anno di reclusione, può decidere nei confronti del condannato

chi giustifichi, o l'esercizio di un'attività professionale, o la frequenza di un corso di istruzione o formazione professionale o anche di uno stage o di un lavoro temporaneo in vista della sua integrazione sociale, o della sua partecipazione essenziale alla vita della sua famiglia, o della necessità di sottoporsi a cure mediche, che la pena detentiva sarà eseguita in regime di semilibertà.

Articolo 94: Il condannato ammesso al beneficio della semilibertà è tenuto a farlo rientrare nell'istituto penitenziario secondo le modalità determinate dal giudice secondo il tempo necessario all'attività, all'istruzione, alla formazione professionale, al tirocinio, alla partecipazione alla vita familiare o alla cura per le quali è stato ammesso al regime di semilibertà. Egli è obbligato a rimanere nello stabilimento nei giorni in cui, per qualsiasi motivo, i suoi obblighi esterni sono interrotti.

PARAGRAFO II

DIVISIONE DELLE FRASI

Articolo 95: In materia correzionale, il tribunale può, per gravi motivi di natura medica, familiare, professionale o sociale, decidere che la reclusione pronunciata per un periodo massimo di un (01) anno sarà, per un periodo non superiore a tre (03) anni, eseguita in frazioni, nessuna delle quali può essere inferiore a due (02) giorni.

Articolo 96: In materia correzionale o relativa a reati, il tribunale può, per gravi motivi di natura medica, familiare, professionale o sociale, decidere che la pena di una multa sarà, per un periodo non superiore a tre (03) anni, eseguita in frazioni. Lo stesso vale per le persone fisiche condannate alla multa giornaliera o alla sanzione della sospensione della patente di guida.

Articolo 97: Il tribunale che pronuncia una sentenza può, nei casi e secondo le condizioni di seguito precisate, ne dispone la sospensione dell'esecuzione.

Il presidente della giurisdizione, dopo la pronuncia della sentenza accompagnata dalla semplice sospensione, avverte il condannato, quando è presente, delle conseguenze che comporterebbe una condanna per un nuovo reato che sarebbe commesso nei termini previsti dagli articoli 103 e 105.

A- CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE SEMPLICE

Articolo 98: In materia penale o correzionale, la sospensione semplice può essere ordinata solo nei confronti di una persona fisica quando l'imputato non è stato condannato, durante i cinque (05) anni precedenti i fatti, per un crimine o un delitto di diritto comune, alla pena della reclusione o della reclusione.

La sospensione può essere disposta solo nei confronti di una persona giuridica quando questa non sia stata condannata, nei cinque (05) anni precedenti i fatti, per un delitto o un delitto di diritto comune, alla pena dell'interdizione.

Articolo 99: La semplice sospensione si applica, nei confronti delle persone fisiche, alle condanne di reclusione pronunciate per un periodo massimo di cinque (05) anni, alla multa o alla pena di giorni, alle pene private o restrittive dei diritti di cui all'articolo 38, ad eccezione della confisca, e alle pene accessorie di cui all'articolo 39, e all'esposizione.

La sospensione condizionale della reclusione può essere ordinata solo quando l'imputato sia stato condannato, entro il termine previsto dall'articolo 98, ad una pena diversa dalla reclusione o dalla reclusione.

Il tribunale può decidere che la sospensione si applichi solo all'esecuzione di reclusione solo per una parte della quale ne determina la durata entro il limite di cinque (05) anni.

Articolo 100: La sospensione semplice si applica, nei confronti delle persone giuridiche, alle sanzioni pecuniarie e penali di cui ai punti 4, 7, 8 e 9 dell'articolo 61.

Articolo 101: In materia contravvenzionale, la sospensione semplice può essere ordinata solo nei confronti di una persona fisica quando l'imputato non è stato condannato, durante i cinque (05) anni precedenti i fatti, per un delitto o un delitto di diritto comune, alla pena della reclusione o della reclusione.

La sospensione semplice può essere ordinata solo nei confronti di una persona giuridica quando quest'ultima non sia stata condannata, entro lo stesso termine, per un delitto o un delitto di diritto comune, a una multa superiore a due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

Articolo 102: La sospensione semplice si applica, per quanto riguarda le persone fisiche, alle pene private o restrittive dei diritti di cui all'articolo 38 ad eccezione della confisca, alle pene le pene accessorie previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 48 nonché la pena aggiuntiva prevista dal primo comma dell'articolo 54. Si applica anche alla sanzione pecuniaria inflitta per contravvenzioni punite con la reclusione.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, la sospensione semplice si applica alla sanzione del divieto di emettere assegni o di utilizzare carte di pagamento prevista dagli articoli 41 e 42. Essa si applica anche alla sanzione pecuniaria pronunciata per le contravvenzioni punite con la reclusione.

B- EFFETTI DELLA SEMPLICE SOSPENSIONE

Articolo 103: La condanna per un delitto accompagnata da semplice sospensione condizionale della pena è annullata se il condannato che ne beneficia non ha commesso, entro il termine di cinque (05) anni da questo, un delitto o un delitto di diritto comune seguito da una nuova condanna senza sospensione condizionale della pena che comporta la revoca.

Articolo 104: Qualsiasi nuova sentenza di reclusione o reclusione revoca la sospensione precedentemente concessa, indipendentemente dalla pena. accompagnato.

Ogni nuova condanna di una persona fisica o giuridica a una pena diversa dalla reclusione o dalla reclusione revoca la sospensione precedentemente concessa che accompagna ogni pena diversa dalla reclusione o dalla reclusione.

Articolo 105: La condanna per contravvenzione accompagnata dalla sospensione semplice è nulla se il condannato che ne beneficia non ha commesso, nel termine di due (02) anni da questo, un delitto o un delitto di diritto comune o una contravvenzione punibile con la reclusione seguita da una nuova condanna senza sospensione che comporti la revoca alle condizioni definite negli articoli 103 e 105.

Articolo 106: In caso di revoca della grazia semplice, la prima pena è eseguito senza che possa fondersi con il secondo.

Tuttavia, il giudice può, con ordinanza speciale e motivata, dichiarare che la sentenza da esso pronunciata non comporta la revoca della sospensione precedentemente concessa o comporta solo una revoca parziale, per un periodo da esso determinato, della sospensione precedentemente concessa. Può altresì limitare gli effetti dell'esenzione dalla revoca ad una o più delle deleghe precedentemente concesse.

Articolo 107: Quando il beneficio della grazia semplice è stato concesso solo per una parte della pena, la condanna si considera nulla in tutti i suoi elementi se non è intervenuta la revoca della grazia, restando dovuta la pena della multa giornaliera o della multa o la parte di multa non accompagnata dalla grazia.

PARAGRAFO III

PROBAZIONE SOSPESA

A- CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA PROBAZIONE SOSPESA

Articolo 108: Il tribunale che pronuncia la carcerazione può, alle condizioni previste in appresso, disporre la sospensione della sua esecuzione, ponendo la persona fisica condannata in regime di libertà vigilata.

Dopo la pronuncia della pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della pena, il presidente del tribunale informa il condannato, quando è presente, delle conseguenze che deriverebbero dalla condanna per un nuovo reato commesso durante il periodo di prova o dalla violazione delle misure di controllo e degli specifici obblighi impostigli. Lo informa della possibilità che la sua condanna venga annullata se osserva una condotta soddisfacente.

Articolo 109: La sospensione condizionale della pena con la condizionale si applica alle pene detentive pronunciate per un periodo massimo di cinque (05) anni, a causa di un reato o di un delitto di diritto comune.

Qualora il giudice non abbia pronunciato l'esecuzione provvisoria, la messa alla prova si applica solo dal giorno in cui la sentenza diventa esecutiva secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

Articolo 110: La giurisdizione penale stabilisce il periodo di prova che non può essere inferiore a diciotto (18) mesi né superiore a tre (03) anni.

Può decidere che la sospensione si applichi solo all'esecuzione di reclusione solo per una parte della quale ne determina la durata.

B- REGIME DI PROBAZIONE

Articolo 111: Durante il periodo di prova, il condannato deve rispettare le misure di controllo previste dall'articolo 112 e quelle degli obblighi particolari previsti dall'articolo 113 che gli sono specificamente imposti. Inoltre, il condannato può beneficiare di misure di aiuto volte a favorire il suo reinserimento sociale.

Tali misure e obblighi specifici cessano di applicarsi e il periodo di prova è sospeso durante il periodo di detenzione del condannato. Il periodo di prova è sospeso anche durante il periodo in cui il condannato adempie agli obblighi di servizio nazionale.

Articolo 112: Le misure di controllo cui il condannato deve sottoporsi sono le seguenti:

- 1- rispondere alle convocazioni del giudice o dell'addetto alla sorveglianza designato;
- 2- ricevere visite dall'ufficiale di sorveglianza e fornirgli informazioni o documenti atti a consentire il controllo dei suoi mezzi di sussistenza e l'adempimento dei suoi obblighi;
- 3- notificare all'ufficiale di sorveglianza i suoi cambiamenti di lavoro;
- 4- notificare all'ufficiale di sorveglianza i suoi cambi di residenza o qualsiasi viaggio la cui durata superi i quindici (15) giorni e riferire sul suo ritorno;

5- ottenere la preventiva autorizzazione del giudice per qualsiasi viaggio all'estero e, quando possa essere di ostacolo all'adempimento dei suoi obblighi, per qualsiasi cambiamento di lavoro o di residenza.

Articolo 113: Il giudice di condanna può imporre in particolare al ha condannato l'osservanza di uno o più dei seguenti obblighi:

1- esercitare un'attività professionale o seguire un'istruzione o una formazione professionale;

2- stabilire la propria residenza in un determinato luogo;

3- sottoporsi a provvedimenti di visita, cura o cura, anche in regime di ricovero;

4- giustificare che contribuisce alle spese familiari o paga regolarmente gli alimenti di cui è debitore;

5- riparare in tutto o in parte, secondo le proprie facoltà contributive, i danni cagionati dalla violazione, anche in assenza di decisione sull'azione civile;

6- giustificare che paga secondo le sue facoltà contributive le somme dovute al Tesoro a seguito della condanna;

7- astenersi dalla guida di determinati veicoli rientranti nelle categorie di permessi previste dal codice della strada;

8- non esercitare l'attività professionale nell'esercizio o in occasione della quale è stato commesso il reato;

9- astenersi dal presentarsi in qualsiasi luogo appositamente designato;

10- non frequentare locali dove si beve;

11- non associarsi a determinati condannati, in particolare agli autori o ai complici del reato;

12- astenersi dall'entrare in contatto con determinate persone, in particolare la vittima del reato;

13- non impugnare o portare armi.

Articolo 114: Le misure di aiuto sono destinate a sostenere gli sforzi del condannato in vista della sua riclassificazione sociale.

Tali misure, che assumono la forma dell'assistenza sociale e, se del caso, dell'assistenza materiale, sono attuate dal servizio di libertà vigilata con la partecipazione, se del caso, di tutti gli enti pubblici e privati.

C- REVOCA DELLA SOSPENSIONE CON PROBAZIONE IN CASO DI NUOVA VIOLAZIONE

Articolo 115: La pena sospesa con la condizionale può essere revocata dal tribunale giudicio alle condizioni previste dall'articolo 116.

Può essere esercitato anche dal giudice, secondo le modalità previste dal codice di procedura penale, quando il condannato non abbia soddisfatto le misure di controllo e gli obblighi specifici impostigli.

Articolo 116: Se il condannato commette, durante il periodo di prova, un delitto o un delitto di diritto comune seguito da una pena detentiva senza sospensione, il tribunale di primo grado può, sentito il giudice, ordinare la revoca in tutto o in parte della sospensione o delle sospensioni precedentemente concesse.

Articolo 117: La revoca parziale del soggiorno può essere ordinata una sola volta ora.

Il provvedimento che dispone la revoca parziale della pena sospesa non pone fine al regime della sospensione condizionale e non attribuisce alla sentenza gli effetti della pena senza sospensione condizionale.

Articolo 118: Se il tribunale ordina l'esecuzione di tutti i reclusioni e se la sospensione condizionale della pena è stata concessa dopo una prima sentenza già pronunciata nell'ambito del medesimo beneficio, la prima sentenza è prima eseguita a meno che, con provvedimento speciale e motivato, non esoneri il condannato in tutto o in parte dalla sua esecuzione.

Articolo 119: Quando il tribunale ordina la revoca in tutto o in parte della sospensione condizionale della pena, può, con decisione speciale e motivata, provvisoriamente esecutiva, disporre la reclusione del condannato.

D- EFFETTI DELLA PROBAZIONE SOSPESA

Articolo 120: La sentenza accompagnata da una sospensione condizionale della pena con la condizionale è considerata nulla quando il condannato non sia stato oggetto di una decisione che ordina l'esecuzione dell'intera pena detentiva.

Quando il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato concesso solo per una parte della pena detentiva, la condanna si dichiara nulla in tutti i suoi elementi se non è stata pronunciata la revoca della sospensione condizionale della pena nelle condizioni previste dal comma precedente.

Articolo 121: Se la sospensione condizionale della pena è stata concessa dopo una prima sentenza già pronunciata nell'ambito del medesimo beneficio, tale prima sentenza si considera nulla se la seconda è essa stessa dichiarata o dichiarata nulla nelle condizioni e nei termini previsti dal primo comma dell'articolo 120 che precede o dal codice di procedura penale.

PARAGRAFO IV
DEL RITARDO CON L'OBLIGO DI COMPLETARE
SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE

Articolo 122: Il tribunale può, alle condizioni e secondo le procedure previste dagli articoli 108 e 109, disporre che il condannato svolga, per un periodo da quaranta (40) ore a duecentoquaranta (240) ore, lavori di interesse generale a favore di una persona giuridica di diritto pubblico o di un'associazione autorizzata a svolgere lavori di interesse generale.

La sospensione unita all'obbligo di svolgere lavori di interesse generale non può essere ordinata quando l'imputato si rifiuta o non si presenta all'udienza.

I termini di applicazione dell'obbligo di prestare servizio alla collettività sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli da 44 a 46 del presente codice. Non appena tutto il servizio civile è stato completato, la condanna è considerata nulla.

Articolo 123: Durante il periodo fissato dal tribunale per prestare servizio alla comunità, il condannato deve soddisfare, sotto il controllo del giudice appositamente nominato, oltre all'obbligo di svolgere il lavoro prescritto, le seguenti misure di controllo:

- 1- rispondere alle citazioni del giudice;
- 2- sottoporsi alla visita medica, preventiva all'esecuzione della pena, avente lo scopo di accertare se sia affetto da una condizione pericolosa per gli altri lavoratori e di accertare che sia idoneo dal punto di vista medico al lavoro al quale si intende assegnarlo;
- 3- motivare le ragioni del suo cambiamento di occupazione o residenza che impedirebbero lo svolgimento dell'opera di interesse generale secondo le procedure stabilite;
- 4- Ottenere la preventiva autorizzazione del giudice per eventuali spostamenti che ostacolano lo svolgimento del servizio alla collettività nei termini fissati.

Deve inoltre adempiere agli specifici obblighi previsti dall'articolo 113 che il giudice gli ha espressamente imposto.

Articolo 124: La pena sospesa abbinata all'obbligo di prestare servizio civile segue le stesse regole previste per la pena sospesa con la condizionale, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell'articolo 124.

110 e dell'articolo 120, secondo comma; l'obbligo di svolgere lavori di interesse generale è assimilato a specifico obbligo di sospensione con prova e il periodo previsto dall'articolo 44 è assimilato al periodo di prova.

Articolo 125: Qualsiasi tribunale che abbia pronunciato senza la presenza dell'imputato, per un reato di diritto comune, una pena detentiva

per un massimo di sei (06) mesi può, quando tale condanna non sia più suscettibile di impugnazione da parte del condannato, disporre la sospensione dell'esecuzione della presente pena e che il condannato svolga, a favore di un pubblico ente, di un ente pubblico o di un'associazione, un'opera gratuita di interesse generale per un periodo non inferiore a quaranta (40) ore né superiore a duecentoquaranta (240) ore. L'adempimento dell'obbligo di prestare servizio alla collettività è sottoposto alle prescrizioni dell'articolo 122, terzo comma, e degli articoli 123 e 124.

Il tribunale è adito dal giudice con verbale in cui si ricorda che il condannato, dopo essere stato informato del diritto di rifiutare l'espletamento del servizio civile, ha espressamente dichiarato di rinunciare ad avvalersi di tale diritto. Il verbale può essere presentato solo se la pena detentiva non è stata scontata. Il suo deposito ha l'effetto di sospendere, fino alla decisione del giudice adito, l'esecuzione della sentenza.

Il tribunale decide in camera di consiglio sulle conclusioni del pubblico ministero, del condannato o del suo difensore ascoltato o convocato. Se la persona per la quale si chiede la sospensione è in stato di fermo, il procedimento si svolge secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

La decisione viene immediatamente portata all'attenzione del giudice; è notificato da questo magistrato al condannato quando è stato reso senza la presenza di quest'ultimo. È soggetto solo a ricorso in cassazione non sospensivo.

PARAGRAFO V

RINUNCIA ALLA CONDANNA E RINVIO

Articolo 126. In materia penitenziaria o, salvo i casi previsti dagli articoli 131 a 133, in materia contravvenzionale, il tribunale, dopo aver dichiarato l'imputato colpevole e aver disposto, se del caso, la confisca degli oggetti pericolosi o nocivi, può dispensare l'imputato da ogni altra sanzione, ovvero differire la pronuncia di quest'ultima nei casi e alle condizioni previste dagli articoli seguenti.

Contestualmente a pronunciarsi sulla colpevolezza dell'imputato, il tribunale decide, se del caso, sull'azione civile.

A- EROGAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 127: L'esenzione dalla pena può essere concessa quando risulta che la riqualificazione del colpevole è stata acquisita, che il danno causato è stato riparato e che il disturbo derivante dal reato è cessato.

Il tribunale che decide sull'esenzione dalla pena può decidere che la sua decisione non sarà menzionata nel casellario giudiziario.

La rinuncia alla penale non si estende al pagamento delle spese.

B- RINVIO SEMPLICE

Articolo 128: Il tribunale può rinviare la pronuncia della sentenza quando risulta che è in corso di acquisizione la riclassificazione del colpevole, che il danno causato è in corso di riparazione e che il disturbo derivante dal reato cesserà.

In tal caso, stabilisce nella sua decisione la data in cui sarà pronunciata la sentenza.

Il rinvio può essere disposto solo se la persona fisica ne ha dato comunicazione oppure è presente all'udienza il rappresentante della persona giuridica imputata.

Articolo 129: All'udienza di rinvio, il giudice può o esonerare l'imputato dalla sentenza, o pronunciare la sentenza prevista dalla legge, o ancora una volta rinviare la pronuncia della sentenza alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 128.

Articolo 130: La decisione sulla sentenza interviene al più tardi un (01) anno dopo la prima decisione di rinvio.

C- RINVIO CON PROBAZIONE

Articolo 131: Quando l'imputato, persona fisica, è presente all'udienza, il tribunale può rinviare la pronuncia della sentenza alle condizioni e secondo le modalità definite nell'articolo 128, ponendo l'interessato in regime di libertà vigilata per un periodo che non può superare un (01) anno.

La sua decisione è provvisoriamente esecutiva.

Articolo 132: Il regime della messa alla prova, come risulta dagli articoli 111 a 114, è applicabile al rinvio con messa alla prova.

Articolo 133. All'udienza di rinvio, il tribunale può, tenuto conto della condotta del colpevole durante il periodo di prova, o dispensarlo dalla pena, o pronunciare la pena prevista dalla legge, o ancora una volta rinviare la pronuncia della pena alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 131.

La decisione sulla sentenza arriva al più tardi un (01) anno dopo la prima decisione di rinvio.

D- RINVIO CON INGIUNZIONE

Articolo 134: Nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti che sanzionano la violazione di determinati obblighi, il giudice che rinvia la pronuncia della sentenza può ordinare alla persona fisica o giuridica

ritenuto colpevole di aver rispettato uno o più dei requisiti di tali leggi o regolamenti.

Il tribunale fissa un termine per l'esecuzione di tali prescrizioni.

Articolo 135: Il tribunale può accompagnare l'ingiunzione con una penale quando ciò è previsto dalla legge o dal regolamento; in tal caso fissa, nei limiti previsti dalla legge o dal regolamento, l'aliquota della penale e la durata massima durante la quale sarà applicabile.

La pena cessa di decorrere dal giorno in cui sono state eseguite le prescrizioni indicate nell'ingiunzione.

Articolo 136: Il rinvio con ingiunzione può avvenire una sola volta; può essere disposta anche in assenza della persona fisica imputata o del rappresentante della persona giuridica imputata.

In ogni caso, la decisione può essere accompagnata da esecuzione provvisoria.

Articolo 137. All'udienza di rinvio, dopo che le prescrizioni elencate nell'ingiunzione sono state eseguite entro il termine stabilito, il tribunale può sia esonerare il colpevole dalla pena, sia pronunciare le pene previste dalla legge o dal regolamento.

Quando le prescrizioni sono state eseguite in ritardo, il tribunale liquida, se del caso, la sanzione e irroga le sanzioni previste dalla legge o dal regolamento.

Quando vi sia mancata esecuzione delle prescrizioni, il tribunale liquida, se necessario, la pena, pronuncia le pene e può altresì, nei casi e secondo le condizioni previste dalla legge o dal regolamento, disporre che l'esecuzione di tali prescrizioni prosegua d'ufficio a spese del condannato.

Salvo diversa disposizione, la decisione sulla sanzione è presa entro e non oltre l'una (01) anno dopo la decisione di rinvio.

Articolo 138: Il tasso della penalità, come fissato dalla decisione aggiornamento, non può essere modificato.

Per la liquidazione della pena, il giudice valuta la mancata esecuzione o il ritardo nell'esecuzione delle prescrizioni tenendo conto, se del caso, del verificarsi di fatti non imputabili al colpevole.

DIVISIONE III

DEFINIZIONE DI ALCUNE CIRCOSTANZE

CHE PORTA ALL'AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI

Articolo 139: Costituisce banda organizzata ai sensi del presente codice qualsiasi gruppo formato o qualsiasi accordo stabilito per la preparazione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di uno o più reati.

Articolo 140: La premeditazione è il disegno formato prima dell'azione di commettere un determinato reato o delitto.

Articolo 141: Lo scasso consiste nel forzare, degradare o distruggere qualsiasi dispositivo di chiusura o qualsiasi tipo di recinzione. È assimilato a furto con scasso l'uso di chiavi false, chiavi indebitamente ottenute o qualsiasi strumento che possa essere fraudolentemente utilizzato per azionare un dispositivo di chiusura senza forzarlo o danneggiarlo.

Articolo 142: L'arrampicata è l'atto di entrare in qualsiasi luogo, sia attraverso un elemento di recinzione, sia attraverso qualsiasi apertura non destinata a fungere da ingresso.

Articolo 143: Qualsiasi oggetto progettato per uccidere o ferire è un'arma. Ogni altro oggetto suscettibile di presentare un pericolo per le persone è assimilato ad un'arma quando è usato per uccidere, ferire o minacciare o quando è destinato, da chi lo porta, ad uccidere, ferire o minacciare.

È assimilato ad arma qualsiasi oggetto che, presentando con l'arma definita nel primo comma una somiglianza atta a creare confusione, è utilizzato per minacciare di uccidere o di ferire o è destinato, da chi lo porta, a minacciare di uccidere o ferire.

CAPITOLO III

ESECUZIONE DELLE SANZIONI E RIMOZIONE DELLE SENTENZE

DIVISIONE I

PRESCRIZIONE

Articolo 144: La morte del condannato o lo scioglimento della persona giuridica, salvo il caso in cui lo scioglimento sia pronunciato dalla giurisdizione penale, la grazia e l'amnistia impediscono o sospendono l'esecuzione della pena. Possono tuttavia essere recuperate la multa dovuta il giorno del decesso e le spese di lite, nonché l'esecuzione della confisca dopo la morte del condannato o dopo lo scioglimento della persona giuridica fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

La prescrizione della pena ne impedisce l'esecuzione.

La riabilitazione cancella la condanna.

Articolo 145: Salvo disposizione contraria, le pene inflitte per un reato sono prescritte per dieci (10) anni dalla data in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato.

Articolo 146: Salvo disposizione contraria, le pene inflitte per un reato sono prescritte entro cinque (05) anni dalla data in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato.

Articolo 147: Salvo disposizione contraria, le pene inflitte per un reato sono prescritte entro un (01) anno dalla data in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato.

Articolo 148: condannati in contumacia o in contumacia la cui sentenza è prescritti non possono prestare servizio in contumacia o opporsi.

Articolo 149: Le obbligazioni di natura civile derivanti da una decisione penale passata in giudicato sono prescritte secondo le norme del codice civile.

DIVISIONE II

DI GRAZIA

Articolo 150: La grazia comporta solo la dispensa dall'esecuzione della pena.

Articolo 151: La grazia non esclude il diritto della vittima di ottenere il risarcimento del danno causato dal delitto.

DIVISIONE III

AMNISTIA

Articolo 152: L'amnistia cancella le sentenze pronunciate. Comporta, senza che possa dar luogo a restituzione, la remissione di tutti i dolori. Ripristina l'autore o il complice del reato a beneficio della grazia eventualmente concessagli durante una precedente condanna.

Articolo 153: L'amnistia non reca pregiudizio ai terzi.

Sezione 154: E' fatto divieto a chiunque, nell'esercizio delle sue funzioni, sia a conoscenza di condanne penali, sanzioni disciplinari o professionali o interdizioni, decadenze e inabilitazioni cancellate dall'amnistia, ricordarne in qualsiasi forma l'esistenza o farne restare la menzione in qualsiasi atto. Tuttavia, i verbali delle sentenze, delle sentenze e delle decisioni sono esenti da tale divieto. L'amnistia, inoltre, non impedisce l'esecuzione della pubblicazione ordinata in via riparatoria.

DIVISIONE IV

RIABILITAZIONE

Articolo 155: Qualsiasi persona condannata a una pena penale, correttiva o contravvenzionale può beneficiare sia della riabilitazione automatica alle condizioni previste in questa sezione, sia della riabilitazione giudiziaria concessa alle condizioni previste dal codice di procedura penale.

Articolo 156. La riabilitazione è acquisita automaticamente dalla persona fisica condannata che non abbia subito, entro i termini di seguito determinati, alcuna nuova condanna penale o correzionale:

1- per la condanna alla multa o alla pena della multa giornaliera decorso il termine di tre (03) anni dal giorno del pagamento della multa o dell'importo complessivo della multa giornaliera, dalla scadenza del periodo di reclusione previsto dall'articolo 47 o dall'avvenuta prescrizione;

2- per la singola condanna o alla reclusione non superiore a un (01) anno, o a una pena diversa dalla reclusione penale, dalla detenzione penale, dalla reclusione, dalla multa o dalla multa giornaliera, dopo un periodo di cinque (05) anni dall'esecuzione della pena o dalla prescrizione compiuta;

3- per la singola pena della reclusione non superiore a dieci (10) anni o per le multiple condanne alla reclusione che complessivamente non superino i cinque (05) anni, decorsi dieci (10) anni dalla scadenza della pena subita o dalla prescrizione eseguita.

Articolo 157: La riabilitazione è automaticamente concessa alla persona giuridica condannata che non abbia subito, entro i termini di seguito determinati, alcuna nuova condanna penale o correzionale:

1- per la condanna alla multa, decorso il termine di cinque (05) anni dal giorno del pagamento della multa o della prescrizione;

2- per la condanna a pena diversa da quella pecuniaria o lo scioglimento, trascorso il termine di cinque (05) anni dall'esecuzione della pena, ovvero dalla prescrizione soddisfatta.

Articolo 158: Le sanzioni di cui è stata concessa la combinazione sono considerate come un'unica pena per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 156 e 157.

Articolo 159. La riabilitazione produce gli stessi effetti di quelli previsti dagli articoli 153 e 154. Cancella tutte le incapacità e le interdizioni conseguenti alla condanna.

Articolo 160: Per l'applicazione delle norme sulla riabilitazione, consegna grazia di una sentenza equivale alla sua esecuzione.

PRENOTA SECONDO

CRIMINI, REATI E LORO PUNIZIONI

TITOLO I

DELITTI E REATI CONTRO LA PUBBLICA RAGIONE

CAPITOLO PRIMO

TERRORISMO

DIVISIONE I

REPRESSIONE DEGLI ATTI DI TERRORISMO

Articolo 161: Costituisce atto di terrorismo, ai sensi della presente legge, il reato previsto dai successivi articoli 162 e 163 che, per sua natura o per il suo contesto, può recare grave danno allo Stato e commesso intenzionalmente con lo scopo di intimidire gravemente la popolazione o di costringere indebitamente le autorità pubbliche a fare ciò che non sono tenute a fare o ad astenersi dal fare, a turbare i valori fondamentali della società e a destabilizzare l'assetto costituzionale, politico, economico o sociale strutture e/o istituzioni della Nazione, ledere gli interessi di altri Paesi o di un'organizzazione internazionale.

Articolo 162: Costituisce, alle condizioni previste dal precedente articolo 161, un atto di terrorismo:

- 1-** l'attentato alla sicurezza interna e/o esterna dello Stato;
- 2-** attacco intenzionale alla vita delle persone, alla loro integrità o alla loro libertà, nonché rapimento o sequestro di persone;
- 3-** reati informatici (cybercrime);
- 4-** violazioni della sicurezza del trasporto aereo, marittimo o terrestre;
- 5-** lo sviluppo, la fabbricazione, la diffusione, il trasporto, la circolazione o l'uso illegale di armi, esplosivi, munizioni, sostanze o dispositivi esplosivi, fabbricati utilizzando tali sostanze;
- 6-** la fabbricazione, il possesso, l'acquisizione, il trasporto o la fornitura di armi nucleari, chimiche o biologiche, l'uso di armi nucleari, biologiche o chimiche, nonché la ricerca e lo sviluppo illegali di armi di distruzione di massa.

L'occultamento di qualsiasi mezzo in relazione ad uno dei reati previsti dall'art
Articolo 163 infra.

Articolo 163: Costituisce atto di terrorismo anche, alle condizioni previste dal precedente articolo 161:

1- la massiccia distruzione o il degrado di infrastrutture, attrezzature o strutture industriali, economiche o sociali, o la provocazione intenzionale di allagamento di un'infrastruttura, di un sistema di trasporto o di proprietà pubblica o privata, con l'effetto di mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche o danni materiali considerevoli;

2- il fatto di propagare sostanze pericolose aventi l'effetto di mettere in pericolo la vita umana;

3- l'interruzione o l'interruzione della fornitura di acqua, energia elettrica, idrocarburi, mezzi di telecomunicazione o di qualsiasi altra risorsa naturale fondamentale o servizio pubblico che abbia l'effetto di mettere in pericolo vite umane;

4- il fatto di propagare nell'atmosfera, al suolo o nelle acque, comprese quelle del mare territoriale, una sostanza suscettibile di mettere in pericolo la salute dell'uomo o degli animali o di degradare l'ambiente naturale;

5- il fatto di costituire, dirigere o aderire ad un gruppo costituito o ad un accordo costituito al fine di commettere reati di terrorismo o preparazione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di uno degli atti di terrorismo di cui agli articoli precedenti, ovvero di fare, anche fortuitamente o ad hoc, del terrorismo un mezzo di azione per il raggiungimento dei suoi obiettivi;

6- il fatto di ricevere addestramento, sul territorio nazionale o all'estero, al fine di commettere un atto di terrorismo, sul territorio nazionale o all'estero;

7- il fatto di reclutare o addestrare all'interno o all'esterno del territorio nazionale una persona o un gruppo di persone allo scopo di commettere un atto terroristico, all'interno o all'esterno del paese;

8- il fatto di utilizzare il territorio nazionale, una nave battente bandiera beninese o un aeromobile immatricolato secondo la legislazione beninese all'epoca dei fatti, per commettere un atto di terrorismo contro un altro Stato, i suoi cittadini, i suoi interessi, o contro un'organizzazione internazionale, o per compirvi atti preparatori;

9- il fatto di procurare armi, esplosivi, munizioni o altri materiali, materiali o attrezzature della stessa natura, a una persona, gruppo o accordo in relazione ad atti di terrorismo, di mettere al loro servizio competenze o competenze o di fornire, direttamente o indirettamente, informazioni al fine di aiutarli a commettere un atto di terrorismo;

10- chiamare, con qualsiasi mezzo, a commettere atti di terrorismo, incitando al fanatismo etnico, razziale o religioso o utilizzando un nome, un termine, un simbolo o qualsiasi altro segno allo scopo di difendere un'organizzazione terroristica, uno dei suoi leader o le sue attività;

11- il fatto di fornire un luogo di incontro per membri di un gruppo, accordo o persone in relazione ad atti di terrorismo, di aiutarli a ospitarli, nasconderli, incoraggiarne la fuga, fornire loro rifugio, assicurarne l'impunità o beneficiare dei proventi dei loro misfatti;

12- il fatto di occultare, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, o di facilitare l'occultamento della vera origine di beni mobili o immobili, redditi o utili di persone fisiche, qualunque ne siano, in relazione a persone, gruppi o attività terroristiche, o di accettare di depositarli presso un prestanome o di integrarli, o di occultarne l'integrazione, in altri beni, indipendentemente dall'origine legale o illegale di detti beni;

13- il fatto di:

- non riferire immediatamente alle autorità competenti fatti, notizie o informazioni relative alla preparazione o alla commissione di atti di terrorismo, di cui sia a conoscenza, pur essendo vincolato dal segreto professionale;
- effettuare falsi allarmi dolosi;

14- la cattura o il sequestro di qualsiasi mezzo di trasporto;

15- la minaccia di commettere uno degli atti di terrorismo previsti dal presente codice.

Articolo 164: Gli atti di terrorismo non sono in alcun modo considerati reati politici.

Articolo 165: Costituisce un'organizzazione terroristica, qualsiasi gruppo di persone
Chi :

1-tenta di commettere atti terroristici con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, illegalmente e deliberatamente;

2- partecipa, in qualità di complice, ad atti terroristici;

3- organizza atti terroristici o incita altri a commetterli;

4- contribuisce alla commissione di atti terroristici da parte di un gruppo di persone che agiscono per uno scopo comune, quando tale contributo è deliberato e mira a promuovere l'atto terroristico o quando è effettuato con la consapevolezza dell'intenzione del gruppo di commettere un atto terroristico.

DIVISIONE II

SANZIONI INCORPORATE

Articolo 166: È punito con l'ergastolo qualsiasi persona colpevole di un atto di terrorismo ai sensi del presente codice.

Articolo 167: Una persona giuridica può essere dichiarata penalmente responsabile di atti di terrorismo.

Articolo 168: Quando una persona giuridica è dichiarata penalmente responsabile di atti di terrorismo, incorre nelle seguenti sanzioni:

- l'interdizione definitiva dell'attività, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio della quale è stato commesso il reato nonché di ogni altra attività;
- la confisca di ogni bene, bene e il divieto di ogni diritto.

Articolo 169: È punito con la stessa pena prevista per questo delitto chiunque abbia tentato di commettere uno dei delitti previsti dalla presente legge, purché le circostanze che ne hanno impedito la realizzazione siano indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 170: è punibile con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, chiunque:

- 1- divulga o porta a conoscenza di terzi informazioni suscettibili di pregiudicare il corretto svolgimento delle indagini in corso relative a un reato di terrorismo;
- 2- è a conoscenza della preparazione di un atto di terrorismo e non informa immediatamente le autorità amministrative o giudiziarie.

Articolo 171: È punito con la reclusione da otto (08) a dieci (10) anni e con la multa da venticinque milioni (25.000.000) a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, chiunque sostenga pubblicamente atti di terrorismo o chi inciti direttamente alla commissione di atti di terrorismo.

Articolo 172: A qualsiasi persona riconosciuta colpevole di un atto di terrorismo è vietato risiedere nel territorio della Repubblica del Benin quando possiede un'altra nazionalità.

Articolo: 173: Le persone condannate ai sensi di questo capitolo non possono beneficiare degli aggiustamenti di pena previsti nel primo libro di questo codice.

DIVISIONE III

ESENZIONI

Articolo 174: Qualsiasi membro di un gruppo o accordo o qualsiasi persona, la progettazione di un atto terroristico è esonerata dalla sanzione se, dopo aver informato l'autorità amministrativa o giudiziaria, ha consentito di evitare la realizzazione del reato e di individuarne gli autori o complici.

Articolo 175: La pena incorsa dall'autore o dal complice di un atto di terrorismo è dimezzata se, previa denuncia all'autorità amministrativa o giudiziaria, ha consentito di porre fine ai fatti incriminati o di impedire che il reato provochi la morte di una persona o un'infermità permanente e di individuare, il caso

se del caso, gli altri colpevoli. Quando la pena inflitta è l'ergastolo, questa è ridotta a venti (20) anni di reclusione penale.

CAPITOLO II

REATI E REATI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

DIVISIONE I

REATI DI TRADIMENTO E SPIO

Articolo 176: è colpevole di tradimento e punito con la reclusione penale a in perpetuo, qualsiasi beninese, soldato o marinaio al servizio del Benin che:

- 1- portava armi contro la Repubblica del Benin;**
- 2- ha mantenuto l'intelligence con una potenza straniera, al fine di impegnarla a intraprendere ostilità contro la Repubblica del Benin, o le ha fornito i mezzi per farlo, sia facilitando la penetrazione di forze straniere nel territorio beninese, sia minando la lealtà degli eserciti terrestri, marittimi o aerei, o in qualsiasi altro modo;**
- 3- ha consegnato a una potenza straniera o ai suoi agenti, truppe beninesi, o territori, città, fortezze, opere, postazioni, magazzini, arsenali, materiali, munizioni, navi, edifici o dispositivi di navigazione aerea, appartenenti alla Repubblica del Benin o assegnati alla sua difesa;**
- 4- allo scopo di nuocere alla difesa nazionale, ha distrutto o danneggiato una nave, un dispositivo di navigazione aerea, un equipaggiamento, una fornitura, una costruzione o un'installazione di qualsiasi tipo, o chi, allo stesso scopo, ha realizzato, prima o dopo il loro completamento, una cattiva esecuzione suscettibile di danneggiarli o causare un incidente.**

Articolo 177: È colpevole di tradimento e punito con l'ergastolo qualsiasi beninese, qualsiasi soldato o marinaio al servizio della Repubblica del Benin che in tempo di guerra:

- 1- provocò soldati o marinai al servizio di una potenza straniera, ne facilitò i mezzi o fece arruolamenti per una potenza in guerra con la Repubblica del Benin;**
- 2- ha mantenuto l'intelligence con una potenza straniera o con i suoi agenti allo scopo di favorire le imprese di questa potenza contro la Repubblica di Benin;**
- 3- ostacolato consapevolmente la circolazione di materiale militare;**
- 4- ha partecipato consapevolmente a un'impresa per demoralizzare l'esercito o la nazione con l'obiettivo di danneggiare la difesa nazionale.**

Articolo 178: è colpevole di tradimento e punito con l'ergastolo ogni beninese che:

1- ha consegnato a una potenza straniera o ai suoi agenti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, informazioni, oggetti, documenti o processi che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale;

2- ha assicurato, con qualsiasi mezzo, il possesso di tali informazioni, oggetto, documento o processo al fine di consegnarlo a una potenza straniera o ai suoi agenti;

3- ha distrutto o fatto distruggere tali informazioni, oggetti, documenti o processi al fine di favorire una potenza straniera.

Articolo 179: Sono considerati segreti della difesa nazionale:

1- informazioni di carattere militare, diplomatico, economico o industriale che, per loro natura, dovrebbero essere note solo alle persone abilitate a detenerle e devono essere tenute segrete a qualsiasi altra persona nell'interesse della difesa nazionale;

2- oggetti, materiali, scritti, disegni, piante, mappe, rilievi od operazioni fotografiche od altre riproduzioni, ed ogni altro documento che, per loro natura, deve essere conosciuto solo da persone qualificate a maneggiarli o detenerli e deve essere tenuto segreto ad ogni altro soggetto in quanto idoneo a far scoprire informazioni appartenenti ad una delle categorie di cui al comma precedente;

3- informazioni militari di qualsiasi genere non rese pubbliche dal Governative e non comprese negli elenchi di cui sopra, la cui pubblicazione, diffusione, divulgazione o riproduzione sia vietata per legge o con decreto del Consiglio dei Ministri;

4- informazioni relative sia alle misure adottate per scoprire e arrestare gli autori o complici di un delitto o delitto contro la sicurezza esterna dello Stato, sia allo stato di avanzamento del procedimento e delle indagini, o al procedimento innanzi al giudice.

Articolo 180: è colpevole di spionaggio e punito con la reclusione penale a dell'ergastolo per lo straniero che abbia commesso uno dei fatti di cui agli articoli 176-3, , 177-4 , 178 e 179 del presente codice.

La provocazione a commettere o l'offerta di commettere uno dei delitti di cui agli articoli 176, 178 e 179 del presente codice e al presente articolo, è punita come il delitto stesso.

DIVISIONE II

REATI CONTRO LA SICUREZZA INTERNA DELLO STATO E ATTACCHI

ALLA DIFESA NAZIONALE

Articolo 181: Qualsiasi beninese o straniero che, con l'intenzione di consegnarli a una potenza straniera,

informazioni, oggetti, documenti o processi raccolti la cui raccolta e utilizzo possono nuocere alla difesa nazionale.

Articolo 182: Qualsiasi custode, qualsiasi depositario per funzione o qualità, di informazioni, oggetti, documenti o processi che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o la cui conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto della difesa nazionale che, senza intenzione di tradimento o spionaggio

A :

1- distrutto, rimosso, distrutto o rimosso, riprodotto o riprodotto;

2- portato o lasciato portare all'attenzione di una persona non qualificata o del pubblico.

Tale pena è della detenzione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni se il custode o il depositario ha agito per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme.

Articolo 183: Qualsiasi beninese o straniero diverso da quelli di cui all'articolo 182 è punito con la reclusione penale per un periodo da cinque (05) a dieci (10) anni che, senza intenzione di tradimento o spionaggio:

1- ha assicurato, essendo privo di qualità, il possesso di informazioni, oggetti, documenti o processi che devono essere mantenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o la cui conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto della difesa nazionale;

2- ha distrutto, rimosso, fatto distruggere o rimuovere, riprodotto o fatto riprodurre tali informazioni, oggetto, documento o processo;

3- portare o far conoscere a persona non qualificata o al pubblico tali informazioni, oggetto, documento o processo o prorogarne la divulgazione.

Articolo 184: Qualsiasi beninese o straniero che, senza previa autorizzazione dell'autorità competente, consegna o comunica a una persona che agisce per conto di una potenza straniera, un'invenzione di interesse per la difesa nazionale, o informazioni, studi o processi di fabbricazione relativi a un'invenzione di questo tipo o un'applicazione industriale di interesse per la difesa nazionale, è punito con la reclusione penale per un periodo da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 185: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni, qualsiasi beninese o straniero che, senza intenzione di tradimento o spionaggio, ha portato a conoscenza di una persona non qualificata o delle informazioni militari pubbliche non rese pubbliche dall'autorità competente e la cui divulgazione è manifestamente idonea a nuocere alla difesa nazionale.

Articolo 186: è punito con la reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni, qualsiasi beninese o straniero che:

1- è introdotto sotto mentite spoglie o sotto falso nome o occultando la sua qualità o la sua nazionalità, in una fortezza, un'opera, postazione o arsenale, nelle opere, accampamenti, bivacchi o accantonamenti di un esercito, in una nave da guerra o mercantile adibita alla difesa nazionale, in un dispositivo di navigazione aerea o in un veicolo militare armato, in uno stabilimento militare o marittimo di qualsiasi tipo, ovvero in uno stabilimento o luogo di interesse per la difesa nazionale;

2- anche senza camuffarsi od occultare il proprio nome, la propria qualità o la propria nazionalità, ha organizzato qualsiasi mezzo di corrispondenza o teletrasmissione in modo da recare danno alla difesa nazionale;

3- ha sorvolato deliberatamente il territorio del Benin con un aeromobile straniero sprovvisto essere autorizzato a farlo da una convenzione diplomatica o dall'autorizzazione dell'autorità competente della Repubblica del Benin;

4- in una zona di interdizione fissata dall'autorità militare o marittima, ha effettuato, senza l'autorizzazione di quest'ultima, disegni, fotografie, rilievi o operazioni fotografiche all'interno o attorno a luoghi, opere, postazioni o stabilimenti militari e marittimi o concernenti la difesa nazionale;

5- ha sostato, in barba ad un divieto, entro un determinato raggio attorno ad opere fortificate o insediamenti militari o marittimi;

6- ha comunicato a persona non qualificata o reso pubbliche informazioni relative sia ai provvedimenti adottati per l'accertamento e l'arresto degli autori e dei complici dei delitti di cui ai commi 1 e 2 del presente capo, sia all'andamento del procedimento e delle indagini, sia al procedimento dinanzi al giudice.

Articolo 187: Chiunque abbia:

1- con atti ostili non approvati dal governo, ha esposto la Repubblica del Benin a una dichiarazione di guerra;

2- con atti non approvati dal governo, esponeva Beninese a subire rappresaglie;

3- mantenuto con gli agenti di un'intelligence di potenza straniera suscettibile di danneggiare la situazione militare o diplomatica della Repubblica del Benin o i suoi interessi economici.

Articolo 188: È punito con la reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni, chiunque, in tempo di guerra:

1- intrattenuto, senza autorizzazione del governo, corrispondenza o rapporti con i sudditi o gli agenti di una potenza nemica;

2- compie, direttamente o per interposta persona, atti di commercio con sudditi o agenti di una potenza nemica, in barba ai divieti emanati.

Articolo 189: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) franchi a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque, in tempo di guerra, abbia consapevolmente compiuto un atto idoneo a nuocere alla difesa nazionale non previsto e represso da altro testo.

Articolo 190: Chiunque, in tempo di pace, allo scopo di nuocere alla difesa nazionale, ha ostacolato la circolazione di materiale militare o ha, con qualsiasi mezzo, provocato, facilitato o organizzato un'azione violenta o concertata avente per scopo o per effetto di tali ostacoli, è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni.

Articolo 191: È punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni chiunque, in tempo di pace, abbia consapevolmente partecipato ad un'impresa di demoralizzazione dell'esercito avente per scopo di nuocere alla difesa nazionale.

Articolo 192: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque, in tempo di pace, abbia arruolato soldati per conto di una potenza straniera, in territorio beninese.

DIVISIONE III

ATTACCHI, COMPLOTTI E ALTRI REATI CONTRO L'AUTORITÀ DELLO STATO E L'INTEGRITÀ DEL TERRITORIO NAZIONALE

Articolo 193: Un attacco il cui scopo era distruggere o cambiare il regime costituzionale, o incitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità dello Stato o ad armarsi gli uni contro gli altri, o a minare l'integrità del territorio nazionale, è punito con la detenzione penale a vita.

Il tentativo è punito allo stesso modo dell'infrazione.

Articolo 194. L'associazione finalizzata ai delitti di cui all'articolo 193, se seguita da un atto commesso o iniziata per prepararne l'esecuzione, è punita con la reclusione penale nel tempo da dieci (10) anni a venti (20) anni.

Se all'associazione non è seguito un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, la pena è della reclusione penale nel tempo da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Costituisce cospirazione la risoluzione raggiunta tra più persone di commettere un attentato quando tale risoluzione si concretizza in uno o più atti materiali.

Articolo 195: Chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 193 e 194 del presente codice, si impegna, con qualsiasi mezzo, a minare l'integrità del territorio nazionale o a sottrarre all'autorità della Repubblica del Benin parte dei territori sui quali tale autorità è esercitata, è punito con la reclusione da un (01) anno a dieci (10) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5). 000) franchi CFA. Potrà altresì essere privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice.

Articolo 196: Coloro che hanno reclutato o fatto reclutare, assumere o arruolare truppe armate, hanno assunto soldati o hanno arruolato soldati o hanno fornito loro armi o munizioni, senza ordine o autorizzazione del legittimo potere, è punito con la reclusione penale a vita.

Articolo 197: Costituisce delitto di mercenario il fatto a danno di una persona fisica o a gruppo di individui a praticare uno dei seguenti atti:

1- reclutare, organizzare, finanziare ed addestrare gruppi armati o in vista di essere armati contro uno Stato sovrano o un Movimento di Liberazione Nazionale, siano essi composti in tutto o in parte da cittadini dello Stato attaccato o da attaccare;

2- iscriversi o tentare di iscriversi a detti gruppi;

3- supportare i suddetti gruppi con annunci di assunzione o offerte di servizi attraverso pubblicità o qualsiasi dichiarazione di incoraggiamento;

4- appello ai gruppi già formati;

5- concedere agevolazioni di trasporto e di transito o concedere agevolazioni di qualsiasi genere ai predetti gruppi o ad alcuno dei loro componenti.

Articolo 198: Il reato di mercenarismo è punito con la reclusione penale a perpetuo.

Articolo 199: Chiunque, avendo conoscenza di un piano o atto di attività mercenaria, non ha reso una dichiarazione alle autorità militari, amministrative o giudiziarie, dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, è punito con la reclusione penale per un periodo da cinque (05) a dieci (10) anni.

Articolo 200: Il fatto di finanziare e/o assumere il comando di mercenari o dare ordini è escluso da ogni circostanza attenuanti o eventuali esenzioni.

Articolo 201: Sono punibili con l'ergastolo e con la confisca dei loro beni:

1- coloro che, senza giusta o legittima ragione, hanno assunto il comando di un corpo d'armata, di una truppa, di una flotta, di uno squadrone, di una nave da guerra, di una roccaforte, di una postazione, di un porto, di un aeroporto o di una città;

2- coloro che hanno tenuto contro l'ordine del governo qualsiasi comando militare;

3- i comandanti che avranno tenuto riunito il loro esercito o truppa dopo che ne sia stato disposto il congedo o la separazione.

Articolo 202. Quando sia commesso o semplicemente tentato con l'uso di un'arma uno dei delitti previsti dagli articoli 193, 194 e 195 del presente codice, la pena è dell'ergastolo.

Articolo 203: Chiunque, potendo disporre della forza pubblica, l'ha richiesta od ordinata, fa richiedere o ordinare atti o impieghi per impedire l'esecuzione delle leggi sul reclutamento militare o sulla mobilitazione è punito con la reclusione penale per un periodo da dieci (10) a venti (20) anni.

Se questa requisizione o quest'ordine ha avuto effetto, il colpevole lo è punito con la reclusione penale a vita.

DIVISIONE IV

ATTACCHI ALLA SICUREZZA DEI MEZZI AEREI, MARITTIMI E PIATTAFORME TERRESTRI E FISSE SULLA SCAFFALE CONTINENTALE

Articolo 204: Qualsiasi persona a bordo di un aeromobile in volo, di una piattaforma fissa, di una nave in mare o di qualsiasi altro mezzo di trasporto collettivo, che, con violenza o minaccia di misure violente, sequestra tale aeromobile, questa piattaforma fissa di questa nave o questo mezzo di trasporto collettivo o ne esercita il controllo, è punito con la reclusione penale per un periodo da cinque (05) a (10) anni.

La stessa pena si applica a chiunque, abusivamente e intenzionalmente:

1- distrugge un aeromobile in servizio, una piattaforma fissa, una nave o qualsiasi altro mezzo di trasporto o arreca a tali mezzi di trasporto danni tali da renderli inabili alla circolazione o tali da comprometterne la sicurezza quando sono in servizio;

2- colloca o fa collocare su un aeromobile in servizio, su una piattaforma fissa, su una nave o su qualsiasi altro mezzo di trasporto, un dispositivo o sostanze suscettibili di distruggere detti mezzi di trasporto o di arrecare loro danni tali da renderli inidonei o tali da comprometterne la sicurezza quando sono in servizio;

3- distrugge o danneggia gravemente gli impianti di un aeroporto adibiti all'aviazione civile internazionale o gli aeromobili non in servizio e che si trovano nell'aeroporto o interrompe i servizi dell'aeroporto se tale atto compromette o può compromettere la sicurezza di tale aeroporto;

4- minaccia di commettere uno dei reati sopra elencati se tale minaccia è idonea a compromettere la sicurezza di un aeromobile in volo, un

nave, un aeroporto che serve l'aviazione civile internazionale o una piattaforma fissa.

Se da questi fatti derivano infortuni o malattie, la sanzione sarà quella della reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni.

Se ne è derivata la morte di una o più persone, la pena sarà quella ergastolo.

Articolo 205: Un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco. In caso di atterraggio forzato, il volo dovrebbe continuare fino a quando l'autorità competente non prende in carico l'aeromobile nonché le persone e i beni a bordo.

Un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui le persone a terra o l'equipaggio iniziano a prepararlo per un volo specifico fino allo scadere di un periodo di ventiquattro (24) ore dopo qualsiasi atterraggio; il periodo di servizio si estende in ogni caso alla totalità del tempo durante il quale l'aeromobile è in volo ai sensi del primo comma del presente articolo.

Articolo 206: Chiunque, comunicando informazioni che sapeva essere false, ha compromesso la sicurezza di un aeromobile in volo, o di una nave, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Il tentativo del reato previsto dal presente articolo sarà punito come il reato stesso.

Articolo 207: Per nave si intende una nave marittima di qualsiasi tipo, che non è fissata in modo permanente al fondo del mare, compresi i veicoli a supporto dinamico, i veicoli sommergibili o qualsiasi altra attrezzatura galleggiante.

Articolo 208: La piattaforma fissa designa un'isola artificiale, un'installazione o un'opera fissata in modo permanente sul fondo del mare a scopo di esplorazione o sfruttamento di risorse o per altri scopi economici.

DIVISIONE V

REATI IN MATERIALI E IMPIANTI NUCLEARI

Articolo 209: È punito con la reclusione penale di trenta (30) anni insieme a una pena di sicurezza che non può essere inferiore a quindici (15) anni e una multa da cinque miliardi (5.000.000.000) a cinquecento miliardi (500.000.000.000) di franchi CFA, quando tale atto, per sua natura o il suo contesto, mira a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto, chiunque:

1- utilizza contro o a bordo di una nave o di una piattaforma fissa o scarica da una nave esplosivi, materiali radioattivi o armi biologiche,

Chimico o Nucleare (BCN), in un modo che causi o possa causare la morte o lesioni gravi o danni alla proprietà;

2- scarica, da una nave o da una piattaforma fissa, idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose di cui al punto 1 in quantità o concentrazioni che provocano o possono provocare gravi lesioni personali o danni materiali;

3- utilizza un'imbarcazione in modo tale da causare la morte o gravi lesioni personali o danni materiali.

È punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da cinquanta milioni (50.000.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA chiunque, in circostanze che rendano credibile la minaccia, minaccia di commettere uno dei reati di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 210: E' punito con le pene previste dal comma 2 dell'articolo 204, chiunque porti a bordo di una nave:

1- esplosivi o materiali radioattivi, sapendo che questi sono destinati a provocare o minacciare di provocare la morte, lesioni personali o gravi danni materiali, al fine di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto;

2- intenzionalmente qualsiasi arma BCN;

3- materie prime o prodotti fissili speciali, apparecchiature o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l'uso o la produzione di prodotti fissili speciali, sapendo che tali materiali, prodotti o apparecchiature sono destinati a un'attività esplosiva nucleare o a qualsiasi altra attività nucleare non soggetta a salvaguardie nell'ambito di un accordo globale di salvaguardie dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);

4- attrezzature, materiali, software o tecnologie correlate che contribuiscono in modo significativo alla progettazione, fabbricazione o lancio di un'arma BCN, con l'intenzione di utilizzarli a tale scopo.

Articolo 211: È punito con la reclusione per cinque (05) anni e con la multa da dieci milioni (10.000.000) a venti milioni (20.000.000) di franchi CFA, chiunque trasporti a bordo di una nave una persona sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato di cui alla presente sezione e con l'intenzione di aiutare questa persona a sfuggire al procedimento penale.

Articolo 212: Chiunque detiene, cede, altera, vende o disperde materiale radioattivo, ovvero fabbrica o detiene un ordigno:

1- con l'intento di provocare la morte o gravi lesioni personali o danni sostanziali alla proprietà o all'ambiente;

2- che provochi o possa provocare la morte o lesioni gravi ad altri o danni considerevoli alla proprietà o all'ambiente.

Articolo 213: È punito con la reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni e con la multa da cento milioni (100.000.000) a cinquecento milioni (500.000.000) di franchi CFA, chi commette:

1- furto semplice o rapina di materiale radioattivo;

2- la deviazione o altra indebita appropriazione di materiale radioattivo;

3- l'atto consistente nel trasportare, inviare o spostare materiali nucleari da o verso uno Stato senza la prescritta autorizzazione.

Articolo 214: Chiunque minacci di commettere furto o rapina di materiali radioattivi allo scopo di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o astenersi dal compiere un atto.

Articolo 215: Chiunque richiede materiale radioattivo o nucleare con la minaccia o con l'uso della forza, o con qualsiasi altro mezzo di intimidazione, è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni e con la multa da venticinque milioni (25.000.000) a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA.

Articolo 216: È punito con l'ergastolo chiunque, senza autorizzazione legale, utilizza o emette in qualsiasi modo materiali radioattivi/nucleari o utilizza o fabbrica un dispositivo:

1- con l'intento di provocare la morte o gravi lesioni personali; o danni sostanziali alla proprietà o all'ambiente;

2- costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o astenersi dal compiere un atto;

3- causare o poter causare la morte o lesioni gravi ad altri o danni considerevoli alla proprietà o all'ambiente.

Articolo 217: Chiunque minaccia, in circostanze che rendono credibile la minaccia, di commettere uno dei reati previsti dall'articolo

216 sopra.

Articolo 218: È punito con la reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni e con la multa da cento milioni (100.000.000) a duecento milioni

(200.000.000) franchi CFA, chiunque utilizzi un impianto nucleare, causando danni o interrompendone il funzionamento, o commettendo qualsiasi altro atto diretto contro un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o rischiare di rilasciare materiali radioattivi:

1- con l'intento di provocare la morte o gravi lesioni personali o danni sostanziali alla proprietà o all'ambiente;

2- sapendo che può causare la morte o lesioni gravi ad altri o danni sostanziali alla proprietà o all'ambiente a seguito dell'esposizione alle radiazioni o del rilascio di sostanze radioattive, a meno che tale atto non sia intrapreso in conformità con la legge nazionale dello Stato Parte nel cui territorio è situato l'impianto nucleare;

3- obbligare una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o astenersi dal compiere un atto.

Articolo 219: Chiunque minacci, in circostanze che rendono credibile la minaccia, di commettere uno degli atti previsti dal precedente articolo 218, è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da cinquanta milioni (50.000.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA.

Articolo 220: Chiunque pretenda di prendere il controllo di un impianto nucleare con la minaccia, in circostanze che lo rendano credibile o con la forza è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da cinquanta milioni (50.000.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA.

Articolo 221: Costituiscono armi biologiche, chimiche e nucleari (BCN):

1- armi biologiche che sono:

A. agenti microbiologici, nonché tossine indipendentemente dalla loro origine o metodo di produzione, di tipi e quantità che non sono destinati a scopi profilattici, protettivi o altri scopi pacifici o

B. armi, attrezzature o mezzi di trasporto destinati all'uso di tali armi agenti o tossine per scopi ostili o in conflitto armato;

2- armi chimiche che, prese insieme o separatamente, sono sostanze chimiche tossiche e loro precursori, ad eccezione di quelle destinate a:

A. scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici; O

B. scopi protettivi, vale a dire scopi direttamente correlati alla protezione contro sostanze chimiche tossiche e alla protezione contro le armi chimiche; O

vs. scopi militari estranei all'uso di armi chimiche e che non dipendono dall'uso, come mezzo di guerra, delle proprietà tossiche delle sostanze chimiche; O

D. finalità di ordine pubblico, compreso il controllo antisommossa nazionale, purché i tipi e le quantità in questione siano compatibili con tali finalità;

e. munizioni e dispositivi specificamente progettati per provocare la morte o altri danni mediante l'azione tossica delle sostanze chimiche tossiche definite al punto 2-a, che verrebbero rilasciate a seguito dell'uso di tali munizioni e dispositivi;

F. qualsiasi apparecchiatura specificamente progettata per l'uso in connessione diretta con l'uso di munizioni e dispositivi definiti al punto 2-b;

3- armi nucleari e altri dispositivi esplosivi nucleari.

Articolo 222: Costituiscono lesioni personali gravi o danni materiali:

1- danni fisici causati da armi BCN;

2- la distruzione di un luogo pubblico, di un impianto pubblico, di un'infrastruttura o di un sistema di trasporto pubblico con conseguenti perdite economiche ingenti a causa di atti terroristici;

3- danni sostanziali all'ambiente, in particolare all'aria, al suolo, all'acqua, alla fauna o alla flora.

Articolo 223: Costituisce un prodotto chimico tossico, qualsiasi prodotto chimico che, con la sua azione chimica sui processi biologici, può causare morte, incapacità temporanea o danni permanenti a esseri umani o animali. Ciò include tutte queste sostanze chimiche, indipendentemente dall'origine o dal metodo di produzione, ottenute da strutture, munizioni o altrove.

Articolo 224: Costituisce un precursore, qualsiasi reagente chimico che entra in qualsiasi fase della fabbricazione di un prodotto chimico tossico, indipendentemente dal processo utilizzato.

DIVISIONE VI

DELITTI TENDENTI A DISTURBARE LO STATO CON STRAGE O DEVASTAZIONE

Articolo 225: Coloro che hanno commesso un attentato con lo scopo di provocare strage o devastazione in una o più località del territorio nazionale, sono puniti con l'ergastolo accompagnato da una misura di sicurezza di trenta (30) anni.

Il tentativo è punito con le stesse pene del delitto.

Articolo 226: L'associazione avente per oggetto il delitto previsto dall'articolo 225, se seguita da un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, è punita con la reclusione penale a vita.

Costituisce cospirazione la risoluzione raggiunta tra più persone di commettere un attentato quando tale risoluzione si concretizza in uno o più atti materiali.

Articolo 227. Chiunque, allo scopo di recare disturbo allo Stato mediante uno dei delitti previsti dagli articoli 193 e 201 del presente codice ovvero mediante l'invasione, il saccheggio o la divisione di beni pubblici o privati ovvero anche mediante l'aggressione o la resistenza alla pubblica forza operante contro gli autori di tali delitti, è punito con la reclusione penale a vita, si è posto a capo di bande armate o ha esercitato qualsiasi funzione o comando.

La stessa pena si applica a chi ha diretto l'associazione, costituito o fatto costituire, organizzato o fatto costituire bande o ha consapevolmente e volontariamente fornito o procurato sovvenzioni, armi, munizioni e strumenti di delitto o inviato mezzi di sussistenza o comunque ha esercitato attività di intelligence presso i capi o comandanti delle bande.

Articolo 228: Le persone che fanno parte di bande senza esercitare alcun comando o impiego sono punite con la reclusione penale per un periodo da dieci (10) a venti (20) anni.

DIVISIONE VII

DELITTI COMMESSI PER LA PARTECIPAZIONE A UN MOVIMENTO INSURREZIONALE

Articolo 229: È punito con la detenzione penale per un periodo di dieci (10) anni a individui di venti (20) anni che, in un movimento insurrezionale, hanno:

- 1- fa o aiuta a fare barricate, trincee, od ogni altra opera destinata ad ostacolare o impedire l'esercizio della forza pubblica;
- 2- ha impedito, con violenza o minaccia, la convocazione o l'adunanza della forza pubblica o chi ha provocato o facilitato il raduno degli insorti, sia con la distribuzione di ordini o proclami, sia con l'uso di bandiere o altri segni di manifestazione, o con qualsiasi altro mezzo di appello;
- 3- compie aggressione o resistenza nei confronti della forza pubblica, invaso o occupato edifici, postazioni ed altri pubblici esercizi, abitazioni abitate e non.

La pena è la stessa nei confronti del proprietario o dell'affittuario che, conoscendo lo scopo degli insorti, procura loro senza costrizione l'ingresso nelle dette case.

Articolo 230: È punito con la detenzione penale per un periodo di dieci (10) anni a individui di venti (20) anni che, in un movimento insurrezionale:

1- sequestro di armi, munizioni o materiali di ogni genere, sia con violenza o minaccia, sia mediante saccheggio di negozi o postazioni, magazzini, arsenali o altri esercizi pubblici, ovvero mediante disarmamento delle forze dell'ordine;

2- aver portato armi o munizioni, visibili o occulte, o uniformi o abiti o altre insegne civili o militari.

Se le persone che portano armi visibili o nascoste o munizioni indossavano una divisa, un costume o altre insegne civili o militari, sono punite con la reclusione penale a vita.

Le persone che hanno usato le loro armi sono punite con l'ergastolo.

Articolo 231: Coloro che hanno guidato o organizzato un movimento insurrezionale o che hanno consapevolmente e volontariamente fornito o procurato armi, munizioni e strumenti di delitto, o inviato mezzi di sussistenza o che hanno, in qualunque modo esercitato attività di intelligence presso i capi o comandanti dei movimenti, sono puniti con l'ergastolo.

DIVISIONE VIII

REATI CONTRO PERSONE INTERNAZIONALMENTE PROTETTE

Articolo 232: Chiunque commette omicidio, rapimento contro la persona o la libertà di una persona che gode di protezione internazionale o commette, ricorrendo alla violenza, contro i locali ufficiali, l'alloggio privato o i mezzi di trasporto di una persona che gode di protezione internazionale un attacco che possa mettere in pericolo la sua persona o la sua libertà è punito con la reclusione penale da dieci (10) a trenta (30) anni.

Articolo 233: Chiunque minacci di commettere uno dei reati di cui all'articolo 232 del presente codice è punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni.

DIVISIONE IX

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 234: Sarà punito, in tempo di guerra, con la detenzione penale da almeno dieci (10) anni e al massimo venti (20) anni, e in tempo di pace con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da trecentomila (300.000) a tre milioni (3.000.000) di franchi CFA, chiunque, avendo conoscenza del piano o atto di tradimento, spionaggio o altre attività di natura lesiva della difesa nazionale, non li ha dichiarati alle autorità militari, amministrative o giudiziarie, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

Oltre ai soggetti designati dall'articolo 232 del presente codice è punito l'art complice chiunque, diverso dall'autore o dal complice, ha:

1- forniti senza costrizione e con cognizione di causa, sussidi, mezzi di sussistenza, alloggi, luoghi di riposo o di ritrovo agli autori di reati e offese alla sicurezza dello Stato;

2- ha consapevolmente portato la corrispondenza degli autori di tali delitti o delitti, o consapevolmente facilitato loro, in qualsiasi modo, la ricerca, l'occultamento, il trasporto o la trasmissione dell'oggetto del delitto o delitto.

Oltre alle persone designate dall'articolo 832 del presente codice, è punito come occultatore chiunque, diverso dall'autore o dal complice:

1- ha occultato consapevolmente gli oggetti o gli strumenti utilizzati o da utilizzare per la commissione del delitto o del reato ovvero gli oggetti, i materiali o documenti ottenuti dal delitto o dal delitto;

2- distrugge, rimuove, occulta, occulta o altera consapevolmente documenti pubblici o privati atti a facilitare l'indagine del delitto o delitto, la scoperta di prove o la punizione dei suoi autori.

Nei casi previsti dal presente articolo, sono esonerati dalla sanzione i parenti o gli affini del criminale, fino al quarto grado compreso.

Articolo 235: È esente dalla pena incorsa chi, prima di ogni esecuzione o tentativo di un delitto o di un delitto contro la sicurezza dello Stato, ne dà per primo conoscenza all'autorità amministrativa o giudiziaria.

La pena è ridotta di un solo grado se la denuncia avviene dopo la commissione o il tentativo del delitto o delitto ma prima dell'apertura del procedimento; la pena sarà altresì ridotta di un grado nei confronti dell'art colpevole che, dopo l'apertura del procedimento, avrà procurato l'arresto degli autori o dei complici del medesimo reato o di altri reati della stessa natura o di pari gravità.

Salvo che per i particolari delitti che avrebbero personalmente commesso, non sarà pronunciato alcun dispiacere contro coloro che, avendo fatto parte di una banda armata senza avervi esercitato un comando e senza avervi svolto un incarico o una funzione, si saranno ritirati al primo avvertimento delle autorità civili o militari o si saranno arresi a queste autorità.

Coloro che sono esonerati dalla sanzione in applicazione del presente articolo possono tuttavia essere interdetti dal soggiorno come in materia penitenziaria e privati dei diritti elencati nell'articolo 38.

Articolo 236: L'indennizzo ricevuto dal colpevole, o l'importo del suo valore quando l'indennizzo non poteva essere sequestrato, sarà dichiarato acquisito presso l'erario pubblico dalla sentenza.

Confisca dell'oggetto del reato o delitto e degli oggetti e strumenti usato per commettere sarà pronunciato.

Sono incluse nella parola armi, tutte le macchine, tutti gli strumenti o utensili affilati, perforanti o contundenti.

Coltellini e forbici, bastoni semplici e tutti gli altri oggetti non specificati saranno considerati armi solo in quanto utilizzati per uccidere, ferire o colpire.

CAPITOLO III

INCONTRI

Articolo 237: È vietato, sulla pubblica via o in luogo pubblico:

- 1- qualsiasi folla armata;**
- 2- vietato ogni assembramento senza armi che possa turbare la quiete pubblica.**

La folla è armata se uno degli individui che la compongono porta un'arma apparente o se più di essi portano armi nascoste o oggetti visibili o nascosti, che sono serviti come armi o portati per servire come armi.

Articolo 238: E' punito con la reclusione da due (02) mesi a un (01) anno qualsiasi persona inerme che, facendo parte di una folla armata, non la abbandona dopo il primo avvertimento.

La reclusione è da sei (06) mesi a tre (03) anni se la persona inerme ha continuato a far parte volontariamente di una folla armata che si è dissipata solo prima dell'uso della forza.

Le persone condannate in applicazione del presente articolo possono essere private per almeno un (01) anno e al massimo cinque (05) anni di tutti o parte dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice.

Articolo 239: Salve, ove applicabili, pene più severe, chiunque, in mezzo alla folla durante una manifestazione o in occasione di una manifestazione, durante un comizio o in occasione di un comizio, è sorpreso a portare un'arma visibile o occulta o qualsiasi oggetto visibile o occulto che sia servito come arma o portato per servire come arma, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni.

Le persone condannate ai sensi del presente articolo possono essere interdette dal soggiorno e private da cinque (05) a dieci (10) anni al massimo dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice.

L'interdizione dal territorio nazionale di cui al comma precedente può essere pronunciata solo nei confronti dello straniero che si sia reso colpevole di uno dei reati previsti dal presente articolo.

Articolo 240: Qualsiasi provocazione diretta a una folla disarmata sia con discorsi pronunciati pubblicamente, sia con scritti o stampati esposti o distribuiti, è punito con la reclusione per un (01) anno se seguito da effetto, e in caso contrario, con la reclusione da due (02) mesi a sei (06) mesi e con la multa da centomila (100.000) franchi CFA a duecentocinquantamila (250.000) CFA franchi o una sola di queste due sanzioni.

Ogni provocazione diretta per mezzo di folla armata è punita con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni, se seguita da effetto e, in caso contrario, con la reclusione da due (02) mesi a sei (06) mesi e una multa da duecentomila (200.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due sanzioni.

Articolo 241: L'azione penale per il reato di assemblea non esclude la procedibilità per determinati delitti o delitti eventualmente commessi in seno all'assemblea.

Ai delitti previsti e puniti dal presente capo, commessi nei locali stessi della folla, si applicano le disposizioni degli articoli 377 e seguenti del codice di procedura penale.

CAPITOLO IV

REATI COMMESSI DAL CAPO DELLO STATO MEMBRI DEL GOVERNO E ALTRI PUBBLICI UFFICIALI

Articolo 242: Sono puniti con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni e cinque (05) anni di ineleggibilità, atti di alto tradimento, offesa all'onore e alla probità, come definito dalla Costituzione.

DIVISIONE I

REATI ED ILLECITI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI

Articolo 243: Quando per turbativa, aggressione o minaccia, uno o più cittadini sono stati impediti dall'esercizio dei diritti civili, ciascuno dei colpevoli è punito con la reclusione da almeno sei (06) mesi e al massimo due (02) anni, e con l'interdizione del diritto di voto, di elezione e di eleggibilità per un minimo di cinque (05) anni e un massimo di dieci (10) anni.

Articolo 244: Se il fatto è stato commesso in conseguenza di un progetto concertato da eseguirsi o in tutto il territorio della Repubblica, o in uno o più dipartimenti, o in uno o più comuni, la pena è della reclusione da due (02) a cinque (05) anni.

Articolo 245: Tutte le altre persone colpevoli dei fatti di cui all'articolo precedente, nonché i loro complici sono puniti con la reclusione non inferiore a sei (06) mesi e non superiore a due (02) anni.

Possono essere privati del diritto di voto, di elezione e di eleggibilità per almeno cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni.

Articolo 246: Chiunque, durante un'elezione o in occasione di un'elezione, abbia acquistato o tentato di acquistare, nonché chiunque abbia venduto o tentato di vendere un voto a qualsiasi prezzo, sarà privato del diritto di voto, di elezione e di eleggibilità per almeno due (02) anni e cinque (05) anni al massimo.

Sono inoltre condannati ciascuno ad una multa doppia del valore delle cose ricevute o promesse, il venditore e l'acquirente del voto.

Articolo 247: è punito con la reclusione da uno (01) anno a due (02) anni e una multa da duecentomila (200.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA:

1- chiunque sia stato iscritto o abbia tentato di essere iscritto durante il censimento elettorale nazionale sotto falsi nomi o qualità o abbia, con l'iscrizione, occultato un'invalidità prevista dalla legge, ovvero abbia chiesto o ottenuto l'iscrizione per due (02) o più volte;

2- chiunque, mediante dichiarazioni o certificati falsi, si è iscritto o ha tentato di iscriversi in una lista elettorale o chi, con mezzi fraudolenti, ha indebitamente iscritto o radiato un cittadino.

Sono puniti con le medesime pene i complici dei delitti previsti dai commi precedenti.

Articolo 248: È punito con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni e con la multa da dieci milioni (10.000.000) a venticinque milioni (25.000.000) di franchi CFA chiunque:

1- divulgare le informazioni nominative, anagrafiche e biometriche raccolte ed elaborate durante la predisposizione o l'aggiornamento della lista elettorale;

2- dati elettorali divulgati o ottenuti o trattati con modalità illecite, ovvero utilizzati per scopi contrari a leggi, regolamenti e al buon costume.

E' punito con le medesime pene chiunque non abbia trasmesso integralmente per via gerarchica all'organo preposto alle elezioni entro i termini di legge i risultati del censimento elettorale e tutti gli atti ad esso relativi.

E' punito con le medesime pene chi ne ha trattenuto in tutto o in parte di detti documenti.

Le medesime pene si applicano a chi ha trattenuto in pegno, in tutto o in parte, i predetti documenti al fine di ricavarne un qualsiasi guadagno o compenso.

Le stesse sanzioni si applicano a chi ha falsificato e/o falsificato i suddetti documenti. Copie e fotocopie possono essere esibite come prova prima facie di denuncia di frode, contraffazione e/o falsificazione.

Chiunque fraudolentemente modifichi o tenti di modificare le liste elettorali è punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da cinque milioni (5.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA e/o con una pena di ineleggibilità da due (02) a cinque (05) anni.

Articolo 249: Gli articoli o documenti di carattere elettorale che comprendono esclusivamente una combinazione dei colori della bandiera nazionale sono vietati, pena per l'autore e il complice di questo reato, una multa di cinquecentomila (500.000) franchi CFA per reato.

Articolo 250: Chiunque, privato del diritto di voto, a seguito di una condanna giudiziaria, o a seguito di un fallimento non seguito dalla riabilitazione, ha votato, o in virtù di un censimento elettorale nazionale prima della sua decadenza, è punito dalla reclusione da tre (03) mesi a sei (06) mesi e una multa di cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000) a un milione (1.000) a un milione (1.000).

Articolo 251: Chiunque abbia votato o tentato di votare in virtù di un censimento elettorale nazionale ottenuto fraudolentemente o assumendo falsamente i nomi e le qualità di un elettore registrato è punito con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Con le stesse pene è punito il cittadino che si è avvalso più volte dell'iscrizione multipla per votare o ha tentato di falsificare la scheda elettorale.

Articolo 252: Chiunque, essendo incaricato in una scheda elettorale di ricevere, contare o contare le schede espressive dei voti dei cittadini, ha alterato, sottratto o aggiunto schede o un'indicazione diversa da quella registrata, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e/o con la pena di ineleggibilità da tre (03) anni a cinque (05) anni.

È punito con le stesse pene chiunque sia responsabile, a qualsiasi titolo e a qualsiasi livello, dell'organizzazione delle elezioni, in particolare della distribuzione del materiale elettorale, dell'inoltro o del trasporto di detto materiale, dell'accentramento o della trasmissione di tutto o parte dei risultati del voto, abbia, per esercitare pressioni al fine di esigere il soddisfacimento di pretese di qualsiasi genere, trattenere il materiale elettorale o si sia astenuto dal compiere tempestivamente gli atti della sua missione ovvero abbia ostacolato o disturbato ed di qualsiasi natura l'esecuzione della suddetta missione.

Queste sanzioni possono essere raddoppiate quando questi fatti hanno portato ad a rinvio della data delle elezioni o ritardo nella proclamazione dei risultati.

Art. 253: Fuori dal caso degli agenti delle forze armate, della pubblica sicurezza e della difesa e più in generale degli agenti pubblici, in missione nel giorno delle elezioni, è vietato entrare con armi nei seggi elettorali.

In caso di violazione, l'autore del reato sarà passibile di una multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA se l'arma era visibile. La pena è della reclusione da un (01) anno a due (02) anni e della multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA se l'arma è stata occultata.

È punito con la reclusione da tre (03) mesi a sei (06) mesi e con la multa da duecentomila (200.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA chiunque introduca o tenti di introdurre bevande alcoliche in un seggio elettorale.

Articolo 254: Coloro che, con l'ausilio di notizie false, calunnie o altri artifici fraudolenti, hanno sottratto o deviato i voti o hanno determinato l'astensione di uno (01) o più elettori, è punito con la reclusione da (01) mese a un (01) anno e con la multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA e/o con la pena di ineleggibilità di da tre (03) a cinque (05) anni.

Articolo 255: Coloro che, con folla, clamore o manifestazioni minacciose, hanno turbato le operazioni elettorali, compromesso l'esercizio dei diritti elettorali o la libertà di voto, è punito con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e/o con la pena di ineleggibilità di tre (03) anni a cinque (05) anni.

Articolo 256: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA e/o con la pena di ineleggibilità da tre (03) anni a cinque (05) anni, qualsiasi irruzione consumata o tentata con violenza in un seggio elettorale al fine di impedire una scelta.

Se i colpevoli portano armi e se il voto viene violato, la pena sarà della reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e una multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

I colpevoli saranno passibili della reclusione per cinque (05) anni e della multa di cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA di lavoro forzato in tempo, se l'atto è commesso a seguito di un piano concertato da eseguire, o in tutta la Repubblica, o in uno o più distretti amministrativi.

Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo sono accompagnate dall'art decadenza civile per un periodo da cinque (05) a dieci (10) anni.

Articolo 257 Chiunque, durante la durata delle operazioni, si è reso colpevole di ingiurie o violenze nei confronti dell'ufficio o di uno dei suoi membri o che, con atti o minacce, ha ritardato o impedito le operazioni

elettorale è punito con la reclusione da sei (06) mesi a un (01) anno e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Se il voto è stato violato, la reclusione è da tre (03) anni a cinque (05) anni e la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e/o la pena di ineleggibilità da tre (03) anni a cinque (05) anni.

Articolo 258: La distruzione, sottrazione fraudolenta dell'urna elettorale contenente il cast, sarà punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

Se tale distruzione o sottrazione è stata effettuata in assemblea, con violenza, la pena è della reclusione da due (02) a cinque (05) anni, della reclusione e/o della pena di ineleggibilità da cinque (05) a dieci (10) anni.

E' punita con le medesime pene la distruzione o la sottrazione dei verbali ufficiali o di tutti gli atti che annotano i risultati dello scrutinio, quando tale distruzione o tale sottrazione abbia lo scopo o l'effetto di falsare tali risultati o di renderne impossibile la proclamazione.

Articolo 259: La violazione del voto effettuato, sia dai membri dell'ufficio, sia dagli agenti dell'autorità preposta alla custodia delle schede non ancora conteggiate è punita con la reclusione da tre (03) anni a cinque (05) anni e con la multa da un (01) milione a due (2.000.000) di franchi CFA.

Il componente del seggio elettorale che, al termine delle operazioni di voto, non abbia firmato tutti i verbali e i fogli di conteggio è punito con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni e con la multa da un (01) milione (1.000.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

È punito con le stesse pene il presidente del seggio che si sia rifiutato ricevere reclami dagli elettori.

Articolo 260: Chiunque, con donazioni od elargizioni in denaro o in natura, con promesse di donazioni, di favori, di impieghi pubblici o privati o di altri vantaggi, ha influenzato o tentato di influenzare, direttamente o per interposta persona, il voto di uno o più elettori, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA .

E' punito con la stessa pena chi, con le medesime modalità, ha determinato o tentato di determinare uno o più elettori ad astenersi dal voto.

Tali pene sono accompagnate dalla decadenza civile per un periodo da tre (03) a cinque (05) anni.

Sono puniti con le stesse pene coloro che hanno approvato o sollecitato gli stessi doni, liberalità o promesse.

Articolo 261: è punito con la reclusione da uno (01) anno a cinque (05) anni e con multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA:

1- chiunque abbia impedito di svolgere campagna elettorale o intimidire in qualsiasi modo un candidato o un gruppo di candidati che svolgevano campagna elettorale nel territorio della propria circoscrizione elettorale;

2- chiunque abbia partecipato a manifestazioni culturali pubbliche tradizionali o a qualsiasi altra manifestazione pubblica suscettibile di limitare le libertà individuali nel periodo che va dall'apertura ufficiale della campagna elettorale al giorno del voto.

Articolo 262: Con la multa da cinque milioni (5.000.000) a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA, l'interdizione e/o l'ineleggibilità da un (01) anno a cinque (05) anni sarà inflitta a qualsiasi partito politico o individuo che abbia partecipato alle elezioni del Presidente della Repubblica, ai membri dell'Assemblea nazionale, ai membri dei consigli comunali o comunali e ai membri dei consigli di villaggio o di quartiere della città che hanno sostenuto per la campagna elettorale, in proprio e/o da parte di terzi, spese superiori ai quantitativi fissati dalla legge.

Le medesime sanzioni si applicano ai singoli candidati o partiti politici che, avendo partecipato al ballottaggio, si astengono, entro sessanta (60) giorni dal ballottaggio o dall'elezione, dal depositare contro ricevuta presso il competente tribunale per i conti, il rendiconto elettorale **corredato dei documenti** giustificativi delle spese sostenute.

Tuttavia, i partiti politici interessati possono, previo pagamento della sanzione, partecipare a qualsiasi consultazione elettorale.

Articolo 263: L'uso di attributi, beni o mezzi dello Stato, di una persona giuridica pubblica, di istituzioni o enti pubblici, in particolare quelli di società, uffici, progetti statali e istituzioni internazionali, a fini di propaganda che possono influenzare o tentare di influenzare il voto, è punito con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000 0,00) di franchi CFA.

Articolo 264. Ogni violazione delle disposizioni della legge sulla propaganda elettorale è punita senza pregiudizio dell'azione penale per delitti e delitti che possono essere commessi durante le adunanze.

Alla propaganda elettorale sono applicabili le disposizioni delle leggi e disciplina della stampa e della comunicazione audiovisiva.

Articolo 265: È punibile con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA:

1- chiunque ha distribuito, nel giorno delle votazioni, schede elettorali, circolari o altri atti di propaganda e nei seggi elettorali ha indossato o esposto gli emblemi o segni distintivi dei candidati;

2- qualsiasi pubblico ufficiale, che ha distribuito durante il suo orario di servizio, bollettini, circolari o altri documenti di propaganda.

Le pratiche pubblicitarie di natura commerciale, la fornitura di stoffe, magliette, penne, portachiavi, calendari e altri oggetti di utilità recanti l'effigie di candidati o simboli di partiti o alleanze partitiche nonché il loro uso e utilizzo, doni e regalie o favori amministrativi fatti a un privato, a un comune o a qualsiasi comunità a scopo di propaganda che possano influenzare o tentare di influenzare il voto sono e restano vietate sei (06) mesi prima delle elezioni e fino al suo termine.

In caso di violazione, l'autore del reato sarà punito con la reclusione da uno (01) anno a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Nessuna forza armata può, senza la sua autorizzazione, essere collocata nella stanza di votare, né nelle sue immediate vicinanze, né intervenire ivi in alcun modo.

In caso di reato, il colpevole è punito con la reclusione da uno (01) anno a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 266: Qualsiasi autorità non eletta dell'amministrazione territoriale, qualsiasi membro dell'organo preposto alle elezioni, qualsiasi personale elettorale in generale che si pronuncerà pubblicamente in qualsiasi modo sulla candidatura, l'eleggibilità e l'elezione di un cittadino o per incoraggiare o sostenere la sua candidatura o sarà coinvolto in qualsiasi azione o iniziativa che vi contribuisca.

Se il colpevole è un funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, un agente o un impiegato dello Stato o di una pubblica amministrazione o è incaricato di un ministero di un pubblico servizio, la pena è raddoppiata.

Articolo 267. Il candidato alle elezioni del Presidente della Repubblica, dei membri dell'Assemblea nazionale o dei consigli comunali e dei membri dei consigli del villaggio o del circondario, condannato alla pena della decadenza dai diritti civili e politici, è automaticamente colpito dall'ineleggibilità per la durata della pena e, in caso di acquisto del voto, la sua elezione è invalidata.

DIVISIONE II

ATTACCHI ALLA LIBERTÀ

Articolo 268: Il fatto, da parte di una persona investita di pubblici poteri o incaricata di un incarico di pubblico servizio, che agisce nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni o della sua missione, di ordinare o eseguire

arbitrariamente un atto lesivo della libertà individuale o dei diritti civili di uno o più cittadini è punito con la pena di cinque (05) anni di reclusione e con la multa di due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

Quando l'atto illecito consiste in una detenzione o trattenimento di più di di otto (8) giorni, la pena è aumentata a venti (20) anni di reclusione penale.

Articolo 269: Il fatto, per un titolare di pubblici poteri o incaricato di un incarico di pubblico servizio, che sia venuto a conoscenza, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni o della sua missione, di un'illegale privazione della libertà, si astenga volontariamente o dal porvi fine se ne ha il potere, o, in caso contrario, dal provocare l'intervento di un'autorità competente, è punito con la reclusione di due (02) anni e con la multa di un milione (1.000.000) franchi CFA.

Il fatto che colui di cui al comma precedente, venuto a conoscenza, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni o della sua missione, di una privazione della libertà di cui si lamenta l'illegittimità, si astenga volontariamente o dal compiere i necessari accertamenti, se ne ha la facoltà, ovvero, in caso contrario, dal trasmettere la denuncia all'autorità competente, è punito con la reclusione fino a sei (06) mesi e con la multa di cinquecentomila (500.000) franchi CFA quando la privazione della libertà, ritenuta illegale, è continuata.

Articolo 270: Il fatto, per un agente dell'amministrazione penitenziaria, di accogliere o trattenere una persona senza mandato, sentenza o provvedimento di custodia cautelare stabilito dalla legge, o di prolungare indebitamente la durata di una detenzione, ovvero, in caso di espulsione senza provvedimento provvisorio del Governo o di estradizione, di trattenerla o rifiutarsi di rappresentarla dinanzi all'ufficiale di polizia giudiziaria o al latore dei suoi ordini, senza giustificare la difesa del pubblico ministero o del giudice, rifiutando di presentare i propri registri all'ufficiale di polizia giudiziaria, è punito con due (02) anni di reclusione e con la multa di un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 271: I danni che potrebbero essere pronunciati a causa dei delitti previsti dall'articolo 268 del presente codice saranno richiesti, sia in sede penale, sia in via civile, e saranno liquidati, tenuto conto delle persone, delle circostanze e dei danni subiti, senza che in ogni caso e indipendentemente dalla persona offesa, detti danni possano essere inferiori a ventimila (20.000) Franchi CFA per ogni giorno di detenzione illegale e arbitraria e per ogni individuo.

Articolo 272: Sono puniti con le pene previste dall'articolo 268 del presente codice i procuratori generali o della Repubblica, i sostituti, i giudici o i pubblici ufficiali che hanno trattenuto o fatto trattenere una persona fuori dei luoghi determinati dal Governo o dalla pubblica amministrazione.

DIVISIONE III

DELLA COALIZIONE DEGLI AGENTI DI STATO

Articolo 273: Tutti i provvedimenti adottati di concerto o dall'assemblea di persone fisiche o enti depositari di qualche parte della pubblica autorità, o per delega o corrispondenza tra di essi, e contrari alle leggi sono puniti con la reclusione da due (02) mesi a sei (06) mesi e due (02) anni al massimo nei confronti di ciascun colpevole che può anche essere condannato all'interdizione dei diritti civili e di ogni pubblico impiego per un massimo di dieci (10) anni.

Articolo 274: Se, con uno dei mezzi previsti dall'articolo 273 del presente codice, sono stati adottati provvedimenti contro l'esecuzione delle leggi o contro gli ordini del Governo, la pena è della reclusione da due (02) a cinque (05) anni.

Se tale concerto ha avuto luogo tra le autorità civili e gli organi militari o i loro responsabili, coloro che ne sono gli autori o provocatori sono puniti con la reclusione penale nel tempo da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Articolo 275: Nel caso in cui questo concerto avesse avuto per oggetto o per risultato un'associazione a delinquere pregiudizievole alla sicurezza dello Stato, i colpevoli saranno puniti con la reclusione penale a vita.

DIVISIONE IV

INFRAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE

Articolo 276: Sono colpevoli di confisca e puniti con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni:

1- giudici, pubblici ministeri o pubblici ministri, sostituti, agenti di polizia giudiziaria che abbiano interferito nell'esercizio del potere legislativo, sia con regolamenti contenenti disposizioni legislative, sia arrestando o sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, sia deliberando in merito alla pubblicazione o all'esecuzione delle leggi;

2- i giudici o pubblici ministeri o della Repubblica, i sostituti, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno ecceduto i loro poteri, interferendo nelle materie attribuite alle autorità amministrative, sia regolamentando tali materie, sia vietando di eseguire gli ordini emanati dall'amministrazione o che, avendo autorizzato o ordinato di convocare gli amministratori in ragione dell'esercizio delle loro funzioni, abbiano persistito nell'esecuzione delle loro sentenze o ordinanze, nonostante la revoca che sarebbe stata pronunciata o il conflitto loro notificato.

Articolo 277: I prefetti, i sindaci e gli altri amministratori che hanno interferito nell'esercizio del potere legislativo di cui all'articolo 276 del presente codice o che hanno interferito nell'emanazione dei decreti generali tendenti a dare disposizioni

o qualsiasi difesa dinanzi a corti o tribunali, sono puniti con la detenzione penale nel tempo da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Articolo 278: I prefetti, i sindaci e gli altri amministratori che hanno esercitato funzioni giudiziarie interferendo con la conoscenza dei diritti e degli interessi privati nell'ambito della giurisdizione dei tribunali e che, su querela delle parti o di una di esse, hanno comunque deciso la causa dinanzi al tribunale competente, sono puniti con la reclusione da due (02) mesi a tre (03) anni e con la multa non inferiore a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e cinque milioni (5.000.000) franchi CFA al massimo o solo una di queste due sanzioni.

Articolo 279: Costituisce ingerenza nel funzionamento della giustizia, in particolare:

1- ogni pressione, di qualsiasi natura, esercitata su un giudice incaricato di una causa;

2- qualsiasi impedimento, qualsiasi ordine impartito, qualsiasi artificio, qualsiasi dichiarazione, qualsiasi manifestazione pubblica suscettibile di influenzare il normale svolgimento del procedimento o tendente ad impedire o ritardare l'esecuzione di una decisione del tribunale.

Qualsiasi interferenza nel funzionamento della giustizia è punibile con la reclusione da sei (06) mesi a dodici (12) mesi e con una multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o solo una di queste due pene.

CAPITOLO V

DELITTI E DELITTI CONTRO SIMBOLI E VALORI DELLA NAZIONE, DELLO STATO, DELLA REPUBBLICA, DELLE COMUNITÀ E DELLE RELIGIONI

Articolo 280: Chiunque aggredisce pubblicamente, con un discorso, uno scritto, una dichiarazione, una predica religiosa, i simboli, i valori e le rappresentazioni dello Stato, della Nazione, della Repubblica, le tradizioni, le etnie o qualsiasi comunità organizzata e legalmente costituita, è punito con la reclusione da cinque (05) anni a dieci (10) anni e con la multa da dieci milioni (10.000.000) a venti milioni (20.000.000) di franchi CFA.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Articolo 281: Se l'autore degli atti di cui all'articolo 280 è un rappresentante o un responsabile di un ente o di un'associazione civile, religiosa o artistica, la pena è accompagnata dalla decadenza dei diritti civili e politici nonché dall'interdizione di dirigere, per un periodo non superiore a dieci (10) anni, un ente o un'associazione di cui al presente articolo o di esserne alcuno dirigente.

Articolo 282: Se a nome dell'organizzazione, dell'associazione si tengono osservazioni, discorsi, scritti, prediche religiose, questi incorrono nella sospensione provvisoria da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

In mancanza di pentimento esplicito al termine della sospensione, questi incorrono in un divieto permanente.

In questo caso il divieto definitivo può essere richiesto da qualsiasi autorità pubblico o qualsiasi cittadino dinanzi alla giurisdizione civile competente.

Articolo 283: Le parole, i discorsi, gli scritti, le prediche religiose, si suppongono sempre tenuti da uno o più funzionari per conto dell'ente, dell'associazione quando quest'ultima non li sconfessa in un tempo immediato, non superiore a 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, o chiunque interessato le abbia fatto conoscere con atto lasciando traccia scritta di tali parole, discorsi, scritti o prediche religiose.

CAPITOLO VI

DELITTI E REATI CONTRO LA PACE PUBBLICA

DIVISIONE I

FALSO

PARAGRAFO I

VALUTA FALSA

Articolo 284: Costituiscono contraffazione, contraffazione, fabbricazione, alterazione con qualsiasi mezzo di segni monetari aventi corso legale sul territorio nazionale o all'estero.

Articolo 285: Chiunque abbia contraffatto, falsificato o alterato simboli monetari aventi corso legale nel territorio nazionale o all'estero, è punito con l'ergastolo e con una multa dieci volte superiore al valore di detti segni e non inferiore a venti milioni (20.000.000) di franchi CFA.

Se il colpevole beneficia di circostanze attenuanti, la pena non può essere inferiore a due (02) anni di reclusione e alla multa di un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Il rinvio non può essere concesso.

Articolo 286: È punito con la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da quattro milioni (4.000.000) di franchi CFA a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, chiunque:

- monete d'oro o d'argento contraffatte o alterate, aventi o che hanno avuto corso legale nel territorio nazionale o all'estero;

- sia monete colorate aventi o che abbiano avuto corso legale sul territorio nazionale o all'estero, al fine di ingannare sulla natura del metallo.

Il tentativo è punito allo stesso modo dell'infrazione.

Articolo 287: Chiunque ha contraffatto, falsificato o alterato banconote o monete diverse dall'oro o dall'argento aventi o che hanno avuto corso legale nel territorio nazionale o all'estero, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene.

Il tentativo è punito allo stesso modo dell'infrazione.

Articolo 288. Chiunque abbia concorso al rilascio, uso, esposizione, distribuzione, importazione o esportazione di segni contraffatti, falsificati, alterati o colorati è punito con le pene previste dagli articoli 285, 286 e 287 del presente codice, secondo le distinzioni ivi previste.

Il tentativo è punito allo stesso modo dell'infrazione.

Articolo 289: Chiunque, avendo ricevuto in buono stato segni monetari contraffatti, falsificati o colorati, li utilizza o tenta di utilizzarli conoscendone i vizi, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a un (01) anno e con la multa non inferiore a quattro volte e al massimo dieci volte il valore di detti segni, o di una sola di queste due pene, senza che tale multa sia inferiore a duecentomila (200,0 00) franchi CFA.

Se li ha consapevolmente conservati o si è rifiutato di consegnarli alle autorità, è punito con una multa almeno doppia e al massimo quadrupla, che non può essere inferiore a centomila (100.000) franchi CFA.

Articolo 290: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) di franchi CFA a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, chiunque abbia fabbricato, sottoscritto, emesso, utilizzato, esibito, distribuito, importato o esportato:

- o mezzi di pagamento destinati ad integrare o sostituire segni monetari aventi corso legale sul territorio nazionale o all'estero;

- sia stampati, gettoni o altri oggetti che presentino con detti segni monetari una somiglianza atta a facilitarne l'accettazione o l'uso in luogo di detti segni.

Il tentativo sarà punito come il reato consumato.

Articolo 291: Qualsiasi riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di segni monetari aventi corso legale sul territorio

nazionali o estere, salvo previa autorizzazione della Banca Centrale o, nel caso di insegne monetarie estere, dell'autorità che le ha emesse.

È altresì punita con le stesse pene, e con le medesime riserve, qualsiasi esposizione, distribuzione, importazione o esportazione di tale riproduzione, anche mediante giornali, libri o opuscoli.

Articolo 292: Chiunque ha fabbricato, offerto, ricevuto, importato, esportato o detenuto senza esserne autorizzato segni, materiali, dispositivi o altri oggetti destinati per loro natura alla fabbricazione, contraffazione, falsificazione, alterazione o colorazione di segni monetari, è punito con la reclusione di due (02)

anni a cinque (05) anni e una multa da quattro milioni (4.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due sanzioni.

Il tentativo è punito come delitto consumato.

Articolo 293. Le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano:

- reati commessi nel territorio nazionale;
- reati commessi all'estero, secondo le distinzioni ed alle condizioni previste dal codice di procedura penale.

Art. 294. Qualunque sia la qualificazione del reato, sono confiscati gli oggetti di cui agli articoli 284 e 290, nonché i metalli, le carte e gli altri materiali trovati in possesso dei colpevoli e destinati alla commissione di reati analoghi.

Detti oggetti, metalli, carte e altri materiali confiscati sono consegnati alla Banca Centrale su sua richiesta, fatte salve le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Vengono inoltre confiscati gli strumenti utilizzati per commettere reato, salvo che siano stati utilizzati all'insaputa del loro titolare.

Articolo 295: È esente da pena colui che, colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 284, 285, 286 e 290 del presente codice, ha dato conoscenza o rivelato gli autori alle autorità prima di ogni processo. Tuttavia, potrebbe essere vietato l'ingresso.

Può essere esonerato dalla pena, in tutto o in parte, chi, colpevole di uno dei medesimi reati, abbia consentito, dopo l'inizio del procedimento, l'arresto degli altri colpevoli.

Tuttavia, potrebbe essere vietato l'ingresso.

PARAGRAFO II

FALSIFICAZIONE DI SIGILLI DI STATO, BANCONOTE, EFFETTI PUBBLICI E PUNZONI, BOLLI E SEGNI

Articolo 296: Chiunque abbia falsificato il sigillo dello Stato o si sia avvalso del sigillo contraffatto, chiunque abbia falsificato o falsificato con il suo timbro o contrassegno gli effetti emessi dal Tesoro Pubblico, o banconote autorizzate dalla legge o biglietti della stessa natura emessi dal Tesoro o chi abbia fatto uso di questi effetti e banconote contraffatti o falsificati o li abbia introdotti nel territorio beninese, è punito con l'ergastolo.

Sequestrati i sigilli contraffatti, le banconote e le cambiali contraffatte o falsificate e distrutto.

Al delitto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 284 e 294.

Articolo 297. Chiunque abbia contraffatto o falsificato uno o più bolli nazionali, ovvero il martello di Stato utilizzato per i marchi forestali, ovvero il punzone o i punzoni utilizzati per contrassegnare materiali in oro o argento, ovvero chi ha fatto uso di carte, effetti, bolli, martelli o punzoni falsi o contraffatti, è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 298: E' punito con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni chiunque, procurandosi indebitamente bolli, martelli o punzoni aventi una delle destinazioni espresse nell'articolo 297, del presente codice, ne abbia fatto domanda od uso lesivo dei diritti o degli interessi dello Stato.

Articolo 299: Sono puniti con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da trecentomila (300.000) a tre milioni (3.000.000) di franchi CFA coloro che hanno:

- 1- contraffatta i contrassegni destinati ad essere apposti a nome del Governo sulle derrate alimentari o merci di vario genere o fa uso di questi contrassegni falsi segni;**
- 2- falsifica il sigillo, il timbro o il segno di qualsiasi autorità o fa uso di un sigillo, timbro o segno contraffatto;**
- 3- contraffatta le carte intestate o gli stampati ufficiali in uso nelle assemblee istituite dalla costituzione, dalle pubbliche amministrazioni o dalle varie giurisdizioni, che li hanno venduti, spacciati o distribuiti o hanno fatto uso delle carte o degli stampati così contraffatti;**
- 4- valori di francobolli, sigle o tagliandi di risposta contraffatti o falsificati emessi dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e di telefonia mobile, che hanno venduto, spacciato, distribuito o consapevolmente utilizzato detti francobolli, sigle o buoni di replica contraffatti o falsificati;**

5- falsificare o falsificare valori di bollo o ricevute rilasciati dall'amministrazione finanziaria per il pagamento di sanzioni forfettarie, tributi civici od ogni altro tributo, ovvero chi ha venduto, spacciato, distribuito o consapevolmente utilizzato detti valori di bollo contraffatti o tributi civici od altro tributo falsificati.

I colpevoli possono essere privati anche dei diritti di cui all'articolo 38. del presente codice per almeno cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni dal giorno in cui hanno subito la pena.

Potrebbe anche essere loro vietato l'ingresso.

In tutti i casi, il corpus delicti viene confiscato e distrutto.

Le precedenti disposizioni si applicano ai tentativi degli stessi reati.

Articolo 300: Chiunque si sia indebitamente procurato sigilli, marchi, timbri o stampati reali previsti nell'articolo precedente, ne abbia fatto o tentato di farne domanda o uso fraudolento, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa da centocinquantamila (150.000) a un milionecinquecentomila (1.500.000) franchi CFA.

I colpevoli possono essere privati anche dei diritti di cui all'articolo 38. del presente codice per almeno cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni dal giorno in cui avranno subito la pena. Potrebbe anche essere loro vietato l'ingresso.

Articolo 301: Sono puniti con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a un milionecinquecentomila (1.500.000) franchi CFA, coloro che:

1- fabbricato, venduto, spacciato o distribuito tutti gli oggetti, stampati o moduli ottenuti con qualsiasi procedimento che, per la loro forma esteriore, presenterebbero con monete o banconote aventi corso legale nella Repubblica del Benin o all'estero, con titoli di rendita, vignette e francobolli del servizio postale e delle telecomunicazioni o delle autorità statali, azioni, obbligazioni, quote di interesse, buoni dividendi o interessi ad essi relativi e, in generale, con titoli fiduciari emessi dallo Stato, dai dipartimenti, dai comuni, dagli enti pubblici nonché da società, società o società private, una somiglianza atta a facilitare l'accettazione di detti oggetti, stampati o moduli, in luogo dei valori imitati;

2- fabbricare, vendere, spacciare, distribuire o utilizzare stampati che, per il loro formato, il loro colore, il loro testo, la loro disposizione tipografica o qualsiasi altro carattere, presentino con le carte intestate o gli stampati ufficiali in uso nelle assemblee istituite dalla Costituzione, dalle pubbliche amministrazioni e dalle varie giurisdizioni, una somiglianza atta a provocare un malinteso nell'opinione pubblica;

3- utilizza consapevolmente francobolli o francobolli mobili già utilizzati o comunque alterati al fine di sottrarli all'obliterazione e consentirne così il successivo riutilizzo;

4- sovrastampare mediante stampa, perforazione o altro mezzo i francobolli del Repubblica del Benin o altri titoli fiduciari postali, scaduti o meno, ad eccezione delle operazioni prescritte dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per suo conto, o venduti, spacciati, offerti, distribuiti, esportati francobolli così sovrastampati;

5- contraffare, imitare o alterare i francobolli, i francobolli, i francobolli o i tagliandi di risposta emessi dal servizio postale di uno Stato estero, che hanno venduto, spacciato o distribuito i detti bollini, i detti francobolli, le dette impressioni di affrancatura o i detti tagliandi di replica o li hanno utilizzati;

6- carte d'identità postali beninesi o estere, tessere di abbonamento postale generale, falsificate, imitate o alterate, vendute, spacciate o distribuite o utilizzate;

7- ha fatto o tentato di fare uso fraudolento di valori di bollo o ricevute emesse dall'amministrazione finanziaria per il pagamento di sanzioni forfettarie.

In tutti i casi, il corpus delicti viene confiscato e distrutto.

PARAGRAFO III

FALSO NELLA SCRITTURA PUBBLICA O AUTENTICA

Articolo 302: È punibile con l'ergastolo, qualsiasi dipendente pubblico o funzionario ministeriale che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso un falso:

- sia con firme false;
- sia per alterazione di atti, scritti o firme;
- sia per assunzione di persone;
- ovvero con scritti fatti o intercalati in registri o altri atti pubblici, fin dalla loro redazione o chiusura.

Articolo 303: Il funzionario o pubblico ufficiale che, redigendo atti del suo ministero, abbia fraudolentemente snaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo accordi diversi da quelli che sarebbero stati redatti o dettati dalle parti, sia annotando come veri fatti falsi o come fatti provati che non lo erano, è punito con l'ergastolo.

Articolo 304: Qualsiasi altra persona che ha commesso un falso in scrittura autentica e pubblica è punita con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni:

- sia per contraffazione o alterazione della scrittura o della firma;

- sia stipulando accordi, disposizioni, obblighi o scarichi o inserendoli a posteriori in tali atti;
- aggiungendo o modificando clausole, dichiarazioni o fatti che tali atti erano destinati a ricevere e registrare.

Sono puniti con le medesime pene tutti gli amministratori o ragionieri militari che abbiano consapevolmente riferito agli albi, alla situazione o ai verbali di revisione, un numero di uomini, automezzi o giorni di presenza superiore all'effettivo organico, che abbiano esagerato l'ammontare dei consumi o abbiano commesso altra falsità nei loro conti.

Articolo 305. In tutti i casi espressi nel presente comma, chiunque si sia avvalso di atti falsi è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 306. Sono eccettuate dalle disposizioni di cui sopra le falsità previste dall'art articoli da 311 a 316 salve le disposizioni speciali previste da tali articoli.

PARAGRAFO IV

FALSO NELLA SCRITTURA COMMERCIALE O BANCARIA PRIVATA

Articolo 307: Chiunque, in uno dei modi previsti dall'articolo 304, ha commesso o tentato di commettere un falso in scrittura commerciale o bancaria privata, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

È punito con le medesime pene il dipendente di una banca o di una finanziaria, che per obbligo di legge, abbia consapevolmente occultato informazioni al fine di contrastare eventuali sequestri o procedimenti giudiziari nei confronti di un cliente della banca o della finanziaria.

Il colpevole, nei casi di cui ai primi due commi, può essere privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un minimo di cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni. Può anche essere condannato al divieto di soggiorno se è straniero.

La pena può essere aumentata fino al doppio del massimo previsto dal primo comma del presente articolo quando il colpevole è un banchiere, un amministratore di società e, in genere, colui che ha fatto appello al pubblico in vista dell'emissione di azioni, obbligazioni, mandati, azioni o titoli di qualsiasi genere sia in una società che in un'impresa commerciale o industriale.

Articolo 308: Alle stesse pene soggiace chiunque usa o tenta di usare una moneta falsa.

Articolo 309: Chiunque fraudolentemente ha apposto o tentato di apporre una firma con procedimento non manoscritto è punito con le pene previste dall'articolo 307.

Le stesse pene si applicano a chiunque abbia utilizzato o tentato di utilizzare una cambiale o un cambiale sui quali sia stata apposta fraudolentemente una firma con procedimento non manoscritto.

Le stesse sanzioni si applicano quando sia stato utilizzato o tentato di utilizzare un assegno girato fraudolentemente con procedimento non manoscritto.

Articolo 310: Sono esclusi dalle disposizioni di cui sopra, falsi certificati della specie come definita nel paragrafo 5 della sezione 1 del capitolo 4 del libro 3 di questo codice.

PARAGRAFO V

FALSIFICAZIONE COMMESSA IN ALCUNI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN FOGLI STRADALI E IN CERTIFICATI

Articolo 311: Chiunque ha falsificato, falsificato o alterato permessi, certificati, libretti, tessere, bollettini, ricevute, passaporti, lasciapassare o altri documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni al fine di accertare un diritto, identità o qualità, o concedere autorizzazione, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) Franchi CFA.

Il colpevole può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni dal giorno in cui ha subito la pena.

Il tentativo è punito allo stesso modo dell'infrazione.

Le stesse sanzioni sono applicate:

- 1- a chiunque abbia fatto uso di detti documenti contraffatti, falsificati o alterati;
- 2- a chiunque si sia avvalso di uno degli atti di cui al primo comma, quando i dati invocati dall'interessato siano divenuti incompleti o inesatti.

Articolo 312 Chiunque indebitamente ha rilasciato o tentato di ottenere uno degli atti previsti dall'articolo 311 del presente codice, sia con dichiarazioni mendaci, sia con l'assunzione di un nome o di una veste falsa, sia con notizie, certificati o attestazioni false, è punito con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e con la multa da venticinque (25.000) a cinquecentomila (500.000) mille franchi CFA.

Le stesse pene si applicano a chiunque abbia fatto uso di tale documento, ottenuto alle condizioni di cui sopra o stabilito con un nome diverso dal proprio.

L'ufficiale che ha rilasciato o fatto rilasciare uno degli atti previsti dall'articolo precedente a persona di cui sa di non averne diritto, è punito con l'una e l'altra

reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e multa da venticinquemila (25.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Il colpevole può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni dal giorno in cui ha subito la pena.

Articolo 313: I locatori, gli albergatori e gli albergatori che consapevolmente si sono iscritti nei loro registri con nomi falsi o presunti, le persone da essi alloggiate o che, in loro connivenza, hanno omesso di iscrivere sono puniti con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Articolo 314 Chiunque ha fabbricato una tabella di marcia falsa, o ha falsificato una tabella di marcia originariamente autentica, ovvero si è avvalso di una tabella di marcia fabbricata o falsificata, è punito:

- reclusione non inferiore a sei (06) mesi e massimo tre (03) anni se la falsa tabella di marcia ha avuto il solo scopo di indurre in errore la vigilanza della pubblica autorità;

- reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni e multa da ventimila (20.000) a centoventimila (120.000), se l'Erario ha pagato, al portatore del foglio falso, spese di viaggio non a lui dovute e superiori a quelle cui avrebbe potuto avere diritto, tutte comunque superiori a franchi CFA cinquemila (5.000);

- reclusione da almeno un (01) anno e cinque (05) anni al massimo e multa da centoventimila (120.000) a quattrocentottantamila (480.000) se le somme indebitamente percepite dal portatore del foglio ammontano a cinquantamila Franchi CFA o più.

In questi ultimi due casi, i colpevoli possono essere privati anche dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un minimo di cinque (05) anni e un massimo di dieci (10) anni, dal giorno in cui hanno subito la pena.

Articolo 315. Le pene di cui all'articolo 314 del presente codice si applicano, secondo le distinzioni ivi stabilite, a chiunque abbia ricevuto dal pubblico ufficiale una lettera di vettura sotto falso nome o abbia fatto uso di una lettera di vettura rilasciata sotto un nome diverso dal proprio.

Articolo 316: Se il pubblico ufficiale era a conoscenza dell'assunzione del nome quando ha emesso la lettera di vettura, sarà punito:

- nel primo caso previsto dall'articolo 314 del presente codice, la reclusione per almeno un (01) anno e massimo cinque (05) anni;

- nel secondo caso del medesimo articolo, la reclusione da un minimo di due (02) anni ad un massimo di cinque (05) anni;

- nel terzo caso, la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni.

In ogni caso, potrà essere privato anche dei diritti di cui all'art 38 del presente codice per almeno cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 317: Chiunque, al fine di riscattare se stesso o liberare altri da qualsiasi pubblico servizio, ha prodotto a nome di un medico, di un chirurgo o di chiunque eserciti una professione medica o paramedica, un certificato di malattia o infermità, è punito con la reclusione non inferiore a un (01) anno e non superiore a tre (03) anni.

Articolo 318: Fuori del caso di corruzione previsto dall'articolo 335 del presente codice, il medico, il chirurgo, l'odontoiatra, l'ostetrica, l'infermiere o qualsiasi altro esercente una professione medica o paramedica, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni e per favorire qualcuno, abbia falsamente attestato od occultato l'esistenza di un infortunio, malattia o infermità o stato di gravidanza o abbia fornito false indicazioni sull'origine di un infortunio, malattia o gravidanza o infermità o sulla causa della morte, ovvero sottostimato o sopravvalutato l'incapacità temporanea per inabilità permanente parziale o permanente al lavoro derivante da infortunio o malattia, è punito con la reclusione da uno (01) anno a tre (03) anni.

Il colpevole può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni dal giorno in cui ha subito la pena.

Articolo 319: Chiunque ha fabbricato sotto il nome di un funzionario pubblico o ufficiale pubblico un certificato di buona condotta, indigenza o altra circostanza idonea a richiamare la benevolenza dei pubblici poteri o dei privati nei confronti della persona ivi designata e a fornirgli posti, credito o assistenza, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni.

La stessa sanzione è applicata:

1- a chiunque abbia falsificato un certificato del genere originariamente genuino, per appropriarsene a persona diversa da quella a cui era stato originariamente rilasciato; 2- a chiunque abbia utilizzato un certificato così fabbricato o falsificato.

Se questo certificato è fatto sotto il nome di un privato, la fabbricazione e l'uso sono punibili con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi.

È punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la multa da venticinquemila (25.000) a duecentocinquantomila (250.000) franchi CFA, ovvero una sola di queste due pene, salve, ove applicabili, le pene più elevate previste dal presente codice e dalle leggi speciali, chiunque:

1- stabilito consapevolmente un attestato o un certificato attestante fatti materialmente inesatti;
2- falsificare o modificare in qualsiasi modo un attestato o certificato originariamente sincero; 3- utilizza consapevolmente un attestato o certificato inesatto o falsificato.

Articolo 320. La falsità repressa nel presente comma, dalla quale possa derivare o danno a terzi, o danno all'Erario, sarà punita, a seconda dei casi, secondo le disposizioni dei commi 3 e 4 di questa sezione.

PARAGRAFO VI DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 321: L'applicazione delle sanzioni comminate contro coloro che hanno utilizzato monete, biglietti, sigilli, francobolli, martelli, punzoni, segni e scritte falsi, contraffatti, fabbricati o falsificati, cessa ogniqualvolta la falsità non fosse nota a chi ne ha fatto uso.

Articolo 322: Ai colpevoli è pronunciata una multa, la cui minima è di ventimila (20.000) franchi CFA e la massima di cinquecentomila (500.000) franchi CFA; la sanzione pecuniaria può tuttavia essere aumentata fino ad un quarto del profitto illegittimo che la contraffazione procurava o intendeva procurare agli autori del reato, ai loro complici o a coloro che si sono avvalsi dell'atto contraffatto.

Articolo 323: Sentenze o sentenze rese contro qualsiasi falsario condannato sarà ampiamente pubblicizzato a sue spese.

DIVISIONE II

CONFISSI, REATI ED ILLECITI COMMESSI DA FUNZIONARI I PUBBLICI NELL'ESERCIZIO DEI LORO COMPITI

Articolo 324: Costituisce decadenza ogni delitto commesso dal pubblico ufficiale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Reati semplici commessi da dipendenti pubblici nell'esercizio o occasione dell'esercizio delle loro funzioni non sono decadenze.

Articolo 325: Qualsiasi confisca per la quale la legge non pronunci sanzioni più grave è punito con il degrado civico.

Articolo 326. I delitti previsti dagli articoli 327, 328, da 330 a 334 del presente codice sono puniti, oltre alle pene di seguito indicate, con la confisca di tutti o parte dei beni, mobili e immobili, dei colpevoli.

PARAGRAFO I

SOTTRAZIONI O APPROPRIAZIONI INDEBITE COMMESSE DA PUBBLICI UFFICIALI

Articolo 327: Qualsiasi agente dello Stato, di un ente pubblico, parapubblico o sovvenzionato dallo Stato, qualsiasi esattore delle tasse, qualsiasi impiegato della riscossione, custode o contabile pubblico, che ha sottratto o sottratto fondi pubblici o privati o

i beni sostitutivi, ovvero documenti, titoli, atti, effetti mobili che sono stati nelle sue mani in ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione non inferiore a un (01) anno e non superiore a cinque (05) anni se le cose distratte o dissipate sono di valore inferiore o uguale a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Quando l'importo della cosa deviata o dissipata è superiore a un milione (1.000.000) ed inferiore a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA, la pena è della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni e della multa da cinque milioni (5.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA.

Quando l'importo della cosa dirottata o dissipata è pari a franchi CFA dieci milioni (10.000.000) e inferiore a franchi CFA cento milioni (100.000.000), la pena è della reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni e della multa non inferiore ad almeno dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA senza che detta multa sia superiore a cento milioni (100). 000.000) franchi CFA.

Quando l'importo della cosa sottratta o dissipata è pari o superiore a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA, la pena è dell'ergastolo e della multa non inferiore a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA.

Articolo 328: È altresì pronunciata la pena della reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni, qualunque sia il valore del denaro o degli effetti distratti o dissipati, se tale valore eguaglia o supera o un terzo delle ricevute o del deposito, se si tratta di una ricevuta pignorata in un luogo fideiusso, o un terzo del ricavato comune della ricevuta per un mese, se si tratta di una ricevuta composta da successive ricevute e non soggetta a cauzione e una multa pari al triplo del valore delle somme dissipate senza tale sanzione sia inferiore a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA.

Il pubblico ufficiale che ha sottratto o dissipato fondi o beni in luogo di monete, titoli, atti, effetti mobili, materiali, derrate alimentari o qualsiasi oggetto appartenente allo Stato, ordinariamente, o a privati, se ne è stato responsabile ai sensi dell'ordinamento o se è stato riconosciuto come contabile di fatto, è punito con la reclusione non inferiore a cinque (05) anni e al massimo dieci (10) anni e con la multa pari al triplo del valore delle somme dissipate senza questa multa è inferiore a venticinque milioni (25.000.000) di franchi CFA.

Se i valori sottratti o dissipati non superano il milione (1.000.000) di franchi CFA, la pena è della reclusione da un minimo di un (01) anno a un massimo di cinque (05) anni e la multa sarà pari al triplo del valore delle somme dissipate senza che tale sanzione possa eccedere i tre milioni (3.000.000) di franchi.

Articolo 329. Nei casi previsti dall'articolo 654 del presente codice e dal presente articolo, si applicano le pene previste dagli articoli 327 e 328 del presente codice a qualsiasi soldato o assimilato che abbia sottratto o dissipato fondi o beni sostitutivi, ovvero documenti, titoli, atti, effetti mobili, o armi, munizioni, materiali, derrate alimentari o qualsiasi oggetto

appartenenti allo Stato, in via ordinaria, ai militari o a privati, se ne è stato responsabile ai sensi del regolamento o se ne è stato riconosciuto responsabile di fatto.

Articolo 330: In caso di rimborso integrale delle somme sottratte dagli autori di appropriazione indebita di erogazioni pubbliche, malversazione di beni aziendali o altri delitti e delitti economici prima dell'inizio dell'azione pubblica, il procedimento penale diventa inutile nei loro confronti.

Eventuale rimborso totale durante il procedimento penale e prima dell'apertura del processo penale costituiscono circostanze attenuanti.

Articolo 331. Ogni agente dello Stato, di un ente pubblico, parapubblico o sovvenzionato dall'ente statale, ogni pubblico ufficiale, ogni esattore di tasse, contributi o fondi pubblici, i loro impiegati o impiegati, che abbiano ricevuto, preteso o ordinato di riscuotere per tasse, tasse, contributi o fondi o per stipendi o stipendi, quanto sapevano non dovuto o eccedente quanto dovuto, sono puniti e precisamente:

- agenti dello Stato, di ente pubblico, parapubblico o sovvenzionato dallo Stato, pubblici ufficiali o esattori, della reclusione quattro (04) anni a dieci (10) anni;

- e loro impiegati o dipendenti, dalla reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni.

Il condannato può essere interdetto, per un massimo di dieci (10) anni dalla scadenza della pena, dai diritti di cui all'articolo 38 del presente codice. Inoltre, il divieto di soggiorno può essere pronunciato per un periodo da cinque (05) a dieci (10) anni.

Articolo 332. Le disposizioni precedenti si applicano agli impiegati e agli ufficiali ministeriali quando l'atto è stato commesso in occasione delle entrate di cui sono responsabili per legge.

Articolo 333: Sono puniti con le pene previste dall'articolo 331 del presente codice tutti i titolari di pubblici poteri che abbiano disposto, direttamente o indirettamente, conferimenti diversi da quelli autorizzati dalla legge, ogni funzionario pubblico che ne abbia istituito i ruoli o li abbia riscossi.

Articolo 334: Le sanzioni previste dall'articolo 331 si applicano anche ai titolari di pubblici poteri che, in qualsiasi forma e per qualsiasi ragione, abbiano concesso, senza autorizzazione legale, esenzioni o esenzioni da dazi, tasse o tributi pubblici o abbiano effettuato gratuitamente consegne di prodotti da stabilimenti dello Stato.

I beneficiari sono puniti come complici.

In tutti i casi previsti dagli articoli 327, 328, 331 e 333 del presente codice, il tentativo è punito come il delitto stesso.

PARAGRAFO II

CORRUZIONE DI PUBBLICI FUNZIONARI NAZIONALI

Articolo 335: Il pubblico ufficiale che, direttamente o indirettamente, ha sollecitato o approvato offerte o promesse o ricevuto doni o doni o altri vantaggi indebiti per sé o per altri o compie o si astiene dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio o del suo impiego, giusto o no, ma non remunerato.

Articolo 336: Chiunque, per sé o per altra persona o ente, ha offerto o concesso a un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, promesse, doni o doni o altri vantaggi indebiti, è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa pari al triplo del valore delle promesse fatte o delle cose offerte o concesse, senza che detta multa sia inferiore a duecentomila (200.000) franchi CFA, per adempiere ovvero si astiene dal compiere un atto del proprio ufficio o del proprio impiego, giusto o no, ma non gravato da remunerazione.

Articolo 337: Chiunque ricorre alla forza fisica, alla minaccia o all'intimidazione o a qualsiasi altro mezzo per impedire a un agente di giustizia o a un agente del servizio di investigazione o repressione autorizzato a esercitare le funzioni del suo ufficio in relazione alla commissione di uno dei reati di cui sopra è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000).

- 1- la corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di pubblici ufficiali internazionali,
- 2- deviazione;
- 3- l'uso illecito di beni pubblici;
- 4- traffico d'influenza;
- 5- falsa dichiarazione;
- 6- corruzione nel settore privato;
- 7- corruzione negli appalti pubblici;
- 8- corruzione nell'assunzione di dipendenti pubblici;
- 9- occultamento.

Articolo 338: Se le offerte, le promesse, le donazioni o le sollecitazioni tendono a il compimento o il mancato compimento di un atto che, pur estraneo alle attribuzioni personali del corrotto, è stato o sarebbe stato facilitato dalla sua funzione o dal servizio da lui prestato, la pena sarà,

- nel caso dell'articolo 344 del presente codice, della reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e della multa da sessantamila (60.000) franchi CFA a un milionecinquecentomila (1.500.000) franchi CFA;

- e nel caso dell'articolo 345 comma 2 del presente codice, della reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e della multa da trentamila (30.000) franchi CFA a seicentomila (600.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

Articolo 339: Qualsiasi giudice che statuisce in materia penale o un giurato che si è lasciato corrompere in favore o a danno dell'imputato, è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni oltre alla multa disposta dall'articolo 345 del presente codice.

Articolo 340: Il giudice o l'amministratore che ha deciso in favore di un partito, o per inimicizia contro di esso, è colpevole di decadenza e punito con il degrado civico.

PARAGRAFO III

LA CORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Articolo 341: sarà punito dalla prigione penale per un periodo da cinque (05) a dieci (10) anni e una multa pari a tre volte il valore delle promesse concordate o le cose ricevute o richieste, senza che la multa è meno di duecentomila (200.000) franchi CFA in una o più di garanzia di equazioni di una o più equieti. Nei contratti pubblici, in particolare:

1- qualsiasi pubblico ufficiale che si sia volontariamente adoperato per dichiarare aggiudicatario un offerente che non abbia rispettato le norme procedurali per l'affidamento dei contratti pubblici o che non abbia soddisfatto le condizioni richieste dalle applicabili disposizioni legislative o regolamentari;

2- qualsiasi pubblico ufficiale che abbia volontariamente informato, prima della presentazione, qualsiasi aggiudicatario delle condizioni per l'aggiudicazione di un appalto pubblico.

L'offerente è punito come complice, con le medesime pene se è stato a conoscenza della violazione delle norme a suo favore e si è astenuto dall'informare le autorità competenti.

PARAGRAFO IV

CORRUZIONE DI PUBBLICI FUNZIONARI INTERNAZIONALI

Articolo 342: È punito con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni e con una multa pari a tre volte il valore delle promesse approvate o

cose ricevute o richieste, senza che la suddetta multa sia inferiore a due milioni (2.000.000) di franchi CFA, qualsiasi pubblico ufficiale straniero o funzionario di un ente internazionale pubblico che, direttamente o indirettamente, abbia sollecitato o approvato offerte o promesse o ricevuto doni o doni o altri vantaggi indebiti per sé o per altra persona fisica o giuridica, per compiere o astenersi dal compiere un atto delle sue funzioni o del suo impiego, al fine di concedere, ottenere, far ottenere, trattenere o far mantenere affari o altro vantaggio improprio nel commercio internazionale.

Articolo 343: Chiunque ha offerto o concesso a un pubblico ufficiale straniero o a un funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, direttamente o indirettamente, promesse, doni o regali o altri indebiti vantaggi, per sé stesso o per un'altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto delle sue funzioni o del suo impiego, al fine di concedere, ottenere, conservare o far conservare un contratto o un altro indebito vantaggio nel commercio internazionale.

PARAGRAFO V

CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

Articolo 344: È punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con una multa corrispondente al doppio del valore dei proventi della corruzione, senza che l'importo della multa sia inferiore a cinquecentomila (500.000) franchi CFA:

1- il fatto che chiunque prometta, offra o conceda, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio a chiunque diriga un ente privato o lavori per esso, a qualsiasi titolo, per sé o per altri affinché, in violazione dei suoi doveri, compia o si astenga dal compiere un atto;

2- il fatto per chiunque dirige o lavora per esso, a qualsiasi titolo, un ente privato di sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un altro, al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto contrario ai propri doveri.

Articolo 345: È punito con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni e con la multa pari al triplo del valore delle promesse approvate o delle cose ricevute o richieste, senza che detta multa sia inferiore a duecentomila (200.000) franchi CFA, chiunque, essendo investito di un mandato elettivo o prestando giuramento, abbia sollecitato o approvato offerte o promesse o ricevuto doni o

doni o altra utilità per il compimento o l'astensione dal compimento di qualsiasi atto del proprio ufficio o del proprio impiego, onesti o meno, ma non soggetti a remunerazione.

È punito con la reclusione da quattro (04) anni a dieci (10) anni e con la multa pari al triplo del valore delle promesse approvate o delle cose ricevute o richieste, senza che detta multa sia inferiore a franchi duecentomila (200.000) CFA, chiunque, quale mediatore, arbitro o perito nominato dal tribunale o dalle parti, abbia sollecitato o approvato offerte o promesse o ricevuto doni o doni o altri vantaggi per prendere una decisione o esprimere un parere favorevole o sfavorevole una festa.

Articolo 346: Chiunque ha dissipato o deviato dalla sua destinazione e per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di prestito e senza il preventivo consenso del prestatore, un prestito debitamente concesso da un istituto o da qualsiasi ente pubblico dedicato, una banca o qualsiasi istituto finanziario debitamente costituito, è punito con le sanzioni previste dall'articolo 327 della presente legge.

PARAGRAFO VI

REATI IN MATERIA DI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IMPRESE PUBBLICHE E SEMIPUBBLICHE

Articolo 347: Saranno puniti congiuntamente con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno e con la multa da centomila (100.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, i membri del consiglio di amministrazione di una società pubblica o semi-pubblica:

- 1- che non hanno redatto, per ciascun esercizio, il conto provvisorio di esercizio e il preventivo provvisorio degli investimenti;
- 2- che non hanno redatto, alla fine di ogni esercizio, l'inventario, il conto generale di gestione, il conto economico, il bilancio ed una relazione scritta sulla situazione della società e sulla sua attività nell'esercizio trascorso;
- 3- che non hanno utilizzato, per la formazione di tali documenti, la stessa modulistica e gli stessi metodi di valutazione previsti dal piano contabile nazionale.

Articolo 348: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la multa da centomila (100.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene:

- 1- il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori o i membri del consiglio di amministrazione di una società che, consapevolmente, hanno fermato o presentato al Consiglio dei Ministri un bilancio inesatto, al fine di occultare la reale situazione della società;
- 2- membri del consiglio di amministrazione di una società che, in malafede, si sono avvalsi dei beni o del credito della società che sapevano essere contrari

l'interesse di esso, per scopi personali o per organizzare un'altra attività in cui erano direttamente o indirettamente interessati;

3- il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori o i componenti del consiglio di amministrazione di una società che, in malafede, si sono avvalsi dei poteri di cui disponevano o dei voti di cui disponevano, in tale veste, un uso che sapevano essere contrario agli interessi della società per fini personali o per favorire altra società di cui fossero direttamente o indirettamente interessati.

Articolo 349: Sarà punito con la multa da centomila (100.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA, il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore che presiede l'assemblea che non abbia fatto verbalizzare le deliberazioni del consiglio di amministrazione formando un apposito registro tenuto presso la sede della società.

Articolo 350: Sarà punito con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene qualsiasi revisore che consapevolmente fornisca o confermi informazioni false sulla situazione della società.

Articolo 351: Saranno puniti con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene, gli amministratori delegati o qualsiasi persona al servizio della società pubblica o parastatale che, consapevolmente, ostacolerà le verifiche o i controlli dei revisori o di qualsiasi altro organo di controllo o che avrà loro rifiutato la comunicazione sul posto di tutti i documenti utili per l'esercizio della loro missione ed in particolare di tutti i contratti, libri, documenti contabili e registri dei verbali.

Articolo 352: Qualsiasi autorità pubblica o pubblico ufficiale, che consapevolmente compie o omette di compiere atti, rientranti nelle sue funzioni, dai quali atti o negligenze cagionano grave danno allo Stato o ad un ente locale, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a cinque (05) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA.

Articolo 353: Chiunque eserciti pressioni, di qualsiasi genere, su un giudice nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei (06) mesi a ventiquattro (24) mesi e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 354: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA, chiunque, con presenza indebita, interferisce o interferisce nel corso di un

indagine della polizia giudiziaria o indagine giudiziaria, diretta ad impedire il compimento di un atto investigativo.

PARAGRAFO VII

SUBORNAZIONE DI TESTIMONI E INTERPRETI

Articolo 355: Chiunque, in corso di giudizio, con piena cognizione di causa e in qualsiasi materia, ovvero in vista di una querela o difesa in giudizio, si è servito di promesse, offerte o regali, pressioni, minacce, aggressioni, manovre o artifici, per indurre una persona a rendere o a rendere una dichiarazione, una dichiarazione o un'attestazione mendaci o ad astenersi dal fare o dal rendere una deposizione, una dichiarazione o un'attestazione è punito con la reclusione da uno (01) anno a cinque (05) anni anche se alla corruzione non fa seguito effetto, salve le pene più elevate se è complice di falsa testimonianza.

Articolo 356: L'interprete giurato che, in malafede, ha alterato la sostanza delle parole o dei documenti che era incaricato di tradurre davanti a un tribunale legalmente costituito o nell'ambito di un procedimento giudiziario, è punito con la reclusione da uno (01) a due (02) anni.

La manomissione dell'interprete sarà punita come manomissione del testimone ai sensi dell'art le disposizioni del precedente articolo 255.

SEZIONE VIII

INFLUENCE SPEDIZIONE

Articolo 357: È punito con la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa pari al triplo del valore delle promesse pattuite o delle cose ricevute o richieste, senza che detta multa sia inferiore a duecentomila (200.000) franchi CFA:

1- chiunque offre o concede a un pubblico ufficiale o a qualsiasi altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio in modo che il detto funzionario o detta persona abusi della sua influenza reale o presunta al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'altra pubblica autorità un indebito vantaggio per sé o per un terzo;

2- qualsiasi pubblico ufficiale o qualsiasi altra persona che solleciti o accetti, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un altro al fine di abusare della sua influenza, reale o presunta, al fine di ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'altra autorità pubblica.

Articolo 358: Chiunque abbia sollecitato o approvato offerte o promesse, sollecitato o ricevuto doni

ovvero regali o altri vantaggi per ottenere o tentare di ottenere decorazioni, medaglie, distinzioni o ricompense, posti, funzioni o incarichi o comunque favori concessi dalla pubblica autorità, contratti, società o altre utilità derivanti da accordi conclusi con l'autorità o con un'amministrazione posta sotto il controllo del potere pubblico, o in generale, una decisione favorevole di tale autorità o amministrazione e avrà quindi abusato di una influenza reale o presunta.

Tuttavia, se il colpevole è uno dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 369 del presente codice ed ha abusato dell'influenza reale o presunta che gli conferisce il mandato o la qualità, la pena detentiva è di almeno due (02) anni e dieci (10) anni al massimo.

Articolo 359. Chiunque, per ottenere o l'adempimento o l'astensione da un atto, ovvero uno dei favori o vantaggi previsti dal precedente articolo 358 del presente codice, si è avvalso di aggressione o minaccia, promessa, offerta, dono o regalo o di altri vantaggi, ovvero ha ceduto a sollecitazioni tendenti alla corruzione pur non avendone preso l'iniziativa, è punito, sia che la costrizione o la corruzione abbia avuto effetto, con le stesse pene previste nei predetti articoli contro il
persona corrotta.

PARAGRAFO IX

ARRICCHIMENTO ILLEGALE

Articolo 360: Costituisce arricchimento illecito l'atto di qualsiasi persona che ricopre un ufficio pubblico elettivo o una funzione di governo, di qualsiasi militare o paramilitare dello Stato, di qualsiasi agente civile dello Stato o di una comunità pubblica, di qualsiasi persona che ricopre un ufficio pubblico, di un pubblico depositario o di qualsiasi funzionario pubblico o ministeriale, di qualsiasi dirigente o agente di qualsiasi tipo di enti pubblici, società nazionali, società parastatali soggette di diritto al controllo dello Stato, ordini professionali, enti privati incaricati dell'esecuzione di un pubblico servizio, associazioni o fondazioni riconosciute di pubblica utilità, di non poter giustificare il proprio stile di vita, la lecita provenienza delle proprie risorse e di tali beni.

Articolo 361: Chiunque è condannato per arricchimento illecito è punito con la reclusione da uno (01) a cinque (05) anni e con la multa corrispondente al valore ritenuto eccedente rispetto al valore dei beni che l'imputato potrebbe possedere.

Le sanzioni previste dal comma precedente sono raddoppiate quando l'arricchimento illecito è avvenuto durante l'esercizio di un ufficio.

In ogni caso, il colpevole può essere privato anche dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno cinque (05) anni e dieci (10) anni al massimo dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 362. L'uso di prestanome per l'occultamento dei beni è sanzionato con la confisca, a favore del Tesoro Pubblico, dei beni o dei titoli per ciò posseduti o detenuti, maggiorata di un'ammenda pari al valore dei beni stessi o all'ammontare dei titoli stessi.

Il vero proprietario di questi beni o titoli è responsabile in solido pagamento delle sanzioni pecuniarie pronunciate.

PARAGRAFO X

INSIDER TRADING

Articolo 363: È punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa di due milioni (2.000.000) di franchi CFA, il cui importo può essere aumentata oltre tale cifra fino a cinque volte il profitto realizzato, senza che la sanzione sia mai inferiore a tale profitto, il fatto per esponenti aziendali, funzionari pubblici o qualsiasi altra persona che abbia, nell'esercizio della propria professione o delle proprie funzioni, informazioni privilegiate sulla situazione di un emittente valori mobiliari, sulle prospettive di modifiche di titoli o di un contratto in vista di stipulare, effettuare o consentire il compimento, direttamente o indirettamente, di una o più operazioni o anche di comunicare tali informazioni a un terzo prima che il pubblico ne venga a conoscenza.

Articolo 364: L'acquisizione o l'affitto di uno o più beni appartenenti allo Stato, da parte del Presidente della Repubblica o di un membro del governo, in proprio o per interposta persona, senza le autorizzazioni legali, è punito come delitto di insider con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da cinque milioni (5000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA.

Articolo 365. E' punito come illecito arricchimento il fatto che il Presidente della Repubblica, i membri del governo, direttamente o per interposta persona, partecipino agli appalti di fornitura e alle aggiudicazioni degli enti o delle amministrazioni dipendenti dallo Stato o sottoposte al suo controllo.

Articolo 366: La mancata dichiarazione dei propri beni da parte del Presidente della Repubblica, dei membri del governo, al più tardi tre (03) mesi dopo la loro entrata in carica o dopo la cessazione di queste funzioni è punita come tentativo di arricchimento illecito.

L'omissione di parte dei loro beni in occasione della detta dichiarazione è punita anche come tentativo di arricchimento illecito.

Articolo 367. Quando il Presidente della Repubblica, i membri del governo sono riconosciuti colpevoli di delitti commessi nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, nei loro confronti è pronunciata la decadenza dalle funzioni.

PARAGRAFO XI

REATI DI PUBBLICI UFFICIALI CHE HANNO INTERFERITO NEGLI AFFARI O ATTIVITÀ COMMERCIALI INCOMPATIBILI CON LA LORO QUALITÀ

Articolo 368: È punito con la reclusione l'agente dello Stato, di un ente pubblico, parapubblico o sovvenzionato dallo Stato, l'esattore delle imposte, l'addetto alla riscossione, il depositario o il contabile pubblico, l'agente dello Stato che, apertamente, o con atti simulati, o con l'interposizione di persone, avrà preso o ricevuto un qualunque interesse negli atti, nelle decisioni, nelle società o nei regolamenti di cui ha o aveva, in tutto o in parte, l'amministrazione o la vigilanza, è punito con la reclusione da almeno sei (06) mesi e al massimo due (02) anni, e sono condannati ad una sanzione pecuniaria che non può superare un quarto (1/4) dei rimborsi e delle indennità, né essere inferiore a un dodicesimo.

Questa disposizione si applica a qualsiasi funzionario o agente dello Stato che abbia preso qualsiasi interesse in una causa per la quale era responsabile dell'ordine di pagamento o della liquidazione.

PARAGRAFO XII

ABUSO DI AUTORITA' NEI CONFRONTI DEI PRIVATI

Articolo 369: Qualsiasi funzionario pubblico, qualsiasi impiegato, qualsiasi ufficiale giudiziario o di polizia, qualsiasi comandante o agente della forza pubblica che, agendo in tale qualità, entra contro la sua volontà nel domicilio di un cittadino, fuori dei casi previsti dalla legge e senza le formalità da essa prescritte, è punito con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno e con la multa da venticinquemila (25.000) a centomila (1). franchi FA.

È punito con le medesime pene chiunque sia entrato, con l'ausilio di manovre, minacce, aggressioni o coercizioni, in casa di un altro.

Soggiace alle stesse pene anche chiunque sia entrato, con le medesime modalità, in un luogo deputato ad un pubblico servizio di carattere amministrativo, scientifico o culturale o vi abbia soggiornato irregolarmente e volontariamente dopo essere stato informato dall'autorità competente o da chi lo ha delegato del carattere irregolare della sua presenza.

Le pene previste dai commi precedenti sono raddoppiate quando il fatto è stato commesso in gruppo.

Articolo 370: Qualsiasi giudice, qualsiasi amministratore o autorità amministrativa che, con qualsiasi pretesto, anche il silenzio o l'oscurità della legge, abbia negato di rendere la giustizia che deve alle parti dopo essere stato obbligato a farlo e che abbia perseverato nel suo diniego, dopo ammonimento o ingiunzione dei suoi superiori, può essere perseguito e punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquanta (250.000) franchi CFA.

Articolo 371: Qualsiasi funzionario pubblico o qualsiasi pubblico ufficiale, amministratore, agente o agente del governo o della polizia, qualsiasi esecutore di mandati o sentenze giudiziarie, qualsiasi comandante in capo o sotto l'ordine della forza pubblica che, senza legittimo motivo, usa o fa usare violenza contro le persone nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, è punito secondo la natura e la gravità di tale violenza e la pena è aumentata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 372, primo comma.

Articolo 372: Ogni soppressione, ogni apertura di lettere affidate all'ufficio postale, commesse o agevolate da un funzionario pubblico o da un agente del governo o dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA e con la reclusione da tre (03) mesi a cinque (05) anni.

Fuori dai casi previsti dal primo comma del presente articolo, ogni cancellazione, ogni apertura di corrispondenza indirizzata a terzi effettuata in malafede, è punita con la reclusione da sei (06) giorni a un (01) anno e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

PARAGRAFO XIII

ABUSO DI AUTORITA' SU COSE PUBBLICHE

Articolo 373: Qualsiasi funzionario pubblico, qualsiasi agente, qualsiasi impiegato del governo di qualsiasi grado, che ha chiesto o ordinato, fatto chiedere o ordinare l'azione o l'uso della forza pubblica contro l'esecuzione di una legge o contro la riscossione di un contributo legale o contro l'esecuzione di un ordine del tribunale o di un mandato, o di qualsiasi altro ordine emanato dalla legittima autorità, è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni.

Articolo 374: Se questa richiesta o quest'ordine è stato eseguito, la pena sarà massimo della reclusione penale a tempo determinato prevista dal precedente articolo 373.

Articolo 375: è punito con la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa di almeno due milioni (2.000.000) di franchi CFA senza che questa multa superi i cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA:

1- qualsiasi pubblico ufficiale che abbia intenzionalmente abusato delle sue funzioni o della sua posizione, compiendo o omettendo di compiere, nell'esercizio delle sue funzioni, un atto in violazione di legge al fine di procurare a sé o ad una persona o ente un indebito vantaggio;

2- qualsiasi pubblico ufficiale che, in violazione delle disposizioni di legge, abbia rivelato l'identità o l'indirizzo del denunciante o di un testimone;

3- qualsiasi membro del personale degli organismi di prevenzione della corruzione che, salvo i casi in cui la legge lo autorizzi a svolgere l'attività di segnalante, abbia rivelato in tutto o in parte le informazioni a lui note nell'ambito delle sue funzioni.

SEZIONE XIV

ALCUNI REATI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Articolo 376: Gli ufficiali dello stato civile che hanno registrato i loro atti su semplici fogli sciolti, sono puniti con la reclusione da un minimo di un (01) mese a un massimo di tre (03) mesi e con la multa da centomila (100.000) a trecentomila (300.000) franchi CFA.

Gli Ufficiali di Stato Civile sono soggetti alle stesse sanzioni:

1- che, iscrivendo i propri atti in registri, li intercalava con fogli bianchi;

2- che, alla fine di ogni anno solare, non hanno chiuso i registri di stato civile.

Articolo 377: Quando, per la validità del matrimonio, la legge richiede il consenso del padre, della madre o di altre persone e l'ufficiale di stato civile non ha assicurato l'esistenza di tale consenso, è punito con la multa da centocinquantomila (150.000) a trecentocinquantomila (350.000) franchi CFA e con la reclusione non inferiore a sei (06) mesi e un (01) anno al massimo o con una sola delle sue due condanne.

Articolo 378: L'ufficiale di stato civile è punito con la multa da centocinquantomila (150.000) a quattrocentomila (400.000) franchi CFA quando ha, prima del termine prescritto dalla legge, celebrato il matrimonio di una donna il cui precedente matrimonio è stato sciolto.

Articolo 379. Contro di essi si applicano le sanzioni previste dagli articoli precedenti, anche se la nullità dei loro atti non sarebbe stata chiesta o sarebbe stata coperta; il tutto ferme le maggiori sanzioni previste in caso di collusione e ferme restando anche le altre disposizioni di legge.

PARAGRAFO XV

ESERCIZIO ILLECITAMENTE ANTICIPATO O PROLUNGATO DEI PUBBLICI POTERI

Articolo 380: Qualsiasi funzionario che è entrato in carica senza aver prestato il giuramento richiesto è perseguito e punito con un'ammenda da duecentomila (200.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Articolo 381: Qualsiasi funzionario licenziato, licenziato, sospeso o interdetto legalmente che, dopo averne avuto conoscenza ufficiale, ha continuato a esercitare le sue funzioni o chi, essendo elettivo o temporaneo, le ha esercitate dopo essere stato

sostituito, è punito con la reclusione da un minimo di sei (06) mesi a un massimo di due (02) anni e con la multa da duecentocinquantamila (250.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA, salve le pene più elevate previste a carico degli ufficiali o comandanti militari dall'articolo 201 del presente codice.

PARAGRAFO XVI

FABBRICAZIONE, TRASFERIMENTO, ACQUISIZIONE E HOLDING ARMI DA FUOCO E LORO ACCESSORI

Articolo 382: È punibile con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA la fabbricazione senza autorizzazione e a qualsiasi titolo, di un'arma da fuoco, perfezionata o artigianale, o dei suoi elementi essenziali.

Articolo 383: È punito con la reclusione da due (02) a (03) tre anni e con la multa da duecentomila (200.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA il trasferimento senza autorizzazione di un'arma da fuoco, delle sue munizioni o dei suoi elementi essenziali.

Articolo 384: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a un (01) anno, chiunque sia titolare di regolare autorizzazione che abbia contravvenuto agli obblighi che gli incombono secondo le norme che fissano il regime delle armi e delle munizioni.

Articolo 385: I complici dei reati previsti in questo comma sono punibili con le stesse pene dei loro autori.

PARAGRAFO XVII

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PER DETERMINATI REATI E REATI COMMESSI DA AGENTI DELLO STATO

Articolo 386. Salvo il caso in cui la legge disciplini specificamente le pene incorse per delitti o delitti commessi da agenti dello Stato o da pubblici ufficiali, coloro tra questi che hanno concorso ad altri delitti o delitti che avevano la responsabilità di prevenire o reprimere sono puniti come segue:

1- se si tratta di un delitto, la pena è doppia di quella prevista per il tipo di delitto;

2- se è un delitto, sono condannati,

- alla reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni se il reato è commesso comporta nei confronti di ogni altro colpevole, la pena del degrado civico;

- alla reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni se il reato prevale su altro colpevole, la pena della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni;

- e all'ergastolo quando il reato comporta, a carico di altro colpevole, la pena dell'ergastolo o quella della reclusione penale nel tempo da dieci (10) anni a venti (20) anni.

DIVISIONE III

DISTURBI ALL'ORDINE PUBBLICO DA PARTE DEI MINISTRI DEI RELIGIOSI NELL'ESERCIZIO DEL LORO MINISTERO

PARAGRAFO I

LE CONTRAVVENZIONI VOLTE A COMPROMETTERE LO STATO CIVILE DELLE PERSONE

Art. 387: In caso di nuove contravvenzioni del reato di cui all'art precedente, il ministro del culto che li ha commessi sarà punito:

- Per la prima recidiva, la reclusione da uno (01) anno a cinque (05) anni ;
- Per il secondo, la reclusione da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

PARAGRAFO II

CRITICA, CENSURA O PROVOCAZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AUTORITA' IN UN DISCORSO PASTORALE PRONUNCIATO PUBBLICAMENTE

Articolo 388: Il ministro di un culto che, durante le ore in cui questo culto è esercitato, fa pubblicamente, mediante discorsi, letture, scritti distribuiti o affissi manifesti, oltraggiato o diffamato un cittadino incaricato di un pubblico servizio, è punito con la multa da duecentomila (200.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da un (01) mese a un (0.1) anno o uno solo di queste due frasi.

La verità del fatto diffamatorio, ma solo se relativa alle funzioni, può essere accertata dinanzi al giudice penale nelle forme previste dalle disposizioni sulla libertà di stampa.

Ai delitti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge sulla libertà di stampa.

Articolo 389: Se un discorso pronunciato o uno scritto esposto o diffuso pubblicamente nei luoghi dove si esercita il culto contiene una diretta provocazione a resistere all'esecuzione di leggi o atti giudiziari della pubblica autorità o se tende ad aizzare o ad armare una parte dei cittadini contro altri, il ministro del culto che ne sia colpevole è punito con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni, salve le pene del concorso, nel caso in cui alla provocazione sarebbe seguita una sedizione, una rivolta o guerra civile.

Articolo 390: Quando la provocazione è stata seguita da sedizione o rivolta, la cui natura ha dato luogo a uno o più dei colpevoli ad una pena superiore a quella della reclusione da cinque (05) anni a dieci (10) anni, questa pena, qualunque essa sia, sarà applicata al ministro o all'autorità religiosa colpevole della provocazione.

PARAGRAFO III

PROVOCAZIONI CONTRO LA PUBBLICA Autorità NELLA SCRITTURA PASTORALE

Articolo 391: È punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni, qualsiasi ministro del culto o autorità religiosa, che ha pubblicato uno scritto contenente una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o altri atti di autorità o tendenti a sollevare o armare una parte dei cittadini contro gli altri.

Articolo 392. Quando alla provocazione contenuta nello scritto è seguita una sedizione o una rivolta la cui natura ha dato luogo, nei confronti di uno o più colpevoli, a una pena più grave della reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni, tale pena, qualunque essa sia, si applica al ministro del culto o all'autorità religiosa colpevole della provocazione.

PARAGRAFO IV

DELLA CORRISPONDENZA DEI MINISTRI DEI CULTI CON GOVERNI O POTERI ESTERI IN MATERIA DI RELIGIONE

Articolo 393: Il ministro del culto che ha intrattenuto, su questioni o questioni religiose, una corrispondenza con un governo o una potenza straniera in modo tale che tale corrispondenza sia stata accompagnata o seguita da fatti contrari alle disposizioni formali di una legge o di un'ordinanza, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni, a meno che la pena risultante dalla natura di tali fatti non sia più grave, nel qual caso si applica solo questa pena più grave.

In caso di recidiva, oltre al degrado civico, la sanzione più grave è sempre pronunciato.

DIVISIONE IV
RESISTENZA, DISOBBEDIENZA E ALTRI FALLIMENTI
VERSO LA PUBBLICA AUTORITA'

PARAGRAFO I
DELLA RIBELLIONE

Art. 394 - Qualsivoglia aggressione, resistenza con violenza e aggressione nei confronti di ufficiali ministeriali, guardaparco o forestali, forza pubblica, funzionari preposti alla riscossione di tributi e contributi, portatori di vincoli, doganiieri, curatori, ufficiali o agenti di polizia amministrativa o giudiziaria, che agiscano per l'esecuzione di leggi, ordinanze od ordinanze di pubblica autorità, mandati o sentenze giudiziarie, è qualificato, secondo le circostanze, come delitto o delitto di ribellione.

Articolo 395: Se la ribellione è stata commessa da più di venti (20) persone armate, i colpevoli sono puniti con la reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni e se non vi è stato porto di armi, sono puniti con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Articolo 396: Se la ribellione è stata commessa da un'assemblea armata composta da tre (03) a venti (20) persone comprese, la pena è la reclusione penale per un periodo da cinque (05) anni a dieci (10) anni; se non vi è stato porto d'armi, la pena è della reclusione non inferiore a sei (06) mesi e massimo di due (02) anni.

Articolo 397: Se la ribellione è stata commessa da meno di tre (03) persone armate, è punita con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni, e se è avvenuta senza armi, con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi.

Articolo 398: In caso di ribellione di banda o di folla, gli articoli 96 e 97 di questo codice si applicano ai ribelli senza funzioni o posti di lavoro nella banda, che si saranno ritirati al primo avviso della pubblica autorità o anche da allora, se sono stati arrestati solo fuori del luogo della ribellione, e senza ulteriore resistenza e senz'armi.

Articolo 399: Si considera ogni riunione di persone per un delitto o un delitto riunione armata quando più di due (02) persone portano armi vistose.

Articolo 400: Persone che si trovano armate di armi nascoste e che avrebbero fatto parte di una truppa o di un'assemblea non ritenuta armata, sono individualmente puniti come se avessero fatto parte di una truppa o di un'assemblea armata.

Articolo 401. Gli autori di delitti o delitti commessi durante o in occasione di una ribellione sono puniti con le pene pronunciate per ciascuno di tali delitti, se superiori a quelle della ribellione.

Articolo 402: Sono punite come adunanze di ribelli quelle che si siano formate con o senza armi e accompagnate da violenze o minacce contro l'autorità amministrativa, gli ufficiali e gli agenti di polizia, o contro la forza pubblica da:

- 1- operai o braccianti di officine o cantieri pubblici o fabbriche;
- 2- persone ricoverate in hospice;
- 3- detenuti accusati, accusati, accusati o condannati.

Articolo 403: È punito come colpevole di ribellione chiunque la provochi o con discorsi tenuti in luoghi pubblici o in adunanze, o con cartelli affissi, o con scritti a stampa.

Nel caso in cui la ribellione non avesse avuto luogo, il provocatore sarà punito con a reclusione di almeno due (02) mesi e massimo di un (01) anno.

Articolo 404: La pena applicata per ribellione ai prigionieri accusati, imputati, imputati o condannati in relazione ad altri reati o delitti, da essi subiti, vale a dire:

- da coloro che sono o saranno condannati all'ergastolo, subito dopo la scadenza di tale pena;

- e dagli altri, subito dopo il giudizio o la sentenza passata in giudicato che li avrà assolti o rinviati assolti dal fatto per il quale erano detenuti.

Articolo 405: I capi di una ribellione e coloro che l'hanno provocata possono anche essere condannati all'interdizione di soggiorno per un periodo da due (02) a dieci (10) anni e alla privazione dei diritti di cui all'articolo 38 di questo codice.

PARAGRAFO II

SGUARDI E VIOLENZE CONTRO I DEPOSITARI

AUTORITA' E FORZA PUBBLICA

Articolo 406: Quando uno o più magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, quando uno o più giurati sono stati oggetto, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio della loro funzione, di qualche ingiuria con parole, per iscritto, o con disegni non resi pubblici, tendenti, in questi vari casi, a minare il loro onore o la loro delicatezza, colui che ha reso loro tale ingiuria è punito con la reclusione da quindici (15) giorni a due (02) anni e con la multa di cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due penali.

Se l'oltraggio verbale è avvenuto in udienza davanti a un tribunale o tribunale, la reclusione è da un (01) mese a due (02) anni.

Articolo 407: L'oltraggio compiuto con gesti o minacce o con l'invio di qualsiasi oggetto con la stessa intenzione e rivolto a un magistrato o a un giurato nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi.

Se l'oltraggio è avvenuto all'udienza di un tribunale o tribunale, è punito con reclusione da un (01) mese a due (02) anni.

In tutti i casi, i colpevoli sono anche condannati alla multa di da cinquantamila (50.000) a cinquecentocinquantamila (550.000) franchi CFA.

Articolo 408: L'oltraggio compiuto con parole, gesti, minacce, scritti o disegni non resi pubblici o con l'invio di qualsiasi oggetto con la stessa intenzione e diretto a qualsiasi funzionario ministeriale o a qualsiasi comandante o agente della forza pubblica o a qualsiasi cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da un (01) mese a tre (03) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (2 50.000) franchi CFA o solo una di queste due sanzioni.

Articolo 409: L'oltraggio di cui all'articolo precedente, quando è diretto contro un comandante della forza pubblica, è punito con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

Articolo 410: Chiunque abbia pubblicamente cercato, con atti, parole o scritti, di screditare un atto o una decisione giudiziaria, in condizioni tali da minare l'autorità della giustizia o la sua indipendenza, è punito con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da centomila (100.000) franchi a un milione (1.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene.

Il tribunale può anche ordinare che la sua decisione sia affissa e pubblicata alle condizioni da esso determinate, a spese del condannato, senza che queste spese superino il massimo della sanzione sopra prevista.

Le disposizioni che precedono non possono in alcun caso essere applicate ai commenti meramente tecnici su riviste specializzate, né ad atti, parole o scritti tendenti alla revisione di una condanna.

Quando il delitto è commesso a mezzo stampa, si applicano le disposizioni dell'articolo 455 del presente codice.

Articolo 411: Chiunque abbia pubblicato, prima dell'intervento della sentenza definitiva del giudice, commenti tendenti ad esercitare pressioni sulle dichiarazioni dei testimoni o sulla decisione dei tribunali di istruzione o di giudizio, è punito con le pene previste dal precedente articolo 410.

Articolo 412 Chiunque, anche senz'arma e senza che ne derivi lesione, colpisce un magistrato o un giurato nell'esercizio o in occasione di

nell'esercizio delle sue funzioni, o abbia commesso qualsiasi altra violenza o aggressione nei suoi confronti nelle stesse circostanze, è punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni.

Il massimo di questa pena è sempre inflitto se l'aggressione è avvenuta l'udienza di un tribunale o di un tribunale.

Il colpevole è altresì privato, in entrambi i casi, dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno cinque (05) anni e dieci (10) anni al massimo, dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 413: Nell'uno o nell'altro dei casi espressi nell'articolo precedente, l' al colpevole può anche essere vietato di soggiornare da cinque (05) anni a dieci (10) anni dal luogo in cui siede il magistrato.

Questa disposizione ha la sua esecuzione dal giorno in cui il condannato avrà scontato la sua pena.

Se il condannato viola questa decisione prima della scadenza del tempo stabilito, può essere condannato a una pena detentiva non inferiore a cinque (05) anni.

Articolo 414: Le violenze o le aggressioni dirette contro un avvocato, un funzionario ministeriale, un agente di pubblica forza o un cittadino incaricato di un pubblico servizio, se avvenute durante l'esercizio del loro ministero o in tale occasione sono punite con la reclusione non inferiore a un (01) mese e non superiore a tre (03) anni e con la multa di cinquantamila (50.000).

Articolo 415: Se la violenza esercitata contro i funzionari e gli agenti designati nel precedente articolo 414 è stata causa di spargimento di sangue, lesioni o malattia, la pena è della reclusione da tre (03) a cinque (05) anni e della multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Se sono seguiti da mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro, cecità, perdita di un occhio o altre infermità permanenti, il colpevole è punito con la reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni.

In caso di morte, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Articolo 416: Anche nel caso in cui tale violenza non abbia causato spargimento di sangue, lesioni o malattia, i colpevoli sono puniti con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni se i colpi sono stati eseguiti con premeditazione o agguato.

Articolo 417: Se i colpi sono stati inferti o le ferite fatte a uno dei funzionari designati dall'articolo 414 nell'esercizio o in occasione dell'esercizio

delle loro funzioni con l'intento di cagionare la morte, il colpevole è punito con l'ergastolo.

PARAGRAFO III

RIFIUTO DI UN SERVIZIO LEGALMENTE DOVUTO

Articolo 418: Qualsiasi comandante di armi o suddivisioni, sequestrato legalmente di richiesta dell'autorità civile, che ha rifiutato o si è astenuto dal far agire le forze dell'ordine ai suoi ordini, è punito con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni.

Ogni richiesta dell'autorità civile è indirizzata al comandante d'armi e, se deve comportare lo spostamento di truppe entro un raggio di più di dieci (10) chilometri, all'ufficiale superiore che comanda il distretto territoriale.

Articolo 419: Le leggi e i regolamenti relativi alla coscrizione militare continuano a ricevere la loro esecuzione.

Articolo 420: I testimoni e i giurati che hanno addotto una scusa riconosciuta falsa, sono condannati, oltre alle multe pronunciate per la mancata comparizione, alla reclusione da quindici (15) giorni a due (02) mesi.

PARAGRAFO IV

FUGA DALLA CUSTODIA, DETENUTI O PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 421. Ogni volta che si verifica una fuga di detenuti, reclusi o prigionieri di guerra, i comandanti in capo o subordinati delle forze armate che prestano servizio di scorta o di guardia ai posti, le guardie, i carcerieri e tutti gli altri ufficiali incaricati della condotta, del trasporto o della custodia dei detenuti o dei prigionieri, sono puniti come previsto negli articoli seguenti.

Le pene previste per il caso di connivenza si applicano anche se le persone designate nel comma precedente hanno tentato di procurare o facilitare l'evasione, anche se questa non è stata né consumata né tentata e anche se i preparativi sono stati compiuti all'insaputa del detenuto o del detenuto.

Si incorrono anche quando l'aiuto all'evasione consiste solo nell'astensione volontaria.

Articolo 422: Se il detenuto è stato accusato di delitti o delitti semplicemente infami o condannato per uno di questi reati o, se era prigioniero di guerra, le persone incaricate della sua custodia o condotta sono punite, in caso di negligenza, con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

In caso di connivenza, la pena sarà della reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e della multa da cinquantamila (50.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Coloro che, pur non essendo responsabili della custodia o della condotta del detenuto, del detenuto o del prigioniero di guerra, hanno procurato, agevolato o tentato di procurare o agevolare la sua evasione o fuga, una volta eseguita l'evasione, sono puniti con la reclusione da un (01) mese a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 423: Se i detenuti, i detenuti o uno di essi sono stati indagati o imputati di un delitto idoneo a comportare una condanna alla reclusione penale per un periodo di tempo o condannati per tale delitto, la pena è, nei confronti degli incaricati della custodia o della condotta, in caso di colpa, con la reclusione da due (02) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250,0 00) franchi CFA; in caso di connivenza, reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni.

Coloro che, pur non essendo responsabili della custodia o della condotta del detenuto, hanno procurato, agevolato o tentato di procurare o agevolare la sua evasione o fuga, una volta eseguita l'evasione, sono puniti con la reclusione da due (02) mesi a tre (03) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 424: Se le persone detenute, i detenuti o uno di essi sono sospettati o accusati di reati che possono comportare l'ergastolo o l'ergastolo, o se sono condannati a una di queste pene, i loro conducenti o guardie sono puniti con la reclusione da uno (01) anno a tre (03) anni e da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA. reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni in caso di connivenza.

Coloro che, pur non essendo responsabili della custodia o della condotta del detenuto, hanno procurato, agevolato o tentato di procurare o agevolare la sua evasione o fuga, una volta eseguita l'evasione, sono puniti con la reclusione da un minimo di un (01) anno a un massimo di cinque (05) anni e con la multa non inferiore a franchi centoventimila (120.000) franchi CFA e un milioneduecentomila (1.200.000) franchi CFA più.

Articolo 425. Quando l'evasione è avvenuta o è stata tentata con violenza o con scasso del carcere, le pene a carico di chi l'ha favorita fornendo strumenti specifici per il suo funzionamento sono:

- nel caso previsto dall'articolo 422 del presente codice, da tre (03) mesi a tre (03) anni di reclusione e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA;
- nel caso dell'articolo 423 del presente codice, della reclusione da uno (01) anno a quattro (04) anni e della multa da centomila (100.000) a seicentomila (600.000) franchi CFA; E,

- nel caso dell'articolo 424 del presente codice, della reclusione da due (02) a dieci (10) anni e della sanzione pecuniaria da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA, ferme restando le pene più elevate previste dagli articoli precedenti.

In quest'ultimo caso, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno cinque (05) anni e dieci (10) anni al massimo, dal giorno in cui avranno subito la pena.

Articolo 426. In tutti i suddetti casi, quando i terzi che hanno procurato o facilitato l'evasione l'hanno ottenuta corrompendo le guardie o carcerieri, o in connivenza con essi, sono puniti con le stesse pene di detti carcerieri.

Articolo 427: Se l'evasione con danneggiamento o violenza è stata favorita dalla trasmissione di armi, le guardie e gli autisti che vi avranno preso parte sono puniti con l'ergastolo penale; altre persone, da dieci (10) anni a venti (20) anni.

Articolo 428. Tutti coloro che hanno concorso all'evasione di un detenuto sono condannati in solido, a titolo di risarcimento danni, a tutto ciò che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere contro di lui.

Art. 429: I detenuti evasi o che hanno tentato di evadere con violazione del carcere o con la violenza sono, per questo solo fatto, puniti con la reclusione non inferiore a sei (06) mesi, aumentabili fino a una pena pari a quella per la quale sono stati detenuti o, se sono stati detenuti provvisoriamente, a quella prevista dalla legge per l'imputazione che ne ha motivato la detenzione, senza che essa possa, nell'uno o nell'altro caso, superare i dieci (10) anni di reclusione; il tutto senza pregiudizio delle pene più severe che avrebbero potuto incorrere per altri delitti o delitti che avrebbero commesso nella loro violenza.

Subiranno questa pena subito dopo la scadenza di quanto avranno sostenuto per il delitto o delitto per il quale sono stati detenuti o subito dopo il giudizio o la sentenza che li ha assolti o assolti da detto delitto o delitto.

È punito con la stessa pena, che sarà sofferta nelle stesse condizioni, il detenuto trasferito in un istituto medico o ospedaliero e che, con qualsiasi mezzo, sia fuggito o abbia tentato la fuga.

È punito con la stessa pena, che sarà sofferta nelle stesse condizioni, il condannato che sia evaso, o abbia tentato di evadere mentre era impiegato fuori di un istituto penitenziario dove era soggetto al regime di semilibertà o che beneficiava di un congedo da un istituto penitenziario.

Articolo 430. Sono puniti con le pene previste dall'articolo 38 del presente codice:

- 1- tutti i soggetti che, senza autorizzazione, si sono recati nei luoghi dai quali sono stati allontanati con provvedimento amministrativo debitamente adottato;**
- 2- tutti i soggetti che, senza autorizzazione, hanno lasciato il luogo in cui erano costretti a risiedere con provvedimento amministrativo debitamente adottato;**
- 3- tutte le persone evase o che hanno tentato di evadere dal centro dove erano state internate con decisione amministrativa debitamente adottata.**

Si applicano le disposizioni degli articoli 421, 422, 423 e 424 del presente codice in caso di evasione o tentata evasione di persona regolarmente internata.

Articolo 431: Le sanzioni sopra stabilite nei confronti degli autisti o delle guardie solo in caso di negligenza, cessano quando gli evasi sono catturati o rappresentati, purché entro quattro (04) mesi dall'evasione e che non siano arrestati per altri reati o delitti commessi successivamente.

Non sarà perseguito alcun procedimento nei confronti di coloro che abbiano tentato di procurare o facilitare una fuga se, prima che questa sia compiuta, abbiano informato l'autorità amministrativa o giudiziaria del progetto e abbiano loro rivelato gli autori.

Articolo 432: Ferma restando l'applicazione, ove applicabile, delle pene più severe previste dagli articoli precedenti, chiunque abbia, in condizioni irregolari, consegnato o inviato o tentato di inviare o inviare a un detenuto, in qualsiasi luogo, somme di denaro, corrispondenza o qualsiasi oggetto, è punito con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi.

L'uscita irregolare o la tentata uscita di somme di denaro, corrispondenza o qualsiasi oggetto è punito con le medesime pene.

Gli atti di cui ai commi precedenti si considerano compiuti in condizioni irregolari se commessi in violazione di un regolamento emanato dalla direzione dell'amministrazione penitenziaria o da questa approvato.

PARAGRAFO V

ROTTURA DEI SIGILLI E ASPORTO DI PARTI NEI DEPOSITI PUBBLICI

Articolo 433: Quando i sigilli apposti, sia per ordine del Governo, sia per ordine del tribunale emesso in qualsiasi materia, sono stati rotti, le guardie sono punite, per colpa semplice, da (01) mesi a sei (06) mesi di reclusione.

Articolo 434: Se la rottura dei sigilli riguarda i documenti e gli effetti di una persona accusata o accusata di un delitto che comporta l'ergastolo, o

detenzione penale a vita, o chi è condannato ad una di queste pene, il tutore negligente è punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni.

Articolo 435: Chiunque ha intenzionalmente rotto o tentato di rompere i sigilli apposti sulle carte o sugli effetti personali di cui all'articolo precedente, ovvero ha concorso alla rottura dei sigilli o al tentativo di rompere i sigilli, è punito con la reclusione da uno (01) anno a tre (03) anni.

Se è il portiere stesso che ha rotto i sigilli o ha partecipato alla rottura dei sigilli sigillato, è punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni.

In entrambi i casi, il colpevole è condannato a una multa di cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci (10) anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 436: Per tutte le altre violazioni dei sigilli, i colpevoli sono puniti da sei (06) mesi a due (02) anni di reclusione; e, se è il tutore stesso, è punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni.

È assimilato alla rottura dei sigilli e passibile delle stesse sanzioni, eventuali appropriazione indebita degli oggetti elencati nel verbale di apposizione del sigillo.

Articolo 437: Qualsiasi furto commesso mediante rottura di sigilli è punito come furto commesso mediante scasso.

Quanto alla sottrazione, distruzione e sottrazione di atti o procedimenti giudiziari, o di altre carte, registri, atti ed effetti, contenuti negli archivi, cancellieri o pubblici depositi, ovvero conferiti in tale qualità a un pubblico depositario, le pene sono, nei confronti degli archivisti impiegati, notai o altri incaricati degli archivi o dei pubblici depositi o altri depositari colposi, della reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e della multa da cinquantamila (50.00 00) a duecentocinquanta mille (250.000) franchi CFA.

Articolo 438: Chiunque si rende colpevole della sottrazione, sequestro o distruzione di cui all'articolo precedente, è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni.

Se il reato è opera del depositario stesso, sarà punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 439: Se la rottura di sigilli, la sottrazione, sottrazione o distruzione di documenti sono stati commessi con violenza contro la persona, la pena è della reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni, salvo se del caso sanzioni più severe, secondo la natura della violenza e degli altri delitti che ad essa sarebbero connessi.

E' assimilata alla rottura dei sigilli e passibile delle medesime pene la sottrazione di oggetti risultanti dal verbale dell'istruttoria o l'apposizione di sigilli.

Articolo 440: Chiunque distrugge, abbatte o deturpa monumenti, statue e altri oggetti destinati al pubblico uso o decorazione ed eretti dalla pubblica autorità o con la sua autorizzazione, è punito con la reclusione da un (01) mese a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Articolo 441: Quando la distruzione totale o parziale delle opere citate nell'articolo precedente deriva da un atto riprovevole consapevolmente orchestrato ed eseguito, gli autori sono puniti con la reclusione da tre (03) anni a cinque (05) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

PARAGRAFO VII

USURPAZIONE DI TITOLI O DOVERI

Articolo 442: Chiunque, senza titolo, ha interferito in funzioni pubbliche, civili o militari o ha compiuto gli atti di una di queste funzioni, è punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni, salva la pena del falso, se il fatto ha il carattere di questo reato.

Articolo 443: Chiunque indossasse pubblicamente un abito, un'uniforme o una decorazione che non gli appartenevano, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

E' punito con le medesime pene chi, senza adempiere le condizioni richieste per indossarlo, ha fatto uso o rivendicato un titolo annesso ad una professione legalmente regolamentata, un diploma ufficiale o una qualità le cui condizioni di attribuzione sono fissate dalla pubblica autorità.

È punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA chiunque, senza diritto e allo scopo di attribuirsi una distinzione onoraria, abbia pubblicamente assunto un titolo, mutato, alterato o modificato il nome attribuitogli dagli atti di stato civile.

Il giudice ordina la menzione della sentenza in margine agli atti autentici o di stato civile nei quali il titolo sia stato indebitamente assunto o il nome alterato.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il giudice può disporre l'inserimento integrale o per estratto della sentenza nei giornali da esso designati, il tutto a spese del condannato.

In caso di recidiva nei casi previsti dal presente articolo si applicano le sanzioni e le sanzioni sopra previste possono essere aumentate fino al doppio del massimo.

Articolo 444: Chiunque indossa in pubblico un costume avente una somiglianza tale da indurre in equivoco il pubblico con le uniformi di un corpo dello Stato come definito dai testi regolamentari è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA e/o con la reclusione da sei (06) giorni a sei (06) mesi.

Le disposizioni che precedono si applicano in tempo di guerra a chiunque abbia pubblicamente indossato con una divisa militare un costume avente una rassomiglianza tale da indurre in equivoco il pubblico.

Articolo 445: Senza pregiudizio dell'applicazione delle pene più gravi, se applicabili, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA chiunque, in un atto pubblico o autentico o in un atto amministrativo destinato alla pubblica autorità, e salvo che il regolamento vigente lo autorizzi a firmare tali atti o documenti con uno stato civile mutuato, non abbia assunto il nome di patronato che gli è legalmente suo.

Il giudice può disporre che la sua decisione sia pubblicata integralmente o per estratti sui giornali da esso designati e affissa nei luoghi da esso indicati, il tutto a spese del condannato.

SEZIONE VIII

USO IRREGOLARE DEI TITOLI

Articolo 446: I fondatori, direttori o dirigenti di società o stabilimenti con uno scopo commerciale, industriale o finanziario che hanno fatto o fatto apparire il nome di un membro del governo o dell'Assemblea nazionale o di un'assemblea politica, con menzione della sua qualità, in qualsiasi pubblicità fatta nell'interesse della società che dirigono o che si propongono di fondare.

In caso di recidiva, le sanzioni sopra previste possono essere aumentate ad uno (01) anno di reclusione e una multa di un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 447: I fondatori, amministratori o dirigenti di società o stabilimenti con finalità commerciale, industriale o finanziaria che hanno fatto o fatto figurare il nome dell'antico titolo di un ex membro del governo, di un ex agente dello Stato, di un magistrato o di un ex magistrato in qualsiasi pubblicità fatta nell'interesse della società che dirigono o che si propongono di fondare, sono puniti con le pene previste dall'articolo precedente.

Le stesse sanzioni sono applicabili a tutti gli agenti bancari ea tutti venditori che si sono avvalsi delle inserzioni sopra previste.

Articolo 448: Sono puniti con la multa da cinquantamila (50.000) a trecentomila (300.000) franchi CFA gli esercenti la professione di agente d'affari o di consulente legale che hanno costituito o fatto manifestare la loro qualità di magistrato onorario, ex magistrato, avvocato onorario, ex funzionario pubblico o ministeriale, onorario o ex abilitato, su tutti i prospetti, bandi, tutti i volantini, tutte le pubblicità, tutte le targhe, tutte le carte intestate, tutti i mandati e, in genere, su tutti gli atti o scritti utilizzati nell'ambito della loro attività.

E' vietato, alle stesse condizioni e con le stesse pene, avvalersi di diplomi professionali che consentano l'accesso alle professioni di avvocato, di funzionario ministeriale o abilitato.

In caso di recidiva, la sanzione di cui sopra può ammontare a un milione e cinquecentomila (1.500.000) franchi CFA.

DIVISIONE V

ASSOCIAZIONI DI CRIMINI

Articolo 449: Costituisce delitto contro la quiete pubblica qualsiasi accordo o associazione costituita, qualunque sia la sua durata o il numero dei suoi membri, allo scopo di preparare o commettere delitti contro la persona o il patrimonio.

Articolo 450: Chiunque abbia partecipato ad un'associazione costituita o ad un accordo costituito al fine della preparazione, concretizzata da uno o più fatti materiali, di uno o più delitti contro la persona o il patrimonio, è punito con la reclusione da cinque (05) anni a dieci (10) anni e può essere interdetto dal soggiorno.

Articolo 451: Chiunque è stato membro di un'associazione costituita o ha partecipato a un accordo istituito per lo scopo specificato nell'articolo 450 è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 452: E' punito come complice chiunque consapevolmente e volontariamente favorisce gli autori dei delitti previsti dall'articolo 450, fornendo loro gli strumenti del delitto, i mezzi di corrispondenza, l'alloggio o il luogo di adunanza.

Articolo 453. Sono esenti da pena le persone che si sono rese colpevoli dei fatti di cui agli articoli 449, 450 e 452 del presente codice se, prima di ogni azione penale, hanno rivelato alle autorità costituite, l'accordo stabilito o fatto conoscere l'esistenza dell'associazione.

PARAGRAFO I

REATI COMMESSI ATTRAVERSO LA STAMPA E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA

Articolo 454. Sono puniti come complici di un atto qualificato come delitto o delitto, coloro che, sia con discorsi, grida, o minacce fatte in luoghi o adunanze pubblici, sia con scritti, stampati venduti o distribuiti, offerti in vendita od esposti in luoghi o adunanze, ovvero con cartelli, manifesti, disegni, incisioni, pitture, emblemi esposti alla pubblica veduta, o con ogni moderno mezzo di comunicazione, abbiano direttamente provocato l'autore o gli autori a commettere detto atto, se la provocazione è stata seguita da effetto .

Questa disposizione è applicabile anche quando la provocazione è stata seguita solo da un tentativo.

Articolo 455. Sono puniti coloro che, con uno dei mezzi previsti dall'articolo precedente, hanno provocato direttamente o il furto, ovvero i delitti di omicidio, assassinio, saccheggio ed incendio doloso, la distruzione volontaria di fabbricati, abitazioni, depositi, argini, strade, automezzi, ponti, strade pubbliche o private, ed in genere di ogni cosa mobile o immobile, ovvero uno dei delitti e delitti contro la sicurezza dello Stato, qualora tale provocazione non sia stata seguito, da due (02) a cinque (05) anni di reclusione e da uno 01 milione (1.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA.

Sono puniti con le medesime pene coloro che, con uno dei mezzi previsti dall'art 454 hanno fatto apologia dei delitti e delitti previsti nel comma precedente.

Tutte le grida o i canti sediziosi pronunciati contro i poteri legalmente costituiti in luoghi pubblici o riunioni, sono punibili con la reclusione da sei (6) mesi a due (02) anni e con la multa da duecentomila (200.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

Articolo 456: Fatte salve le disposizioni della Costituzione della Repubblica del Benin, qualsiasi provocazione con uno dei mezzi di cui all'articolo 454 rivolta alle forze armate, alle forze di pubblica sicurezza, allo scopo di distoglierle dai loro doveri di difesa, sicurezza o obbedienza che devono ai loro capi in tutto ciò che chiedono loro per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti militari, è punibile con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa di un milione (1,0 00.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA.

DIVISIONE VI

STREGONERIA, CIARLATANISMO E ATTI DI ANTROPOFAGIA

PARAGRAFO I

STREGONERIA E CIARLATANISMO

Articolo 457: È punito con la reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni chiunque abbia compiuto o partecipato a un'operazione illecita avente per oggetto l'espianto o la vendita di organi od ossa umani.

Articolo 458: È punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni chiunque abbia commesso o partecipato a pratiche di stregoneria, magia o ciarlataneria, atte a turbare l'ordine pubblico o recare danno a persone e cose.

PARAGRAFO II

ATTI DI ANTROPOFAGIA

Articolo 459: Chiunque consapevolmente vende, acquista, trasporta, prepara o consuma carne umana è punito con la reclusione penale da quindici (15) a venti (20) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

È punito con la stessa pena chiunque asporta o conserva carne umana per le finalità di cui sopra.

DIVISIONE VII

OSTRUZIONE E ABUSI DEL LIBERO ESERCIZIO DEL CULTO

Articolo 460. Chiunque, con aggressione o minaccia, ha costretto o impedito ad una o più persone di esercitare una delle forme di culto autorizzate, di assistere all'esercizio di tale forma di culto, di celebrare determinate feste, di osservare determinati giorni di riposo e, per conseguenza, di aprire e chiudere officine, botteghe o botteghe e di compiere o abbandonare determinati lavori, è punito, per questo solo atto, con la multa da duecentomila (200.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e una reclusione da tre (03) mesi a un (01) anno.

Coloro che hanno impedito, ritardato o interrotto gli esercizi di un culto per disturbi o disordini causati nel tempio o in altro luogo destinato o attualmente adibito a tali esercizi, sono puniti con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da tre (03) mesi a un (01) anno.

Articolo 461: Chiunque in qualsiasi modo ha profanato,

1- luoghi destinati o attualmente utilizzati per l'esercizio del culto;

2- gli oggetti di culto, nei luoghi sopra indicati, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA e con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi.

Articolo 462: Chiunque abbia insultato il ministro di una religione nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la multa da ventimila (20.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA e con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno.

Chiunque colpisce e ferisce il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da uno (01) anno a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

TITOLO II

REATI E REATI CONTRO LA PERSONA PERSONALE

CAPITOLO PRIMO

REATI E REATI CONTRO LA PERSONA

Articolo 463: Chiunque commetta genocidio con intento distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, uno qualsiasi dei seguenti atti:

- 1- omicidio di membri del gruppo;**
- 2- grave lesione all'integrità fisica o psichica dei componenti del gruppo;**
- 3- sottrazione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza che dovrebbero determinarne la totale o parziale distruzione fisica;**
- 4- misure volte a prevenire le nascite all'interno del gruppo;**
- 5- trasferimento forzato dei bambini dal gruppo ad altro gruppo.**

Articolo 464: Chiunque commette, nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico lanciato contro qualsiasi popolazione civile e con conoscenza dei fatti di tale attacco, uno dei seguenti atti è colpevole di un crimine contro l'umanità:

- omicidio;**
- sterminio;**
- asservimento;**
- deportazione o trasferimento forzato di popolazione;**
- detenzione o altra forma di grave privazione della libertà fisica in violazione di disposizioni fondamentali del diritto internazionale;**

- tortura;
- stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di pari gravità;
- persecuzione di qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi o di genere ai sensi del paragrafo 3, o sulla base di altri criteri universalmente riconosciuti come inammissibili dal diritto internazionale, in relazione a qualsiasi atto di cui al presente paragrafo o qualsiasi crimine rientrante nella giurisdizione della Corte;
- sparizioni forzate di persone;
- reato di apartheid;
- altri atti inumani di carattere analogo che causino intenzionalmente gravi sofferenze o gravi lesioni fisiche o alla salute mentale o fisica.

Articolo 465: Costituisce un attacco lanciato contro una popolazione civile, il comportamento che consiste nella commissione multipla di atti di cui all'articolo precedente contro qualsiasi popolazione civile, in applicazione o nel perseguimento della politica di uno Stato o di un'organizzazione che ha per scopo tale attacco;

- costituisce atto di sterminio il fatto di imporre intenzionalmente condizioni di vita, come la privazione dell'accesso al cibo e alle medicine, atte a provocare la distruzione di una parte della popolazione;
- costituisce atto di asservimento il fatto di esercitare su una persona uno o tutti i poteri relativi al diritto di proprietà, anche nell'ambito della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini;
- costituisce atto di deportazione o trasferimento forzato di popolazione, il fatto di allontanare forzatamente persone, mediante espulsione o altri mezzi coercitivi, dalla regione in cui si trovano legalmente, senza motivi ammessi dal diritto internazionale;
- costituisce un atto di tortura, l'infliczione intenzionale di forti dolori o sofferenze, fisiche o mentali, a una persona sotto la sua custodia o sotto il suo controllo; il significato di questo termine non si estende al dolore o alla sofferenza derivanti esclusivamente da, inerenti o causati da sanzioni legali;
- costituisce un atto di gravidanza forzata, la detenzione illegale di una donna incinta forzatamente, con l'intenzione di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. Questa definizione non può in alcun modo essere interpretata nel senso di pregiudicare le legislazioni nazionali relative alla gravidanza;

- costituisce atto di persecuzione, la negazione intenzionale e grave di diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per motivi legati all'identità del gruppo o della comunità che ne è oggetto;
- costituisce reato di apartheid, atti inumani analoghi a quelli di cui all'articolo 464, commessi nell'ambito di un regime istituzionalizzato di oppressione e dominio sistematici da parte di un gruppo razziale su qualsiasi altro gruppo razziale o su tutti gli altri gruppi razziali e con l'intenzione di mantenere tale regime;
- costituisce un atto di sparizione forzata di persone, i casi in cui le persone sono arrestate, detenute o rapite da uno Stato o da un'organizzazione politica o con l'autorizzazione, il sostegno o l'assenso di questo Stato o di questa organizzazione, che rifiuta quindi di ammettere che queste persone siano private della loro libertà o di rivelare il loro destino o luogo, con l'intenzione di sottrarle alla protezione della legge per un periodo prolungato.

Articolo 466 Chiunque:

in violazione delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, commette un attacco contro persone o cose tutelate dalle stipulazioni di dette convenzioni, mediante uno dei seguenti atti: 1- omicidio volontario ;

- tortura o trattamento inumano, compresi gli esperimenti biologici;
- causare intenzionalmente grande sofferenza o portare lesioni gravi al corpo o alla salute;
- la distruzione e l'appropriazione di beni, non giustificati da necessità militari e realizzati su larga scala in modo illecito e arbitrario;
- costringere un prigioniero di guerra o una persona protetta a prestare servizio nelle forze di una potenza nemica;
- privare intenzionalmente un prigioniero di guerra o qualsiasi altro persona tutelata dal suo diritto ad essere giudicata regolarmente ed imparzialmente;
- espulsione o trasferimento illegale o detenzione illegale;
- la presa di ostaggi.

2- in violazione delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali nel quadro stabilito del diritto internazionale, commette un attacco a persone o cose, mediante uno dei seguenti atti: - il fatto di dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono parte direttamente alle ostilità;

- dirigere intenzionalmente attacchi contro oggetti civili, vale a dire oggetti che non sono obiettivi militari;

- dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli impiegati in a

aiuto umanitario o missione di mantenimento della pace in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, a condizione che abbiano diritto alla protezione che il diritto internazionale dei conflitti armati garantisce ai civili e ai beni civili; dirigere intenzionalmente un attacco nella consapevolezza che

- causerà perdite accidentali di vite civili, lesioni a civili, danni a beni civili o danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che sarebbero manifestamente eccessivi rispetto al vantaggio militare complessivo concreto e diretto previsto; - attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o fabbricati che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari; - il fatto di uccidere o ferire un combattente che, deposte le armi o non avendo più i mezzi per difendersi, si è arreso discrezionalmente; - il

fatto di utilizzare impropriamente l'insegna parlamentare, la bandiera o le insegne militari e l'uniforme del nemico o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i segni distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra, provocando,

così facendo, la perdita di vite umane o lesioni gravi; - il trasferimento, diretto o indiretto, da parte di una potenza occupante di una parte della sua popolazione civile nel territorio che occupa, o la deportazione o il trasferimento all'interno o all'esterno del territorio occupato di tutta o parte della popolazione di tale territorio; - il fatto di dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati alla religione, all'educazione, all'arte, alla scienza o ad azioni di beneficenza, monumenti storici, ospedali e luoghi di raccolta di malati o feriti, purché non siano obiettivi militari; - il fatto di sottoporre a mutilazione o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi genere persone di una controparte cadute in suo potere, non motivate da cure mediche, odontoiatriche od ospedaliere, né effettuate nell'interesse di tali persone, e che ne provochino la morte o ne mettano gravemente in pericolo la salute;

- l'atto di uccidere o ferire a tradimento persone appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

- dichiarando che non sarà concesso alcun trimestre;

- il fatto di distruggere o sequestrare i beni del nemico, salvo nei casi in cui tale distruzione o sequestro sarebbe imperativamente ordinato dalle necessità della guerra; - il fatto di dichiarare estinti, sospesi o inammissibili in

giudizio i diritti e le azioni dei cittadini della controparte; - il fatto per un belligerante di costringere i cittadini della controparte a partecipare ad operazioni

di guerra dirette contro il proprio paese, anche se erano al servizio di questo belligerante prima dell'inizio della guerra; - il saccheggio di una città o località, anche presa d'assalto;

- l'uso di veleni o armi avvelenate;
- il fatto di utilizzare gas asfissianti, tossici o simili, nonché tutti i liquidi, materiali o processi simili; - il fatto di utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente nel corpo umano, come proiettili il cui involucro rigido non copre completamente il centro o è perforato con tacche;
- il fatto di utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di guerra suscettibili di causare sofferenze superflue o inutili o di colpire indiscriminatamente in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali armi, proiettili, materiali e metodi di guerra siano soggetti a un divieto generale ai sensi del diritto internazionale; - oltraggi alla dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; - stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca grave violazione delle Convenzioni di Ginevra; - utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che determinati punti, aree o forze militari siano oggetto di operazioni militari; - dirigere

intenzionalmente attacchi contro edifici sanitari, attrezzature, unità e mezzi di trasporto e personale utilizzando, in conformità al diritto internazionale, i segni distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; - la deliberata fame di civili come metodo di guerra, privandoli di oggetti indispensabili alla loro sopravvivenza, anche impedendo intenzionalmente l'invio di soccorsi come previsto dalle Convenzioni di Ginevra; - il fatto di procedere alla coscrizione o all'arruolamento di minori di quindici (15) anni nelle forze armate nazionali o di farli partecipare attivamente alle ostilità.

In caso di conflitto armato non di carattere internazionale e salvo che in situazioni di disordini e tensioni interne quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici o atti di natura analoga, commette, in violazione dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, nei confronti di persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le persone che sono state messe fuori combattimento per malattia, infortunio, detenzione o qualsiasi altra causa, uno qualsiasi degli atti di cui sopra dopo:

- attentati alla vita e all'integrità fisica, in particolare omicidio in tutte le sue forme, mutilazioni, trattamenti crudeli e torture; 3- - offese alla dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; 4- - la presa di ostaggi;

5- - le condanne pronunciate e le esecuzioni eseguite senza previo giudizio, pronunciate da un tribunale regolarmente costituito, accompagnate dalle garanzie giudiziali generalmente riconosciute come essenziali;

In violazione delle leggi e delle consuetudini applicabili nei conflitti armati non di carattere internazionale, nell'ambito stabilito dal diritto internazionale, e al di fuori di situazioni di disordini e tensioni interne quali rivolte, atti di violenza isolati e sporadici o atti di natura simile, commette uno dei seguenti atti:

- dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non partecipano direttamente alle ostilità; i) - il fatto di dirigere

intenzionalmente attacchi contro edifici sanitari, materiale, unità e mezzi di trasporto e personale utilizzando, in conformità al diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra ;

(ii) - dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli impiegati nell'ambito di una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui hanno diritto alla protezione che il diritto internazionale dei conflitti armati garantisce ai civili e ai beni civili; iii) - dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati alla religione, all'istruzione, all'arte, alla scienza o alla carità, monumenti storici, ospedali e luoghi di raccolta di malati e feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari; (vi) il saccheggio di una città o località, anche presa d'assalto;

- stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca grave violazione dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra;

- il fatto di procedere alla coscrizione o all'arruolamento di minori di età inferiore a vii) quindici (15) anni nelle forze armate o in gruppi armati o prendere parte attiva alle ostilità; viii) - ordinare lo sfollamento della popolazione civile per motivi connessi al conflitto, salvo nei casi in cui la sicurezza dei civili o imperativi militari lo richiedano;

ix) - l'atto di uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

x) - dichiarando che non sarà concessa alcuna tregua;

xi) - il fatto di sottoporre a mutilazione o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi genere persone di un'altra Parte in conflitto cadute in suo potere, non motivate da cure mediche, odontoiatriche od ospedaliere, né effettuate nell'interesse di tali persone, e che ne provochino la morte o ne mettano gravemente in pericolo la salute;

xii)- il fatto di distruggere o sequestrare la proprietà di un avversario, a meno che tale distruzione o sequestro non sia imperativamente ordinata dalle necessità del conflitto.

Articolo 467: è punito con la reclusione penale a vita, il crimine contro l'umanità, il crimine di genocidio.

È punito con la reclusione penale per un periodo da dieci (10) a venti (20) anni, il crimine di guerra.

DIVISIONE I

OMICIDIO E ALTRI REATI CAPITALI, MINACCE DI ATTACCHI CONTRO LE PERSONE

PARAGRAFO I

OMICIDIO, ASSASSINIO, PARRICIDIO, INFANTICIDIO, AVVELENAMENTO E ALTRI REATI ALIMENTARI

Articolo 468: L'omicidio commesso intenzionalmente è qualificato come omicidio.

Articolo 469: Qualsiasi omicidio commesso con premeditazione o agguato è chiamato **assassinio**.

Articolo 470: La premeditazione consiste nel piano formato prima dell'azione, per attaccare la persona di un determinato individuo, o anche di colui che sarà trovato o incontrato, anche quando questo piano dipenderebbe da qualche circostanza o da qualche condizione.

Articolo 471. L'agguato consiste nell'attendere più o meno tempo, in uno o più luoghi, che un individuo sia per ucciderlo o per esercitare atti di violenza contro di lui.

Articolo 472: È qualificato parricidio, l'omicidio del legittimo padre o madre, naturale o adottato, o di qualsiasi altro legittimo ascendente.

Articolo 473: L'infanticidio è l'omicidio o l'assassinio di un neonato.

Un neonato è considerato un bambino di età inferiore ai diciotto anni (18) mese.

Articolo 474: È qualificato come avvelenamento, qualsiasi attentato alla vita di a persona, per effetto di sostanze che possono provocare la morte più o meno rapidamente, comunque queste sostanze siano state utilizzate o somministrate, e quali che siano le conseguenze.

Articolo 475: Chiunque si rende colpevole di assassinio, parricidio o avvelenamento è punito con la reclusione penale a vita.

Articolo 476: È punito con la reclusione da cinque (05) a venti (20) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA chiunque sia colpevole di omicidio o omicidio di un neonato.

Articolo 477: è punibile da cinque (05) a venti (20) anni e una multa da duecentomila (200.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA, chiunque con rituali, cerimonie e altre pratiche malsane, uccide un neonato.

Articolo 478: Chiunque per negligenza o mancanza di cure e di igiene, cagiona la morte di un neonato, è punito con la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da centomila (100.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Articolo 479: È punito come colpevole di assassinio, qualsiasi persona, qualunque cosa qualunque sia la sua capacità, chi, per l'esecuzione del suo crimine, avrà usato la tortura o commesso atti di barbarie.

Articolo 480: L'omicidio comporta l'ergastolo quando precede, accompagna o segue un altro delitto.

L'omicidio comporterà anche l'ergastolo quando il suo scopo sia quello di preparare, facilitare o compiere un reato, o favorire l'evasione o garantire l'impunità degli autori o dei complici di questo reato.

In ogni altro caso, il colpevole di omicidio sarà punito con l'ergastolo.

In tutti i casi previsti dal presente comma, la confisca delle armi, oggetti e strumenti utilizzati per commettere il reato, saranno sempre pronunciati.

Articolo 481: È punito con la reclusione da tre (03) mesi a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA coloro che:

1- esporre, porre in vendita o vendere derrate alimentari adibite all'alimentazione umana o animale, prodotti farmaceutici o considerati tali e di cui sappiano essere falsificati, corrotti o tossici; 2- salvo le deroghe previste dai decreti di accertamento dell'infezione, esposizione alla vendita, messa in vendita o vendita di animali di cui sanno essere affetti da malattie ritenute legalmente contagiose; 3- esporre in vendita, porre in vendita, vendere o consegnare al consumo:

- la carne di animali che sanno essere morti per una malattia ritenuta legalmente contagiosa;

- senza previa autorizzazione del servizio competente, le carni di animali di cui sappiano essere stati macellati come affetti o riconosciuti affetti dopo l'abbattimento di una delle malattie ritenute legalmente contagiose.

Articolo 482: Sono puniti con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la multa da diecimila (10.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o una di queste due pene solo coloro che:

1- aver rifiutato od opposto, a qualsiasi titolo, all'esecuzione delle misure di ispezione sanitaria e di profilassi previste dalla normativa vigente;

2- avrà ostacolato, allo stesso modo, l'esercizio della funzione degli agenti del servizio delle industrie zootecniche operanti nell'ambito della normativa zoosanitaria.

In caso di recidiva, le sanzioni sono aumentate da un (01) anno a quattro (04) anni e da ventimila (20.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 483: È vietato ingannare o tentare di ingannare il contraente, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche per interposta persona, sulla natura, la specie, l'identità, l'origine, le qualità sostanziali, la composizione, il contenuto di principi utili, la quantità, il modo e la data di fabbricazione, l'idoneità all'uso, i rischi inerenti all'uso, i controlli effettuati, il modo di utilizzo di tutte le derrate alimentari.

Articolo 484: È vietato falsificare qualsiasi prodotto alimentare, sottoponendolo a qualsiasi manipolazione non autorizzata avente lo scopo o l'effetto di conferire loro l'aspetto di merci di migliore qualità, di rimuovere alcuni elementi da essi o di sostituirli con altri.

Articolo 485: È vietata la commercializzazione di alimenti notoriamente alterati, tossici o che non soddisfano i criteri di qualità microbiologici o igienici stabiliti.

Articolo 486: Qualsiasi pubblicità comprendente, in qualsiasi forma, affermazioni, indicazioni o presentazioni false o suscettibili di indurre in errore, quando riguardano diversi elementi seguenti: contenuto di principi utili, specie, identità, origine, quantità, metodo e data di fabbricazione, prezzo e condizioni di vendita dei prodotti alimentari oggetto della pubblicità, condizioni del loro uso, risultati che possono essere attesi dal loro uso. L'inserzionista per conto del quale viene trasmesso l'annuncio è il principale responsabile.

Articolo 487: Coloro che consapevolmente contravvengono alle disposizioni degli articoli 483, 484, 485 e 486 sono puniti con la reclusione da tre (03) mesi a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA.

Tuttavia, la multa va da dieci milioni (10.000.000) a cento milioni (100.000.000) Si applicano franchi CFA e la reclusione se il delitto di raggio previsto dall'articolo 934 è stato commesso:

- utilizzando pesi, misure e strumenti per pesare; misurazione o dosaggio falsi o imprecisi;
- sia utilizzando manovre o procedimenti tendenti a falsificare le operazioni di analisi o dosaggio, pesatura o misurazione, ovvero tendenti a modificare fraudolentemente la composizione, il peso o il volume delle derrate alimentari, anche prima di tali operazioni;
- o con l'ausilio di indicazioni fraudolente tendenti a far credere in una precedente ed esatta transazione.

Articolo 488: È vietato mettere in commercio, conoscendone la destinazione, prodotti, oggetti o congegni atti a provocare la falsificazione di derrate alimentari e indurre l'uso di detti prodotti, oggetti o congegni mediante opuscoli, circolari, volantini, manifesti, annunci o istruzioni di qualsiasi genere.

Articolo 489: È vietato detenere senza motivi legittimi in tutti i luoghi di produzione o commercializzazione, compresi annessi, automobili, stazioni, padiglioni, fiere e mercati:

- alimenti noti per essere corrotti, tossici o che non soddisfano i criteri di qualità microbiologici o igienici stabiliti,
- pesi, misure e strumenti di misura o di dosaggio falsi o inesatti utilizzati nella produzione o commercializzazione di derrate alimentari;
- prodotti, oggetti o congegni atti a compiere la falsificazione delle predette derrate alimentari.

Articolo 490: E' vietato eludere i prescritti controlli sui prodotti prima di commercializzarli, soprattutto quando questi controlli sono sistematici.

Articolo 491: È punito con la reclusione per almeno sei (06) giorni e tre (03) mesi al massimo e una multa di almeno cinquanta (50.000) franchi CFA e cinquecentomila (500.000) franchi CFA al massimo o una sola di queste sanzioni, coloro che hanno contravvenuto alle disposizioni degli articoli 488, 489 e 490 di questa legge.

Articolo 492: Ferme restando le disposizioni del presente codice sull'omicidio colposo o le lesioni colpose, la multa può essere aumentata a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA e si applica la reclusione se uno dei delitti sopra previsti ha comportato un rischio per la salute umana.

Articolo 493: È punito con la reclusione di almeno tre (03) mesi e due (02) anni al massimo e una multa di almeno centomila (100.000) franchi CFA e al massimo cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due sanzioni, coloro che hanno consapevolmente:

- 1- rendere in ogni modo impossibile l'esercizio delle funzioni da parte delle autorità competenti;**
- 2- ha rifiutato di presentare od occultato qualsiasi documento amministrativo, contabile, tecnico o commerciale in suo possesso;**
- 3- rifiutato di presentare i messaggi pubblicitari o gli elementi di giustificazione;**
- 4- fornire verbalmente o per iscritto, a seguito di richiesta delle autorità competenti, informazioni false o fuorvianti;**
- 5- smaltito senza autorizzazione di merci bloccate o sequestrate dalle autorità competenti, o che non ha dato alla merce la destinazione imposta da tali autorità.**

Articolo 494: Il tribunale può disporre che la sentenza di condanna sia pubblicata, integralmente o per estratto, alla data che gli sembra più opportuna, nei giornali da esso designati, ovvero mediante affissione in un luogo da esso indicato, in particolare alle porte del domicilio dei negozi, degli stabilimenti e delle officine del condannato, il tutto a spese di quest'ultimo senza che tuttavia tali spese possano superare il massimo della sanzione inflitta. Il tribunale deve anche fissare il tempo per il quale la visualizzazione viene mantenuta.

Le pene previste dal comma precedente devono essere pronunciate quando riguardano il reato di pubblicità ingannevole. In quest'ultimo caso, il giudice può anche disporre la pubblicazione, a spese del condannato, di avvisi correttivi.

In caso di sottrazione, occultamento o lacerazione totale o parziale dei manifesti disposti dal giudizio di condanna, si procede nuovamente all'integrale esecuzione delle disposizioni del giudizio relative all'esposizione.

Quando l'asportazione, l'occultamento o la lacerazione totale o parziale è stata eseguita volontariamente dal condannato, su sua istigazione o per suo ordine, comporta nei suoi confronti l'applicazione della multa da venticinquemila (25.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Il reiterato reato di soppressione, dissimulazione o lacerazione volontaria di manifesti da parte del condannato, su sua istigazione o per suo ordine, è punito con la reclusione da quindici (15) giorni a tre (03) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Articolo 495: Il tribunale può ordinare la chiusura temporanea o permanente dello stabilimento, può anche vietare al trasgressore, temporaneamente o permanentemente, di esercitare qualsiasi professione relativa alla produzione o alla commercializzazione di prodotti identici o simili a quelli che vendeva al momento del reato.

Articolo 496: Il tribunale ordina che i beni, oggetti o dispositivi la cui produzione, commercializzazione, detenzione o uso costituiscono a

reato previsto dalla presente legge, sono confiscati se appartengono ancora al condannato.

Se sono utilizzabili, i beni, oggetti o dispositivi confiscati sono messi a disposizione dell'amministrazione per essere destinati ad enti di interesse generale.

Se sono inutilizzabili o dannosi, i beni, gli oggetti o dispositivi sono distrutti a spese del condannato o sono destinati ad altro uso per il quale restano puliti.

In caso di licenziamento o di assoluzione, e quando i beni, oggetti o dispositivi di cui ai commi precedenti sono stati oggetto di uno dei provvedimenti di sequestro previsti, il giudice ordina all'autorità che ha adottato il predetto provvedimento di restituirli al loro proprietario se restano commerciabili in buono stato, omettendo di farli distruggere a spese dell'erario o di dar loro un uso per il quale restano propri.

Articolo 497: È considerata recidiva legale chiunque sia stato condannato a sanzioni correzionali, ai sensi della legislazione sul controllo dei prezzi e delle scorte, ha commesso, entro cinque (05) anni dalla data in cui questa condanna è diventata definitiva, ha commesso un nuovo reato che rientra nell'applicazione di questa legge.

Successivamente deve essere pronunciata la carcerazione e la pubblicazione della prevista sentenza.

Articolo 498: Quando l'istruzione stabilisce che i reati sopra definiti costituiscono solo atti isolati di negligenza professionale esclusa qualsiasi malafede, gli autori di tali reati possono essere condannati solo a un multa da cinquantamila (50.000) a centomila (100.000) franchi CFA.

In caso di violazione delle disposizioni dei decreti o delle ordinanze emanate ai sensi della legge relativa al controllo delle derrate alimentari, purché tali reati non siano confusi con alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, la sanzione pecuniaria è di almeno centomila (100.000) e di massimo trecentomila (300.000) franchi CFA e per unità di prodotto non conforme.

In caso di recidiva entro il termine di un (01) anno, calcolato dalla data in cui la prima condanna è diventata definitiva, la sanzione applicabile è raddoppiata e può essere imposta la reclusione da quindici (15) giorni a tre (03) mesi.

PARAGRAFO II

TRATTA DI ESSERI UMANI

Articolo 499: Costituisce atto di tratta di persone il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio, l'accoglienza di persone, mediante la minaccia di

uso o uso della forza o altre forme di coercizione, mediante rapimento, frode, inganno, abuso di autorità o posizione di vulnerabilità, ovvero offrendo e accettando pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che esercita autorità su un'altra, a scopo di sfruttamento.

Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, servitù o prelievo di organi.

Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento previsto, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è irrilevante quando sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Costituisce una forma di sfruttamento anche il fatto che un genitore biologico o tutore utilizzi a scopo di lucro i servizi di un minore di 14 anni.

Articolo 500: Costituisce atto di tratta di minori anche qualsiasi accordo avente ad oggetto l'alienazione, gratuita o a titolo oneroso, della libertà o della persona di un minore.

Articolo 501: La tratta di persone è punita con la reclusione penale da dieci (10) a (20) anni.

La tratta di persone è punibile con l'ergastolo quando ha portato o ha lo scopo di prelevare organi.

Articolo 502: Chiunque abbia concluso, nella Repubblica del Benin, un accordo avente per oggetto l'alienazione a titolo oneroso della libertà di un terzo, è punito con la reclusione penale a vita.

Denaro, beni e altri oggetti o valori ricevuti in esecuzione di contratto o in deposito di contratto da stipulare, sono confiscati.

Articolo 503: È punito con la stessa pena il fatto di introdurre, o tentare introdurre nella Repubblica del Benin persone fisiche destinate ad essere oggetto dell'accordo citato nell'articolo precedente o far uscire o tentare di far uscire persone dalla Repubblica del Benin in vista di tale convenzione da stipulare all'estero.

Articolo 504: Le persone giuridiche per conto o a vantaggio delle quali è stato commesso da uno dei suoi organi o rappresentanti un reato di tratta di persone, vendita di bambini, prostituzione minorile, pedopornografia o uno dei reati previsti dalla presente sezione, sono punite con la multa da cinque milioni (5.000.000) a cento milioni (100.000.000)

franchi CFA senza pregiudizio dell'ordinanza al risarcimento dei danni.

Le persone giuridiche possono inoltre essere condannate a una o più delle seguenti pene:

- 1- esclusione dagli appalti pubblici, in via definitiva o per un periodo massimo di cinque (05) anni;
- 2- la confisca dei beni utilizzati per commettere o destinati a commettere il reato o dei beni che ne sono il prodotto;
- 3- collocamento sotto tutela giudiziaria per un periodo massimo di cinque (05) anni;
- 4- divieto, in via permanente o per un periodo massimo di cinque (05) anni, di esercitare, direttamente o indirettamente, una o più attività professionali o sociali nel corso delle quali è stato commesso il reato;
- 5- la chiusura definitiva o per un periodo massimo di cinque (05) anni, degli stabilimenti o di uno degli stabilimenti della società utilizzati per commettere gli atti illeciti;
- 6- scioglimento, quando sono stati creati per commettere gli atti incriminati;
- 7- l'affissione della sentenza pronunciata o la diffusione di questa mediante la stampa scritta o con qualsiasi mezzo di comunicazione audiovisiva, a spese della persona giuridica condannata.

PARAGRAFO III

MINACCE

Articolo 505: Chiunque ha minacciato per iscritto in forma anonima o firmata, con l'immagine, con il simbolo o con l'emblema, di assassinio, avvelenamento o qualsiasi altra aggressione contro la persona, costituendo un delitto punibile con l'ergastolo o con l'ergastolo, è punito, se la minaccia è stata fatta con l'ordine di depositare una somma di denaro in un determinato luogo o di adempiere a qualsiasi altra condizione, con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa di centomila (100.000) a un milione e cinquecentomila (1.500.000) di franchi CFA.

Il colpevole può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un periodo non inferiore a un (01) anno e al massimo di cinque (05) anni, dal giorno in cui avrà subito la pena.

Il colpevole può essere interdetto dal soggiorno dal giorno in cui ha scontato la pena.

Articolo 506: Se la minaccia non era accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena è della reclusione per un minimo di un (01) anno e un massimo di tre (03) anni e una multa da centomila (100.000) a un milione e cinquecentomila (1.500.000) franchi CFA.

In tal caso, nei confronti del colpevole può essere pronunciata la sentenza del divieto di soggiorno.

Articolo 507: Se la minaccia fatta con ordine o condizione è stata verbale, il colpevole è punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e

multa da cinquantamila (50.000) CFA a un milione e cinquecentomila (1.500.000) franchi CFA.

In questo caso come in quello dell'articolo 505 del presente codice, nei confronti del colpevole può essere pronunciata la sentenza del divieto di soggiorno.

Articolo 508: Chiunque minacci aggressioni o violenze non previste dall'articolo 505 del presente codice, se la minaccia è stata fatta con un ordine o una condizione, è punito con la reclusione da sei (06) giorni a tre (03) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

DIVISIONE II

LESIONI INTELLIGENTI NON QUALIFICATE E OMICIDIO PESTAGGIO, TORTURA E ALTRI DELITTI E DELITTI VOLONTARI

Articolo 509: Chiunque, volontariamente, ha colpito o ferito o commesso qualsiasi altra violenza o aggressione, se da tale violenza, malattia o incapacità personale per più di otto (08) giorni, è punito con la reclusione da due (02) mesi a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene.

Può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un periodo non inferiore a un (01) anno e al massimo di cinque (05) anni, dal giorno in cui avrà subito la pena.

Se la violenza è stata esercitata sul padre o sulla madre legittimi, naturali o adottivi, o su altri legittimi ascendenti dell'autore, la pena è della reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni.

Quando la violenza sopra espressa è stata seguita da mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro, cecità, perdita di un occhio o altre disabilità permanenti, il colpevole sarà punito con la reclusione penale per un periodo da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Se i colpi inferti o le ferite riportate, la violenza o l'aggressione compiuta volontariamente, ma senza l'intenzione di cagionare la morte, l'hanno comunque provocata, il colpevole è punito con la reclusione penale a tempo da dieci (10) anni a venti (20) anni.

Articolo 510: Quando c'è stata premeditazione o agguato, la pena sarà reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni.

Se è sopraggiunta la morte, se alla violenza è seguita la mutilazione, l'amputazione o la privazione dell'uso di un membro, la cecità, la perdita di un occhio o altre infermità permanenti, la pena è dell'ergastolo.

Articolo 511: Quando le lesioni o le percosse, o altre violenze o aggressioni non hanno cagionato alcuna malattia o incapacità personale al lavoro del tipo di cui all'articolo 509 del presente codice, il colpevole è punito con la reclusione da un (01) mese a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

Articolo 512: Quando le ferite o le percosse o altra violenza o aggressione, senza aver cagionato malattia o incapacità totale al lavoro personale superiore a otto (08) giorni, sono avvenute con premeditazione, agguato o porto d'armi, il colpevole è punito con la reclusione da due (02) mesi a cinque (05) anni e una multa da venticinquemila (25.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Articolo 513: Chiunque ha apposto o fatto apporre su di sé o su altri uno o più segni delle specie menzionate nell'articolo 299 del presente codice è punito con la reclusione da due (02) mesi a due (02) anni e con la multa da ventimila (20.000) franchi CFA a duecentomila (200.000) franchi CFA.

Quando il reato è commesso su persona minorenni, la pena è della reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e della multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 514. Chi ha volontariamente ferito o percosso il padre o la madre legittimi, naturali o adottivi, o altri legittimi ascendenti, è punito:

- reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni, se le ferite o le percosse non hanno cagionato malattia o inabilità personale al lavoro di cui all'articolo 509 del presente codice;
- nel massimo di dieci (10) anni di reclusione penale, se vi è stata incapacità al lavoro personale superiore a otto (08) giorni o premeditazione o agguato;
- reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni quando l'articolo cui la causa si riferirà prevede la pena della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni;
- reclusione penale a vita, quando l'articolo prevede la pena della reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 515: Chiunque volontariamente ha vinto o ferito un fanciullo o lo ha volontariamente privato del cibo o delle cure fino a comprometterne la salute o ha commesso contro di lui qualsiasi altra violenza o aggressione, esclusa la violenza lieve, è punito con la reclusione da cinque (05) anni a venti (20) anni e con la multa di cinquecentomila (500.000) CFA

Se è conseguenza delle varie forme di violenza o privazione di cui sopra, malattia o incapacità personale per più di otto (08) giorni o se vi è stata premeditazione o agguato, la pena è della reclusione da dieci (10) a venti (20) anni e della multa da franchi cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di CFA, e il colpevole può essere privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per due (02) anni almeno e cinque (05) anni al massimo dal giorno in cui avrà subito la pena.

Se i colpevoli sono il padre e la madre legittimi, naturali o adottivi o altri legittimi ascendenti, ovvero chiunque altro abbia potestà sul minore o ne abbia la custodia, la pena è dell'ergastolo.

Se alla violenza o alla privazione è seguita la mutilazione, l'amputazione o la privazione dell'uso di un arto, la cecità, la perdita di un occhio o altre infermità permanenti, ovvero se ha cagionato la morte volontaria o involontaria, la pena è dell'ergastolo.

Se la morte del bambino è causata da premeditazione o da avvelenamento, il colpevole è punito con l'ergastolo

Articolo 516. I delitti e i delitti previsti in questa sezione e nella sezione precedente, se commessi in assemblea sediziosa, con ribellione o saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, istigatori e provocatori di tali adunanze, ribellioni o saccheggi, i quali sono puniti come colpevoli di questi delitti o di questi delitti, e condannati alle stesse pene di chi li ha commessi personalmente.

Art. 517: Oltre alle pene correzionali di cui agli artt precedenti, i tribunali potranno pronunciare il divieto di soggiorno.

Articolo 518: Qualsiasi persona colpevole del delitto di castrazione subirà la pena ergastolo.

Articolo 519: Chiunque, senza autorizzazione e senza qualifica medica, interrompe una gravidanza è punito con la reclusione penale da cinque (05) a venti (20) anni e con la multa da duecentomila (200.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA, anche se l'interruzione è liberamente e debitamente richiesta.

Si incorre nel doppio della pena quando l'interruzione, ancorché volontaria, è tentata od eseguita in luogo non idoneo e non autorizzato dal ministero preposto alla salute.

Se, in queste condizioni, l'interruzione della gravidanza è stata seguita dalla morte, il autori e complici sono puniti con l'ergastolo.

Medici, operatori sanitari, ostetriche, chirurghi, odontoiatri, farmacisti, nonché studenti di medicina, studenti o impiegati in farmacia, erboristi, fasciatori, commercianti di ferri chirurgici,

gli infermieri, gli assistenti infermieristici, gli assistenti infermieristici, le allieve infermiere, le allieve infermiere, i massaggiatori, le massaggiatrici, che hanno indicato, favorito o procurato i mezzi per eseguire l'interruzione della gravidanza, in violazione delle leggi e dei regolamenti sono puniti con la reclusione da otto (08) giorni a un (01) anno e con la multa da centomila (100.000) a duecentomila (200.000) franchi CFA. Può essere altresì pronunciata la sospensione per almeno cinque (05) anni o l'interdizione permanente dall'esercizio della professione. Se sono dipendenti pubblici dello Stato, sono retrocessi da un abbandono alla tabella di avanzamento di due (02) anni.

Chiunque contravviene al divieto di esercizio della professione pronunciato ai sensi del comma precedente è punito con la reclusione non inferiore a sei (06) mesi e al massimo a due (02) anni e con la multa non inferiore a cinquecentomila (500.000) e dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA, ovvero una sola di queste due pene.

Articolo 520: Chiunque colpisce o ferisce una donna incinta è punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a duecentomila (200.000) franchi CFA.

Chiunque, per mancanza di precauzione o previdenza, provoca un danno fisico a una donna incinta con conseguente aborto, è punito con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e con la multa da centomila (100.000) a duecentomila (200.000) franchi CFA.

Articolo 521: Chiunque cagiona ad un altro malattia o inabilità al lavoro personale somministrandogli volontariamente, in qualsiasi modo, sostanze che, senza essere di natura mortale, sono nocive alla salute, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA; potrebbe anche essere bandito dal soggiorno.

Se la malattia o l'incapacità personale al lavoro è durata più di otto (08) giorni, la pena sarà quella della reclusione penale per un periodo da cinque (05) a dieci (10) anni.

Se il colpevole ha commesso o il delitto o il reato di cui ai due commi precedenti, nei confronti di uno dei suoi ascendenti, sarà punito secondo le circostanze della commissione o con la reclusione penale per un periodo da cinque (05) anni a dieci (10) anni o con la reclusione penale per un periodo da dieci (10) anni a venti (20) anni.

Se il delitto o delitto di cui ai commi precedenti è diretto a facilitare o preparare la commissione di un altro delitto o delitto, il colpevole è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 523: Qualsiasi pubblico ufficiale o qualsiasi altra persona che agisce in veste ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni o durante l'esercizio delle sue funzioni, ha volontariamente inflitto a una persona gravi dolori o sofferenze, sia fisiche che mentali, allo scopo, in particolare, di ottenere da lui o da un terzo informazioni o una confessione, di punirlo per un atto che lui o un terzo ha commesso o è sospettato di aver commesso, di intimidire o

esercitare pressioni su di esso o intimidire o esercitare pressioni su terzi o per qualsiasi altro motivo basato su qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni.

Articolo 524: Chiunque abbia praticato la mutilazione genitale su una persona di sesso femminile o qualsiasi altra operazione riguardante i suoi organi, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

La mutilazione genitale è definita come l'asportazione totale o parziale di organi genitali esterni.

Quando la mutilazione genitale è praticata su un minore, il colpevole è punito con la reclusione da tre (03) a cinque (05) anni e con la multa fino a tre milioni (3.000.000) di franchi.

In caso di morte della vittima, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Articolo 525: Chiunque ha aiutato, assistito, adescato l'autore della mutilazione genitale, gli ha fornito mezzi o impartito istruzioni, è considerato complice e condannato alle pene da questi sostenute.

Articolo 526: In caso di recidiva si applica la pena massima senza beneficio del rinvio.

Articolo 527: Chiunque, informato della preparazione della mutilazione genitale femminile, non avrebbe agito per impedirne la commissione, è perseguito per omessa assistenza a persona in pericolo e punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la multa da duecentocinquantomila (250.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Chiunque venga a conoscenza di mutilazioni genitali femminili è tenuto a darne immediata comunicazione al pubblico ministero o all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicini ai fini di legge.

La mancata denuncia è punita con la sanzione pecuniaria di duecentocinquantomila (250.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

DIVISIONE III

OMICIDIO, COLPI E LESIONI INVOLONTARIE, CAUSE DI MITIGAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

PARAGRAFO I

OMICIDIO, COLPI E LESIONI INVOLONTARIE

Articolo 528: Chiunque per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, ha commesso involontariamente un omicidio o ne è stato involontariamente causa, è punito con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Articolo 529: Se il risultato di una mancanza di indirizzo o di precauzione è una lesione, percosse o malattia che comporta un'incapacità personale al lavoro per più di un (01) mese, il colpevole è punito con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

Le pene previste dal presente articolo sono raddoppiate quando l'autore del reato ha agito in stato di ubriachezza o ha tentato, sia con la fuga, sia con la modifica dell'inventario, sia con qualsiasi altro mezzo, di sottrarsi alla responsabilità penale in cui potrebbe incorrere.

Articolo 530: Quando un incendio colposo ha provocato la morte o il ferimento di una o più persone, si applicano le pene previste per l'omicidio o la lesione colposa.

PARAGRAFO II

CAUSE DI MITIGAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Articolo 531: Le cause di attenuazione della responsabilità penale sono:

- scuse assolutorie,
- scuse attenuanti;
- circostanze attenuanti.

Articolo 532: Costituiscono scusa assoluta le cause restrittivamente previste nel comma seguente, la cui ammissione, senza eliminare il delitto, comporta la dispensa o l'esenzione dalla pena.

Sono considerate scuse assolute la scusa del denunciante che ha partecipato come autore o complice ai reati:

- contro la sicurezza;

- in termini di falsa testimonianza;

- contraffazione di sigilli, valori di bollo o banconote dello Stato, associazione di delinquenti e distruzione mediante esplosivi.

Articolo 533: Costituisce scusante attenuante ogni causa restrittivamente prevista dalla legge e la cui ammissione, senza eliminare il reato, comporta un'attenuazione obbligatoria della pena incorsa.

Articolo 534: L'omicidio così come le lesioni e le percosse sono scusabili se lo sono stati causati da percosse o gravi violenze contro le persone.

Articolo 535: L'omicidio, le lesioni e le percosse sono scusabili anche se commessi spingendo indietro durante il giorno, arrampicandosi o scassinando i recinti, i muri o l'ingresso di una casa o di un appartamento abitato o dei loro annessi.

Se il fatto è avvenuto durante la notte si applica l'articolo 543 del presente codice.

Articolo 536: Il parricidio non è mai scusabile.

Articolo 537: I delitti e delitti di cui all'articolo 534 sono scusabili, se commessi da uno dei coniugi sul coniuge nonché sul complice, nel momento in cui li sorprende in flagrante delitto di adulterio.

Al di fuori di questo caso, l'omicidio commesso dal marito sulla moglie o da questo sul marito, non è scusabile se la vita del marito o della moglie che ha commesso l'omicidio non è stata messa in pericolo nel momento stesso in cui è avvenuto l'omicidio.

Articolo 538: Il delitto di castrazione, se è stato immediatamente provocato da un violento oltraggio contro atti osceni, sarà considerato come omicidio o offesa scusabile.

Articolo 539: Le circostanze attenuanti includono le circostanze particolari del caso, la personalità dell'imputato e, se del caso, le sue responsabilità familiari e la sua integrazione nell'ambiente sociale.

Articolo 540: Quando il fatto della scusa è provato,

1- se si tratta di reato che comporta l'ergastolo o l'ergastolo, la pena è ridotta alla reclusione da uno (01) anno a cinque (05) anni;

2- se si tratta di altro reato, sarà ridotto alla reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni;

3- se si tratta di reato, la pena sarà ridotta alla reclusione da un (01) mese a tre (03) mesi.

Nei primi due casi, i colpevoli possono anche essere interdetti soggiorno per decreto o sentenza.

PARAGRAFO III

OMICIDIO, LESIONI E COLPI NON QUALIFICATI DELITTI O DELITTI

Articolo 541: Non c'è reato o delitto quando l'omicidio, le lesioni e le percosse erano ordinate dalla legge e ordinate dalla legittima autorità.

Articolo 542: Non c'è né delitto né delitto quando l'omicidio, le ferite e le percosse sono state comandate dall'attuale necessità dell'autodifesa propria o altrui.

Articolo 543. Nei casi di necessità attuale dell'autodifesa rientrano i seguenti due casi:

1- se l'omicidio è stato commesso, se le ferite sono state inferte o se i colpi sono stati inferti, mediante respingimento notturno, scasso o scasso di recinti, muri o portoni di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze;

2- se il fatto è avvenuto difendendosi da autori di furti o saccheggi compiuti con violenza.

DIVISIONE IV

ATTACCHI AL PIU'

PARAGRAFO I

DISPREZZO PUBBLICO E ATTACCO INDECENTE

Articolo 544: Chiunque abbia commesso un pubblico oltraggio alla decenza è punito con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Articolo 545: Qualsiasi aggressione indecente, commessa o tentata senza violenza o coercizione o sorpresa sulla persona di un minore è punita con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa di duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

Ferme restando le pene più gravi previste dal comma precedente, chiunque abbia commesso un atto immodesto o contro natura con un minore dello stesso sesso è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Tuttavia, l'aggressione al pudore alla persona di un minore è punita con l'ergastolo quando sia stata commessa o tentata sia con violenza, coercizione o sorpresa, sia da un ascendente legittimo, naturale o adottivo della vittima o da persona avente autorità su di essa, ovvero da due o più

autori o complici, o anche da persona che abbia abusato dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni.

Articolo 546: Chiunque abbia commesso o tentato di commettere un'aggressione indecente, consumata o tentata con violenza contro individui di entrambi i sessi, è punito con (02) a cinque (05) anni di reclusione e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Se l'aggressione al pudore è tentata o consumata sulla persona di un minore al di sotto dei tredici (13 anni) la pena è raddoppiata.

Articolo 547: Se i colpevoli sono gli ascendenti della vittima dell'aggressione, se sono tra coloro che hanno autorità su di lui, se sono i responsabili della sua educazione o dei suoi dipendenti, o dipendenti delle persone sopra designate, in tal caso ascendenti, persone di autorità ed educatori, se sono funzionari pubblici o ministri di una religione, o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato nel suo delitto da una o più persone, la pena è della reclusione penale fino a dieci anni. (10) a venti (20) anni.

PARAGRAFO II

MOLESTIE SESSUALI

Articolo 548: Costituisce molestia sessuale il fatto che qualcuno dia ordini, usi parole, gesti, scritti, messaggi e ciò, ripetutamente, proferisca minacce, imponga costrizioni, eserciti pressioni o utilizzi qualsiasi altro mezzo allo scopo di ottenere da una persona in situazione di vulnerabilità o di subordinazione, favori di natura sessuale a suo vantaggio o a vantaggio di terzi contro la volontà della persona molestata.

Articolo 549: Qualsiasi forma di molestia sessuale costituisce un reato indipendentemente dallo status dell'autore o della vittima e indipendentemente dal luogo in cui l'atto è stato commesso.

La situazione di vulnerabilità della vittima può derivare dalla sua età, dalla sua condizione sociale e/o economica nonché dal suo stato fisico o mentale o da qualsiasi altra situazione connessa lasciata alla valutazione del giudice.

Articolo 550: È punito con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni o una sola di queste due pene, chiunque si renda colpevole di molestie sessuali.

Articolo 551: Quando la molestia sessuale è commessa da un ascendente legittimo, naturale o adottivo della vittima, o commessa su un minore, il colpevole è passibile di una pena detentiva da due (02) a cinque (05) anni e una multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Articolo 552: È punito con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno e con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o una sola di queste due pene, chiunque, avendo conoscenza di molestie sessuali, mentre era ancora possibile limitarne gli effetti, non ne dà immediata denuncia alle autorità pubbliche, ai sindacati e/o a tutte le organizzazioni associative autorizzate ai sensi di legge.

Sono esentati dalle pene previste dal comma precedente i genitori o affini fino al 3° grado inclusivi degli autori o complici della molestia sessuale o del tentativo.

Tuttavia, la decadenza dalla potestà genitoriale può essere pronunciata nei confronti del genitore trasgressore.

PARAGRAFO III

STUPRO E REATI SIMILI

Articolo 553: Qualsiasi atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura, commesso sulla persona di un altro, con violenza, coercizione, minaccia o sorpresa è stupro.

Lo stupro è punito con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Tuttavia, lo stupro sarà punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni, quando sia stato commesso su una persona particolarmente vulnerabile a causa di uno stato di gravidanza, malattia, infermità o deficienza fisica o mentale, o su un minore di età superiore ai tredici (13) anni, o sotto la minaccia di un'arma, o da due o più autori o complici

Quando lo stupro è commesso su un minore di tredici (13) anni, è punito con l'ergastolo.

Le pene previste sono aumentate fino alla reclusione da quindici (15) a venti (20) anni e alla multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA se lo stupro è l'atto di un legittimo ascendente, naturale o adottivo della vittima o di chi esercita su di essa autorità o di chi ha abusato dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni.

La persona fisica che compie o tenta di compiere l'atto sessuale abitualmente autorizzato su una minore di diciotto (18) anni è punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Lo stupro è punito con l'ergastolo quando è preceduto, accompagnato o seguito da torture o atti di barbarie.

Lo stupro è punibile con l'ergastolo quando ha provocato il morte della vittima.

Il tentato stupro è punito come lo stupro stesso.

Articolo 554: È punito con la reclusione da tre (03) a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, il fatto che un adulto eserciti senza violenza, costrizione, minaccia o sorpresa un attacco sessuale alla persona di un minore di quindici (15) anni.

Tuttavia, quando tali atti sono commessi da un ascendente legittimo, naturale o adottivo della vittima o da chi esercita autorità su di essa o da chi ha abusato dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni, la pena è quella dello stupro.

Articolo 555: L'atto di un ascendente legittimo, naturale o adottivo che ha rapporti sessuali consensuali con un discendente legittimo, naturale o adottivo e viceversa è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni.

PARAGRAFO V

DAL PROXENETICISMO E DALLA SOLITA ECCITAZIONE DEI MINORI AL DEBAUCH

Articolo 556: È considerato un magnaccia e punito con la reclusione da un (01) anno a tre (03) anni e con la multa di duecentocinquantomila (250.000) franchi CFA senza pregiudizio delle pene più elevate se applicabili, chiunque:

- 1- in qualunque modo aiuti, assista o tuteli consapevolmente la prostituzione altrui o adescamento a scopo di prostituzione;
- 2- in qualsiasi forma, partecipa ai proventi della prostituzione altrui o percepisce sovvenzioni da persona abitualmente prostituita;
- 3- convive consapevolmente con una persona abitualmente prostituita;
- 4- avere rapporti abituali con una o più persone dedite alla prostituzione non può giustificare risorse corrispondenti al suo stile di vita;
- 5- assume, addestra o mantiene, anche con il suo consenso, una persona, anche maggiorenne, allo scopo di prostituirsi o lo consegna alla prostituzione o alla dissolutezza;
- 6- funge da intermediario, a qualsiasi titolo, tra soggetti dediti alla prostituzione o alla dissolutezza e soggetti che sfruttano o remunerano la prostituzione o la dissolutezza altrui;
- 7- con minacce, pressioni, manovre o con qualsiasi altro mezzo, ostacola l'azione di prevenzione, controllo, assistenza o rieducazione svolta dagli organismi abilitati a favore delle persone dedite alla prostituzione o in pericolo di prostituzione.

Il tentativo dei delitti di cui al presente articolo è punito con le pene previste per tali delitti.

Quando il reato è commesso su un minore, è punibile con la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

Articolo 557: La pena è della reclusione da due (02) a cinque (05) anni e della multa da trecentomila (300.000) a quattro milioni (4.000.000) di franchi CFA nel caso in cui:

- 1- il reato è stato accompagnato da minaccia, coercizione, violenza, aggressione, abuso di autorità o dolo;
- 2- l'autore del reato portava un'arma visibile o nascosta;
- 3- l'autore del reato è il coniuge, il padre, la madre o il tutore della vittima;
- 4- l'autore del reato è chiamato a partecipare, in ragione delle sue funzioni, alla lotta alla prostituzione, alla tutela della salute o al mantenimento dell'ordine pubblico;
- 5- il reato è stato commesso nei confronti di più persone;
- 6- le vittime del reato sono state consegnate o indotte alla prostituzione al di fuori del territorio nazionale;
- 7- le vittime del reato sono state consegnate o indotte alla prostituzione al loro arrivo o entro breve tempo dal loro arrivo sul territorio nazionale;
- 8- il reato è stato commesso da più autori, autisti o complici.

Le pene di cui al presente articolo sono raddoppiate quando il fatto è commesso nei confronti di un minore.

Articolo 558: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque abbia commesso un delitto contro la morale istigando, favorendo o favoreggiando abitualmente la dissolutezza o la corruzione di giovani di entrambi i sessi di età inferiore a diciotto (18) anni o, occasionalmente, minori di quindici (15) anni.

Articolo 559: Le sanzioni previste dall'articolo 556 di questo codice sono pronunciato, anche se i vari atti che costituiscono gli elementi costitutivi dei reati sarebbero stati compiuti in Stati diversi.

Il tentativo dei delitti previsti dagli articoli 556 e 558 del presente codice è punito con le pene previste per tali delitti.

Articolo 560 Chiunque:

- 1- possiede direttamente o per interposta persona, gestisce, dirige, opera, finanzia o concorre a finanziare un istituto di prostituzione;
- 2- possedere, gestire, gestire, finanziare, aiutare a finanziare un albergo, una casa ammobiliata, una pensione, un locale per bere, un ristorante, un club, un

circolo, una sala da ballo, un luogo di intrattenimento o loro annessi o qualsiasi luogo aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, accetta o tollera abitualmente che una o più persone si prostituiscano all'interno dello stabilimento o nei suoi annessi o vi ricerchino clienti a scopo di prostituzione;

3- assiste i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2.

In caso di nuovo reato entro dieci (10) anni, le pene previste sono raddoppiate.

Articolo 561: In tutti i casi in cui i fatti incriminati siano avvenuti in uno stabilimento di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 560 del presente codice e di cui sia condannato il titolare, dirigente o dipendente, la sentenza revoca la licenza di cui il condannato sarebbe beneficiario e pronuncia altresì la chiusura dell'esercizio o delle parti di stabilimento adibite alla prostituzione per un periodo che non può essere inferiore a tre (03) mesi né superiore a cinque (05) anni.

In tutti i casi, la sentenza o sentenza può anche porre i colpevoli in stato di divieto di soggiorno e pronunciare il ritiro del passaporto, nonché per un periodo massimo di tre (03) anni, la sospensione della patente di guida. Questo periodo può essere raddoppiato in caso di recidiva. I beni mobili utilizzati direttamente o indirettamente per la commissione del reato sono sequestrati e confiscati, qualunque sia la loro appartenenza.

Gli autori dei delitti previsti dagli articoli 556, 558 e 559 possono essere condannati al rimborso delle eventuali spese di rimpatrio di coloro di cui hanno sfruttato o tentato di sfruttare o contribuito a sfruttare la prostituzione, quando tali spese siano state anticipate dall'amministrazione.

Il tentativo dei delitti previsti dal presente articolo è punito con le pene applicabili a tali delitti.

Articolo 562: Se la chiusura prevista dall'articolo 561 supera i sei (06) mesi, il prefetto può procedere alla presa di possesso nell'interesse pubblico dei locali per abitazione per un periodo che non può superare l'orario di chiusura.

Il proprietario o l'inquilino di detti locali rimarrà tenuto a fornire i servizi che ne consentano l'utilizzo da parte dei beneficiari.

Indipendentemente dal divieto di soggiorno eventualmente pronunciato, è vietato a chiunque sia stato condannato alla reclusione in applicazione degli articoli 556, 558 e 569 del presente codice di comparire nel o nei dipartimenti in cui sono stati commessi i fatti per un tempo pari al doppio della pena detentiva pronunciata. Questo periodo decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

Chiunque si presenti in luogo a lui proibito in violazione delle disposizioni del presente articolo sarà punito con le pene previste dall'articolo 45 del presente codice.

PARAGRAFO VI

BIGAMIA

Articolo 563: Chiunque abbia contratto un altro matrimonio prima dello scioglimento del precedente è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a trecentomila (300.000) franchi CFA.

L'ufficiale di stato civile che ha prestato il suo ministero a questo matrimonio d'intesa la sussistenza del precedente è condannata alla stessa pena.

DIVISIONE V

ARRESTI ILLECITI, SEQUESTRI DI PERSONE E VIOLAZIONE DOMESTICA

Articolo 564: Coloro che, senza ordine delle autorità costituite e salvo i casi in cui la legge ordina il sequestro degli imputati, hanno arrestato, detenuto o sequestrato una persona, sono puniti:

1- ergastolo, se la detenzione o il sequestro sono durati più di un mese;

2- reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni, se la detenzione o il sequestro sono durati meno di un (01) mese;

3- Reclusione da due (02) a cinque (05) anni, se hanno liberato la persona arrestata, sequestrata o detenuta prima del quinto giorno successivo a quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro.

Articolo 565: Chiunque ha prestato un luogo per eseguire la detenzione o il sequestro è passibile delle stesse pene dell'autore di tale detenzione o sequestro.

Articolo 566: Se la persona arrestata, detenuta o sequestrata è stata tenuta in ostaggio, sia per preparare o facilitare la commissione di un delitto o delitto, sia per favorire la fuga o assicurare l'impunità degli autori o dei complici di un delitto o delitto, ovvero, in luogo tenuto segreto, per rispondere dell'esecuzione di un ordine o di una condizione, i colpevoli sono puniti con l'ergastolo.

Tuttavia, la pena è della reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni se la persona arrestata, detenuta o sequestrata come ostaggio per rispondere dell'esecuzione di un ordine o di una condizione, è volontariamente liberata prima del quinto giorno trascorso da quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro, senza che l'ordine o la condizione sia stata eseguita.

Articolo 567: In ciascuno dei due seguenti casi, i colpevoli sono puniti con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni:

- se l'arresto è stato eseguito con travestimento falso, sotto falso nome o per falso ordine della pubblica autorità;
- se la persona è stata arrestata o rapita utilizzando un mezzo di trasporto motorizzato o se la vittima è stata minacciata di morte.

La pena è dell'ergastolo se le persone arrestate, detenute o sequestrate hanno subito torture fisiche e atti di barbarie o sono decedute in seguito a detenzione o sequestro.

Articolo 568: Chiunque irrompe in casa altrui con minaccia o violenza è punito con la reclusione da un (01) mese a tre (03) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

DIVISIONE VII

DELITTI E REATI CONTRO L'INFANZIA, ABBANDONO DELLA FAMIGLIA O USCIRE DALLA CASA CONIUGALE

PARAGRAFO I

REATI E REATI COMMESSI NEI CONFRONTI DEI MINORI

Articolo 569: I colpevoli di sottrazione, occultamento o soppressione di un bambino, di sostituzione di un bambino con un altro o di assunzione di un bambino a una donna che non partorirà, sono puniti con la reclusione penale per un periodo da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Se non è accertato che il minore è sopravvissuto, la pena è della reclusione da uno (01) a cinque (05) anni.

Se è accertato che il minore non è sopravvissuto, la pena è della reclusione da un (01) mese a due (02) anni.

È punito con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni chi, essendo responsabile di un minore, non lo rappresenta alle persone che hanno diritto di reclamarlo.

Articolo 570: Chiunque, avendo assistito a un parto, non ha reso la dichiarazione prescritta dalle disposizioni del codice della personalità e della famiglia ed entro i termini fissati dallo stesso codice, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Articolo 571: Chiunque, ritrovato un neonato, non lo consegna all'ufficiale di stato civile, come prescritto dalle disposizioni del codice delle persone e della famiglia, è punito con la pena prevista dall'articolo 478 del presente codice.

Tale disposizione non si applica a chi ha acconsentito alla presa in carico del minore e che ha reso la propria dichiarazione al riguardo dinanzi al comune del luogo in cui il minore è stato ritrovato.

Articolo 572: Coloro che hanno abbandonato in un ospizio un bambino di età inferiore ai sette anni, che sarebbe stato loro affidato perché se ne prendessero cura o per qualsiasi altro motivo, sono puniti con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Tuttavia, nessuna condanna verrà inflitta se non fossero tenuti o non fossero stati obbligati a fornire cibo e mantenimento gratuiti per il bambino e anche se nessuno lo avesse provveduto.

Incorre nelle stesse pene il genitore o tutore che, informato della presenza di un minore di cui è responsabile in una casa di cura o in qualsiasi altro centro di accoglienza, rifiuta di recuperarlo.

Tale pena sarà raddoppiata se il minore abbandonato è disabile.

Articolo 573: Coloro che hanno esposto o fanno esporre, abbandonare o fanno abbandonare in luogo solitario un fanciullo o una persona incapace di proteggersi a causa del suo stato fisico o psichico, è condannato, per questo solo fatto, alla reclusione da uno (01) anno a tre (03) anni e alla multa da cinquantamila (50.000) a quattrocentocinquantamila (450.000) franchi CFA.

Articolo 574: La pena prevista dal precedente articolo 573 è da due (02) a cinque (05) anni e la multa da duecentocinquantamila (250.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA nei confronti degli ascendenti o di qualsiasi altra persona che abbia autorità sul figlio o sull'incapace o ne abbia la custodia.

Articolo 575: Se il risultato di esposizione o abbandono, malattia o incapacità per più di otto (08) giorni, verrà applicata la penale massima.

Se il bambino o l'incapace rimane mutilato o storpio o se rimane affetto da altra infermità permanente, i colpevoli saranno puniti con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni.

Se i colpevoli sono i soggetti indicati nell'articolo 603 del presente codice, la pena è della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo, e della reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo.

Quando l'esposizione o l'abbandono in un luogo solitario ha causato morte, l'atto è considerato omicidio.

Articolo 576: Chiunque ha alienato o tentato di alienare la persona o la libertà di un minore è condannato all'ergastolo.

Articolo 577: Nei vari casi previsti dagli articoli 569, da 572 a 576 e 578 del presente codice, i condannati sono privati dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un periodo di tempo variabile da cinque (05) a dieci (10) anni. Possono anche essere esclusi dal soggiorno per un periodo da cinque (05) a dieci (10) anni.

Articolo 578: Le disposizioni precedenti non pregiudicano i diritti derivanti dall'autorità parentale o tutelare sui minori, nella misura in cui gli atti compiuti non costituiscono servitù temporanea o permanente di questi minori a vantaggio di terzi.

Coloro che, abusando dell'autorità che hanno sui predetti minori, costringono, in qualunque modo, un minorenne a prendere in marito una persona che non desidera è punito con la reclusione da tre (03) anni a dieci (10) anni e con la multa tripla del valore della dote eventualmente ricevuta, senza che questa sia inferiore a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Se il tentato matrimonio forzato è stato preceduto o seguito da sequestro di persona, violenza o aggressione, la pena è della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Se la morte è il risultato, i colpevoli sono puniti con l'ergastolo.

Articolo 579: Costituisce vendita di bambino qualsiasi atto o transazione che implichi il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o di qualsiasi gruppo di persone ad un'altra persona o ad un altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio per sé o per altri.

Costituisce anche una vendita di un bambino:

1- il fatto di offrire, consegnare o accettare un figlio, qualunque sia il mezzo utilizzato, per le finalità:

- sfruttare il minore a fini sessuali;
- trasferire a pagamento gli organi del bambino;
- sottoporre il minore a lavoro forzato.

2- il fatto di aver indebitamente ottenuto, in qualità di intermediario, il consenso all'adozione di un minore, in violazione degli strumenti giuridici nazionali e internazionali relativi all'adozione.

3- il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a scopo di prostituzione.

La vendita di bambini è punibile con l'ergastolo.

Articolo 580: L'uso, il reclutamento o l'offerta di un bambino ai fini di

prostituzione, produzione di materiale pornografico o spettacoli pornografici.

Il tentativo dei delitti previsti dall'articolo 546 comma 1 del presente codice e dal presente articolo è punito come il reato stesso.

Articolo 581: Per prostituzione minorile si intende l'uso di un fanciullo a scopo di attività sessuale dietro compenso o qualsiasi altra forma di vantaggio;

La prostituzione minorile è punibile con la reclusione penale per un periodo di dieci (10) anni a venti (20) anni.

Articolo 582: Costituisce pornografia infantile qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino che compie attività sessuale esplicita, reale o simulata, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino, per scopi principalmente sessuali.

Articolo 583: Costituisce pornografia con fanciulli anche il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere a scopo prevalentemente sessuale materiale pornografico con fanciulli, come definito nel comma seguente.

Per pornografia infantile si intende qualsiasi materiale raffigurante un minore impegnato in comportamenti sessualmente espliciti o una persona che sembra essere un minore impegnato in comportamenti sessualmente espliciti o immagini realistiche che ritraggono un minore impegnato in comportamenti sessualmente espliciti.

Articolo 584: La pornografia che coinvolge bambini è punita con reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni.

Articolo 585: Le sanzioni penali applicabili alle persone giuridiche previste dall'articolo 59 sono applicabili anche qui.

Articolo 586: Il minore che, all'insaputa del padre e/o della madre o della persona che esercita autorità su di lui, si è recato all'interno del paese senza autorizzazione con l'intenzione di sottoporsi a sfruttamento, o che si trova solo in un luogo o in condizioni tali da far ritenere che stesse viaggiando fuori del territorio del Repubblica del Benin senza disporre dell'autorizzazione richiesta dalla legge, è soggetta a una delle seguenti misure:

- consegnato al padre e/o alla madre o a chi ne esercita l'autorità;
- In mancanza, affidato ad un istituto per la tutela dei diritti del fanciullo.

Articolo 587: Nessun bambino di cittadinanza straniera può entrare nel territorio della Repubblica del Benin se non è accompagnato da suo padre, sua madre o da una persona avente autorità su di lui in base alla sua legislazione nazionale o se non è provvisto di un documento che ne attesti l'identità, l'origine, la destinazione e il motivo.

del suo viaggio, salvo in caso di guerra, calamità naturali o altre situazioni eccezionali.

Nel caso in cui un minore di nazionalità straniera sia accompagnato da una persona diversa da quelle elencate al comma precedente, può entrare e circolare o soggiornare nella Repubblica del Benin solo se, oltre ai documenti che attestano la sua identità, la sua origine, la sua residenza e il motivo del suo viaggio, colui che lo accompagna è munito di un documento di identità e di un'autorizzazione scritta del padre e/o della madre del minore o dell'avente autorità su di lui.

Tale autorizzazione deve essere timbrata da un'autorità amministrativa territorialmente competente del luogo di residenza del padre e/o della madre del minore o di chi ne esercita l'autorità.

Il portatore di minore sprovvisto dei documenti sopra previsti, quando si accerti che il minore è vittima di tratta e che il portatore lo ha sottratto consapevolmente, sarà punito:

1- reclusione da uno (01) a tre (03) anni e multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA se la destinazione si trova all'interno della Repubblica del Benin;

2- reclusione da due (02) a cinque (05) anni e multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni e cinquecentomila (2.500.000) franchi CFA, se la destinazione si trova al di fuori della Repubblica del Benin.

Articolo 588: Il padre o la madre che, consapevolmente, ha trasportato e/o consegnato il figlio a scopo di tratta o che ha comunque aiutato il trafficante, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a cinque (05) anni.

Articolo 589: Chiunque ha trasferito, tentato di spostare o accompagnato un minore in una destinazione situata nella Repubblica del Benin al di fuori della residenza del padre e/o della madre o della persona che esercita autorità su di lui, senza aver espletato le formalità amministrative richieste è punito con la reclusione da un (01) anno a tre (03) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Articolo 590: Chiunque abbia trasferito, tentato di spostare o accompagnato fuori dal territorio della Repubblica del Benin, un bambino diverso dal proprio o su cui ha autorità senza aver espletato le formalità amministrative in vigore, è punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni e cinquecentomila (2.500.000) franchi CFA.

Articolo 591: È punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni e cinquecentomila (2.500.000) di franchi CFA chiunque, di qualsiasi nazionalità, accompagnando uno o più figli di nazionalità straniera, si trovi nel territorio della Repubblica del Benin, quando non vi ha la sua residenza abituale, senza adempiere le condizioni previste dall'articolo 58 7 comma 2 del presente codice.

Articolo 592: E' punito con la multa da centomila (100.000) a duecentocinquanta (250.000) franchi CFA chiunque, avendo conoscenza dell'allontanamento fraudolento di un minore, si è astenuto dall'informare l'autorità amministrativa territorialmente competente o l'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Articolo 593: Chiunque si dedichi alla tratta di minori è punito con l'ergastolo.

Articolo 594: Chiunque impieghi consapevolmente nella Repubblica del Benin il lavoro di un bambino proveniente dalla tratta di minori, qualunque sia la natura del lavoro, è punito con una multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da sei (06) mesi a ventiquattro (24) mesi o una sola di queste due pene.

Articolo 595: In caso di recidiva si applicano le sanzioni previste dagli articoli da 569 a 578, 581, 584, 587, 588 a 592 e 594 di questo codice sono raddoppiati.

Articolo 596: Il tentativo di tutti i delitti previsti dagli articoli 569 a 578, 581, 584, 587, 588 a 592 e 594 è punito con la stessa pena del delitto consumato.

Art. 597. - Non sono soggetti alle disposizioni del presente comma le escursioni, le uscite didattiche e i viaggi organizzati dalle scuole, dalle pubbliche amministrazioni, nonché i viaggi resi necessari per motivi didattici.

Articolo 598 Chiunque, con dolo o violenza, ha sequestrato o fatto rapire minorenni o li avrà condotti, sviati o spostati, ovvero li avrà fatti condurre, sviare o spostare dai luoghi ove erano posti da coloro alla cui autorità o direzione erano soggetti o affidati, è punito con la reclusione penale a vita.

Articolo 599: La stessa pena si applica se il colpevole ha pagato o intendeva pagare un riscatto dalle persone sotto la cui autorità o vigilanza era posto il minorenne.

Articolo 600: Se il minore così sottratto è trovato vivo, sano di mente e di corpo prima della pronuncia del provvedimento di condanna e ciò su indicazioni fornite dal rapitore, la pena applicabile sarà la reclusione penale per dieci (10) anni.

Articolo 601: Chiunque, senza frode o violenza, rapisce o appropri indebitamente, o tenta di rapire o appropriazione indebita di un minore, è punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Quando un minore così rapito o deviato ha sposato il suo rapitore, quest'ultimo può essere perseguito solo a querela delle persone che hanno la capacità di chiedere l'annullamento del matrimonio e non può essere condannato se non dopo che tale annullamento sia stato pronunciato.

Articolo 602: Quando è stato disposto l'affidamento di un minore con provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, il padre, la madre o chiunque non rappresenti tale minore presso coloro che hanno diritto di reclamarlo o che, anche senza frode o violenza, lo sottrarrà o lo distoglierà o lo farà sottrarre o distogliere dalle mani di coloro ai quali è affidata la custodia, o dai luoghi ove questi lo hanno posto, è punito con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno e una multa da cinquanta (50.000) mila a un milione (1.000.000) di franchi CFA. Se il colpevole è stato dichiarato privato della potestà genitoriale, la reclusione può essere aumentata fino a tre (03) anni.

PARAGRAFO II

ABBANDONO DEL DOMICILIO FAMILIARE E CONIUGALE

Articolo 603: È punito con la reclusione da tre (03) mesi a un (01) anno e con la multa da cinquanta (50.000) mila a duecentocinquanta (250.000) mila franchi CFA:

1- il padre o la madre di famiglia che abbandona la residenza familiare senza riconosciuto valido motivo per più di due (02) mesi e si è sottratto in tutto o in parte agli obblighi morali e materiali derivanti dalla potestà genitoriale o dalla tutela legale; il periodo di due (02) mesi può essere interrotto solo da un rientro a casa che implichi il desiderio di riprendere definitivamente la vita familiare;

2- il marito che, senza valido motivo, abbandona volontariamente la moglie per più di due (02) mesi sapendo che è incinta;

3- padri e madri, sia che nei loro confronti sia pronunciata o meno la decadenza della potestà genitoriale, che compromettano gravemente, mediante maltrattamenti, mediante esempi perniciosi di ubriachezza abituale o di notorietà, per disattenzione o per mancanza del necessario orientamento, o la salute, o l'incolumità, o la moralità dei propri figli o di uno o più di essi.

Articolo 604: È punito con le pene previste dall'articolo 574 del presente codice chiunque, in barba a un atto esecutivo o a una decisione del tribunale che lo abbia condannato a pagare gli alimenti al coniuge, ai suoi ascendenti o ai suoi discendenti, si sia volontariamente trattenuto più di due (02) mesi senza erogare l'intera pensione.

Articolo 605: Il mancato pagamento si presume volontario, salvo prova contraria.
L'insolvenza derivante da comportamento scorretto abituale, pigrizia o ubriachezza non costituisce in alcun modo un valido pretesto per il debitore.

Articolo 606: Qualsiasi persona condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 603 del presente codice può anche essere cancellata, per almeno cinque (05) anni e dieci (10) anni al massimo, dalla proibizione dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice.

Articolo 607: In caso di matrimonio celebrato a norma di legge dall'ufficiale di stato civile, il coniuge che, fuori dai casi previsti dalla legge o senza grave motivo, ha abbandonato la casa coniugale, è punito con la multa da franchi (50.000) a cinquecentomila (500.000).

DIVISIONE VII

VIOLAZIONI DELLA PRIVACY, FALSE PROVE, CALUNNIE, LESIONI, SEGRETI RIVELATORI

PARAGRAFO I

VIOLAZIONI DELLA PRIVACY

Articolo 608: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a cinque (05) anni e con la multa da centomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA chiunque abbia violato volontariamente l'intimità della vita privata altrui,

1- ascoltando, registrando o trasmettendo, mediante qualsiasi dispositivo, parole pronunciate in luogo privato da una persona senza il suo consenso;

2- fissando o trasmettendo con qualsiasi mezzo l'immagine di una persona in un luogo privato, senza il consenso di quest'ultima.

Quando gli atti di cui al presente articolo sono stati compiuti nel corso di una riunione alla presenza dei partecipanti, si presume il loro consenso.

Articolo 609: È punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque consapevolmente conserva, porta o fa volontariamente conoscere al pubblico o a un terzo o utilizza pubblicamente o no, qualsiasi registrazione o documento ottenuto utilizzando i fatti previsti in questo articolo.

In caso di pubblicazione si procede nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 603, alle condizioni previste dal presente articolo, se il reato è stato commesso a mezzo stampa, e nei confronti dei responsabili della diffusione ovvero, in mancanza, dei capi di stabilimento, degli amministratori o dei dirigenti delle società che hanno provveduto alla diffusione o ne hanno tratto profitto, se il reato è stato commesso da altro

canale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 22 e 23 relative al complicità.

Il reato si configura quando la pubblicazione è effettuata, ricevuta o percepita nella Repubblica del Benin.

Articolo 610 Chiunque pubblica consapevolmente, con qualsiasi mezzo, il montaggio realizzato con le parole o l'immagine di una persona senza il consenso di quest'ultima, è punito con le pene previste dall'articolo 608, se non risulta chiaramente che si tratta di un montaggio o se non vi è espressamente menzionato.

L'azione penale si svolge alle condizioni previste dall'articolo 609, commi 1 e 2, del presente codice.

Articolo 611. Con regolamento è redatto l'elenco dei dispositivi atti a compiere operazioni che possono costituire uno dei reati previsti dall'articolo 608 del presente codice. I dispositivi che figurano nell'elenco possono essere fabbricati, importati, offerti o venduti solo in virtù di un'autorizzazione ministeriale le cui condizioni di concessione saranno fissate dallo stesso regolamento.

Chiunque contravviene alle disposizioni del comma precedente è punito con le pene previste dall'articolo 608 del presente codice.

Articolo 612: Per tutti i delitti previsti dagli articoli da 608 a 610, il tentato delitto è punito come il delitto stesso.

Nei casi previsti dagli articoli da 608 a 610 del presente codice, l'azione pubblica può essere promossa solo a querela della persona offesa, del suo legale rappresentante o dei suoi eredi.

Nei casi previsti dall'articolo 610, il giudice può disporre la confisca materiale utilizzato per commettere il reato.

Nei casi previsti dagli articoli 608 e 609 può disporre la confisca di ogni registrazione o documento ottenuto utilizzando uno dei fatti previsti dall'articolo 608.

Nei casi previsti dall'articolo 609 può disporre la confisca del sostegno assembleare.

Nei casi previsti dall'articolo 610, pronuncia il sequestro degli apparecchi che sono stati oggetto di una delle operazioni elencate dal presente articolo in difetto di autorizzazione.

PARAGRAFO II

FALSA TESTIMONIANZA

Articolo 613: Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza in sede penale sia contro l'imputato che a suo favore è punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni.

Se, invece, l'imputato è stato condannato ad una pena superiore a quella della reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni, il falso testimone che ha testimoniato contro di lui subirà la stessa pena.

Articolo 614: Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale sia contro l'imputato che a suo favore, è punito con la reclusione da almeno due (02) anni e al massimo cinque (05) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Se tuttavia l'imputato è stato condannato a più di cinque (05) anni della reclusione, il falso testimone che ha testimoniato contro di lui subirà la stessa pena.

E' punito con la stessa pena il fatto di aver falsamente riferito all'autorità giudiziaria o amministrativa fatti costituenti reato o delitto che abbiano esposto l'autorità giudiziaria a inutili ricerche.

Articolo 615: Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza in materia di polizia sia contro l'imputato che a suo favore, è punito con la reclusione da almeno un (01) anno e al massimo tre (03) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Articolo 616: In ogni caso, i colpevoli possono anche essere privati dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice, per almeno cinque (05) anni e al massimo dieci (10) anni dal giorno in cui avranno subito la loro condanna ed essere interdetti dal soggiorno per lo stesso periodo.

Articolo 617: In ogni altra materia, il colpevole di falsa testimonianza è punito con la reclusione da uno (01) anno a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA. Può anche essere soggetta alle sanzioni accessorie di cui al precedente articolo.

Articolo 618: Il falso testimone in materia penale che abbia ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa o promesse, è punito con la reclusione penale per un periodo da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 619: Il falso testimone, in qualsiasi caso, che abbia ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa o promesse, sarà punito con la reclusione da un (01) anno a tre (03) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Può inoltre essere soggetto alle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 39 del presente codice.

In ogni caso, quanto ha ricevuto dal falso testimonio sarà confiscato.

Articolo 620: Chiunque sia stato differito o rinviato il giuramento in materia civile, e che abbia prestato giuramento falso, è punito con la reclusione per un (01) anno alla

meno e cinque (05) anni al massimo e una multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Può altresì essere privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un periodo non inferiore a cinque (05) anni e al massimo dieci (10) anni ed essere interdetto dal soggiorno per lo stesso numero di anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

PARAGRAFO III

Calunnia, insulti e rivelazione di segreti

Articolo 621 Chiunque, con qualsiasi mezzo, denuncia ingiustamente uno o più soggetti agli ufficiali di giustizia o di polizia amministrativa o giudiziaria o ad ogni autorità avente il potere di dar seguito o di adire l'autorità competente, ovvero anche ai superiori gerarchici o ai datori di lavoro del denunciato, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Il tribunale può inoltre ordinare l'inserimento della sentenza, integralmente o per estratto, su uno o più giornali, a spese del condannato.

Se il fatto denunciato è passibile di sanzione penale o disciplinare, il procedimento può essere avviato ai sensi del presente articolo o dopo sentenza o sentenza di assoluzione o di assoluzione, ovvero dopo ordinanza o sentenza di non luogo a procedere, ovvero dopo il deposito della denuncia da parte del magistrato, dell'agente dello Stato, dell'autorità superiore o del datore di lavoro competente a darle il seguito che essa poteva comportare.

Il giudice adito ai sensi del presente articolo è tenuto a sospendere il procedimento se è pendente un procedimento relativo al fatto denunciato.

Articolo 622: I medici, i chirurghi, nonché i farmacisti, le ostetriche, gli infermieri e tutti gli altri detentori, per stato o per professione o per funzioni temporanee o permanenti, dei segreti loro affidati, che, salvo che la legge li obblighi o li autorizzi a denunciare, li hanno rivelati, sono puniti con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da centomila (100.000) a cinquecento mille (500.000) franchi CFA.

Tuttavia, i soggetti sopra elencati, senza essere tenuti a denunciare aborti effettuati in condizioni diverse da quelle previste dalla legge, di cui siano venuti a conoscenza durante l'esercizio della loro professione, non incorrono, se li denunciano, nelle sanzioni previste dal comma precedente; citati in tribunale per un caso di aborto, rimangono liberi di testimoniare in tribunale senza esporsi ad alcuna sanzione.

I medesimi soggetti non incorrono nelle sanzioni previste dal primo comma quando informano le autorità sanitarie o amministrative preposte dei fatti

abuso o privazione sanitaria e sociale della persona di minori di quindici (15) anni e di cui siano venuti a conoscenza durante l'esercizio della loro professione; citati in giudizio per un caso di abuso o privazione della persona di questi minori, sono liberi di fornire la loro testimonianza senza esporsi ad alcuna sanzione.

Non incorre nelle pene previste dal primo comma il medico che, con il consenso della persona offesa, porta all'attenzione del pubblico ministero l'abuso da lui constatato nell'esercizio della sua professione e che gli consenta di presumere che sia stato commesso uno stupro o un'aggressione al pudore.

DIVISIONE VIII

VIOLAZIONE DELLA SEPOLTURA ED ALTRI ATTACCHI AL RISPETTO DOVUTI AI MORTI E REATI DELLE LEGGI DI SEPOLTURA

Articolo 623: Coloro che, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale di stato civile nel caso in cui è prescritta, hanno seppellito una persona deceduta, sono puniti con la reclusione da uno (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a centocinquantamila (150.000) franchi CFA, ferma restando la prosecuzione dei delitti di cui gli autori di tale delitto potrebbero essere impediti in tale circostanza.

La stessa pena sarà pronunciata contro coloro che avranno contravvenuto, in alcun modo, alla legge e ai regolamenti relativi alle sepolture.

Articolo 624: Chiunque occulta o occulto il corpo di una persona morta a seguito di colpi o ferite è punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA, salve le pene più gravi, se ha partecipato al delitto o delitto.

È punito con la reclusione da tre (03) mesi a un (01) anno e da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA chiunque si renda colpevole di violazione di sepoltura o sepoltura, salve le sanzioni per i delitti o delitti ad essi connessi.

Le stesse pene si applicheranno a chi avrà profanato o mutilato una salma, anche se non sepolta.

Articolo 625: Chiunque abbia rimosso o tentato di rimuovere tutto o parte di un corpo una volta consegnato al laboratorio di un'università, sarà punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o una delle due pene.

CAPITOLO II
REATI E REATI CONTRO IL PATRIMONIO

DIVISIONE I
FURTO ED ESTORSIONE

Articolo 626: Chiunque abbia sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartiene è colpevole di furto ed è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Se il ladro è un servitore o un servitore assunto, anche quando ha commesso il furto contro le persone che non serviva ma che erano né nella casa del suo padrone o in quello in cui lo ha accompagnato, o se è un operaio, un apprendista per tre volte la standardo. essere in grado di essere meno di cento

mille (100.000) franchi CFA.

Il tentativo sarà punito come il delitto stesso.

Il colpevole può anche essere colpito per almeno un (01) anno e al massimo cinque (05) anni dalla interdizione di uno o più dei diritti di cui all'articolo 38 di questo codice.

Art. 627: La sottrazione fraudolenta di energia, acqua o di cose incorporee in danno altrui è assimilata al furto e punita con le pene di cui al precedente articolo 626.

Articolo 628: La malversazione commessa da:

1 - mariti a scapito delle mogli; donne a scapito della loro

mariti; una vedova o un vedovo quanto alle cose che erano appartenute al marito defunto;

2- figli o altri discendenti in danno del padre o della madre o di altri ascendenti; padri, madri o altri ascendenti in danno dei propri figli o di altra discendenza;

3- alleati negli stessi gradi, purché le sottrazioni siano commesse durante la durata del matrimonio e al di fuori di un periodo in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.

Questa immunità si applica a tutti i reati relativi alla proprietà, in particolare frode, abuso di fiducia ed estorsione senza violenza.

Sono puniti come colpevoli di occultamento tutti gli altri soggetti che hanno occultato o chiesto a loro vantaggio in tutto o in parte le cose sottratte.

Articolo 629: I colpevoli di furto sono puniti con l'ergastolo se portavano o se uno di loro portava un'arma apparente o occulta, anche se il furto è stato commesso durante il giorno e da una sola persona. Sarà lo stesso se i colpevoli o uno di loro avesse l'arma nel veicolo motorizzato che li avrebbe portati sul luogo del loro crimine o che avrebbero usato per assicurarsi la fuga.

Persone colpevoli di furto commesso con una combinazione di quattro (04) delle cinque (05) seguenti circostanze:

- 1- se il furto è stato commesso di notte;**
- 2- se è stato commesso da due o più persone;**
- 3- se il colpevole o i colpevoli hanno commesso il reato, o con l'ausilio di scasso esterno, o di scalata, o di false chiavi in una casa, appartamento, stanza o abitazione abitata o adibita ad abitazione, o loro pertinenze, sia assumendo la qualifica di pubblico ufficiale o di ufficiale civile o militare, sia dopo aver indossato la divisa o il costume dell'agente dello Stato o dell'ufficiale, ovvero adducendo un falso ordine dell'autorità civile o militare;**
- 4- se il furto è stato commesso con violenza;**
- 5- se il colpevole o i colpevoli si sono assicurati la messa a disposizione di un autoveicolo al fine di agevolare i loro affari o favorirne la fuga.**

Articolo 630: È punito con la reclusione penale di dieci (10) anni. a venti (20) anni qualsiasi individuo colpevole di furto commesso con l'ausilio della violenza.

Se la violenza con cui è stato commesso il furto ha lasciato tracce di ferite o di contusioni, tale circostanza è sufficiente perché sia comminata la pena dell'ergastolo.

Se la violenza ha provocato la morte, sarà pronunciato l'ergastolo.

Articolo 631. I furti commessi sulle pubbliche strade o nei vagoni ferroviari adibiti al trasporto di passeggeri, di corrispondenza di bagagli o di merci quando formano un convoglio, comportano la pena dell'ergastolo quando siano stati commessi con due delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 629 del presente codice.

Avranno la pena della reclusione penale per dieci (10) anni venti (20) anni quando sono stati commessi con una sola di queste circostanze.

Negli altri casi, la pena sarà quella della reclusione penale per un periodo da cinque (05) a dieci (10) anni.

Articolo 632. Chiunque si rende colpevole di furto commesso con uno dei mezzi di cui all'articolo 629, comma 3, è punito con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni, anche se l'effrazione, l'arrampicata e l'uso di chiavi false sono avvenuti in edifici, parchi o recinti non adibiti ad abitazione e non dipendenti da abitazioni abitate e anche quando l'effrazione non sarebbe stata che all'interno.

Articolo 633: è punito con la reclusione penale per un periodo da cinque (05) anni a dieci (10) anni qualsiasi individuo colpevole di furto commesso in uno dei seguenti casi:

1- se il furto è stato commesso di notte, e da due o più persone o se è stato commesso con una sola di queste due circostanze, ma contemporaneamente in un luogo abitato o adibito ad abitazione, ovvero in edifici dedicati al culto legalmente stabiliti nella

Repubblica del Benin;

2- se il furto è stato commesso da un oste, da un albergatore, da un cameriere, da un barcaiolo o da un loro dipendente, quando hanno sottratto in tutto o in parte le cose loro affidate in tale

qualità; 3- se il furto è stato commesso, anche in tempo di pace, da un soldato o simili, in danno dell'abitante presso il quale è alloggiato o confinato.

Articolo 634: I vettori, i barcaioli o i loro dipendenti che hanno manomesso o tentato di manomettere bevande o qualsiasi altro liquido o merce il cui trasporto è loro affidato, e che hanno commesso o tentato di commettere tale manomissione mescolando sostanze nocive, sono puniti con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Essi possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno due (02) anni e dieci (10) anni al massimo.

Se non vi è stata miscelazione di sostanze nocive, la pena sarà della reclusione da un (01) mese a un (01) anno e della multa da cinquantamila (50.000) franchi CFA a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Articolo 635: Chiunque ha rubato o tentato di rubare nei campi cavalli o bestie da soma, automobili o cavalcature, bovini grandi e piccoli, attrezzi agricoli, è punito con la reclusione da un (01) anno a tre (03) anni al massimo e con la multa da cento (100.000) mila a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Lo stesso varrà per il furto di legno dalle vendite e di pietra o sabbia dalle cave, nonché per il furto di pesce da stagni o bacini.

Chiunque ha sottratto o tentato di sottrarre ai campi raccolti o altre produzioni utili della terra già staccate dal suolo, ovvero cataste di grano facenti parte del raccolto, è punito con la reclusione da un (01) mese a due (02) anni.

e una multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Se il furto è stato commesso o di notte, o da più persone, o con l'ausilio di autoveicoli o animali, la reclusione è da uno (01) anno a cinque (05) anni e la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Quando il furto o il tentato furto di raccolti o di altre utili produzioni della terra, che prima di essere sottratte non erano ancora staccate dal suolo, è avvenuto nelle ore notturne, sia ad opera di più persone, sia con l'ausilio di automobile o animali, la pena è della reclusione da un (01) mese a due (02) anni e della multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, i colpevoli possono, indipendentemente dalla condanna principale, essere interdetti in tutto o in parte dai diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un minimo di due (02) anni e un massimo di dieci (10) anni, dal giorno in cui avranno subito la pena.

Articolo 636: Chiunque, al fine di commettere furto, ha rimosso o tentato di rimuovere terminali che servono come separazione tra beni, è punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) franchi CFA a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Il colpevole può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 38 per almeno due (02) anni e per un massimo di dieci (10) anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 637: Si considera casa abitata ogni edificio, ogni abitazione, ogni loggia, capanna, anche mobile che, senza essere attualmente abitata, è destinata ad abitazione, e tutto ciò che da essa dipende, come cortile, aia, fienili, stalle, edifici che vi sono racchiusi qualunque sia il loro uso e anche se hanno un recinto particolare nel recinto o recinto generale.

Articolo 638: È considerato parco o recinto qualsiasi terreno circondato da fossati, pali, transenne, tavole, siepi o muri di qualsiasi materiale, qualunque sia l'altezza, la profondità, il degrado, il degrado di queste varie recinzioni quando non vi è porta chiudibile a chiave o altro o quando la porta è aperta e normalmente aperta.

Art. 639: Si considerano recinti anche i parchi destinati al contenimento del bestiame nelle campagne di qualsiasi materiale essi siano; e quando appartengono a capanne mobili o ad altri ricoveri destinati ai guardiani, si considerano dipendenti da una casa abitata.

Articolo 640: È qualificato furto con scasso, qualsiasi forzatura, rottura, degrado, demolizione, rimozione di muri, tetti, pavimenti, porte, finestre, serrature, lucchetti o altri utensili o strumenti atti a chiudere o impedire il passaggio e di qualsiasi tipo di recinzione, qualunque essa sia.

Articolo 641: Le effrazioni sono esterne o interne.

Le effrazioni esterne sono quelle attraverso le quali si può entrare in case, cortili, cortili, recinti o annessi, oppure appartamenti o abitazioni private.

Le effrazioni interne sono quelle che, dopo l'ingresso nei luoghi di cui al comma precedente, sono effettuate dall'interno a porte o recinti, nonché ad armadi o altri mobili chiusi.

Art. 642: Rientra nella categoria delle effrazioni interne la semplice sottrazione di casse, scatole, fasci sotto tela o corda e altri mobili chiusi, che contengano alcun effetto, sebbene l'effrazione non sia stata effettuata sul posto.

Articolo 643: L'arrampicata è qualificata come qualsiasi ingresso in case, edifici, cortili, cortili, edifici, giardini, parchi e recinti, effettuato attraverso muri, porte, tetti o altri recinti.

Ingresso attraverso un'apertura sotterranea, diversa da quella che è stata realizzata fungere da ingresso, è una circostanza della stessa gravità dell'arrampicata.

Articolo 644: Sono qualificate chiavi false tutti i ganci, tutti gli usignoli, tutte le chiavi paesane, tutte le chiavi imitate, contraffatte, alterate o tutti gli oggetti che non erano destinati dal proprietario, inquilino, oste o locatore a serrature, lucchetti o altre chiusure, per i quali il colpevole li ha usati.

Articolo 645: Chiunque abbia falsificato o alterato chiavi è condannato alla reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e alla multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Se il colpevole è un fabbro professionista, sarà punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per un minimo di due (02) anni ed un massimo di dieci (10) anni, dal giorno in cui avrà subito la pena, il tutto fermo restando, se del caso, l'applicazione di pene più severe in caso di concorso in delitto.

Articolo 646: Chiunque ha estorto o tentato di estorcere con la forza, la violenza o la coercizione, sia una firma, uno scritto, un atto, un titolo, qualsiasi documento contenente o operante un obbligo, disposizione, scarico o rinuncia, o il

la rimessa di fondi o valore sarà punita con la pena della reclusione penale per un periodo da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Chiunque, avvalendosi della minaccia scritta o verbale di rivelazioni o imputazioni diffamatorie, avrà estorto o tentato di estorcere, sia la consegna di fondi o titoli, sia la firma o la consegna delle scritture sopra elencate e si rende quindi colpevole di ricatto, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

Il colpevole può, inoltre, essere privato in tutto o in parte dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno due (02) anni e al massimo dieci (10) anni dalla condanna definitiva.

Le stesse pene possono essere applicate a chi ha avanzato in malafede richiesta di ricerca di paternità o di sovvenzioni se la richiesta è stata respinta dal giudice civile.

La persona sequestrata che ha distrutto, sottratto o tentato di distruggere o appropriarsi indebitamente di oggetti a lui sequestrati e affidati alla sua custodia è punito con la reclusione da almeno un (01) anno e al massimo tre (03) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Sarà punito con la reclusione da uno (01) anno a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA, se la custodia degli oggetti sequestrati e che ha distrutto o dirottato, tentato di distruggere o dirottato era stata affidata a un terzo.

Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano anche al debitore, mutuuario o terzo pignoratario che abbia distrutto, sottratto o tentato di distruggere o sottrarsi alle cose da lui date in pegno.

Chi ha consapevolmente occultato le cose sottratte, il coniuge, gli ascendenti e discendenti del pignoratario, il debitore, il mutuuario o il terzo pignoratario che lo ha aiutato nella distruzione o sottrazione di tali cose sarà punito con una pena pari a quella che avrà sostenuto.

Articolo 647: Chiunque, sapendo di essere assolutamente nell'impossibilità di pagare, si è visto servire bevande o alimenti che ha consumato in tutto o in parte in locali a ciò destinati, anche se ospitato in detti locali, è punito con la reclusione non inferiore a un (01) mese e non superiore a un (01) anno e con la multa da cinquemila (5.000) a sessantamila (60.000) franchi.

Le stesse pene si applicano a chi, sapendo di essere assolutamente impossibilitato a pagare, si è aggiudicato una o più camere in un albergo o in una locanda e le ha effettivamente occupate.

Tuttavia, nei casi previsti dai due commi precedenti, l'occupazione dell'alloggio non deve essere superiore a dieci (10) giorni.

Rispetta le medesime sanzioni chi, sapendo di essere assolutamente impossibilitato a pagare, si è visto servire carburanti o lubrificanti da lui compilati tutti o parte dei serbatoi di un veicolo da professionisti della distribuzione.

Furto e inganno nel trasporto nonché tentativi da parte di questi stessi i reati saranno puniti con le pene previste dal presente articolo.

I colpevoli dei delitti previsti dal presente articolo possono altresì essere interdetti dai diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno due (02) anni e al massimo dieci (10) anni dal giorno in cui avranno subito la pena.

Possono inoltre essere vietati dal provvedimento o dalla sentenza.

DIVISIONE II

FRODE, VIOLAZIONE DELLA FIDUCIA E ALTRI TIPI DI FRODE

PARAGRAFO I

FRODE

Articolo 648: Chiunque, sia servendosi di nomi falsi o di qualità false, sia impiegando manovre fraudolente per persuadere l'esistenza di imprese false, di un potere o di un credito immaginario, o per far sorgere la speranza o il timore di un successo o di qualsiasi altro evento chimerico, avrà ricevuto o consegnato, o avrà tentato di fargli consegnare, fondi, mobili o obbligazioni, provviste, cambiali, promesse, quietanze o scarichi, e avrà, con uno di questi mezzi, truffato o tentato di frodare in tutto o in parte il patrimonio altrui, sarà punito con la reclusione da almeno un (01) anno e al massimo cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

Se il reato è stato commesso da persona che si è rivolta al pubblico per l'emissione di azioni, obbligazioni, mandati, azioni o titoli di qualsiasi tipo sia di una società che di un'impresa commerciale o industriale, la reclusione può essere aumentata a dieci (10) anni e la multa a sei (06) milioni (6.000.000) di franchi CFA.

In tutti i casi i colpevoli possono essere colpiti anche per dieci (10) anni al massimo dalla interdizione dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice.

Possono anche essere soggetti a divieto di soggiorno.

Per falso nome o falsa qualità si intende ciò di cui una persona non ha il diritto di avvalersi. Il falso nome designa il falso nome patronimico, il falso nome se crea rischio di confusione, il falso pseudonimo nelle stesse condizioni.

La falsa qualità è il fatto per una persona:

- fregiarsi falsamente di un titolo rilasciato o controllato dall'autorità titolare di un titolo universitario, di professione regolamentata, titolare di una decorazione, di un titolo nobiliare, di una carica pubblica o elettiva.

- assumere una professione o attività falsa o uno stato civile falso.

L'abuso di una vera qualità è il fatto che una persona usi una qualità che realmente possiede per dare forza e credibilità alle sue affermazioni grazie alla fiducia che ispira, essendo l'uso della qualità di una natura per stampare l'apparenza di sincerità.

Costituiscono manovre fraudolente gli atti materiali esterni compiuti per dare forza e credito ad una falsa affermazione, in particolare la produzione di scritti, l'intervento di terzi o l'inserimento in una messa in scena.

Articolo 649: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) franchi a un milione (1.000.000) di franchi CFA coloro che, facendo parte di un'associazione denominata "TONTINE", o di qualsiasi altro gruppo destinato a fornire prestazioni in natura o in denaro ai suoi membri, si siano rifiutati in mala fede di prestare la loro quota dopo aver beneficiato dei servizi ai quali avevano diritto la loro partecipazione.

Articolo 650: Con le medesime pene saranno puniti coloro che, membri delle associazioni o dei gruppi di cui all'articolo precedente, abbiano, mediante manovre fraudolente, privato o tentato di privare uno o più altri membri dei benefici a cui potevano aver diritto.

PARAGRAFO II

VIOLAZIONE DELLA FIDUCIA

Articolo 651: La violazione dell'affidamento è l'atto di una persona che si appropria indebitamente, a scapito di altri, di fondi, titoli o qualsiasi cosa che gli è stata consegnata e che ha accettato a condizione che li restituisca, li rappresenti o ne faccia un uso specifico.

Chiunque abbia abusato dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di una persona che gli faccia sottoscrivere, a suo danno, obbligazioni, quietanze o scarichi per prestiti di denaro o cose mobili, o carta commerciale, o qualsiasi altra carta obbligatoria, in qualunque forma questa negoziazione sia stata fatta o dissimulata, è punito con la reclusione da un minimo di un (01) anno a un massimo di cinque (05) anni, e con la multa da centocinquantamila (150.000) a un milionecinquecentomila (1.500,00 0) franchi CFA al massimo.

L'ammenda può tuttavia essere aumentata fino a un quarto dei rimborsi e danni, se superiore al massimo previsto dal comma precedente.

Se tale reato è commesso in danno di minore, le pene di cui sopra sono raddoppiate.

Articolo 652: Chiunque, abusando di un assegno in bianco che gli è stato affidato, avrà fraudolentemente scritto sopra un obbligo o una liberazione, o qualsiasi altro atto che possa compromettere la persona o la fortuna del firmatario, sarà punito con le pene previste dal precedente articolo 651.

Nel caso in cui l'assegno in bianco non gli sia stato affidato, sarà perseguito come falsario e punito come tale.

Articolo 653: Chiunque ha dissipato o sottratto in danno dei proprietari, detentori o detentori di effetti, denaro, beni, biglietti, ricevute o altri scritti contenenti o operanti obbligo o liberazione, che gli sarebbero stati dati solo in affitto, deposito, mandato, pegno, comodato d'uso, o per lavoro subordinato o non subordinato, a condizione di restituirli o rappresentarli o farne un determinato uso o impiego, è punito con la reclusione per un anno. minimo e cinque (05) anni al massimo e una multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA al massimo.

Se l'abuso di fiducia è stato commesso da persona che si è rivolta al pubblico per ottenere, per conto proprio, o come amministratore, amministratore o agente di una società o di un'impresa commerciale o industriale, la rimessa di fondi o titoli a titolo di deposito, mandato o pegno, la pena della reclusione può essere aumentata a dieci (10) anni e la multa a sei milioni (6.000.000) di franchi CFA.

Articolo 654: Le disposizioni del comma 2 del precedente articolo 653 si applicano se l'abuso di fiducia è stato commesso da un mediatore, da un intermediario, da un professionista o da uno scrittore di atti e ha ad oggetto il prezzo di vendita di un immobile o di un avviamento, il prezzo di sottrazione, acquisto o vendita di azioni o quote di società immobiliari, o sul prezzo di vendita di un contratto di locazione quando tale vendita è autorizzata dalla legge, o su tutte o parte delle somme recuperate per conto di altri.

Se l'abuso di fiducia previsto dal primo comma del precedente articolo 653 è stato commesso da un pubblico ufficiale o da un funzionario ministeriale, la pena è della reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni, il tutto salvi i fatti commessi nei pubblici depositi.

Articolo 655: È punito con la reclusione da un minimo di un (01) anno a un massimo di cinque (05) anni e/o con la multa da duecentocinquanta (250.000) mila a un milione (1.000.000) di franchi CFA, qualsiasi soldato o persona assimilata che, senza esserne responsabile, abbia sottratto o dissipato fondi o beni in luogo di documenti, titoli, atti, masserizie o armi, munizioni, materiali, derrate alimentari o qualsiasi oggetto appartenente al personale militare o dato loro per il servizio.

Articolo 656: Chiunque, dopo aver prodotto, in giudizio, qualsiasi titolo, documento o memoria, lo ha in qualsiasi modo rimosso, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Tale sanzione sarà pronunciata dal giudice adito.

Articolo 657: Con le medesime pene saranno puniti coloro che, membri delle associazioni o dei gruppi di cui all'articolo precedente, abbiano, mediante manovre fraudolente, privato o tentato di privare, uno o più altri membri, dei servizi ai quali potevano pretendere.

PARAGRAFO III

VIOLAZIONI DEL CONTROLLO DEI CAMBI

Articolo 658: Costituisce reato di controllo dei cambi qualsiasi violazione della legislazione e dei regolamenti dei rapporti finanziari con l'estero, commessa sia per non aver rispettato gli obblighi di dichiarazione o di rimpatrio, sia per non aver osservato le procedure prescritte o le formalità richieste, sia per non aver ottenuto le necessarie autorizzazioni o per non aver soddisfatto le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono collegate.

Articolo 659: Chiunque commette o tenta di commettere un reato in materia di controllo dei cambi è punito con la reclusione da uno (01) anno a cinque (05) anni, la confisca del corpus delicti, il sequestro del mezzo di trasporto utilizzato per la frode e la multa da un minimo dell'importo a un massimo di cinque volte la somma o il valore cui si riferisce il reato.

Articolo 660: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA chiunque abbia incitato per iscritto, propaganda o pubblicità a commettere un reato di controllo dei cambi, sia che tale istigazione abbia avuto o meno effetto, sia esso emesso o ricevuto sul territorio nazionale o all'estero.

Articolo 661: Se l'autore di una violazione del controllo sui cambi commette, entro cinque (05) anni da una transazione o da una condanna passata in giudicato, una nuova violazione delle disposizioni del precedente articolo 660, l'aliquota delle sanzioni subite è raddoppiata.

Se l'autore di un reato previsto dal precedente articolo 660 commette, entro cinque (05) anni dalla condanna definitiva, un nuovo reato contro le disposizioni del precedente articolo 660 o un reato contro il controllo dei cambi, l'aliquota delle sanzioni subite è raddoppiata.

Articolo 662: In caso di pluralità di violazioni del controllo sui cambi, per ciascuna delle violazioni debitamente accertate sono pronunciate le confische e le altre pene pecuniarie, ferme restando le sanzioni previste per le altre violazioni.

Articolo 663: Fatte salve altre sanzioni accessorie applicabili ai reati di diritto comune, le persone condannate per violazione del controllo sui cambi o delle disposizioni dell'articolo 660 di questa legge sono automaticamente vietate, per cinque (05) anni:

- esercitare le funzioni di agente di cambio;
- essere elettori, eleggibili o nominati presso tribunali professionali, camere di commercio e camere di commercio.

Articolo 664: Salve altre pene aggiuntive applicabili ai reati di diritto comune, alle persone di cui all'articolo precedente può essere altresì vietato dal tribunale, per un periodo non superiore a cinque (05) anni, di dirigere, amministrare o dirigere:

- 1- qualsiasi banca e filiale bancaria;
- 2- qualsiasi istituto finanziario e succursale di un istituto finanziario;
- 3- una o più determinate categorie di istituti finanziari e le succursali di tali categorie di istituti.

Il divieto di dirigere, amministrare o dirigere uno stabilimento comporta divieto a pieno diritto di svolgere a titolo personale le attività di tale stabilimento.

Articolo 665: Chiunque contravvenga ai divieti previsti dagli articoli 663 e 664 è punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene.

Articolo 666: Il tribunale ordina che la sentenza di condanna per violazione del controllo dei cambi o delle disposizioni dell'articolo 660 sia, a spese del condannato, inserita integralmente o per estratti nei giornali da esso designati.

Articolo 667: In materia di reati di controllo dei cambi, il tribunale non può assolvere il trasgressore per mancanza di dolo.

Se conserva circostanze attenuanti, può, fatte salve le disposizioni del comma 3:

- esentare l'imputato da tutte o parte delle sanzioni applicabili al reato;
- disporre che la condanna non venga citata nel bollettino n. 03 del casellario giudiziale.

In ogni caso, il tribunale pronuncia la confisca del corpo del reato ovvero, in mancanza, la condanna prevista dall'articolo 659.

Articolo 668: Quando l'accusa si basa sulle disposizioni dell'articolo 663, la pena è imposta per i reati di diritto comune.

Articolo 669: Per violazione del controllo o delle disposizioni sui cambi dell'articolo 660, il giudice può disporre la sospensione dell'esecuzione delle pene, salvo il caso di recidiva.

PARAGRAFO IV

I REATI CIBERNETICI E INFORMATICI E LA LORO PUNIZIONE

Articolo 670: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA l'accesso intenzionale e non autorizzato a un sistema informatico.

Quando il fatto di cui al comma precedente è commesso allo scopo di acquisire dati informatici, la pena è della reclusione da due (02) a cinque (05) anni e della multa da franchi cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) CFA.

Quando i fatti di cui ai due (02) commi precedenti sono commessi in violazione delle misure di sicurezza, la pena è della reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni e della multa da cinque milioni (5.000.000) a cinquecento milioni (500.000.000) di franchi CFA.

Quando tali atti hanno condotto o sono all'origine della morte di una o più persone o sono commessi a vantaggio di un'impresa terroristica, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Quando i fatti di cui ai primi due commi sono commessi da o a vantaggio di una persona giuridica, la pena è di franchi da cento milioni (100.000.000) a un miliardo (1.000.000.000), salve le pene detentive delle persone fisiche che hanno commesso il fatto.

Articolo 671: Costituisce un sistema informatico, qualsiasi dispositivo isolato o insieme di dispositivi interconnessi o connessi, uno o più dei quali forniscono, in esecuzione di un programma, un trattamento automatizzato di dati.

Per trattamento automatizzato di dati si intendono tutte le operazioni effettuate con mezzi automatizzati, relative alla raccolta, registrazione, elaborazione, modifica, conservazione, distruzione, editing dei dati ed in generale al loro sfruttamento.

Articolo 672: Costituisce misura di sicurezza qualsiasi utilizzo di procedure, dispositivi o programmi informatici specializzati che utilizzano

il cui accesso a un sistema informatico è limitato o vietato a determinate categorie di utenti.

Articolo 673: È punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA l'intercettazione intenzionale e senza diritto di una trasmissione di dati informatici che non è pubblica e che è destinata a un sistema informatico da o verso un sistema informatico o effettuata nell'ambito di tale sistema.

E' punita con la stessa pena l'intercettazione intenzionale e senza diritto, di un'emissione elettromagnetica proveniente da un sistema informatico che trasporta tali dati informatici che non sono pubblici.

Articolo 674: L'azione senza diritto è l'atto di:

- agire senza autorizzazione o senza autorizzazione in forza di una legge o di un contratto;
- superare i limiti della sua autorizzazione o autorizzazione;
- agire senza l'autorizzazione o l'autorizzazione dell'ente privato o pubblico competente, ai sensi dei testi vigenti, a concederla per utilizzare, amministrare, controllare un sistema informatico o effettuare ricerche scientifiche o compiere qualsiasi altra operazione in un sistema informatico.

Articolo 675: È punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da duecentomila (200.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA, l'atto intenzionale e non autorizzato di alterare, modificare o cancellare dati informatici o limitare l'accesso a tali dati.

È punito con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da cinque (05) milioni (5.000.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA, il trasferimento non autorizzato di dati da un sistema informatico.

La sanzione di cui al comma precedente è punita con il trasferimento abusivo di dati da un mezzo informatico di memorizzazione.

Articolo 676: L'interferenza grave e non autorizzata nel funzionamento di un sistema informatico mediante l'introduzione, la trasmissione, la modifica, la cancellazione, il deterioramento o la cancellazione di dati informatici è punita con la reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da cinque (05) milioni (5.000.000) a cinquecento milioni (500.000.000) di franchi CFA.

Articolo 677: È punibile con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA:

1-l'atto di produrre, vendere, importare, distribuire o mettere a disposizione, in qualsiasi forma, senza diritto, un dispositivo informatico o un programma

progettati o adattati allo scopo di commettere uno dei delitti di cui agli articoli 670, 673 e 675 del presente codice;

2-il fatto di produrre, vendere, importare, distribuire o mettere a disposizione, in qualsiasi forma e senza diritto, una password, un codice di accesso o dati informatici analoghi che consentano l'accesso a tutto o parte di un sistema informatico, al fine di essere utilizzati per commettere l'uno o l'altro dei reati di cui agli articoli 670, 673 e 675 del presente codice.

Le stesse pene si applicano alla detenzione senza diritto di un dispositivo, di un programma per elaboratore, di una password, di un codice di accesso o di dati informatici di cui al comma precedente, al fine di utilizzarli per commettere l'uno o l'altro dei delitti di cui agli articoli 670, 673 e 675 del presente codice.

Articolo 678: Costituiscono un programma per elaboratore, tutte le istruzioni che possono essere eseguite da un sistema informatico al fine di ottenere un determinato risultato.

Articolo 679: L'atto intenzionale e non autorizzato di introdurre, alterare, modificare, cancellare dati informatici o limitare l'accesso a tali dati, in modo che ne risultino dati inadeguati alla verità, al fine di utilizzarli per produrre una conseguenza legale, è punito con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni e con la multa da cinque milioni (5.000.000) a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA .

Articolo 680 Chiunque, intenzionalmente e senza diritto, introduce, altera, dati informatici modificati, cancellati o interferito in qualsiasi modo con il funzionamento di un sistema informatico al fine di ottenere a vantaggio personale o per altri sarà punito con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni e con la multa da cinque milioni (5.000.000) a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA.

Quando da ciò sia derivato danno materiale ad altri, la sanzione sarà raddoppiato.

Articolo 681: È punito con la reclusione da due (02) a sette (07) anni e con la multa da venti milioni (20.000.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA, la produzione allo scopo di diffondere, offrire o mettere a disposizione, diffondere o trasmettere, procurare o procurare ad altri materiale pedopornografico mediante un sistema informatico o detenere pornografia infantile in un sistema informatico o su un supporto informatico.

Quando il delitto previsto dal comma precedente è commesso in associazione organizzata, la reclusione è aumentata da cinque (05) anni a sette (07) anni e la multa da venticinque milioni (25.000.000) a centocinquanta (150.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene.

Articolo 682: Costituisce pornografia infantile qualsiasi materiale pornografico che rappresenti visivamente:

- un minore che compie comportamenti sessualmente espliciti;
- una persona che sembra essere un minore che si comporta in modo sessualmente esplicito;
- immagini realistiche raffiguranti un minore impegnato in un comportamento sessualmente esplicito.

Articolo 683: Chiunque fraudolentemente accede o rimane in tutto o in parte in un sistema informatico automatizzato è punito con la reclusione da due (02) mesi a un (01) anno e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 684: Chiunque abbia falsificato documenti informatici, qualunque sia la loro forma, atti a arrecare danno ad altri, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a venti milioni (20.000.000) di franchi CFA.

Articolo 685: Chiunque si avvale consapevolmente dei documenti informatici di cui al precedente articolo 684 è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a venti milioni (20.000.000) di franchi CFA.

Articolo 686. Chiunque abbia partecipato ad un'associazione costituita o ad un accordo costituito allo scopo di preparare, concretizzandosi in uno o più atti materiali, uno o più delitti previsti dalla presente legge è punito con le pene previste per il delitto stesso o per il delitto più severamente punito.

Articolo 687: Quando i delitti previsti dal presente comma o quelli commessi per mezzo di un sistema informatico sono commessi per concorso, negligenza, inerzia od omissione con cognizione di causa di persone giuridiche detentrici o del controllo di dati informatici, di sistemi informatici o di trasmissione di dati elettromagnetici, i responsabili di questi ultimi sono passibili delle stesse pene previste per gli autori dei reati.

Articolo 688: Il tribunale può pronunciare la confisca dei materiali aventi utilizzati per commettere i reati punibili ai sensi del presente comma.

Articolo 689. Il tentativo dei delitti previsti dal presente comma è punito con le stesse pene del delitto stesso.

PARAGRAFO V

REATI DELLA NORMATIVA SULLE CASE DA GIOCO,

LOTTERIA E Banchi di pegno

Art. 690. Sono considerati giochi d'azzardo, denaro e scommesse le vendite di biglietti di lotterie, immobili, mobili o beni effettuate per caso o alle quali sono stati abbinati premi o altri utili spettanti, anche parzialmente per caso, le scommesse sportive, ippiche, del lotto, le slot machine e in genere tutte le operazioni offerte al pubblico, sotto qualsiasi nome, per far sorgere la speranza di un guadagno che sarebbe stato acquisito per caso.

Articolo 691. Sono vietati i giochi d'azzardo, i soldi e le scommesse di qualsiasi genere vietate fatte salve le deroghe previste dagli articoli seguenti.

Articolo 692: È autorizzata l'esercizio di tutte le forme di giochi d'azzardo, di denaro e di scommesse di cui all'articolo 690 del presente codice da parte di un ente pubblico a carattere industriale, commerciale e sociale.

Articolo 693: Ogni altro sfruttamento di giochi d'azzardo, denaro e scommesse può essere effettuato solo da persone giuridiche private del diritto beninese, previa autorizzazione concessa con decreto adottato dal Consiglio dei ministri.

Articolo 694. Le associazioni riconosciute di pubblica utilità ea vocazione sociale possono essere autorizzate ad emettere una serie di biglietti della tombola una sola volta all'anno.

Articolo 695: Chiunque istituisce o mantiene sulla pubblica via o sui suoi annessi, nonché nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e negli annessi, anche privati di questi, tutti i giochi d'azzardo, denaro e le scommesse non autorizzate dalla legge ove la posta in palio sia denaro.

In caso di recidiva, la pena prevista dal comma precedente è aumentata all'
Doppio.

Articolo 696: Coloro che, senza autorizzazione:

- tenere una casa di giochi d'azzardo del tipo, lotteria a estrazione, lotteria istantanea, concorso a pronostico sportivo;
- offrire al pubblico tutte le operazioni in genere atte a far sperare guadagni acquisiti in tutto o in parte per sorte;
- ed ammettere il pubblico sia liberamente, sia dietro presentazione da parte degli interessati di una tessera associativa o di affiliazione;

Tutti i banchieri, gli amministratori, i funzionari o gli agenti di questi istituti sono puniti con la stessa pena.

In ogni caso, saranno confiscati tutti i fondi o effetti che verranno trovati esposti al gioco o collocati al lotto, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli apparecchi utilizzati o destinati al servizio dei giochi o lotterie, i mobili e le masserizie con cui saranno arredati o decorati i locali.

Articolo 697: Coloro che hanno contraffatto, falsificato o alterato biglietti della lotteria, della lotteria istantanea, dei pronostici sportivi o di qualsiasi altro gioco organizzato da case da gioco autorizzate, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni.

Articolo 698: Nei casi previsti dagli articoli 696 e 697 del presente codice, i colpevoli possono anche essere, dal giorno in cui avranno subito la loro condanna, interdetti per almeno cinque (05) anni e dieci (10) anni al massimo dall'esercizio in tutto o in parte dei diritti civili, civili e familiari di cui all'articolo 38 del presente codice.

Art. 699: Coloro che hanno costituito o detenuto prestatori di pegno o case di pegno senza legale autorizzazione o che, muniti di autorizzazione, non hanno tenuto un registro a norma di legge, contenente immediatamente, senza spazi e senza spazi, le somme o le cose prestate, i nomi, il domicilio e la professione dei debitori, la natura, la qualità, il valore delle cose date in pegno, è punito con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

PARAGRAFO VI

OSTACOLI ALLA LIBERTA' DELLE ASTE

Articolo 700: Coloro che nelle aste di proprietà, usufrutto o locazione di cose mobili o immobili, di una società, di una fornitura, di un'operazione o di qualsiasi servizio, avranno ostacolato o turbato, tentato di ostacolare o turbare la libertà delle aste o delle gare, è punito con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da centomila (100,00 0) franchi a un milione (1, 000.000) franchi CFA.

Le medesime pene sono comminate contro chi, con donazioni, promesse o accordi fraudolenti, ha escluso o tentato di escludere offerenti, limitato o tentato di limitare offerte o gare, nonché contro chi ha ricevuto tali doni o accettato tali promesse.

Sono puniti con la stessa pena tutti coloro che, dopo pubblica aggiudicazione, hanno proceduto o partecipato ad una rimessa all'asta senza l'assistenza di un competente funzionario ministeriale.

PARAGRAFO VII

DISCRIMINAZIONE E VIOLAZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI MANIFATTURIERE, COMMERCIO E ARTI

Articolo 701: Qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti relativi ai prodotti beninesi esportati all'estero o aventi lo scopo di garantire la buona qualità, le dimensioni e la natura della fabbricazione, è punita con un'ammenda da duecentomila (200.000) franchi a un milionecinquecentomila (1.500.000) franchi CFA e la confisca dei beni. Queste due misure possono essere pronunciate cumulativamente o separatamente a seconda delle circostanze.

Articolo 702: È punito con la reclusione da un (01) mese a tre (03) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) franchi a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due pene, chiunque con violenza, aggressione, minaccia o manovre fraudolente abbia interferito o tentato di interferire nel libero esercizio dell'industria o del lavoro.

Articolo 703: Quando gli atti punibili dall'articolo 702 di cui sopra sono stati commessi a seguito di un piano concordato, i colpevoli possono essere interdetti dal soggiorno con ordinanza o sentenza, per un massimo di due (02) anni.

Articolo 704: Sono puniti con la reclusione da due (02) mesi a un (01) anno e con la multa da centomila (100.000) franchi a un milione (1.000.000) di franchi o con una sola di queste due pene:

1- chiunque fornisca o si offra di fornire un bene o un servizio che, salvo che per motivi legittimi, salvo che in materia di discriminazione razziale, avrà rifiutato da sé stesso o dal suo mandatario, sulla base dell'origine della persona che lo richiede, del suo sesso, della sua situazione familiare, del suo stato di salute, del suo handicap o della sua effettiva o presunta appartenenza o della sua non appartenenza ad una determinata etnia, nazione, razza o religione, o avrà sottoposto la sua offerta ad una condizione basata sull'origine, sesso, stato di famiglia, stato di salute, disabilità, appartenenza o non appartenenza un gruppo etnico, nazione, razza, religione specifica o ideologia politica filosofica;

2- chiunque, alle condizioni di cui al punto 1 del presente articolo, abbia rifiutato un bene o un servizio ad una persona giuridica o ad uno dei suoi componenti, sulla base dell'origine, del sesso, della situazione familiare, dello stato di salute, dell'invalidità o dell'appartenenza vera o presunta o meno dei suoi membri o parte di essi ad un'etnia, nazione, razza o determinata religione o ideologia politico filosofica.

Articolo 705: Le sanzioni previste dal precedente articolo 704 si applicano anche a chiunque, con la sua azione o omissione, abbia contribuito a rendere più difficile lo svolgimento di qualsiasi attività in condizioni normali:

1- da qualsiasi persona fisica a causa della sua situazione familiare, del suo stato di salute, del suo handicap, della sua nazionalità, del suo sesso, della sua appartenenza o non appartenenza, reale o presunta, ad un gruppo etnico, ad una razza o ad una determinata religione o ad un'ideologia politico-filosofica;

2- da qualsiasi persona giuridica in ragione della situazione familiare, dello stato di salute, dell'handicap, dell'origine nazionale, del sesso, dell'appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, ad un gruppo etnico, ad una razza o ad una determinata religione o ad una ideologia politico-filosofica dei suoi membri o di alcuni di essi.

Art. 706: In caso di condanna pronunciata ai sensi degli artt 704 e 705, il giudice può ordinare:

1- privazione dei diritti di cui all'articolo 38 per un periodo massimo di cinque anni;

2- l'affissione della sua decisione alle condizioni previste dall'articolo 57;

3- la pubblicazione dello stesso o l'inserimento di un estratto del dispositivo della decisione alle condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 57 del presente codice, senza che le spese di pubblicazione o di inserimento possano eccedere la sanzione massima sostenuta.

Tuttavia, in caso di condanna ai sensi delle disposizioni dell'articolo 705 relative allo stato di salute o di invalidità, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento, ovvero l'inserimento di un comunicato stampa, possono riportare solo l'identità della persona offesa con il suo assenso o quella del suo legale rappresentante.

Articolo 707: Qualsiasi dirigente, impiegato, operaio che abbia comunicato o tentato di comunicare a stranieri o beninesi residenti all'estero i segreti della fabbrica in cui è impiegato, è punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da duecentomila (200.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

Può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice, per un minimo di cinque (05) anni e per un massimo di dieci (10) anni dal giorno in cui ha subito la pena ed è stato interdetto dal soggiorno per lo stesso numero di anni.

Se tali segreti sono stati comunicati a beninesi residenti nella Repubblica del Benin, la pena sarà della reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e una multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Il massimo della pena prevista dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicherà necessariamente se si tratta di segreti di fabbricazione di armi e munizioni di guerra appartenenti allo Stato.

Articolo 708: Tutti coloro che,

- da fatti falsi o calunniosi consapevolmente seminati nel pubblico, da offerte lanciate sul mercato con l'intento di turbare i prezzi, da rilanci effettuati sui prezzi

richiesti dai venditori stessi, con qualsiasi mezzo o mezzo fraudolento;

- esercitando o tentando di esercitare, individualmente, o mediante riunione o coalizione, un'azione sul mercato allo scopo di ottenere un guadagno che non sarebbe il risultato del gioco naturale della domanda e dell'offerta,

ha, direttamente o per interposta persona, operato o tentato di operare l'aumento o la diminuzione artificiosa del prezzo di derrate o beni o effetti pubblici o privati, è punito con la reclusione da due (02) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) franchi a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Il tribunale può anche pronunciare nei confronti dei colpevoli la pena di divieto di soggiorno per almeno due (02) anni e per un massimo di cinque (05) anni.

Articolo 709: La pena è della reclusione da un (01) anno a tre (03) anni e della multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA, se l'aumento o la diminuzione è stata operata o tentata su granaglie, farine, sostanze farinose, derrate alimentari, bevande, carburanti o fertilizzanti commerciali.

La reclusione può essere aumentata a cinque (05) anni e la multa a due milioni (2.000.000) di franchi CFA se si tratta di generi alimentari o beni che non rientrano nell'esercizio abituale della professione del trasgressore.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'interdizione di soggiorno che potrà essere imposta avrà una durata non inferiore a cinque (05) anni e non superiore a dieci (10) anni.

Articolo 710: è punito con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o con una di queste due pene solo chiunque avrà riprodotto, imitato, usato, apposto, cancellato o modificato un marchio collettivo o un marchio collettivo di certificazione, in violazione dei diritti conferiti dalla sua registrazione e dei divieti che ne derivano.

Articolo 711: Chiunque ha:

- detiene senza motivo legittimo prodotti che sa recare un marchio contraffatto, o avrà consapevolmente venduto, offerto in vendita, fornito o offerto di fornire prodotti o servizi con tale marchio;**
- ha consapevolmente consegnato un prodotto o fornito un servizio diverso da quello richiesto con un marchio registrato.**

Articolo 712. Le stesse pene si applicano a chiunque:

- ha consapevolmente fatto qualsiasi uso di un marchio di certificazione collettiva registrato in condizioni diverse da quelle previste dal regolamento che accompagna il deposito;**

- ha consapevolmente venduto o offerto in vendita un prodotto recante un marchio di certificazione collettiva impropriamente utilizzato;

- entro un termine di dieci (10) anni dalla data in cui è stata utilizzata la protezione di un marchio di certificazione collettiva, avrà consapevolmente fatto uso di un marchio che ne costituisce la riproduzione o l'imitazione, ovvero venduto, messo in vendita, fornito o offerto di fornire prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio.

Articolo 713. Il giudice può in ogni caso ordinare, a spese del condannato, l'affissione della sentenza che pronuncia la sentenza alle condizioni e con le pene previste dall'articolo 57 del presente codice, nonché mediante pubblicazione integrale o per estratto nei giornali da esso designati, senza che le spese di tale pubblicazione possano superare l'importo massimo della sanzione subita.

Articolo 714: In caso di condanna per violazione degli articoli 711 e 712 del presente codice, il giudice può disporre la confisca dei proventi nonché degli strumenti utilizzati per commettere il reato.

Egli può ordinare la restituzione dei prodotti sequestrati al titolare del contrassegno contraffatto senza pregiudizio di eventuali danni.

Può anche ordinare la loro distruzione.

Articolo 715: Se il venditore e il compratore hanno usato, nei loro mercati, pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi dello Stato, il compratore sarà privato di ogni azione contro il venditore che lo avrà ingannato con l'uso di pesi o misure proibiti, salva l'azione pubblica punitiva, sia di questa frode che dell'uso dei pesi e misure proibiti.

Articolo 716: Qualsiasi edizione di scritti, composizioni musicali, film, disegni, dipinti o qualsiasi altra produzione stampata, registrata o incisa, in tutto o in parte, in violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori, costituisce contraffazione.

Articolo 717: È anche contraffazione, qualsiasi riproduzione, rappresentazione o distribuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera dell'ingegno in violazione dei diritti dell'autore, come definiti e regolati dalla legge.

Articolo 718: Qualsiasi edizione, riproduzione, rappresentazione, esecuzione o distribuzione a fini commerciali sul territorio della Repubblica del Benin di un'opera o di un servizio protetto in violazione dei diritti dell'autore e del titolare dei diritti connessi costituisce una contraffazione di un'opera intellettuale.

Articolo 719: La riproduzione di opere letterarie e artistiche senza la preventiva autorizzazione dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi e, se del caso, quella dell'organismo di gestione collettiva responsabile della gestione collettiva e

la difesa dei diritti economici degli autori e dei titolari di diritti connessi, è qualificata come pirateria di opere letterarie e artistiche.

La pirateria di opere letterarie e artistiche è contraffazione.

Articolo 720: La contraffazione sul territorio del Benin, di opere pubblicate nella Repubblica del Benin o all'estero, è punita con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, salvo il risarcimento del danno subito dalle vittime.

Le stesse sanzioni si applicano all'esportazione e all'importazione di opere contraffazioni.

Articolo 721 Qualsiasi riproduzione, rappresentazione, esecuzione o diffusione con qualsiasi mezzo di un'opera dell'ingegno o di una creazione protetta da diritti connessi senza l'autorizzazione dell'autore che gode del diritto esclusivo di sfruttare la sua opera in qualsiasi forma e di trarne un profitto pecuniario è punita con le pene previste dall'articolo 708.

L'autorizzazione dell'autore è richiesta in particolare per i seguenti atti:

- 1- la riproduzione o traduzione della sua opera;
- 2- la preparazione di adattamenti, sistemazioni o altre trasformazioni di il suo lavoro ;
- 3- la rappresentazione o l'esecuzione della sua opera in pubblico;
- 4- importazione di copie della sua opera;
- 5- la diffusione della sua opera;
- 6- la comunicazione della sua opera al pubblico o con qualsiasi altro mezzo;
- 7- il noleggio o qualsiasi altro trasferimento di possesso dell'originale o delle copie di il suo lavoro ;
- 8- distribuzione al pubblico mediante vendita o altro trasferimento di proprietà dell'originale o della sua opera.

Gli autori di opere grafiche o plastiche hanno, nonostante qualsiasi cessione dell'opera originale, un diritto inalienabile di partecipare al profitto di qualsiasi vendita di quest'opera effettuata all'asta pubblica o tramite un commerciante.

Dopo la morte dell'autore, questo diritto di seguito consiste in una detrazione dalla sua il profitto rimane a beneficio dei suoi eredi.

Ai sensi di questo articolo, l'opera include anche, l'opera sotto il suo forma originale che nella sua forma derivata dall'originale.

Articolo 722: Sono inoltre punibili con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a dieci milioni

(10.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalle vittime, qualsiasi fissazione, riproduzione, comunicazione messa a disposizione del pubblico, a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi trasmissione televisiva di uno spettacolo o di un programma prodotto in violazione dei diritti morali ed economici riconosciuti agli autori, interpreti o esecutori.

Articolo 723: La commercializzazione nel territorio della Repubblica del Benin di opere grafiche e plastiche in violazione del diritto di seguito previsto dall'articolo 721 del presente codice è punita con le sanzioni previste dall'articolo 722 del presente codice.

In caso di recidiva le sanzioni previste saranno raddoppiate.

Inoltre, il tribunale può ordinare, temporaneamente non oltre cinque (05) anni, o definitivamente, la chiusura dello stabilimento gestito dal condannato.

Articolo 724: Nel caso previsto dagli articoli da 710 a 712 del presente codice, il giudice può disporre la confisca di tutto o parte dei proventi del reato, nonché la confisca e la distruzione di tutte le copie contraffatte o illecitamente riprodotte e delle apparecchiature installate utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la commissione del reato.

Può altresì disporre l'affissione della sentenza di condanna e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui giornali a spese del condannato.

Articolo 725: Nel caso previsto dagli articoli da 710 a 712 del presente codice, le ricevute già ottenute dalla contraffazione saranno consegnate all'ente responsabile della gestione collettiva per risarcire i creatori di opere dell'ingegno senza pregiudizio di ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Articolo 726: E' considerato responsabile della riproduzione illecita o della comunicazione al pubblico punibile ai sensi dell'articolo 710 del presente codice, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia consentito la riproduzione o la comunicazione al pubblico nel proprio stabilimento o sugli impianti posti sotto la sua responsabilità delle opere dell'ingegno tutelate ai sensi della normativa applicabile in materia di diritto d'autore e diritti connessi, senza aver preventivamente richiesto e ricevuto comunicazione dell'autorizzazione dell'organismo di gestione collettiva.

E' considerato complice e punito con le stesse pene dell'autore qualsiasi persona, dipendente o altro, che abbia materialmente contribuito alla commissione del reato.

Articolo 727: L'operatore di un'opera folcloristica o del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera caduta nel pubblico dominio che non ne faccia preventiva dichiarazione all'organismo di gestione collettiva in conformità alla legge è punito con un'ammenda pari al doppio dell'importo dei diritti normalmente dovuti.

Tale dichiarazione sarà resa al termine dei periodi e secondo le specifiche seguenti, dopodiché le opere dell'autore diventano di pubblico dominio:

- 1- settanta (70) anni solari dall'anno della sua morte rispetto al diritto d'autore;**
- 2- settanta (70) anni dalla fine dell'anno della morte dell'ultimo autore superstite, per quanto riguarda i diritti patrimoniali su un'opera di collaborazione;**
- 3- settanta (70) anni dalla fine dell'anno solare in cui tale opera è stata legalmente pubblicata per la prima volta o in mancanza di tale evento che si verifica entro settanta (70) anni dal completamento di tale opera;**
- 4- settanta (70) anni dalla fine dell'anno solare di tale conseguimento, per quanto riguarda i diritti di proprietà su un'opera collettiva o su un'opera audiovisiva;**
- 5- venticinque (25) anni dalla realizzazione di un'opera d'arte applicata per quanto riguarda i diritti di proprietà ad essa connessi;**
- 6- settanta (70) anni dalla fine dell'anno solare in cui l'opera è stata lecitamente pubblicata per la prima volta o, in mancanza, entro settanta (70) anni dalla fine dell'anno solare in cui tale opera è stata messa a disposizione del pubblico o in mancanza del verificarsi di tali eventi, entro settanta (70) anni dalla realizzazione di tale opera, settanta (70) anni dalla fine dell'anno di tale realizzazione in cui incidono i diritti patrimoniali su un'opera pubblicata in forma anonima, postuma o sotto pseudonimo.**

Se prima della scadenza di detto periodo l'identità dell'autore viene rivelata o non lascia dubbi, egli beneficerà del diritto d'autore per tutta la sua vita e per settanta (70) anni solari dalla fine dell'anno della sua morte.

In ogni caso, l'importo di tale sanzione non può essere inferiore a dieci mille (10.000) franchi.

Articolo 728: In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 726 e 727 del presente codice, l'acquirente e gli ufficiali ministeriali possono essere condannati congiuntamente, a vantaggio dei beneficiari del diritto di seguito, al risarcimento dei danni.

Articolo 729. Sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 709 del presente codice i seguenti atti considerati illeciti ed assimilati a violazione dei diritti degli autori e degli altri titolari del diritto d'autore:

- la fabbricazione o l'importazione, per la vendita o il noleggio, di un dispositivo o mezzo appositamente progettato o adattato per rendere inoperante qualsiasi dispositivo o mezzo destinato a impedire o limitare la riproduzione di un'opera o a deteriorare la qualità delle copie o delle copie realizzate;

- la fabbricazione o l'importazione, per la vendita o il noleggio, di un dispositivo o di un mezzo atto a consentire o facilitare la ricezione di un programma codificato

diffusi o altrimenti comunicati al pubblico da soggetti non abilitati a riceverli;

- la cancellazione o la modifica, senza autorizzazione, di qualsiasi informazione relativi alla gestione dei diritti in forma elettronica;

- la distribuzione o l'importazione a scopo di distribuzione, radiodiffusione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico, senza autorizzazione, di opere, esecuzioni, fonogrammi o trasmissioni, sapendo che le informazioni relative alla gestione dei diritti in forma elettronica sono state cancellate o modificate senza autorizzazione.

Articolo 730: Ai fini del presente paragrafo, il termine informazioni sulla gestione dei diritti designa le informazioni che consentono di identificare l'autore, l'opera, l'artista, l'esecutore, l'esecuzione, il produttore di fonogrammi, il fonogramma, l'organismo di trasmissione, il programma di trasmissione e qualsiasi titolare di diritti ai sensi della legge, o qualsiasi informazione relativa ai termini e alle condizioni di utilizzo dell'opera e di altre produzioni contemplate dalla presente legge, e qualsiasi numero o codice che rappresenti tali informazioni, qualora una di tali informazioni sia allegata alla copia di un'opera, di un'esecuzione fissa, di una copia di un fonogramma o di una trasmissione fissa, o appare in relazione alla radiodiffusione, alla comunicazione al pubblico o alla messa a disposizione del pubblico di un'opera, esecuzione fissa, fonogramma o trasmissione.

Qualsiasi dispositivo o mezzo di cui al presente articolo e qualsiasi copia sulla quale le informazioni sulla gestione dei diritti siano state rimosse o modificate, sono assimilate a copie contraffatte o copie di opere.

SEZIONE VIII

REATI DEI FORNITORI

Articolo 731. Chiunque, in qualità di membro di società o individualmente, responsabile di forniture, imprese o governato per conto delle forze armate, il quale, senza esservi stato costretto da forza maggiore, cagiona il fallimento del servizio di cui è incaricato, è punito con la reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni e con la multa non superiore a un quarto del danno, né inferiore a centomila (100.000) franchi; il tutto fatte salve sanzioni più severe in caso di intelligence con il nemico.

Articolo 732: Quando la cessazione dal servizio è causata dagli agenti del fornitore, gli agenti saranno condannati a una pena da due (02) a cinque (05) anni e una multa che non può superare un quarto del danno, né essere inferiore a centomila (100.000) franchi; il tutto fatte salve sanzioni più severe in caso di intelligence con il nemico.

Alle medesime sanzioni saranno condannati anche il fornitore ed i suoi agenti.

Articolo 733: Se i pubblici ufficiali e gli agenti dello Stato hanno aiutato i colpevoli a far mancare il servizio, questi sono puniti con la pena della reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni, salve le pene più elevate in caso di spionaggio con il nemico.

Articolo 734: Benché la prestazione non sia fallita, se per negligenza sono state ritardate le consegne e i lavori, ovvero se vi è stata frode sulla natura, sulla qualità o sulla quantità delle opere o della manodopera o delle cose fornite, i colpevoli sono puniti con la reclusione non inferiore a sei (06) mesi e non superiore a cinque (05) anni e con la multa che non può eccedere un quarto del danno, né essere inferiore a cinquantamila (50.000) franchi.

Nei vari casi previsti dagli articoli da 731 a 733 del presente codice, l'azione penale può essere avviata solo su denuncia del governo.

PARAGRAFO IX

DEVIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI O GARANTITI DALLO STATO

Articolo 735: Chiunque, avendo beneficiato di un anticipo, di un prestito, di un avallo o di una garanzia sotto qualsiasi forma, sia dello Stato, sia di un organismo di credito, di un organismo di commercializzazione o di un fondo ente pubblico o operante sotto la vigilanza dello Stato, ha impiegato in tutto o in parte le somme di denaro che gli sono state prestate o anticipate per scopi o a condizioni diverse da quelle previste nel contratto di mutuo o di anticipazione, è punito. un

reclusione da almeno un (01) anno e al massimo cinque (05) anni, e a multa da centomila (100.000) franchi a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Il colpevole può, inoltre, essere colpito per dieci (10) anni al massimo con l'interdizione dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice nonché con l'interdizione del soggiorno per altrettanti anni.

Articolo 736: Alle stesse sanzioni è soggetto il beneficiario di una delle operazioni previste dall'articolo precedente che dia in tutto o in parte i beni acquistati per una destinazione diversa da quella prevista dal contratto.

Articolo 737: Il beneficiario di una delle operazioni previste dall'articolo 735 del presente codice deve, in qualsiasi momento, su richiesta dell'ente creditore, giustificare l'utilizzo delle somme ricevute o rappresentarle. In caso contrario, sarà punito con le pene previste dal citato articolo.

Articolo 738 Chiunque ha ottenuto o tentato di ottenere un prestito, un anticipo, un avallo o una garanzia dallo Stato o da uno degli enti di cui all'articolo 735 del presente codice, sia mediante dichiarazione mendace, sia assumendo una falsa identità o

il falso in qualità, sia mediante false informazioni, sia mediante false certificazioni o false attestazioni, è punito con le sanzioni previste dal predetto articolo.

Articolo 739: Quando il beneficiario del prestito, dell'anticipo, della garanzia o dell'avallo è una persona giuridica, i suoi amministratori, dirigenti, amministratori o mandatari sono puniti con le pene previste dall'articolo 735 del presente codice.

Articolo 740: Le disposizioni degli articoli 735 e 738 del presente codice si applicano agli anticipi, crediti, prestiti, avalli o garanzie concessi da società, consorzi o organismi privati di commercializzazione riconosciuti dallo Stato alle condizioni da quest'ultimo stabilite.

PARAGRAFO X

INDOSSARE

Articolo 741: Costituisce prestito usurario qualsiasi prestito o qualsiasi contratto che nasconda un prestito di denaro concesso in qualsiasi materia ad un tasso effettivo complessivo superiore, alla data in cui è stipulato, di oltre due terzi al tasso massimo di interesse debitore che le banche sono autorizzate ad applicare alla loro assistenza.

Articolo 742: Il tasso effettivo complessivo è liberamente discusso tra il mutuatario e il prestatore nel rispetto del massimale fissato dall'articolo 741 di cui sopra. Deve essere fissato per iscritto.

Articolo 743. Il tasso di interesse convenzionale effettivo complessivo è il tasso di interesse calcolato tenendo conto dell'ammortamento del debito e al quale si aggiungono le spese, i compensi di qualsiasi natura, compresi quelli corrisposti agli intermediari a qualunque titolo coinvolti nella concessione del prestito.

Tuttavia, non entrano nel calcolo del tasso di interesse effettivo complessivo imposte e tasse pagate in occasione della conclusione o dell'esecuzione del contratto.

Articolo 744. Il tasso massimo definito dall'articolo 741 del presente codice, oltre il quale si configura il reato di usura, può essere aumentato, per talune categorie di operazioni che, per loro natura, comportano elevati costi fissi, mediante prelievi forfettari il cui ammontare sarà fissato dal Ministro delle finanze, sentita la Banca centrale.

Articolo 745: I prestiti concessi in occasione di vendite rateali sono, per l'applicazione del presente comma, assimilati ai prestiti convenzionali e, pertanto, soggetti a quanto previsto dall'articolo 741 del presente codice.

Articolo 746: In caso di prestito di derrate alimentari o altri beni mobili e nelle operazioni di compravendita o di permuta a credito, il valore delle cose consegnate o il prezzo pagato dal debitore, in capitale e accessori, non può eccedere il valore

cose ricevute di importo superiore a quello corrispondente al tasso massimo di interesse fissato dall'articolo 741 del presente codice.

Articolo 747: è punito con la reclusione da due (02) mesi a due (02) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA o di una sola di queste due pene, chiunque abbia concesso ad altro un prestito usurario o abbia consapevolmente fornito, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, la propria assistenza per l'ottenimento o la concessione di un prestito usurario.

In caso di recidiva, la pena massima sarà aumentata a cinque (05) anni. reclusione e una multa di quindici milioni (15.000.000) di franchi CFA.

Articolo 748: Oltre alle sanzioni di cui al precedente articolo 747, il tribunale può ordinare:

1- la pubblicazione della sua decisione a spese del condannato sui giornali che designerà, nonché in qualsiasi forma che apprezzerà;

2- la cessazione temporanea o definitiva dell'attività di qualsiasi soggetto giuridico che abbia svolto o i cui dirigenti abbiano effettuato operazioni usurarie, accompagnata dalla nomina di un amministratore o di un liquidatore.

In caso di cessazione temporanea dell'attività, il trasgressore o l'azienda devono continuare a corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità di qualsiasi natura ad essi spettanti. La durata di tale obbligo non può superare i tre mesi.

In caso di recidiva sarà disposta la chiusura definitiva.

Articolo 749: Sono passibili delle sanzioni previste dall'articolo 747 del presente codice ed eventualmente delle misure di cui all'articolo 748, coloro che, a qualsiasi titolo responsabili della direzione o dell'amministrazione di una società, società, associazione, cooperativa o altra persona giuridica, consentiranno consapevolmente a qualsiasi persona soggetta alla loro autorità o controllo di contravvenire alle disposizioni del presente comma.

Articolo 750: Quando un prestito è usurario, le percezioni eccessive, saranno imputate di diritto sugli interessi calcolati alle condizioni fissate nell'articolo 743 di questo codice, allora dovute e per l'eccedenza, se necessaria, sul capitale principale del credito.

Se il debito si estingue in capitale e interessi, le somme indebitamente percepite saranno restituiti con gli interessi legali dal giorno in cui sono stati pagati.

Articolo 751. La prescrizione del delitto di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione o di interessi, o di capitali, o dell'ultima consegna di qualsiasi cosa relativa all'operazione usuraia.

Articolo 752: Il tasso degli interessi legali è, in ogni materia, fissato per la durata dell'anno civile. Esso è, per l'anno di riferimento, pari al normale tasso di sconto applicato dalla Banca Centrale il 1° gennaio dell'anno precedente.

In caso di variazione del tasso di attualizzazione che comporti un margine pari o superiore a due punti nel corso dell'anno di riferimento, il tasso di interesse legale è pari al nuovo tasso di attualizzazione.

Articolo 753: In caso di condanna al pagamento di interessi al tasso d'interesse legale, questo sarà aumentato della metà al termine di un periodo di due (02) mesi dal giorno in cui la decisione del tribunale diventa esecutiva, anche provvisoriamente.

PARAGRAFO 11:

FRODE IN PUBBLICI ESAMI E CONCORSI

Articolo 754. Costituisce reato qualsiasi frode commessa in pubblici esami e concorsi aventi per oggetto l'ingresso in una pubblica amministrazione o l'acquisizione di un diploma rilasciato dallo Stato.

Articolo 755: È condannato alla reclusione da due (02) a cinque (05) anni e alla multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque si sia reso colpevole di frode negli esami e nei concorsi, in particolare:

- consegnando a terzi o comunicando consapevolmente prima e durante l'esame o il concorso ad uno qualsiasi degli interessati, il testo o l'oggetto della prova o la relativa chiave di risposta;
- ovvero avvalendosi di documenti falsi quali diplomi, certificati, atti di nascita, carte d'identità o altro;
- o sostituire una terza persona al vero candidato;
- o sostituire una copia con un'altra;
- o falsificare il voto conseguito da un candidato;
- ovvero sostituire o integrare nominativi nelle liste di annuncio degli esiti o nelle liste di disponibilità dei candidati ammessi.

E' punito con le stesse pene chiunque, coinvolto a qualsiasi titolo nell'organizzazione di un pubblico esame o concorso, si è volontariamente astenuto, anche a titolo oneroso, dal compiere un atto rientrante nella sua missione con lo scopo di incoraggiare qualsiasi forma di frode o raggirio.

Articolo 756: Tentativo del delitto previsto dall'articolo 755 del presente codice è punito come il delitto stesso.

Articolo 757: L'articolo 38 di questo codice si applica ai fatti previsti dagli articoli 755 e 756 di questo codice.

DIVISIONE III

REATI IN MATERIA DI IMPRESE COMMERCIALI E FALLIMENTO

PARAGRAFO I

REATI IN MATERIA DI COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Articolo 758: Costituisce reato penale, punibile con la reclusione da tre (03) anni a dieci (10) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) di franchi CFA a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA il fatto per i fondatori, il presidente e amministratore delegato, l'amministratore delegato, l'amministratore generale o vicedirettore generale di una società per azioni ad emettere azioni prima della registrazione o in qualsiasi momento quando la registrazione è ottenuta con frode o la società è costituita in modo improprio.

Articolo 759: Incorre in una pena detentiva da tre (03) a dieci (10) anni e una multa da due milioni (2.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA:

1- coloro che, consapevolmente redigendo la dichiarazione notarile di sottoscrizione e pagamento o il certificato del depositario, hanno attestato sottoscrizioni sincere e genuine che sapevano essere fittizie ovvero hanno dichiarato che i fondi non messi definitivamente a disposizione della società sono stati effettivamente versati;

2- coloro che hanno presentato al notaio o al depositario l'elenco dei soci o schede di sottoscrizione e versamento in cui sono menzionate sottoscrizioni o versamenti fittizi di fondi non definitivamente messi a disposizione della società;

3- coloro che consapevolmente, simulando abbonamenti o pagamenti o pubblicando abbonamenti o pagamenti inesistenti o qualsiasi altro fatto falso, hanno ottenuto o tentato di ottenere abbonamenti o pagamenti;

4- coloro che consapevolmente, per provocare sottoscrizioni o pagamenti, hanno pubblicato i nominativi di persone designate contrariamente al vero come appartenenti o da legare a qualsiasi titolo alla società; coloro che, fraudolentemente, hanno attribuito ad un conferimento in natura una valutazione superiore al suo reale valore.

Articolo 760: Incorre in una pena detentiva da un (01) anno a cinque (05) anni e una multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, coloro che consapevolmente negoziato:

1- azioni non interamente liberate;

2- azioni in contanti per le quali non sia stato effettuato il pagamento di un quarto del valore nominale.

PARAGRAFO II

REATI IN MATERIA DI DIRIGENZA, AMMINISTRAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE

Articolo 761: Incorre in una pena detentiva da tre (03) a dieci (10) anni e una multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA:

1- gli esponenti aziendali che non hanno redatto, per ciascun esercizio, l'inventario e redatto il bilancio di esercizio nonché, ove previsto, la relazione sulla gestione e il bilancio sociale;

2- gli esponenti aziendali che, in assenza di inventario o mediante inventario fraudolento, avranno consapevolmente effettuato tra soci o soci la distribuzione di dividendi fittizi.

Articolo 762: Sono puniti con la multa da cinquecentomila (500.000) a due (02) milioni di franchi CFA, gli esponenti aziendali, i dirigenti di entità che non hanno depositato, entro il mese successivo alla loro approvazione, il bilancio sintetico.

Articolo 763: Un'ammenda da cinquecentomila (500.000) a cinque (05) milioni di franchi CFA sarà inflitta ai funzionari aziendali che consapevolmente:

1- non riportare la ragione sociale su tutti gli atti e documenti emessi dalla società e destinati a terzi;

2- non precedono né seguono immediatamente la denominazione l'indicazione, in caratteri leggibili, della forma della società, l'ammontare del suo capitale sociale, l'indirizzo della sua sede legale e la menzione della sua iscrizione nel registro del commercio e del credito patrimoniale.

Articolo 764: Sono puniti con un'ammenda da cinque (05) milioni a dieci (10) milioni di franchi CFA, gli esponenti aziendali di una società straniera o la persona fisica straniera la cui succursale, oltre un periodo di due (02) anni dalla sua creazione, salvo esenzione concessa per ordine del Ministro incaricato del commercio, non è stata conferita a una società giuridica preesistente o creata o cancellata alle condizioni stabilite dalla Legge uniforme relativa al diritto delle società commerciali e del gruppo di interesse economico.

Articolo 765: Chiunque è punito con la reclusione da tre (03) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o una sola delle due pene, chiunque, senza essere autorizzato a farlo secondo le disposizioni legali e regolamentari applicabili a questo tipo di raggruppamento, ha impropriamente utilizzato le espressioni società cooperative, unione di società cooperative, federazione di società cooperative o associazioni .federazione di società cooperative, accompagnata da qualsiasi qualificatore, nonché da tutti i nomi che possono implicare che si tratti di uno di questi gruppi.

Articolo 766: Sono puniti con la reclusione da tre (03) a dieci (10) anni e con la multa da cinque milioni (5.000.000) a venti milioni (20.000.000) di franchi CFA e gli esponenti aziendali che consapevolmente, anche in assenza di distribuzione di dividendi, hanno pubblicato o presentato ai soci o soci, al fine di occultare la reale situazione della società, bilanci sintetici che non danno, per ogni esercizio finanziario, un'immagine fedele delle operazioni di l'esercizio sociale, la situazione finanziaria e quella patrimoniale della società, al termine di tale periodo.

Articolo 767: incorrere nella reclusione penale da cinque (05) anni a dieci (10) anni e con una multa da cinque milioni (5.000.000) a venti milioni (20.000.000) di franchi CFA:

1- l'amministratore della società a responsabilità limitata, gli amministratori, il presidente e amministratore delegato, l'amministratore delegato, il vicedirettore generale, l'amministratore generale o il vicedirettore generale della società per azioni, il presidente della società per azioni semplificata, ovvero gli eventuali dirigenti aziendali o di fatto che, in malafede, si avvalgono dei beni o dei crediti della società, che sapevano essere contrari agli interessi della società, per fini personali, materiali o morali, ovvero per favorire un'altra persona giuridica di cui fossero direttamente o indirettamente interessati;

2- i dirigenti o soci di una società a responsabilità limitata, il presidente, gli amministratori, gli amministratori delegati, i vicedirettori delegati di una società per azioni, i presidenti della società per azioni semplificata o tutti esponenti aziendali che, in malafede, si sono avvalsi dei poteri di cui dispongono o dei voti di cui dispongono, in quanto tali, che sapevano essere contrari all'interesse della società, per fini personali o per favorire un'altra società o impresa di cui fossero direttamente o indirettamente interessati.

La pena è della reclusione da due (02) mesi a cinque (05) anni e della multa da ventimila (20.000) franchi a due milioni (2.000.000) quando il danno è inferiore o uguale a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA.

Articolo 768: Sono puniti con la reclusione da un (01) mese a tre (03) mesi e con la multa da un (01) milione a cinque (05) milioni di franchi CFA, o una sola di queste due pene, i dirigenti sociali che, consapevolmente, non redigono i verbali delle assemblee generali nelle forme previste dalla legge.

PARAGRAFO III

REATI IN MATERIA DI ASSEMBLEE

Articolo 769: Incorrere in una pena detentiva da due (02) mesi a un (01) anno e una multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, fatte salve le riparazioni

civile, coloro che consapevolmente impediscono a un azionista o socio di partecipare a un'assemblea generale.

PARAGRAFO IV

REATI IN MATERIA DI VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIETA' LIMITATE

Articolo 770: Incorrono nella reclusione da un (01) anno a dieci (10) anni e nella multa da cinquecentomila (500.000) a sei milioni (6.000.000) di franchi CFA, gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente e amministratore delegato, l'amministratore delegato, l'amministratore delegato, il vicedirettore di una società per azioni o il presidente di una società per azioni semplificata che, durante un aumento di capitale, abbiano emesso azioni o frazioni di azioni :

- 1-** prima che sia stato redatto il certificato del depositario;
- 2-** senza che siano state regolarmente espletate le formalità propedeutiche all'aumento di capitale;
- 3-** senza che il capitale della società precedentemente sottoscritto sia stato interamente versato;
- 4-** senza che le nuove quote conferite siano state interamente liberate prima dell'iscrizione rettificativa nel registro dei crediti di commercio e mobiliari;
- 5-** senza che le nuove azioni siano state liberate per almeno un quarto del loro valore nominale al momento della sottoscrizione;
- 6-** ove applicabile, senza che all'atto della sottoscrizione sia stato interamente versato il sovrapprezzo di emissione.

Le medesime sanzioni si applicano anche ai soggetti di cui al presente articolo che non abbiano mantenuto in forma nominativa le quote in denaro fino al loro integrale svincolo.

Articolo 771: Incorrono nella reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e nella multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, gli esponenti aziendali che, durante un aumento di capitale:

- 1-** non hanno attribuito agli azionisti, in proporzione all'ammontare delle loro azioni, un diritto di prelazione a sottoscrivere azioni in denaro quando tale diritto non sia stato revocato dall'assemblea e gli azionisti non vi abbiano rinunciato;
- 2-** non aver concesso agli azionisti un termine di almeno venti (20) giorni, dalla data di apertura della sottoscrizione, salvo che tale termine sia stato chiuso anticipatamente;

3- non aver attribuito le azioni messe a disposizione, per mancanza di un numero sufficiente di sottoscrizioni in via irriducibile, ai soci che abbiano sottoscritto in via riducibile un numero di azioni superiore a quello che avrebbero potuto sottoscrivere in via irriducibile, in proporzione ai diritti loro spettanti;

4- non hanno riservato i diritti dei portatori di warrant.

Articolo 772: Sono puniti con una multa pari al triplo del loro valore coloro che hanno consapevolmente negoziato:

1-azioni non interamente liberate;

2- azioni in contanti per le quali non sia stato effettuato il pagamento di un quarto del valore nominale”.

Articolo 773: Sono puniti con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a tre milioni (3.000.000) di franchi CFA gli amministratori di una società a responsabilità limitata che, durante un aumento di capitale, abbiano emesso azioni senza che queste nuove azioni siano state liberate per almeno la metà del loro valore nominale al momento della sottoscrizione.

Articolo 774: Incorrono nella pena detentiva da un (01) anno a cinque (05) anni e nella multa da un milione (1.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA, gli esponenti aziendali che, consapevolmente, abbiano fornito o confermato informazioni inesatte nelle relazioni presentate all'assemblea generale chiamata a deliberare sulla revoca del diritto di sottoscrizione preferenziale.

Articolo 775: Incorrono nella pena detentiva da un (01) anno a cinque (05) anni e nella multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, gli amministratori, il presidente e l'amministratore delegato, l'amministratore delegato, il vicedirettore, il presidente della società per azioni semplificata, l'amministratore delegato o il vicedirettore che, consapevolmente, hanno effettuato una riduzione del capitale:

1- senza rispettare l'uguaglianza dei soci;

2- senza aver comunicato ai sindaci la proposta di riduzione del capitale quarantacinque (45) giorni prima della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla riduzione del capitale.

PARAGRAFO V

REATI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ

Articolo 776: Incorrono in una pena detentiva da un (01) anno a tre (03) anni e una multa da un milione (1.000.000) a dieci (10.000.000) milioni di franchi CFA senza pregiudizio delle riparazioni civili, i leader sociali che non hanno provocato

la nomina dei sindaci della società o non li hanno convocati alle assemblee.

Articolo 777: È punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque, a nome proprio o come socio di una società di revisione, abbia consapevolmente accettato, esercitato o mantenuto le funzioni di sindaco nonostante le incompatibilità legali.

Articolo 778: Pena con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da un milione (1.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA, il sindaco che, a nome proprio o come socio di una società di revisione, ha consapevolmente fornito o confermato false informazioni sulla situazione della società o che non ha rivelato al pubblico ministero i fatti criminali di cui è a conoscenza.

Articolo 779: Pena della reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e della multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, gli esponenti aziendali o qualsiasi persona al servizio della società che consapevolmente ostacoli le verifiche o il controllo dei revisori o rifiuti la comunicazione, sul posto, di tutti i documenti utili per l'esercizio della loro missione e in particolare di tutti i contratti, libri, documenti contabili e verbali libri.

PARAGRAFO VI

REATI IN MATERIA DI SCIoglimento SOCIETA'

Articolo 780: Incorrono in una pena detentiva da sei (06) mesi a due (02) anni e una multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, gli esponenti aziendali che, consapevolmente, quando il patrimonio netto della società diventa inferiore alla metà del capitale sociale a causa di perdite rilevate nel bilancio di sintesi:

1- non ha convocato, entro quattro (04) mesi dall'approvazione del bilancio di sintesi che evidenzia tali perdite, l'assemblea straordinaria per deliberare, se del caso, lo scioglimento anticipato della società;

2- non aver depositato presso la cancelleria del tribunale competente per gli affari commerciali, iscritto nel registro del commercio e del credito patrimoniale e pubblicato su un quotidiano abilitato a ricevere le note legali, lo scioglimento anticipato della società.

PARAGRAFO VII

REATI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI SOCIETA'

Articolo 781: Il liquidatore di società che consapevolmente:

- 1- non ha, entro il termine di un (01) mese dalla sua nomina, pubblicato su un quotidiano abilitato a ricevere le comunicazioni legali del luogo della sede sociale, l'atto di nomina liquidatore e depositato nel registro del commercio e del credito mobiliare le decisioni che pronunciano lo scioglimento;**
- 2- non ha convocato i soci, al termine della liquidazione, per pronunciarsi sul rendiconto finale della liquidazione, sullo scarico della sua gestione e sull'espletamento del suo mandato e per prendere atto della chiusura della liquidazione;**
- 3- non ha depositato, nella fattispecie prevista dalla legge uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico, i propri bilanci definitivi presso la cancelleria del tribunale competente per gli affari commerciali del luogo della sede sociale, né ne ha richiesto l'omologazione in giudizio.**

Articolo 782: Quando la liquidazione avviene con decisione giudiziaria, incorre nella reclusione da due (02) a cinque (05) anni e nella multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, il liquidatore che consapevolmente:

- 1- non ha presentato, entro sei (06) mesi dalla sua nomina, una relazione sulla situazione attiva e passiva della società in liquidazione e sul proseguimento delle operazioni di liquidazione, né ha richiesto le necessarie autorizzazioni per il loro compimento;**
- 2- non ha redatto, entro tre (03) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il bilancio riepilogativo in vista dell'inventario e una relazione scritta in cui riferisce sulle operazioni di liquidazione dell'esercizio trascorso;**
- 3- non ha consentito ai soci di esercitare, durante il periodo di liquidazione, il diritto alla comunicazione degli atti sociali alle medesime condizioni di prima;**
- 4- non ha convocato i soci, almeno una (01) all'anno, per riferire loro sul bilancio di sintesi in caso di prosecuzione dell'operazione societaria;**
- 5- non abbia depositato su un conto aperto presso una banca intestato alla società in liquidazione, entro quindici (15) giorni dalla delibera di distribuzione, le somme destinate ai riparti tra soci e creditori;**
- 6- non abbia depositato, in conto deposito aperto nei registri di Tesoreria entro un (01) anno dalla chiusura della liquidazione, le somme attribuite a creditori o soci e da questi non reclamate.**

Articolo 783: Una pena detentiva da cinque (05) a dieci (10) anni e una multa da un milione (1.000.000) a sei milioni (6.000.000) di franchi CFA saranno inflitte a qualsiasi curatore in un procedimento collettivo che:

- 1- svolge un'attività personale sotto le spoglie dell'attività del debitore, mascherando le sue azioni;
- 2- dispone del credito o della proprietà del debitore come propri;
- 3- dissipa i beni del debitore;
- 4- persegue abusivamente e in malafede, nel proprio interesse personale, direttamente o indirettamente, una gestione in perdita dell'impresa del debitore;
- 5- aver partecipato a qualsiasi titolo alla amministrazione di un qualsiasi procedimento collettivo, acquisisce per suo conto direttamente o indirettamente, bonariamente o mediante vendita giudiziale, tutto o parte dei beni mobili o immobili del debitore in stato di liquidazione preventiva, amministrazione controllata o liquidazione dei beni in violazione dei divieti di legge.

Articolo 784: Il creditore che, salvo diversa disposizione della legge uniforme sull'organizzazione delle procedure collettive e sulla liquidazione dei debiti, è punito con la reclusione da almeno cinque (05) anni e dieci (10) anni al massimo:

- 1- concludere con il debitore o con qualsiasi altra persona speciali benefici in base al suo voto nelle deliberazioni di massa;
- 2- stipulato apposito accordo dal quale risulterebbe a suo favore un vantaggio a carico del patrimonio del debitore dal giorno della decisione di apertura della procedura collettiva.

Articolo 785: Sono puniti con la reclusione da cinque (05) anni a dieci (10) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, le persone fisiche che sono amministratori di persone giuridiche di diritto privato o di qualsiasi impresa pubblica o avente forma di persona giuridica di diritto privato, che hanno fraudolentemente sottratto o occultato, tentato di appropriarsi indebitamente o di occultare, parte dei loro beni o che si sono fraudolentemente riconosciuti debitori di somme che non dovevano, al fine di mettere al riparo in tutto o in parte i propri beni dall'azione giudiziaria della persona giuridica in stato di insolvenza o da quelli dei soci o soci o creditori della persona giuridica.

Articolo 786: Le stesse pene si applicano alle persone fisiche che sono amministratori di le persone giuridiche e le persone fisiche rappresentanti permanenti di primarie persone giuridiche esercenti qualsiasi attività professionale, civile, commerciale, artigianale o agricola autonoma e le persone giuridiche di diritto privato nonché qualsiasi impresa pubblica o in forma di persona giuridica di diritto privato, che, in sede di procedura di liquidazione preventiva collettiva, abbiano:

1- in malafede, ha presentato o fatto presentare un conto economico o uno stato patrimoniale o uno stato dei crediti e dei debiti o uno stato patrimoniale dei privilegi e delle fidejussioni, inesatti o incompleti;

2- senza l'autorizzazione del presidente del tribunale competente, hanno pagato, in tutto o in parte, i debiti sorti anteriormente alla decisione di apertura della procedura di liquidazione preventiva, ovvero hanno compiuto un atto di disposizione estraneo al normale esercizio dell'impresa o prestato fidejussione, ovvero hanno disinteressato i coobbligati o le persone che hanno prestato fideiussione personale o che hanno ceduto o hanno ceduto beni in garanzia, quando hanno saldato i debiti sorti anteriormente al provvedimento di apertura.

Articolo 787: È punito con la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA qualsiasi rappresentante giudiziario di una procedura collettiva che:

- svolge un'attività personale con il pretesto dell'attività del debitore, mascherando le sue azioni;**
- dispone come propri i crediti o i beni del debitore;**
- dissipa i beni del debitore;**
- persegua abusivamente e in malafede, nel proprio interesse personale, direttamente o indirettamente, una gestione in perdita dell'impresa del debitore;**
- in violazione delle disposizioni del precedente articolo 786, acquista in proprio, direttamente o indirettamente, i beni del debitore.**

Articolo 788: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, il creditore che, salvo diversa disposizione della legge uniforme che organizza procedure collettive per la liquidazione delle passività, ha in procedimenti collettivi
:

- stipulato, con il debitore o con qualsiasi altra persona, benefici speciali in base al suo voto nelle deliberazioni della messa; - stipulato appositamente una convenzione dalla quale risulterebbe a suo favore un vantaggio a carico del patrimonio del debitore dal giorno della decisione di apertura della procedura collettiva.**

Articolo 789: Il curatore che, in malafede:

- 1- ha fatto uso dei beni o dei crediti della società in liquidazione che sapeva essere contrario al suo interesse, per fini personali o per favorire un'altra persona giuridica di cui fosse direttamente o indirettamente interessato;**

2- ha trasferito in tutto o in parte il patrimonio della società in liquidazione a persona che abbia avuto la qualità di socio della società, socio accomandatario, dirigente, membro del consiglio di amministrazione generale o sindaco, senza aver ottenuto il consenso unanime dei soci o, in mancanza, l'autorizzazione del tribunale competente.

La pena sarà della reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e della multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA quando il danno è inferiore o uguale a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA.

SEZIONE VIII

FALLIMENTO E ALTRI REATI ASSIMILATI

Articolo 790: È colpevole di semplice fallimento, qualsiasi persona fisica in stato di cessazione del pagamento che si trovi in uno dei seguenti casi:

1- se ha contratto senza ricevere valori in cambio, impegni considerata troppo importante vista la sua situazione quando le contrasse;

2- se con l'intenzione di ritardare il riconoscimento della cessazione del pagamento, ha effettuato acquisti in vista della rivendita al di sotto del prezzo o se, con la stessa intenzione, ha utilizzato mezzi rovinosi per ottenere fondi;

3- se, senza legittima scusa, non rende entro trenta (30) giorni alla cancelleria del tribunale competente la dichiarazione del proprio stato di cessazione del pagamento;

4- se la sua contabilità è incompleta o irregolarmente tenuta o se non ha tenuto alcuna contabilità secondo le regole contabili e gli usi riconosciuti della professione in relazione alle dimensioni della società;

5- qualora sia stato dichiarato tre (03) volte in stato di sospensione dei pagamenti entro un termine di cinque (05) anni, tali procedure sono state chiuse per insufficienza patrimoniale.

Articolo 791: Sono colpevoli di bancarotta fraudolenta, le persone fisiche che sono amministratori di persone giuridiche di diritto privato o di qualsiasi società pubblica o avente forma di persona giuridica di diritto privato, o i soci di società commerciali che hanno lo status di commercianti, in caso di cessazione del pagamento che hanno:

1- sottrae i suoi conti;

2- dirottato o dissipato in tutto o in parte il proprio patrimonio;

3- o nei suoi scritti, o per atti pubblici o impegni privati, o nel suo bilancio, si è riconosciuto fraudolentemente debitore delle somme che non doveva;

4- ha svolto un'attività professionale, civile, commerciale, artigianale o agricola autonoma in violazione di un divieto previsto da una legge uniforme o in violazione di una disposizione prevista dalla normativa applicabile;

5- dopo la cessazione dei pagamenti, ha pagato un creditore a scapito dell'eredità;

6- ha accordato speciali vantaggi ad un creditore in ragione del suo voto nella deliberazione della messa o ha concluso con un creditore un accordo speciale che comporterebbe per quest'ultimo un vantaggio a carico del patrimonio del debitore dal giorno della decisione di apertura della procedura collettiva che lo riguarda.

Articolo 792: Costituisce altresì colpevole di bancarotta fraudolenta chiunque, indicato nel precedente articolo 791, che, nel corso di una procedura collettiva di liquidazione preventiva, amministrazione controllata o liquidazione dei beni, abbia:

1- in malafede, ha presentato o fatto presentare un conto economico o uno stato patrimoniale o uno stato dei crediti e dei debiti o uno stato patrimoniale dei privilegi e delle fidejussioni, inesatti o incompleti;

2- senza l'autorizzazione del presidente del tribunale competente, ha pagato, in tutto o in parte, i debiti sorti anteriormente alla decisione di apertura della procedura di liquidazione preventiva, ovvero ha compiuto un atto di disposizione estraneo al normale esercizio dell'impresa o ha concesso una garanzia, ovvero ha disinteressato i coobbligati o le persone che hanno prestato una garanzia personale o che hanno ceduto o trasferito beni in garanzia, quando hanno pagato i debiti sorti anteriormente al provvedimento di apertura.

Articolo 793. Possono essere colpevoli di delitti assimilabili ai fallimenti:

1- persone fisiche che sono amministratori di persone giuridiche sottoposte a procedura concorsuale;

2- persone fisiche che sono rappresentanti permanenti delle persone giuridiche di cui al punto 1 che precede.

Per dirigenti di cui al presente articolo si intendono tutti i dirigenti di diritto o di fatto e, in generale, chiunque abbia, direttamente o per interposta persona, amministrato, gestito o liquidato la persona giuridica sotto copertura o in sostituzione dei suoi legali rappresentanti.

Articolo 794: Sono punite con le pene del fallimento semplice tutte le persone fisiche che sono amministratori di persone giuridiche di diritto privato o di qualsiasi società pubblica o avente forma di persona giuridica di diritto privato che, in tale qualità e in malafede, abbiano:

1- ha utilizzato o consumato somme appartenenti alla persona giuridica compiendo operazioni di puro caso od operazioni fittizie;

2- con l'intento di ritardare il riconoscimento della cessazione dei pagamenti della persona giuridica, effettua acquisti in vista della rivendita al di sotto del prezzo o, con lo stesso intento, impiega mezzi rovinosi per ottenere fondi;

3- dopo la cessazione dei pagamenti della persona giuridica, pagati o fatti pagare da un creditore a scapito dell'eredità;

4- fa sì che la persona giuridica contragga, per conto di altri, senza che essa riceva in cambio titoli, impegni ritenuti troppo importanti rispetto alla sua situazione al momento in cui questi sono stati contratti;

5- tenuto o fatto tenere o far tenere in modo irregolare o incompleto la contabilità della persona giuridica alle condizioni previste al precedente punto 4;

6- ommesso di rendere all'anagrafe della giurisdizione competente, entro il termine di trenta (30) giorni, la dichiarazione dello stato di cessazione dei pagamenti della persona giuridica;

7- al fine di salvaguardare in tutto o in parte i propri beni dall'azione penale della persona giuridica in stato di insolvenza o da quelli dei soci o creditori della persona giuridica, sottratti od occultati, tentati di appropriarsi od occultare parte dei propri beni o che si siano fraudolentemente riconosciuti debitori di somme non dovute.

Art. 795: Nelle persone giuridiche composte da soci responsabili a tempo indeterminato e in solido per i propri debiti, i rappresentanti legali o di fatto sono colpevoli di fallimento semplice se, senza legittima scusa, non fanno dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente, entro il termine di trenta (30) giorni, del loro stato di cessazione dei pagamenti o se tale dichiarazione non comprende l'elenco dei soci in solido con l'indicazione dei loro nomi e domicili.

Articolo 796: È punito con le pene della bancarotta fraudolenta, tutte persone fisiche che sono amministratori di persone giuridiche di diritto privato, nonché qualsiasi ente pubblico o società avente forma di persona giuridica di diritto privato che fraudolentemente:

1- sottrae i libri della persona giuridica;

2- sottrazione od occultamento di parte dei suoi beni;

3- ha riconosciuto la persona giuridica debitrice di somme che essa non doveva, né per iscritto, né per atti o impegni pubblici a firma privata, né in bilancio;

4- ha esercitato la professione di dirigente in violazione di un divieto previsto dall'Uniform Act o dalle leggi e dai regolamenti applicabili;

5- stipulato con un creditore, a nome della persona giuridica, speciali vantaggi in base al suo voto nelle deliberazioni dell'assemblea o che abbia stipulato con un creditore un accordo speciale dal quale deriverebbe per quest'ultimo un vantaggio imputabile al patrimonio della persona giuridica, dal

data di cessazione dei pagamenti, salvo diversa disposizione della legge uniforme che organizza le procedure collettive di liquidazione delle passività.

Art. 797: Sono punite con le pene della bancarotta fraudolenta anche tutte le persone fisiche che sono amministratori di persone giuridiche di diritto privato o di una qualsiasi società pubblica o avente forma di persona giuridica di diritto privato che, nel corso di una procedura collettiva di liquidazione preventiva, abbiano:

1- in malafede, ha presentato o fatto presentare un conto economico o uno stato patrimoniale o uno stato dei crediti e dei debiti o uno stato patrimoniale dei privilegi e delle fidejussioni, inesatti o incompleti;

2- senza l'autorizzazione del presidente del tribunale competente, ha pagato, in tutto o in parte, i debiti sorti anteriormente alla decisione di apertura della procedura di liquidazione preventiva, ovvero ha compiuto un atto di disposizione estraneo al normale esercizio dell'impresa o ha concesso una garanzia, ovvero ha disinteressato i coobbligati o le persone che hanno prestato una garanzia personale o che hanno ceduto o trasferito beni in garanzia, quando hanno pagato i debiti sorti anteriormente al provvedimento di apertura.

Articolo 798. Sono punibili con le sanzioni della bancarotta fraudolenta:

1- chiunque sia stato condannato per avere, nell'interesse del debitore, trattenuto, occultato o occultato in tutto o in parte i suoi beni mobili o immobili, fermo restando il disposto penale in materia di concorso;

2- chiunque sia stato condannato per aver fraudolentemente prodotto in un procedimento collettivo, sia a suo nome, sia per interposizione o supposizione di persone o sotto falso nome, pretese pretese;

3- chiunque, esercitando un'autonoma attività professionale, civile, commerciale, artigianale o agricola in nome altrui o sotto falso nome, abbia in malafede sottratto od occultato, tentato di appropriazione indebita od occultato parte dei suoi beni.

Articolo 799: Il fallimento semplice è punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA.

Il fallimento fraudolento è punito con la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni e con una multa da due milioni (2.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

I colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice per almeno un (01) anno e al massimo cinque (05) anni dal giorno in cui avranno subito la pena.

Articolo 800: I complici di bancarotta, semplice o fraudolenta, incorrono a seconda dei casi, pur non avendo la qualifica di commerciante, le seguenti sanzioni:

1- falliti semplici, reclusione da due (02) a cinque (05) anni e multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA;

2- Falliti fraudolenti, reclusione da cinque (05) anni a dieci (10) anni e multa da due (02) milioni a cinque (05) milioni di franchi CFA.

Inoltre, il divieto dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice può essere pronunciato contro i bancarottieri fraudolenti.

Articolo 801: Agenti di cambio condannati per fallimento semplici sono puniti con le sanzioni della bancarotta fraudolenta.

Se giudicati colpevoli di bancarotta fraudolenta, sono puniti con la reclusione da dieci (10) a venti (20) anni.

Inoltre, il divieto dei diritti di cui all'articolo 38 del presente codice può essere pronunciato contro di loro.

Articolo 802: Salve le pene più severe previste dal presente codice, sono puniti con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni il coniuge, i discendenti, gli ascendenti o i collaterali del debitore o dei suoi affini fino al quarto grado compreso, che, all'insaputa del debitore, abbiano deviato, deviato o occultato effetti dipendenti dai beni del debitore in stato di cessazione dei pagamenti.

Articolo 803: Per amministratori di cui al presente comma si intendono tutti gli amministratori di diritto o di fatto e, in generale, chiunque abbia, direttamente o per interposta persona, amministrato, diretto o liquidato la persona giuridica sotto copertura o in sostituzione dei suoi rappresentanti legali.

PARAGRAFO IX

REATI IN CASO DI PUBBLICA CHIAMATA AL RISPARMIO

Articolo 804: Incorrono in una pena detentiva da due (02) mesi a due (02) anni e una multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, i presidenti, direttori o direttori generali di società che hanno emesso titoli offerti al pubblico:

1- senza l'inserimento di un avviso nel giornale abilitato a ricevere le note legali, prima di qualsiasi atto pubblicitario;

2- senza che i prospetti e le circolari reproducano le dichiarazioni dell'avviso previsto al comma 1 del presente articolo, contengano la menzione dell'inserimento del presente avviso nel quotidiano abilitato a ricevere le comunicazioni legali con riferimento al numero in cui è stato pubblicato;

3- senza che le locandine e gli annunci sui giornali riproducano le medesime dichiarazioni, o almeno un estratto di tali dichiarazioni con riferimento al suddetto avviso e all'indicazione del numero del giornale autorizzato a ricevere le note legali in cui è stato pubblicato;

4- senza i manifesti, i prospetti e le circolari che menzionino la firma della persona o del rappresentante della società da cui emana l'offerta e specifichino se i titoli offerti sono o meno quotati e, in tal caso, su quale borsa.

Le stesse pene si applicano ai soggetti che hanno svolto la funzione di intermediari nel trasferimento di titoli senza che siano stati osservati i requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 805: Qualsiasi persona che ha iniziato a organizzare la sua insolvenza prima che fosse organizzata un'azione legale contro di lui o che ha continuato a organizzare detta insolvenza durante il processo per eludere l'esecuzione della pena pecuniaria o patrimoniale che poteva essere pronunciata contro di lui.

Incorre nelle stesse sanzioni in caso di insolvenza organizzata un periodo di un (01) anno dalla pronuncia della decisione giudiziaria.

Il giudice può disporre che il condannato come complice del reato sopra definito sia responsabile in solido, nei limiti del patrimonio o del valore di mercato dei beni ricevuti a titolo gratuito od oneroso, degli obblighi pecuniari derivanti dalla condanna alla quale l'autore del reato ha voluto sottrarsi.

Quando tali obblighi derivano da una condanna penale, il giudice può disporre che la sentenza da esso pronunciata non venga confusa con quella pronunciata in precedenza.

La prescrizione dell'azione pubblica decorre solo dalla data della sentenza la cui esecuzione il debitore ha voluto eludere, o se successiva, degli ultimi atti diretti a organizzare o ad aggravare l'insolvenza del debitore.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le decisioni giudiziali e le convenzioni giudizialmente approvate relative all'obbligo di erogare prestazioni, sussidi o contributi per le spese domestiche sono assimilate a ordinanze di assegno alimentare.

Articolo 806 Chiunque:

- si è astenuto, nel primo mese di esercizio della propria attività, dal richiedere alla cancelleria del tribunale competente la sua iscrizione nel registro delle commercio ;

- si è astenuto entro il termine di trenta (30) giorni dal richiedere ulteriori registrazioni rettificative nell'ambito della sua attività, in particolare sul suo stato civile, regime matrimoniale, capacità o sullo stato della persona giuridica coinvolta nell'ambito della sua attività;

- si è astenuto entro il termine di un (01) mese dalla cessazione della propria attività commerciale dal richiederne la cancellazione dal registro del commercio e del credito patrimoniale o in caso di decesso, quando i suoi beneficiari si sono astenuti entro il termine di tre (03) mesi dal suddetto decesso, dal richiedere la cancellazione dell'iscrizione nel registro o la sua modifica se essi stessi devono continuare l'operazione.

Articolo 807: Incorre nella reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e nella multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque abbia effettuato una registrazione di valori mobiliari con frode o recante indicazioni inesatte fornite in malafede.

Il giudice può disporre, in sede di pronuncia della sentenza, la rettifica dell'inesatta menzione nei termini che egli determinerà.

Incorre nella stessa sanzione il conduttore-gestore che non indichi in testa ai propri ordini di acquisto, fatture ed altri documenti di natura finanziaria o commerciale, il proprio numero di iscrizione all'albo e mutuo per beni mobili, il suo status di inquilino-gestore di un'azienda.

Articolo 808: Incorre nella reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e nella multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, chiunque abbia, con manovre fraudolente, privato il creditore garantito dei suoi diritti o li abbia diminuiti.

Articolo 809: Incorre nella reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e nella multa da un milione (1.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, il debitore o qualsiasi persona che, con manovre fraudolente, ha privato in tutto o in parte il locatore del suo privilegio sui mobili che arredano i locali affittati.

Articolo 810: Incorrono in una pena detentiva da sei (06) mesi a due (02) anni e con una multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA i dirigenti di entità soggette alle disposizioni della Legge uniforme relativa al diritto commerciale generale, della Legge uniforme relativa al diritto delle società commerciali e dei gruppi di interesse economico e della Legge uniforme relativa al diritto delle società cooperative, degli enti pubblici, semipubblici, dell'economia mista e, più in generale, degli enti produttori di mercato ovvero beni e servizi non destinabili alla vendita, in quanto svolgono, con o senza scopo di lucro, attività economiche in via principale o accessoria che si fondano su atti ripetitivi, ad eccezione di quelle soggette alle regole della contabilità pubblica che:

- non farà redigere, per ciascun esercizio, l'inventario e redigere il bilancio d'esercizio, consolidato o consolidato nonché la relazione sulla gestione e, ove previsto, il bilancio sociale;
- ha consapevolmente redatto e comunicato bilanci che non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato dell'esercizio.

PARAGRAFO X

PRESCRIZIONE

Articolo 811: La prescrizione dell'azione pubblica decorre solo dal giorno della scoperta del reato.

DIVISIONE IV

DISTRUZIONE, DEGRADAMENTO E DANNI

Articolo 812: Chiunque deliberatamente appicca il fuoco a fabbricati, navi, aeromobili, natanti, magazzini, cantieri, quando abitati o adibiti ad abitazione, ed in genere a luoghi abitati o adibiti ad abitazione, appartenenti o meno all'autore del delitto, è punito con l'ergastolo.

Art. 813. E' punito con la stessa pena chiunque abbia deliberatamente appiccato il fuoco sia ad automobili o carri contenenti persone, sia ad automobili o carri non contenenti persone, ma facenti parte di un convoglio che le contenga.

Articolo 814: Chiunque deliberatamente appicca il fuoco a fabbricati, navi, aeromobili, imbarcazioni, magazzini, cantieri, quando non sono né abitati né adibiti ad abitazione o a foreste, boschi, boschetti o colture in piedi, quando tali oggetti non gli appartengono, è punito con l'ergastolo.

Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti elencati nel presente articolo e di sua proprietà, ha volontariamente arrecato danno ad altri, è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

La stessa pena è inflitta a chi appicca il fuoco per ordine del proprietario.

Articolo 815 Chiunque ha volontariamente appiccato il fuoco sia a paglie o messi in cumuli o a macine, sia a legna disposta in cumuli o in metri cubi, o ad automobili o carri carichi o non carichi di merci, o ad altri mobili non facenti parte di un convoglio contenente persone, se tali oggetti non gli appartengono, è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Con le medesime pene è punito chiunque, appiccando o facendo incendiare una delle cose elencate nel presente articolo, di sua proprietà, abbia volontariamente arrecato ad altri un qualunque danno.

Con la stessa pena è punito chiunque appicca o tenti di appiccare il fuoco per ordine del proprietario.

Articolo 816. Chiunque ha comunicato l'incendio di una delle cose elencate negli articoli da 812 a 815 del presente codice, appiccando deliberatamente il fuoco a qualsiasi oggetto, proprio o altrui, e posto in modo da comunicare detto incendio, è punito con la stessa pena che se avesse appiccato direttamente il fuoco a uno di detti oggetti.

In ogni caso, se l'incendio ha cagionato la morte o l'invalidità permanente di una o più persone nei locali bruciati, la pena è dell'ergastolo.

Articolo 817: La pena è la stessa, secondo le distinzioni fatte negli articoli da 812 a 815 del presente codice, contro coloro che hanno volontariamente distrutto in tutto o in parte o tentato di distruggere per effetto di una mina o di una sostanza esplosiva, fabbricati, abitazioni, argini, strade, navi, aeromobili, battelli, veicoli di ogni genere, negozi o cantieri o loro annessi, ponti, strade pubbliche o private e in genere tutti i beni mobili o immobili di qualsiasi genere.

Il deposito, con dolo, su strada pubblica o privata, di a ordigno esplosivo sarà assimilato a tentato omicidio premeditato.

I colpevoli dei delitti di cui al presente articolo sono esonerati dalla pena se, prima della consumazione di tali delitti e prima di ogni procedimento penale, ne hanno dato conoscenza e rivelato gli autori alle autorità costituite, ovvero se, anche dopo l'inizio del procedimento, hanno consentito l'arresto degli altri colpevoli.

Articolo 818. La minaccia di incendiare o distruggere, per effetto di una mina o di qualsiasi sostanza esplosiva, le cose comprese nell'enumerazione dell'articolo precedente, è punita con la pena comminata contro la minaccia di assassinio.

Articolo 819. Chiunque volontariamente distrugge o abbatte con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, fabbricati, ponti, dighe o strade o altre costruzioni che sa appartenere ad altri, o fa esplodere qualsiasi impianto energetico, è punito con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni e con la multa non superiore a un quarto dei rimborsi e delle indennità, né inferiore a cinquecentomila (500.000) CFA franchi.

Se vi è stato omicidio o lesioni, il colpevole sarà punito nel primo caso con l'ergastolo, nel secondo caso con la reclusione penale da dieci (10) a venti (20) anni.

Articolo 820: Chiunque, per aggressione, si oppone alla realizzazione di opere autorizzate dal Governo, è punito con la reclusione da tre (03) mesi a due (02) anni e con una multa che non può superare un quarto (1/4) del danno, né essere inferiore a centomila (100.000) franchi CFA.

I mandanti subiranno la massima pena.

Sezione 821: Chiunque abbia:

1- volontariamente bruciati o comunque distrutti, registri, verbali o atti in originale della pubblica autorità, titoli, cambiali, effetti cambiari, strumenti commerciali o bancari contenenti od operativi obblighi, disposizioni o liberatorie;

2- la distruzione, l'asportazione, l'occultamento, l'occultamento o l'alterazione deliberata di un atto pubblico o privato idoneo a facilitare l'accertamento di delitti e delitti, l'individuazione di prove o la punizione del loro autore, è punito, salve le più gravi pene previste dalla legge, come segue:

- se i documenti distrutti sono atti di pubblica autorità o effetti commerciali o bancari, la pena è della reclusione penale da cinque (05) a dieci (10) anni;

- se si tratta di qualsiasi altro documento, il colpevole sarà punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a centomila (100.000) franchi CFA.

Articolo 822: Qualsiasi saccheggio, qualsiasi danno a derrate alimentari o beni, effetti, beni mobili, commessi in assemblea o banda e con la forza aperta, sarà punito con la reclusione penale per un periodo da dieci (10) anni a venti (20) anni ciascuno dei colpevoli sarà inoltre condannato alla multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

Articolo 823: Tuttavia, coloro che dimostrano di essere stati istruiti da provocazioni o sollecitazioni a prendere parte a tale violenza, possono essere punite solo con la pena della reclusione penale per un periodo da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Articolo 824: Se le derrate saccheggiate o distrutte sono granaglie, tuberi o farina, sostanze farinose, pane, latte, vino o altra bevanda, la pena che subiranno i capi, gli istigatori o i provocatori sarà nel massimo della reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni e della multa di cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

Articolo 825: Chiunque, utilizzando un liquore corrosivo o con qualsiasi altro mezzo, ha volontariamente danneggiato beni, materiali o strumenti, macchine o impianti utilizzati per la fabbricazione, è punito con la reclusione da un (01) mese a due (02) anni e con la multa che non può superare un quarto del danno, né essere inferiore a centomila (100.000) franchi CFA.

Se il fatto è stato commesso da un operaio della fabbrica o da un impiegato dell'impresa commerciale, la reclusione è da due (02) anni a cinque (05) anni, salva la multa di cui al presente articolo.

Articolo 826: Chiunque ha devastato colture in piedi o piante cresciute naturalmente o prodotte dall'uomo, è punito con la reclusione da un minimo di due (02) anni a un massimo di cinque (05) anni.

I colpevoli possono anche essere soggetti a divieto di soggiorno per un periodo da cinque (05) anni a dieci (10) anni.

Articolo 827: Chiunque abbatte uno o più alberi che sapeva appartenere ad altri, è punito con la reclusione che non può essere inferiore a un (01) mese né superiore a sei (06) mesi, per ciascun albero, senza che il totale possa superare i cinque (05) anni.

Articolo 828: Le sanzioni saranno quelle previste dall'articolo 827 del presente codice ragione per ogni albero mutilato, tagliato o scortecciato in modo tale da farlo perire.

Articolo 829: Se vi è stata distruzione di uno o più innesti, la reclusione è da un (01) mese a tre (03) mesi, per ciascun innesto, senza che il totale possa superare i due (02) anni.

Articolo 830: Chiunque abbia tagliato grano o foraggio che conosce appartenente ad altra persona, è punito con la reclusione da un (01) mese a tre (03) mesi.

Articolo 831: La reclusione è da due (02) mesi a sei (06) mesi, se il grano è stato tagliato verde.

Nei casi previsti dal presente articolo e dagli articoli 826, 827, 829 e 830 del presente codice, se il fatto è stato commesso in odio a pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, il colpevole è punito con il massimo della pena stabilita dall'articolo cui si riferisce la causa.

Sarà lo stesso, sebbene questa circostanza non esista, se il fatto è stato impiegato notturno.

Article 832: Anyone who voluntarily destroys or damages, by fire or by any other means, in whole or in part, a vehicle whatsoever belonging to another person, is punished by imprisonment of two (02) years to five (05) years and a fine of one hundred thousand (100,000) to five hundred thousand (500,000) CFA francs, without prejudice to the application of the provisions of articles 812 to 817 of this code. .

Articolo 833: Ogni rottura, ogni distruzione di attrezzi agricoli, parchi bestiame, capanne delle guardie, è punita con la reclusione da due (02) mesi a due (02) anni.

Sono puniti con le medesime pene tutti coloro che consapevolmente hanno distrutto con qualsiasi mezzo, eccetto che con l'incendio, ogni altra proprietà compresi beni, derrate alimentari, autoveicoli e quant'altro.

Articolo 834: Chiunque abbia coltivato o occupato in qualsiasi modo un terreno di cui altri potrebbero disporre sia in virtù di un titolo fondiario sia in virtù di un provvedimento amministrativo o giudiziario, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa non inferiore a cinquantamila (50.000) franchi CFA.

Le stesse pene si applicano a chiunque abbia abusivamente occupato terreni facenti parte del demanio nazionale o intestati allo Stato o ad altro ente pubblico, ovvero abbia stipulato o tentato di stipulare un contratto relativo a tali terreni.

Articolo 835: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, all'assegnazione fraudolenta di un terreno o di una porzione di terreno, prima, durante e dopo le operazioni di lottizzazione o risistemazione.

Le stesse sanzioni si applicano a chi ha, a qualsiasi titolo, assegnato prima, durante e dopo le operazioni di lottizzazione o risistemazione di un lotto già costruito ed abitato da terzi.

Le stesse sanzioni saranno applicate al beneficiario e complice di questi fatti.

Il tentativo è punito allo stesso modo del reato stesso.

Tale pena può essere aumentata fino a sette (07) anni di reclusione e la multa fino a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA quando tali atti siano commessi da un perito geometra o da un dipendente degli enti locali o da un pubblico ufficiale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 836: Chiunque ha avvelenato cavalli o altri animali da carrozza, monta o carica, bovini con le corna, pecore, capre e maiali, o pesci in stagni, peschiere o bacini, è punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

Può anche essere interdetto dal soggiorno per un periodo di almeno due (02) anni e massimo di cinque (05) anni.

Coloro che uccidono o mutilano inutilmente uno qualsiasi degli animali menzionati in questo articolo, sono puniti come segue:

- se il fatto è stato commesso nei fabbricati, recinti e annessi o sul terreno di cui il padrone dell'animale ucciso o mutilato era proprietario, affittuario, mezzadro o agricoltore, la pena è della reclusione da (01) mese a un (01) anno;

- se è stato commesso in altro luogo, la reclusione è da uno (01) mese a sei (06) mesi.

Chiunque ha, senza necessità, ucciso o mutilato un animale domestico in un luogo di cui la persona alla quale tale animale appartiene è proprietario, affittuario, mezzadro o agricoltore, è punito con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi.

In caso di violazione della recinzione verrà sempre comminata la massima sanzione.

Sezione 837: Chiunque abbia:

- in tutto o in parte, interrato fossati, distrutto recinti di qualunque materiale essi siano, tagliato o estirpato siepi vive o secche;
- rimossi i terminali o le zampe d'angolo, o altri alberi piantati o riconosciuti per stabilire i limiti tra eredità diverse, è punito con la reclusione non inferiore a un (01) mese né superiore a un anno e con la multa pari ad un quarto (1/4) dei rimborsi e dei danni che, in nessun caso, non possono essere inferiori a cinquantamila (50.000) franchi CFA.

Articolo 838: Se i delitti di cui al presente comma sono stati commessi da agenti forestali, funzionari della polizia repubblicana a qualunque titolo, si applica la pena della reclusione non inferiore a un (01) mese né superiore a un anno e della multa non superiore a un terzo (1/3) oltre alla pena più elevata che sarebbe applicata ad altro colpevole del medesimo reato.

CAPITOLO III

CONTENIMENTO

Articolo 839: Coloro che hanno deliberatamente occultato, in tutto o in parte, cose sottratte, sottratte o ottenute con l'ausilio di un delitto o delitto, è punito con la reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni e con la multa da centomila (100.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene.

La multa può essere aumentata a più di due milioni (2.000.000) di franchi CFA fino alla metà del valore degli oggetti nascosti.

Il tutto senza pregiudizio delle maggiori sanzioni, ove previste, in caso di concorso di reato, ai sensi degli articoli 22 e 23 del presente codice.

Articolo 840: Nel caso in cui l'atto che ha procurato le cose nascoste sia stato commesso con una o più circostanze aggravanti, il curatore è punito con la pena prevista dalla legge per il delitto o delitto e per le circostanze del delitto o delitto di cui era a conoscenza al momento dell'occultamento.

Può ancora essere irrogata la sanzione pecuniaria prevista dal precedente articolo 839.

Articolo 841: Chiunque, avendo autorità su un minore che convive con lui e abitualmente compie delitti o delitti contro la proprietà altrui, non può giustificare risorse corrispondenti al suo stile di vita, è considerato curatore e punito con le pene previste dall'articolo 839 del presente codice.

CAPITOLO IV

REATI IN MATERIA DI MINIERE E CAVE

Articolo 842: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, chiunque si impegni in modo illecito in attività di prospezione, ricerca o sfruttamento di sostanze minerarie diverse da quelle di cava.

Le sostanze minerarie estratte illecitamente vengono sequestrate.

La confisca è pronunciata dal tribunale competente.

Il fatto che un soggetto residente in una zona mineraria fornisca consapevolmente un alloggio a cercatori, operatori o acquirenti clandestini costituisce un atto di complicità. Sono soggetti alle sanzioni previste dal comma precedente.

Articolo 843. Le persone che abusivamente detengono o trasportano materie esplosive destinate all'estrazione mineraria sono soggette alle pene previste dall'articolo precedente, fatti salvi i danni e gli interessi ad altri o all'amministrazione mineraria.

Articolo 844: È punito con la reclusione da tre (03) mesi a un (01) anno e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o uno di questi due sole pene, chi compie abusivamente attività di prospezione e sfruttamento di sostanze di cava.

Le sostanze provenienti da cave estratte illegalmente vengono sequestrate e confiscate è pronunciato dal tribunale competente.

Articolo 845: È punito con la reclusione da due (02) mesi a due (02) anni e con la multa da centomila (100.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene, chiunque:

- segnali distrutti, spostati o modificati che delimitano il perimetro minerario;
- falsificato le annotazioni effettuate sui titoli minerari;
- ha reso falsa dichiarazione per ottenere un titolo minerario.

CAPITOLO V

ATTACCHI AMBIENTALI

Articolo 846: Chiunque emette, deposita, rilascia, respinge o consente l'emissione, il deposito, il rilascio, l'interramento o l'immissione nell'ambiente di un contaminante oltre la quantità o la concentrazione previste dalle leggi e dai regolamenti è punito con la multa da cinque milioni (5.000.000) a cinquanta milioni (50.000.000) di franchi CFA.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Articolo 847: Chiunque sia responsabile della presenza di un contaminante nell'ambiente è punito con la multa da duecentocinquantamila (250.000) a duemilionicinquecentomila (2.500.000) franchi CFA.

Chi viene a conoscenza della presenza, anche accidentale, di un contaminante nell'ambiente e non ne dà comunicazione alle autorità competenti, è punito con la multa da venticinquemila (25.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

In caso di recidiva, tali sanzioni sono raddoppiate.

Articolo 848: È punito con la multa da centoventimila (120.000) a un milioneduecentomila (1.200.000) franchi CFA e con la reclusione da un (01) mese a cinque (05) mesi, o una sola di queste due pene, chiunque contravvenga alle disposizioni relative alla procedura dello studio di impatto previste dalla legislazione ambientale applicabile.

Articolo 849: Chiunque contravvenga alle disposizioni relative alle acque continentali è punito con la multa da duecentomila (200.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da un (01) mese a cinque (05) mesi o una sola di queste due pene.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Il tribunale può ordinare all'imputato di ripulire i luoghi inquinati. Il Ministro può, in caso di resistenza dell'interessato, procedere o farla eseguire a spese e spese del trasgressore.

Articolo 850: È vietato qualsiasi inquinamento atmosferico oltre le norme stabilite da leggi e regolamenti.

Gli edifici, gli stabilimenti agricoli, industriali, commerciali o artigianali, i veicoli o altri beni mobili posseduti, gestiti o detenuti da qualsiasi persona fisica o giuridica sono costruiti, gestiti o utilizzati in modo da soddisfare le norme tecniche vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Quando i soggetti responsabili di emissioni inquinanti in atmosfera superiori agli standard fissati dall'amministrazione non hanno provveduto a conformarsi alla normativa, il Ministro invia loro formale diffida in tal senso, previo parere tecnico dell'Agenzia.

Le prescrizioni e i divieti di cui sopra, come richiamato dalla normativa ambientale applicabile, sono punibili con la multa da centomila (100.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da dodici (12) mesi a trentasei (36) mesi o una sola di queste due pene.

Il giudice competente può disporre il sequestro e la revoca della circolazione del prodotto o del motore oggetto dell'illecito.

Quando il reato deriva dall'uso di veicoli da due (02) a quattro (04) ruote, è punito con una multa da diecimila (10.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA.

Il/i veicolo/i interessato/i può/possono essere rimosso/i immediatamente dal traffico fino a che non siano cessate le cause dell'inquinamento.

Articolo 851: I reati relativi all'inquinamento dell'ambiente marino sono puniti con la multa di cento milioni (100.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da dodici (12) mesi a ventiquattro (24) mesi o una sola di queste due pene, fatte salve le sanzioni amministrative in vigore.

L'amministrazione marittima può salire a bordo di qualsiasi nave colta in flagrante delitto fuoriuscita di contaminanti, compresi gli idrocarburi, in mare.

Articolo 852 Chiunque effettua o fa effettuare il transito, l'immagazzinamento, è punito con la reclusione penale da dieci (10) anni a venti (20) anni e con la multa da cento milioni (100.000.000) a un miliardo (1.000.000.000) di franchi CFA, l'interramento, lo scarico nel territorio nazionale di rifiuti tossici o inquinanti o la sottoscrizione di un accordo per l'autorizzazione di tali attività.

Il tribunale di condanna può:

• disporre il sequestro del natante o dell'automezzo o del macchinario utilizzato per la commissione del reato; •

disporre ogni misura cautelare dettata dall'urgenza.

Articolo 853: Gli edifici, gli stabilimenti industriali, artigianali e agricoli e gli altri edifici, gli animali, i veicoli e gli altri macchinari posseduti, gestiti o detenuti da qualsiasi persona fisica o giuridica devono essere costruiti, gestiti o utilizzati in modo da soddisfare le disposizioni di cui alla legislazione ambientale applicabile al fine di evitare l'emissione di rumore suscettibile di arrecare eccessivo disturbo alla natura, disagio alla popolazione o danno alla sua salute.

I disturbi acustici prodotti in violazione delle disposizioni di cui sopra e come citato nella normativa ambientale applicabile sono puniti con una multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, la pena detentiva di dieci (10) giorni a trenta (30) giorni possono essere pronunciati.

Articolo 854: L'esercizio di uno stabilimento senza autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste dalla legislazione ambientale applicabile è punito con la multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA per gli stabilimenti della classe II e da cinque milioni (5.000.000) a venticinque milioni (25.000.000) di franchi CFA per quelli della classe I.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Articolo 855: È punito con la multa da un milione (1.000.000) a cento milioni (100.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da un (01) anno a tre (03) anni, o una sola di queste due pene, chiunque contravvenga alle norme relative alla produzione, al trasporto, alla detenzione o all'uso di sostanze chimiche, nocive o pericolose.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Articolo 856: Una multa da cinque milioni (5.000.000) a venticinque milioni (25.000.000) di franchi CFA e una pena detentiva da un (01) anno a tre (03) anni, o solo una di queste due pene, sarà inflitta a chiunque sia stato condannato per aver falsificato il risultato di uno studio di impatto o alterato i parametri che consentono lo svolgimento di uno studio di impatto.

Con le medesime sanzioni è punito l'utilizzo del risultato falsificato o alterato di uno studio di impatto di cui al comma precedente.

Articolo 857: Chiunque getta, scarica o fa defluire nelle acque superficiali o sotterranee, direttamente o indirettamente, una o più sostanze la cui azione o reazione produca o possa provocare, anche temporaneamente, effetti nocivi alla salute o alla diversità biologica o all'equilibrio degli ecosistemi acquatici è punito con la reclusione da due (02) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da cinquecentomila (500.000) due milioni (2.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due sanzioni.

In caso di recidiva, la pena detentiva è aumentata a diciotto (18) mesi. reclusione e una multa di cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

Articolo 858: È punito con la multa da venticinquemila (25.000) a duecento cinquantamila (250.000) franchi CFA o servizio alla comunità:

- chiunque introduce sostanze o materiali suscettibili di nuocere alla sicurezza delle acque o abbandona materiali inquinanti o putrefattivi o sostanze suscettibili di inquinare le acque;
- chiunque scarichi acque reflue direttamente in natura senza previo trattamento;

- chiunque lasci un pozzo in cattive condizioni o lo abbia mal mantenuto; può, se necessario, essere costretto, a proprie spese, a riempire il pozzo.

Se le sostanze introdotte o abbandonate sono tossiche o radioattive, si applica la pena della reclusione da due (02) a cinque (05) anni e della multa da dieci milioni (10.000.000) a cinquanta (50.000.000) di franchi CFA.

Il tribunale può ordinare, se del caso, a pena di pena, ogni idonea misura di riabilitazione o ripristino.

Le stesse pene si applicano ai complici o altri mandanti.

Articolo 859: Nei casi di cui all'articolo 858 sopra, il tribunale può condannare il reo a ripristinare i luoghi inquinati.

In caso di inadempimento, il Ministro può farla eseguire d'ufficio, a spese e spese del trasgressore.

Articolo 860: Chiunque abbia prelevato campioni d'acqua in violazione delle disposizioni relative alla redazione di uno studio di impatto ambientale come definito dalla legislazione ambientale applicabile, è punito con la multa da centomila (100.000) a trecentomila (300.000) franchi CFA.

In caso di recidiva, tale sanzione è aumentata a cinquecentomila (500.000) franchi CFA fermo restando il divieto di dette detrazioni che non possono avere una durata inferiore a tre (03) mesi.

Articolo 861: Chiunque abbia prelevato campioni d'acqua in violazione delle disposizioni relative alla redazione di uno studio di impatto ambientale come definito dalla legislazione ambientale applicabile, è punito con la multa da centomila (100.000) a trecentomila (300.000) franchi CFA.

In caso di recidiva, tale sanzione è aumentata a cinquecentomila (500.000) franchi CFA fermo restando il divieto di dette detrazioni che non possono avere una durata inferiore a tre (03) mesi.

Articolo 862: Chiunque costruisce, modifica o esercisce una struttura o un impianto, esegue opere o esercita un'attività senza l'autorizzazione richiesta in applicazione delle leggi e dei regolamenti, è punito con la reclusione da due (02) mesi a sei (06) mesi e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene, ferma restando la sospensione dei lavori o dell'attività fino alla necessaria laurea.

In caso di recidiva le pene sono raddoppiate e disposta la cessazione definitiva del lavoro o dell'attività.

Articolo 863: Chiunque costruisce una struttura o un impianto, esegue lavori o esercita un'attività senza rispettare le prescrizioni imposte dall'atto di autorizzazione, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentomila

(200.000) franchi CFA, ferma restando la sospensione dell'esercizio dell'impianto o dei lavori.

Articolo 864: Chiunque costruisce, modifica o fa funzionare una struttura o un impianto, esegue lavori o esercita un'attività senza aver reso la dichiarazione prescritta dalle leggi e dai regolamenti, è punito con la multa da duecentomila (200.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.

Articolo 865: Chiunque costruisce o gestisce una struttura o un impianto, esegue lavori o esercita un'attività soggetta a dichiarazione in violazione di leggi e regolamenti è punito con la multa da due milioni (2.000.000) a tre milioni (3.000.000) di franchi CFA.

In caso di recidiva, la multa è aumentata a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA.

Articolo 866: Chiunque gestisce una struttura o un impianto, esegue lavori o esercita un'attività in violazione di un provvedimento di sospensione deciso in applicazione delle leggi e dei regolamenti, è punito con la multa di cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA senza pregiudizio della distruzione dell'impianto o della struttura, accompagnata, se necessario, dal ripristino dei locali allo stato originario.

Articolo 867: Chiunque gestisce una struttura o un impianto, esegue lavori o esercita un'attività in violazione di un provvedimento di cessazione, interdizione, sospensione o distruzione disposto dal tribunale, è punito con la pena di cui al precedente articolo 866.

Articolo 868: Chiunque utilizza l'acqua in violazione di un divieto o di una misura di restrizione emanata in applicazione di leggi e regolamenti, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA.

In caso di recidiva, alla sanzione pecuniaria di cui sopra si aggiunge un'opera di interesse generale.

Articolo 869: Chiunque, nel perimetro di stretta protezione di un punto di presa d'acqua, effettua depositi, costruisce o esercisce un impianto o esercita un'attività in violazione di un divieto emanato in applicazione di leggi e regolamenti, è punito con la reclusione da tre (03) mesi a sei (06) mesi e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA, o con una sola di queste due pene.

In caso di recidiva, la pena detentiva è aumentata a dodici (12) mesi e la multa a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

Articolo 870 Chiunque esercita un'attività agricola, pastorale o artigianale in violazione di un provvedimento di divieto o di una norma emanata in applicazione del

leggi e regolamenti, è punibile con la reclusione da un (01) giorno a sessanta (60) giorni e con una multa da cinquantamila (50.000) a duecentomila (200.000) franchi CFA all'interno di un perimetro di stretta protezione di un punto di estrazione dell'acqua.

Chiunque effettua depositi, costruisce o gestisce un impianto o esercita un'attività in violazione di un divieto emanato in applicazione di leggi e regolamenti, all'interno di un perimetro di protezione ravvicinata di un punto di estrazione dell'acqua, è punito con la reclusione da tre (03) mesi a sei (06) mesi e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA, ovvero con una sola di queste due pene.

In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

Articolo 871: Chiunque pone in essere una costruzione o un edificio in violazione di un divieto o di una norma emanata in applicazione di leggi e regolamenti, è punito con la multa da centomila (100.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA senza pregiudizio della distruzione degli edifici.

Chiunque costruisce, modifica o fa funzionare una struttura o un impianto, esegue lavori o esercita un'attività senza aver sottoscritto la dichiarazione prescritta dalle leggi e dai regolamenti, è punito con la multa da duecentomila (200.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA.

In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.

Articolo 872: Chiunque costruisce o fa funzionare un'opera in violazione degli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da centomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene, salva la distruzione dell'opera, se necessaria, sotto pena di sanzione.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Il giudice può disporre la reintegrazione, il Ministro può procedere d'ufficio, a spese del condannato.

Articolo 873: Chiunque compie, in violazione di un provvedimento di divieto o di una norma emanata in forza di leggi e regolamenti, un'azione idonea a minare l'equilibrio di un ecosistema o a incidere sulla sua biodiversità, è punito con la reclusione da sei (06) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da cinque milioni (5.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA o con una sola di queste due pene.

In caso di recidiva le suddette sanzioni sono raddoppiate.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'atto incriminato, se necessario, a pena di decadenza, e il ripristino dei locali. In caso di mancata esecuzione del lavoro di

reintegrazione, il Ministro può provvedere d'ufficio, a spese del condannato.

Articolo 874: Chiunque taglia o abbatte alberi, li mutila, li srama, li scorteccia, li incenerisce abusivamente o sfrutta prodotti forestali accessori senza essere stato autorizzato a farlo e senza godere del diritto d'uso è punito con la multa da cinquemila (5.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA e con la reclusione da quindici (15) giorni a sei (06) mesi o con una sola di queste due pene.

Se il fatto è commesso in un bosco classificato non in concessione, il trasgressore è punito con la multa da ventimila (20.000) a duecentocinquantamila (250.000) e con la reclusione da un (01) mese a un (01) anno. I proventi di reato vengono sequestrati e messi all'asta.

Se il reato è commesso in una porzione di bosco classificato concesso in vista del suo sfruttamento all'asta, oltre alle sanzioni previste dal comma precedente, i prodotti sfruttati e non asportati nonché i rimborsi e i danni spettano agli operatori autorizzati o acquirenti del taglio.

Lo stesso vale nel caso di reato commesso su una porzione dei boschi classificati concessi ad un ente privato o ad un ente pubblico ai fini del suo arricchimento o rimboschimento.

In ciascuno dei casi sopra citati viene sequestrato il materiale utilizzato per la commissione del reato.

Articolo 875: Chiunque taglia, sfrutta, sradica, mutila, incenerisce o danneggia in qualsiasi modo alberi o piante classificate nella categoria delle specie protette senza l'autorizzazione dell'amministrazione forestale, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e con la reclusione da due (02) mesi a due (02) anni o con una sola di queste pene, fatti salvi i danni.

Articolo 876: Chiunque ha contraffatto o contraffatto i marchi regolarmente registrati di martelli forestali, chiunque ha utilizzato martelli contraffatti o falsificati, chiunque si è indebitamente procurato martelli autentici e ne ha fatto uso fraudolento, chiunque ha tolto o tentato di togliere i segni di detti martelli è punito con la reclusione da un (01) mese a due (02) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o solo una di queste due sanzioni. Se questi martelli vengono utilizzati per i marchi dell'amministrazione forestale, le sanzioni saranno raddoppiate.

Articolo 877: Qualsiasi titolare di un permesso di taglio convinto di aver superato lo sfruttamento della quantità di prodotti autorizzati, qualsiasi acquirente di taglio convinto di aver abbattuto o raccolto nel suo taglio o sul terreno definito dal suo permesso prodotti diversi da quelli soggetti alle specifiche, sarà condannato alla reclusione per tre (03) anni e alla multa di cinquanta.

da mille (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o una sola di queste due sanzioni, ferme restando le confische, le restituzioni, le riparazioni e i danni.

Sarà punito con le stesse pene se compie manovre fraudolente tendendo a non pagare le tasse e i canoni dovuti.

Saranno puniti con le medesime pene gli acquirenti di abbattimenti o i loro rappresentanti convinti di aver abbattuto o prelevato specie forestali nelle parti di bosco poste al di fuori del perimetro definito dal loro titolo di sfruttamento.

Articolo 878: L'acquirente di abbattimenti o il suo rappresentante che compie manovre fraudolente tendenti a far passare come provenienti dal suo abbattimento di legname o di altri prodotti forestali colpi o raccolti al di fuori del perimetro del suo abbattimento da parte di terzi, o che ha favorito dette manovre è condannato alla reclusione da un mese a tre anni e in solido con i principali autori del reato alla multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o una sola di queste due pene senza pregiudizio della confisca o della restituzione, delle riparazioni e dei danni.

I coautori o complici saranno passibili delle stesse sanzioni.

Articolo 879: Qualsiasi violazione delle norme sul disboscamento e la coltivazione all'interno del patrimonio forestale classificato, lungo corsi d'acqua e corpi idrici è punita con la reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni, con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o con una sola di queste due pene.

Oltre alle sanzioni sopra previste, lo sfratto sarà obbligatoriamente disposto dal giudice in caso di sgombero abusivo nel demanio classificato dello Stato.

Articolo 880: Chiunque, per imprudenza, negligenza, disattenzione o per inosservanza delle norme, ha provocato involontariamente un incendio boschivo o un incendio di piantagione è punito con un (01) anno a tre (03) anni e con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

Se l'incendio o l'incendio boschivo è stato volontariamente appiccato per interesse personale, culturale o altro, la pena detentiva che può essere aumentata fino a cinque (05) anni è obbligatoriamente fatta salva la responsabilità del danno.

Nel caso in cui l'incendio o l'incendio boschivo sia stato appiccato intenzionalmente dolo, la pena è raddoppiata.

Articolo 881: Chiunque non ottemperi a una richiesta fatta per combattere un incendio boschivo o minacciare una foresta o un rimboschimento è punito con la multa da diecimila (10.000) a centomila (100.000) franchi CFA e con la

reclusione da quindici (15) giorni a sei (06) mesi o una sola di queste due pene.

Articolo 882: Tutti gli altri reati contro la regolamentazione degli incendi boschivi saranno puniti con una multa da cinquemila (5.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA e con la reclusione da quindici (15) giorni a sei (06) mesi o una di queste due pene solo senza pregiudizio dei danni.

Articolo 883: Chiunque conduca un gregge nelle parti del demanio forestale non aperte al corso sarà condannato alla multa da cinquemila (5.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA e alla reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni o ad una sola di queste due pene, salvo il risarcimento dei danni.

Se la mandria è guidata da un minore, il proprietario o l'allevatore sarà considerato coautore.

In ogni caso, i proprietari o gli allevatori saranno civilmente responsabili sentenze pecuniarie pronunciate nei confronti dei propri dipendenti.

Gli animali trovati a pascolare o a transitare irregolarmente nell'area forestale non aperta al corso possono essere sequestrati e può essere disposta la loro confisca.

Se il fatto è commesso nelle ore notturne, se avviene su terreno rimboschito, le pene previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Articolo 884: Le violazioni delle norme sull'abbattimento, la sramatura o la potatura di specie protette, in vista in particolare dell'alimentazione degli animali, sono punite con la multa di cinquantamila (50.000) franchi CFA e con la reclusione da due (02) mesi a due (02) anni o una sola di queste due pene.

Articolo 885: Chiunque utilizza una motosega per segare il legno è punito con una multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e con la reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni o una sola di queste due pene.

Articolo 886: Chiunque distrugge, sposta o fa scomparire in tutto o in parte i segnali, i segni o le recinzioni utilizzate per delimitare il patrimonio forestale classificato o gli appezzamenti a scopo forestale concessi a pubbliche autorità, cooperative o privati, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e con la reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni o con una sola di queste due pene, il tutto senza salvo danni e ripristino dei locali.

Articolo 887: Il proprietario di un bosco che ha disboscato il terreno proibito dalle leggi e dai regolamenti, sarà punito con la multa da diecimila (10.000) a centomila

(100.000) franchi CFA senza pregiudizio per il ripristino dei locali. In caso di rifiuto al ripristino dei locali, la sanzione sarà raddoppiata.

Articolo 888: Chiunque volontariamente ostacoli l'esercizio delle funzioni degli agenti del servizio forestale è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e con la reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni o una sola di queste due pene, il tutto senza pregiudizio del danno e del ripristino dei locali.

In caso di colpi intenzionali che comportino lesioni personali o la morte di un agente forestale nell'esercizio delle sue funzioni, sarà applicabile solo la procedura penale.

Articolo 889: Chiunque eserciti senza essere abilitato la professione di boscaiolo, commerciante e industriale di prodotti forestali sarà punito con la multa da cinquantamila (50.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e con la reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni o con una sola di queste due pene, il tutto senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

Articolo 890: Chiunque entri, circoli, soggiorni o biviacchi in un'area protetta al di fuori dei casi consentiti è punito con la multa da ventimila (20.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA.

Articolo 891: Con la multa da centomila (100.000) a cinquecento (500.000) franchi CFA e/o con la reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni chiunque:

- 1- detiene animali selvatici senza il prescritto permesso;
- 2- mette in circolazione trofei senza certificato di origine;
- 3- commercializza carne di selvaggina al di fuori dei casi consentiti;
- 4- abbandona i resti di animali salvo casi di forza maggiore;
- 5- si appropria dei trofei o dei resti di animali trovati morti o uccisi per autodifesa o durante cacce amministrative.

Articolo 892: Una multa da trecentomila (300.000) a ottocentomila (800.000) franchi CFA e/o la reclusione da sei (06) mesi a cinque (05) anni saranno inflitte a chiunque:

- 1- cacciare o catturare animali selvatici senza permesso o in luoghi vietati, superando le latitudini autorizzate di macellazione o cattura, utilizzando armi, mezzi o congegni proibiti, o senza assicurazione quando questa è obbligatoria;
- 2- cacciare femmine gravide, animali giovani o giovani;

3- raccogliere uova o distruggere nidi di animali selvatici in aree classificate;

4- importa, esporta, riesporta o commercializza animali selvatici o loro trofei al di fuori dei casi consentiti;

5- distrugge, danneggia o provoca la scomparsa di prodotti della fauna selvatica che sono stati sequestrati in una situazione irregolare;

Articolo 893: Una multa da cinquantamila (50.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e/o la reclusione da sei (06) mesi a cinque (05) anni saranno inflitte a chiunque:

1- funge da guida venatoria senza licenza professionale o senza assicurazione;

2- introduce e procede alla liberazione di animali selvatici non naturalmente presentati senza essere autorizzati a farlo;

3- esercita qualsiasi attività agricola, forestale, pastorale, piscicola o mineraria vietata in un'area protetta, commette in essa qualsiasi atto dannoso o vietato o introduce un'arma al di fuori dei casi consentiti.

Articolo 894: È punito con la multa da cinquantamila (50.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA e/o con la reclusione da tre (03) mesi a tre (03) anni, ferme restando le pene più elevate previste per i reati di falso, chiunque contraffà o falsifica qualsiasi permesso, certificato, autorizzazione, licenza o altro documento previsto dalla presente legge e dai suoi testi di attuazione per la gestione della fauna selvatica e delle aree protette.

Articolo 895. Le pene di cui agli articoli precedenti possono essere accompagnate dalla revoca di permessi, autorizzazioni e licenze rilasciate in forza di leggi e regolamenti, nonché dalla privazione temporanea o permanente della futura concessione di tali permessi, autorizzazioni e licenze.

Articolo 896. Le multe e la reclusione normalmente incorse sono raddoppiate quando ricorra una delle seguenti circostanze:

- il reato è commesso di notte;
- il reato è commesso in un'area protetta o a danno di un animale selvatico integralmente protetto
- l'autore del reato è un agente dello Stato o di un ente locale;
- il reato è commesso quando la caccia è chiusa;
- in caso di recidiva.

Tali pene sono triplicate quando due delle circostanze di cui sopra si verificano al momento del reato quando l'autore o il complice è un agente forestale.

Articolo 897: In caso di recidiva, i permessi, le autorizzazioni e le licenze rilasciate in applicazione di leggi e regolamenti sono obbligatoriamente revocati.

Inoltre, armi, munizioni, veicoli, macchine e oggetti utilizzati commesso il reato vengono confiscati.

Articolo 898: In materia di fauna selvatica, si ha recidiva quando, nei cinque (05) anni precedenti il reato, l'autore del reato è stato oggetto di condanna definitiva o ha beneficiato di una transazione per un reato contro le leggi e i regolamenti.

In tutti i casi di transazione, la prova è fornita da amministrazione della fauna selvatica.

Articolo 899: La reclusione è obbligatoria, senza beneficio di sospensione condizionale della pena e senza circostanze attenuanti, quando l'autore del delitto commesso in una riserva naturale integrale o in un parco nazionale sia già stato condannato per fatti analoghi una prima volta nei termini di recidiva previsti dal presente codice.

Articolo 900: Il principio delle pene confuse non può essere applicato ai reati simultanei o concomitanti relativi alla fauna selvatica e alle armi da caccia.

Articolo 901: Chiunque volontariamente ostacoli l'esercizio delle funzioni degli agenti forestali è punito con una multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e/o con la reclusione da (03) tre mesi a (03) tre anni.

In caso di colpi intenzionali che comportino la morte di un agente forestale nell'esercizio delle sue funzioni, si applica la procedura penale.

Articolo 902: Venti per cento (20%) dei proventi delle transazioni, multe sotto forma di bonus agli agenti forestali incaricati di ricercare, constatare, perseguire e reprimere i reati in questo settore e, ove applicabile, agli agenti di altri servizi autorizzati a comminare sanzioni pecuniarie, nonché ad altre persone associate all'indagine e all'osservazione di tali reati.

Articolo 903: Sarà punito con la multa da diecimila (10.000) a centomila (100.000) franchi CFA e con la reclusione da cinque (05) giorni a quindici (15) giorni, o una sola di queste due pene, coloro che contravvengono alle disposizioni dei seguenti articoli relativi all'igiene, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni o misure che possono essere pronunciate.

Articolo 904: Sono considerati inquinanti atmosferici:

- fumo da caminetti domestici;
- fumo di automobili, macchinari e altro;

- fonti ed emissioni industriali;
- polveri e tutte le altre emissioni presenti in natura, dannose per la salute dell'uomo e degli animali.

Articolo 905: Qualsiasi stabilimento di uno stabilimento industriale e alimentare deve essere soggetto all'autorizzazione del Ministro responsabile della sanità pubblica. Il sito scelto deve consentire di minimizzare gli effetti dell'inquinamento.

Articolo 906: È vietato scaricare acque reflue direttamente nella natura senza trattamento preliminare. A tal fine, ogni stabilimento industriale deve disporre di un idoneo e funzionale impianto di depurazione delle acque reflue.

Articolo 907: È vietato l'incenerimento in città e all'aria aperta dei rifiuti domestici o di qualsiasi altro rifiuto combustibile.

Articolo 908: Le condutture di evacuazione dei fumi non devono sfociare nella pubblica via o nei vicini per evitare la diffusione del fumo, fonte di disturbo.

Articolo 909: Il vagabondaggio di animali e pollame è vietato nelle aree urbane.

L'eventuale randagio sarà catturato dai servizi stradali senza alcun ricorso per il proprietario e fatte salve le sanzioni previste dal codice di igiene pubblica.

Può essere disposto il sequestro dell'animale.

Articolo 910: L'allevamento di suini, bovini, animali selvatici in cattività e tutti gli altri animali che generano letame è vietato in qualsiasi area urbana.

Nelle aree rurali, l'allevamento nelle aree urbane di questi animali, ad eccezione di il pollame è consentito solo in recinti.

L'allevamento di pollame per il consumo domestico è consentito entro il limite di cinquanta (50) volatili a condizione che tali gallinacei non si muovano su strade pubbliche e in aree protette e che siano rispettate le norme igieniche in tale zona.

Deroghe possono essere concesse solo ai commercianti e allevatori che assicurano l'approvvigionamento dei comuni previa autorizzazione del servizio preposto all'igiene, che indicherà agli interessati le misure igieniche da adottare.

In tal caso, agli animali sarà impedita la circolazione sulla pubblica via.

È vietato abbeverare questi animali in un punto d'acqua utilizzato per l'approvvigionamento idrico umano.

Articolo 911: Il letame proveniente da stalle, stalle, stalle, ovili, porcilaie, allevamenti di pollame o piccoli animali viene evacuato tutte le volte che è necessario. I loro depositi non devono in nessun caso essere stabiliti nei terreni compresi nel perimetro di protezione delle sorgenti e captazioni idriche in prossimità della riva del mare, a meno di mille (1000) metri da acquedotti adibiti al trasporto di acqua potabile, a meno di cinquanta (50) metri da pozzi e cisterne.

Vengono prese misure adeguate per prevenire la proliferazione degli insetti.

Qualsiasi deposito di letame, non importa quanto grande, verrà distrutto se trovato suscettibili di nuocere alla salute pubblica.

Articolo 912: L'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici o naturali può essere tollerato se praticato ad una distanza di almeno duecento (200) metri da qualsiasi abitazione, a un (01) chilometro dalle zone di protezione di sorgenti, captazioni, acque potabili transanti e ad una distanza sufficiente, sempre superiore a mille (1000) metri da corsi d'acqua, pozzi, ecc.

Articolo 913: Devono inoltre essere prese tutte le disposizioni affinché le acque di ruscellamento non possano, per la pendenza del terreno, raggiungere luoghi ove ambienti protetti e recare disagio alla pubblica salute o al vicinato.

Articolo 914: Lo spargimento di rifiuti sulla superficie del terreno è vietato su tutti i terreni dove vengono coltivati frutti e ortaggi che crescono a livello del suolo e destinati ad essere consumati crudi.

Lo spargimento di tali materiali di scarto può anche, date le particolari condizioni locali, essere vietato dai servizi igienico-sanitari in aree delimitate intorno a centri abitati, corsi d'acqua, sorgenti, punti d'acqua.

Articolo 915: Qualsiasi deposito, qualsiasi spargimento che costituisca causa di insalubrità deve essere rimosso entro il termine concesso, in mancanza del quale tale rimozione può essere effettuata automaticamente a spese dell'autore del deposito, del suo proprietario o, in mancanza, del proprietario del suolo.

Articolo 916: È vietato lo scarico, l'immersione in acqua di mare, fiumi, laghi, stagni, di rifiuti industriali suscettibili di nuocere alla salute pubblica nonché alla fauna e alla flora acquatiche.

Sezione 917: uso improprio di altoparlanti e trombe e l'installazione in un tessuto urbano denso di qualsiasi officina rumorosa sono vietate.

Articolo 918: I tempi di avvio di officine rumorose (mulini, segherie), discoteche e veicoli pubblicitari sonori installati devono tener conto

conto del tempo di riposo. Tali orari sono determinati con ordinanza dei prefetti e devono rientrare nelle seguenti fasce orarie:

- dalle 7:00 alle 13:00 al mattino
- dalle 15:00 alle 23:00 nel pomeriggio.

Tuttavia, in relazione a determinati eventi e requisiti nazionali e tenendo conto delle ore di riposo, tali orari possono essere rivisti dalle autorità competenti.

Articolo 919: L'installazione di discoteche, officine rumorose, è vietata a vicino a scuole, strutture sanitarie e altri servizi amministrativi.

Articolo 920: È vietato lo scarico in natura di oli usati. Le officine devono disporre di serbatoi dell'olio attrezzati a tale scopo. In nessun caso le loro attività devono sconfinare nella pubblica via.

Articolo 921: Al fine di limitare i fastidi legati alla congestione delle principali arterie nelle città, è vietata la circolazione di automezzi pesanti, cassonetti, trattori, nelle ore di punta. Tali orari sono determinati con ordinanza dei prefetti e devono rientrare nelle seguenti fasce orarie:

- dalle 07:00 alle 08:30
- dalle 12:00 alle 13:00
- dalle 14:30 alle 15:30
- dalle 18:00 alle 21:00

Nei centri abitati dove sono presenti rampe, corsie periferiche o arterie riservate ai mezzi pesanti, i conducenti sono obbligati a utilizzare tali corsie.

Articolo 922: È vietato opporsi alle visite degli ufficiali di polizia quando effettuato in conformità con le normative vigenti.

Articolo 923: È vietato opporsi alle misure igieniche, in particolare la disinfezione, la disinfestazione e la disinfestazione domestica disposte dalle autorità competenti.

Articolo 924: Le violazioni delle disposizioni della legge relativa al regolamento generale della pesca e dei testi adottati per la sua applicazione sono punite con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da diecimila (10.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA o una sola di queste due pene.

In caso di recidiva si applica sempre la pena detentiva massima.

Inoltre, gli autori e i coautori possono vedersi sospesi i loro eventuali diritti di pesca per un periodo da tre (03) mesi a un (01) anno, la recidiva comporta la sospensione di tali diritti per un periodo da due (02) anni a cinque (05) anni.

Articolo 925: Non sono ammesse circostanze attenuanti nel caso dell'uso come mezzo di pesca di qualsiasi droga, sostanza, erba, frutto, radice, foglia o corteccia destinata ad uccidere, addormentare o intossicare i pesci, che è proibito, o lo scarico in acque naturali o artificiali di queste stesse sostanze, anche se non è effettuato allo scopo di catturare pesci. Sarà lo stesso in caso di utilizzo come mezzi di pesca, armi da fuoco o esplosivi, nonché l'uso di esplosivi in acqua senza motivo.

Articolo 926: A parte i casi di recidiva, gli agenti giurati, competenti a conoscere le violazioni delle norme sulla pesca, possono offrire ai trasgressori transazioni da diecimila (10.000) a ventimila (20.000) franchi CFA.

Articolo 927: Chiunque introduce, detiene, moltiplica o trasporta nel territorio della Repubblica del Benin organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali nocivi per l'ambiente, la salute pubblica o l'economia nazionale, in violazione delle norme vigenti, è punito con la multa da cinquantamila (50.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e con la reclusione da un (01) mese a tre (03) mesi, o con la reclusione. solo frasi.

In caso di recidiva, tali sanzioni saranno aumentate fino al doppio del massimo sopra fissato.

Articolo 928: Le violazioni delle disposizioni della legge sui regolamenti fitosanitari nella Repubblica del Benin relative ai prodotti fitofarmaceutici sono punibili con una multa di duecentocinquantamila (250.000) franchi CFA e con la reclusione da sei (06) mesi a ventiquattro (24) mesi o una sola di queste due pene.

In caso di recidiva, tali sanzioni saranno aumentate fino al doppio del massimo sopra fissato.

Articolo 929: È vietato il commercio di carburanti, in particolare benzina premium, benzina da turismo, petrolio, gasolio, miscele a due tempi, nonché quello di lubrificanti vicino alle strade, nei centri abitati e in qualsiasi luogo diverso dai depositi e dalle installazioni di distributori e compagnie petrolifere debitamente autorizzati nella Repubblica del Benin.

Articolo 930: Introduzione e commercio di prodotti petroliferi sull'intero territorio nazionale da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dai distributori

e le compagnie petrolifere debitamente autorizzate nella Repubblica del Benin sono passibili delle seguenti sanzioni:

- la confisca dei prodotti e dei mezzi di trasporto;
- una multa pari al doppio del valore dei prodotti sequestrati; in ogni caso, l'importo di detta sanzione non può essere inferiore a centomila (100.000) franchi CFA.
- reclusione definitiva da tre (03) mesi a tre (03) anni.

CAPITOLO VI

REATI VARI

DIVISIONE I

REATI IN MATERIA DI PASCOLO DI ANIMALI

Articolo 931: È punito con la multa da diecimila (10.000) a centomila (100.000) franchi CFA, qualsiasi proprietario di bestiame o qualsiasi persona che ne abbia la custodia:

- chi lascia vagare il proprio bestiame o si nutre del terreno paesaggistico altrui;
- chi lascia che i suoi animali degradino o danneggino i raccolti, i campi o le piantagioni altrui.

In caso di danno cagionato nei campi, nelle piantagioni e nei raccolti altrui, l'azione penale è subordinata all'omessa conciliazione prevista dalla legge che regola il pascolo comune, la custodia degli animali domestici e la transumanza.

Articolo 932: È punito con la reclusione da un (01) mese a tre (03) mesi e con la multa da diecimila (10.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA o una sola di queste due pene, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente codice, proceda allo sgombero e alla coltivazione di aree riservate al pascolo.

Articolo 933: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a cinque (05) anni e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA o una sola di queste due pene, l'allevatore che abbia introdotto fraudolentemente il proprio bestiame nel territorio nazionale.

In caso di recidiva, gli animali saranno sequestrati puramente e semplicemente indipendentemente dalle sanzioni previste dal comma precedente.

DIVISIONE II

REATI RELATIVI ALL'IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI

Articolo 934: Per quanto riguarda il controllo dell'imballaggio dei prodotti, l' i reati penali sono i seguenti:

- 1- Inganno con qualsiasi mezzo o procedimento sulla natura, origine, composizione, quantità, qualità, contenuto di principi utili e nocivi del prodotto;
- 2- La falsificazione di un prodotto mediante qualsiasi manipolazione non autorizzata per l'importazione, l'esportazione e la lavorazione;
- 3- Vendere o offrire in vendita prodotti corrotti;
- 4- Detenzione di prodotti truffati e mezzi di frode;
- 5- Violazione del regolamento merceologico (dichiarazioni di giacenze, dichiarazioni mendaci) o di taluni obblighi di fedeltà (possessione di carta acquirente);
- 6- L'uscita o l'ingresso fraudolento nel territorio nazionale di prodotti agricoli grezzi o trasformati;
- 7- Acquisti di prodotti agricoli al di fuori delle campagne di commercializzazione regolamentate;
- 8- L'esercizio della professione di acquirente di prodotti agricoli senza il possesso della carta di acquirente del prodotto.

Articolo 935: I delitti previsti dal precedente articolo commi da 1 a 4 sono puniti con la reclusione non inferiore a tre (03) mesi e non superiore a un (01) anno e una multa di almeno centomila (100.000) franchi CFA e di un massimo di due milioni (2.000.000) di franchi CFA, o una di queste sanzioni.

Articolo 936: La violazione del regolamento sui prodotti o di taluni obblighi di fedeltà previsti dai punti 5, 6, 7, 8 dell'articolo 934 del presente codice è punita con la reclusione non inferiore a quindici (15) giorni e non superiore a tre (03) mesi e con la multa non inferiore a diecimila (10.000) franchi CFA e non superiore a duecentomila (200.000) franchi CFA.

Articolo 937: In caso di recidiva entro il termine di (01) anno, le sanzioni sono raddoppiate e può includere l'interdizione permanente dall'esercizio di qualsiasi attività professionale relativa alla transazione di prodotti.

È considerato recidivo chi si renderà colpevole di un reato della stessa specie del primo, anche se seguito da semplice transazione.

Articolo 938: In caso di condanna, il tribunale può ordinare il confisca a vantaggio dello Stato di tutti o parte dei beni sequestrati.

Per garantire il recupero delle sanzioni pecuniarie e delle confische pronunciate dal giudice, quest'ultimo può disporre il sequestro totale o parziale dei beni del condannato fino a concorrenza delle somme da garantire.

Articolo 939. Il tribunale può inoltre ordinare che la sentenza di condanna sia pubblicata, integralmente o per estratti, nei giornali da esso designati o mediante affissione in un luogo da esso indicato, in particolare presso le porte principali dei negozi, il tutto a spese dell'interessato.

DIVISIONE III

REATI IN MATERIA DI FISSAZIONE DEI PREZZI

Articolo 940: Si considera come illecito aumento dei prezzi qualsiasi violazione delle disposizioni della legislazione relativa alla regolamentazione dei prezzi e delle scorte e dei suoi regolamenti di attuazione. Il tentativo di eludere le norme è punito allo stesso modo del reato commesso.

Articolo 941. Sono assimilati agli aumenti illeciti dei prezzi, in particolare:

- offerte, proposte, accordi stipulati ad un prezzo superiore al prezzo massimo autorizzato, ad un prezzo inferiore al prezzo minimo autorizzato o comprendenti sotto qualsiasi forma un compenso occulto;
- la consegna di prodotti di qualità o quantità inferiore, o le cui specifiche non corrispondano agli estratti conto delle fatture.

Articolo 942: Il carattere illecito di un prezzo è indipendente dall'esistenza di un profitto.

Articolo 943. Sono assimilate alla pratica del prezzo illecito anche:

- il fatto di mettere in vendita prodotti non commerciabili o che non sono stati soggetti a dazi all'importazione;
- la vendita prima dell'approvazione di prodotti, generi alimentari, soggetti a tale obbligo;
- la pratica delle vendite gemellate;
- il rifiuto di vendere se l'acquirente è solvibile in buona fede e se la richiesta lo è secondo gli usi e costumi commerciali;
- mancata emissione di fatture, utilizzo di fatture false o fatture falsificate;
- il fatto che qualsiasi venditore non tenga traccia nella propria contabilità delle transazioni commerciali effettuate;
- qualsiasi violazione delle regole sulla pubblicità, qualsiasi pubblicità ingannevole;
- la pratica dei prezzi imposti;
- tutte le misure di vendita discriminatorie in termini di prezzi o quantità;

- tutte le azioni concertate, convenzioni, intese espresse o tacite, combinazioni sotto qualsiasi forma e per qualsiasi ragione aventi per oggetto o che possano avere l'effetto di ostacolare il pieno esercizio della concorrenza ostacolando la fissazione dei prezzi di costo o di vendita ovvero favorendo un artificioso aumento dei prezzi;
- le attività di una società o di un gruppo di società che occupano una posizione dominante nel mercato interno, che hanno lo scopo o possono avere l'effetto di ostacolare il normale funzionamento del mercato, ad eccezione degli accordi e delle posizioni dominanti che risultano dall'applicazione di un testo legislativo o regolamentare o i cui autori siano in grado di giustificare che il loro scopo è quello di migliorare ed estendere gli sbocchi produttivi o di assicurare lo sviluppo del progresso economico attraverso la razionalizzazione o la specializzazione;
- l'occultamento di scorte destinate alla vendita in luogo diverso da quello commerciale;
- intraprendere o tentare di agire per eludere la regolamentazione dei prezzi;
- il rifiuto di comunicare documenti alla prima richiesta degli agenti all'uopo autorizzati;
- occultamento di documenti;
- l'opposizione attiva o passiva all'azione degli agenti preposti al controllo, nonché le ingiurie e le aggressioni commesse nei loro confronti, ferme le sanzioni previste dal codice penale.

Articolo 944: Le violazioni delle disposizioni della legislazione relativa alla regolamentazione dei prezzi e delle scorte e dei suoi regolamenti di attuazione sono punite con la reclusione da un (01) mese a due (02) anni e con la multa da diecimila (10.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o una di queste due pene.

Articolo 945. Le violazioni alle norme sulla pubblicazione dei prezzi sono punite con a reclusione da quindici (15) giorni a due (02) mesi e una multa da diecimila (10.000) a cinquantamila (50.000) franchi CFA o una sola di queste due sanzioni.

Articolo 946: In caso di recidiva entro il termine di (01) anno dalla prima condanna, le pene sono raddoppiate e possono comprendere l'interdizione definitiva dall'esercizio di qualsiasi attività professionale.

Articolo 947. Si considera recidivo chi si rende colpevole di un delitto della specie di quello di cui all'articolo 940 del presente codice, anche se ad esso è seguita una semplice transazione.

Articolo 948: In caso di rifiuto di comunicazione o di occultamento di atti, il trasgressore sarà altresì condannato a esibire gli atti sigillati con la pena da cinquemila (5.000) a diecimila (10.000) franchi almeno per ogni giorno di ritardo, dalla data della sentenza, se contraddittoria, o della sua notificazione.

se è stato visualizzato per impostazione predefinita. Tale sanzione cesserà di decorrere dalla data indicata nel verbale di consegna dei documenti. La penale liquidata in via definitiva è riscossa come sanzione penale.

Articolo 949: In caso di condanna, il tribunale può ordinare il confisca a vantaggio dello Stato di tutti o parte dei beni sequestrati.

Articolo 950: Per garantire il recupero delle sanzioni pecuniarie e delle confische pronunciate dai tribunali, questi ultimi possono ordinare il sequestro totale o parziale dei beni del condannato fino alle somme da garantire.

Articolo 951: Il tribunale può pronunciare contro il delinquente l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di qualsiasi attività professionale. Durante la durata di tale divieto, il condannato non può essere impiegato nello stabilimento da lui gestito, anche se lo ha venduto, affittato o messo in gestione. Né può essere impiegato nello stabilimento che sarebbe gestito dal coniuge, anche separato dai beni.

Articolo 952: Quando la chiusura o l'interdizione all'esercizio della professione supera i due (02) anni e se il fondo è di proprietà del condannato, si ordina l'asta del fondo aziendale.

Se lo ha operato per conto del proprietario, il tribunale autorizza il assunto da quest'ultimo, nonostante il divieto pronunciato.

DIVISIONE IV

REATI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DELLE NAVI

Articolo 953: Qualsiasi persona fisica o giuridica la cui responsabilità possa essere sostenuta per lesioni personali o danni materiali causati ad altri da una nave marittima semovente e a propulsione interna, indipendentemente dal tipo di nave e dalla sua attività, navigazione commerciale o pesca, deve, al fine di utilizzare detta nave nelle acque marittime del Beninese, essere coperta da un'assicurazione che garantisca tale responsabilità alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza, indipendentemente dal fatto che la nave sia idonea alla navigazione. Le navi in questione sono quelle registrate in Benin o soggette alla normativa beninese.

La presunzione di adempimento dell'obbligazione assicurativa è stabilita da un documento giustificativo che deve essere presentato al Dipartimento della Marina Mercantile al momento della redazione del titolo di navigazione. Di ciò si farà menzione sul titolo di navigazione previsto per la nave in questione nonché sull'articolo matricolare della nave stessa e nel registro degli armamenti.

In ogni momento, il titolo di navigazione e il documento giustificativo devono essere presentati a qualsiasi richiesta degli agenti della direzione della marina mercantile, della direzione del porto autonomo di Cotonou, della direzione della dogana e della forza pubblica.

Qualsiasi nave commerciale o da pesca straniera che frequenti o attraversi le acque marittime del Beninese deve essere coperta da un contratto di assicurazione marittima o presentare garanzie sufficienti.

Tali garanzie devono essere almeno pari a quelle previste dalle convenzioni internazionali relative alla limitazione della responsabilità degli armatori.

Il contratto di assicurazione o il documento che giustifichi la garanzia sufficiente deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità beninesi previste dal comma 3 del presente articolo.

Articolo 954: Chiunque contravvenga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo precedente nonché del suo ultimo comma è punito con la reclusione da un (01) mese a tre (03) mesi e con la multa da venticinquemila (25.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene. In caso di incidente, la sanzione prevista va da quattro (04) mesi a un (01) anno di reclusione e una multa da cinquanta (50.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due sanzioni.

Articolo 955. Se il tribunale civile è investito di una grave controversia relativa all'esistenza o alla validità di un contratto di assicurazione, il tribunale penale chiamato a pronunciarsi sul reato previsto dall'articolo precedente deve sospendere la decisione fino a quando non si sia definitivamente pronunciato su detta controversia.

Articolo 956: Sotto pena di una multa di cinquemila (5.000) franchi CFA per giorno di ritardo, ogni comandante o skipper di una nave marittima di cui agli articoli precedenti deve presentare il documento di navigazione e il contratto di assicurazione o, in mancanza, il documento giustificativo che fa presumere che l'obbligo di assicurazione è stato soddisfatto.

Inoltre, in mancanza di tale presentazione e fino a quando non sia stata fornita la prova dell'assicurazione, la nave può essere ormeggiata in porto per volere delle autorità munite di poteri di polizia, previa rimozione di una parte del motore o altro, indispensabile al suo funzionamento. Le spese sostenute in questa occasione sono a carico del proprietario. La stessa sanzione può essere comminata dalle medesime autorità nei confronti di un fabbricato straniero che abbia cagionato danno e che non possa giustificare le garanzie previste dagli articoli precedenti.

L'assicuratore che riceve una richiesta di un documento giustificativo deve consegnarlo entro otto (08) giorni sotto pena di una multa di quindicimila (15.000) franchi CFA per giorno di ritardo.

Articolo 957: Quando l'autore di un sinistro non è in grado di provare di aver adempiuto all'obbligo assicurativo stabilito dalla presente ordinanza, la vittima ha diritto di avvalersi delle misure di protezione previste dal codice di procedura civile.

DIVISIONE V

REATI PER DROGA

Articolo 958. Salvo l'eventuale procedimento penale per coltivazione, produzione, lavorazione o traffico illeciti, sono puniti:

1- sanzione pecuniaria da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA e, in caso di recidiva, sanzione pecuniaria da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA, violazioni delle disposizioni del presente codice e dei decreti emanati per la sua applicazione;

2- reclusione da sei (06) mesi a tre (03) anni e multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA o una sola di queste due pene, opposizione con qualsiasi mezzo all'esercizio delle funzioni di ispettore farmaceutico.

Articolo 959: Il datore di lavoro di qualsiasi persona condannata ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 958 è responsabile in solido per il pagamento delle ammende inflitte.

Articolo 960: Chiunque coltiva piante di papavero da oppio, di coca e di cannabis, o sostanze classificate come stupefacenti, è punito con la reclusione da cinque (05) a dieci (10) anni e, in caso di recidiva, con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

E' punito con la stessa pena l'occupante o il gestore, a qualunque titolo, di un terreno, che, consapevolmente, si astiene dal distruggere le piante di cui al comma precedente che verrebbero a crescere su detto terreno.

Articolo 961 Chiunque produce, fabbrica, distribuisce o esercita nel commercio all'ingrosso o al minuto, trasporta, detiene, offre, cede a titolo oneroso o gratuito, acquista, utilizza, importa, esporta, transita nel territorio nazionale piante o sostanze qualificate come stupefacenti o psicotrope o loro preparati per i quali tali atti sono vietati da leggi o regolamenti.

Articolo 962: è punito con la reclusione da cinque (05) anni a dieci (10) anni e una multa da cinque milioni (5.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA, chiunque coltiva, produce, fabbrica, commercia, distribuisce all'ingrosso o al dettaglio, esercita nel commercio internazionale, utilizza piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparati per i quali tali atti potrebbero essere compiuti solo con una licenza rilasciata dalle autorità competenti.

E' punito con la stessa pena il proprietario o gestore di uno stabilimento i cui locali sono utilizzati o sono stati utilizzati per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, il commercio, la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio, il commercio internazionale, l'uso di piante o sostanze qualificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o la loro preparazione per i quali tali atti potrebbero essere compiuti solo con una licenza rilasciata dalle autorità competenti.

Articolo 963: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque si renda colpevole di modificare l'oggetto, la denominazione sociale, la natura delle attività di una società o di uno stabilimento autorizzato a manipolare, utilizzare o commerciare piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparazioni, quando l'esercizio della attività è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 964: L'acquisizione da una persona fisica o giuridica non autorizzata, la vendita o la distribuzione, a tali persone, di piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparati .

Articolo 965: La vendita di una società privata autorizzata a svolgere attività relative

piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparati, a una persona fisica o giuridica che non sia titolare di una licenza relativa a dette attività.

Articolo 966: Qualsiasi pubblico ufficiale che, consapevolmente, rilascia o fa rilasciare una licenza o un'autorizzazione relativa ad attività relative a piante o sostanze classificate come sostanze stupefacenti o psicotrope o precursori o loro preparazioni senza verifica del rispetto delle norme di sicurezza prescritte da leggi o regolamenti o in violazione di tali norme.

Articolo 967: Qualsiasi autorità, qualsiasi pubblico ufficiale legalmente abilitato a rilevare irregolarità nell'esercizio di attività soggette a licenza o autorizzazione e relative a piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope è punito con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni e con la multa da tre milioni (3.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, o una sola di queste due pene. , dentro

consapevolmente, si astiene dall'assumere le misure previste da leggi o regolamenti e rientranti nella sua competenza.

Articolo 968: Il possesso di piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparati, in quantità superiore a quella autorizzata dalle leggi o dai regolamenti, è punito con la reclusione da un (01) anno a due (02) anni e con la multa da tre milioni (3.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA, o una sola di queste due pene.

Articolo 969: Chiunque importa o esporta piante o sostanze qualificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparati senza le autorizzazioni previste dalle leggi o dai regolamenti è punito con la reclusione da cinque (05) a quindici (15) anni e con la multa da cinque milioni (5.000.000) a dieci milioni (10.000.000) di franchi CFA.

Articolo 970: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da tre milioni (3.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque, autorizzato all'importazione nel territorio nazionale o all'esportazione dal territorio nazionale di piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparati, lo fa mediante invio diretto ad una banca su conto corrente di una persona diversa da quella il cui nome figura sull'autorizzazione.

Articolo 971: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da tre milioni (3.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque, autorizzato ad esportare dal territorio nazionale piante o sostanze qualificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparazioni, procede a farlo, sotto forma di spedizione destinata ad un deposito doganale o ad un deposito doganale senza il consenso delle autorità competenti del paese di destinazione.

E' punito con la stessa pena chiunque, autorizzato all'importazione nel territorio nazionale di piante o sostanze qualificate stupefacenti o sostanze psicotrope o loro preparati, vi procede, sotto forma di spedizione indirizzata ad un deposito doganale senza il consenso delle competenti autorità beninesi.

È punito con la reclusione da (05) anni a otto (08) anni e con la multa da tre milioni (3.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque, su piante o sostanze qualificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o loro preparazioni, effettua in deposito doganale qualunque trattamento che ne modifichi la natura o l'imballaggio senza l'autorizzazione delle autorità da cui dipende il deposito.

Articolo 972: è punibile da due (02) a cinque (05) anni e una multa da tre milioni (3.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, o uno di questi due sole sanzioni, qualsiasi autorità, qualsiasi pubblico ufficiale, che, senza legittimo motivo, mentre era autorizzato a farlo, si astiene dal trattenere spedizioni soggette ad autorizzazione di impianti

o sostanze classificate come sostanze stupefacenti o psicotrope o precursori o loro preparazioni, entrando nel territorio nazionale o uscendo dal territorio nazionale senza essere accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

Articolo 973: È punito con la reclusione da due (02) anni a cinque (05) anni e con la multa da tre milioni (3.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, o con una sola di queste due pene, chiunque faccia transitare nel territorio nazionale qualsiasi spedizione soggetta ad autorizzazione di piante o sostanze qualificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparati, senza esibire copia dell'autorizzazione. autorità competenti.

Articolo 974: Qualsiasi cambiamento di destinazione, senza autorizzazione, di una spedizione autorizzata di piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o

precursori o loro preparazioni, in transito sul territorio nazionale.

Articolo 975: È punito con la reclusione da (05) anni a otto (08) anni e con la multa da tre milioni (3.000.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA chiunque, su piante o sostanze qualificate come stupefacenti o psicotrope o loro preparati, in transito autorizzato nel territorio nazionale, effettua qualsiasi trattamento che ne modifichi la natura o l'imballaggio senza l'autorizzazione delle autorità competenti.

Articolo 976: È punito con la reclusione da un (01) anno a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, ovvero con una sola di queste due pene, chiunque, autorizzato all'esercizio professionale di attività relative a piante o sostanze classificate stupefacenti o sostanze psicotrope o loro preparati il cui commercio è soggetto a licenza, acquisisce dette piante o sostanze da un privato, un società autorizzata.

Articolo 977: è punito con la reclusione da uno (01) anno a tre (03) anni e una multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA, o una sola delle due pene, qualsiasi membro autorizzato della professione medica, che prescrive piante o sostanze non vietate classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o loro preparati, a persone in una forma non compatibile con l'uso terapeutico.

È punito con la reclusione da sei (06) mesi a due (02) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA, qualsiasi farmacista, qualsiasi membro autorizzato della professione medica, che fornisce piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o loro preparati, a una persona senza prescrizione medica o sulla base di un ordine medico superiore a sette o sulla base di un

prescrizione medica che non contenga le indicazioni prescritte da leggi o regolamenti o una quantità non autorizzata.

Articolo 978: È punito con la reclusione da un (01) anno a tre (03) anni e con la sanzione pecuniaria da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA, ovvero una sola delle due pene, chiunque non sia autorizzato a consegnare in forma compatibile con l'uso terapeutico piante o sostanze qualificate come sostanze stupefacenti o psicotrope o loro preparati.

Articolo 979: È punito con la reclusione da un (01) anno a tre (03) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a due milioni (2.000.000) di franchi CFA o una sola delle due pene, qualsiasi agente, qualsiasi membro autorizzato della professione medica, che emette un'ordinanza che prescrive l'uso di piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o loro preparati:

• sia per un periodo superiore a quello prescritto da leggi o regolamenti; - o per l'uso durante un periodo coperto da una precedente prescrizione per la stessa pianta o sostanza, senza l'espressa menzione sulla prescrizione di questa precedente prescrizione; • o senza menzione del numero di unità terapeutiche prescritte o delle dosi, nei casi in cui è richiesta la menzione dell'una o dell'altra;

È punito con la reclusione da sei (06) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da centomila (100.000) a cinquecento (500.000) franchi CFA, ovvero una sola delle due pene, chiunque sia già munito di prescrizione medica per uno o più medicinali, a base di piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o loro preparazioni, che rilascia durante il periodo di cura fissato dalla presente prescrizione, una nuova prescrizione comprendente medicinali a base dello stesso piante o sostanze senza informare il medico della precedente prescrizione. Quando queste informazioni sono prescritte da leggi o regolamenti.

Articolo 980: È punito con la reclusione da due (02) a cinque (05) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a cinque milioni (5.000.000) di franchi CFA, il possesso, salvo nei casi in cui sia autorizzato da leggi o regolamenti, di piante o sostanze classificate come sostanze stupefacenti o psicotrope o loro preparati.

Articolo 981: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da centomila (100.000) franchi a cinquecento (500.000) franchi CFA, o una sola delle due pene, la mancata iscrizione nei registri destinati a riceverli, gli acquisti, i trasferimenti, le esportazioni e le importazioni di piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o loro preparati, per i quali le sue operazioni sono autorizzate da leggi o regolamenti.

Articolo 982: Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) franchi CFA, ou de l'une des deux peines seulement, le défaut de protection pendant la durée minimale prescrite par les lois ou les règlements, des ordonnanciers ayant servi à prescrire l'usage des plantes ou sostanze classées comme stupéfiants ou sostanze psicotrope ou leurs préparations.

Articolo 983 Chiunque mette in circolazione piante o sostanze qualificate stupefacenti o psicotrope o loro preparati senza racchiuderli in buste o contenitori recanti il loro nome o senza contrassegnarli con qualsiasi altra indicazione richiesta dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 984: È punito con la reclusione da tre (03) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA, chiunque faccia pubblicità al pubblico, relativa a piante o sostanze classificate come sostanze stupefacenti o psicotrope o loro preparati.

Le stesse pene si applicano a chi si affida a un medico a scopo di pubblicità o promozione, campioni di tali piante o sostanze.

Articolo 985: È punito con la reclusione da tre (03) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA chiunque riveli segreti economici, industriali, commerciali o professionali o procedimenti commerciali relativi a sostanze classificate come precursori da leggi o regolamenti.

Articolo 986: È punito con la reclusione da sei (06) mesi a dodici (12) mesi e con la multa da centomila (100.000) a cinquecentomila (500.000) franchi CFA, o una sola delle due pene, la mancata iscrizione nei registri destinati a riceverli, gli acquisti, i trasferimenti, le esportazioni e le importazioni di piante o sostanze classificate come stupefacenti o sostanze psicotrope o precursori o loro preparati, per i quali tali operazioni sono autorizzati da leggi o regolamenti.

Articolo 987: Chiunque utilizza un fanciullo per la produzione o il traffico di stupefacenti e/ o di qualsiasi sostanza psicotropa è punito con la reclusione da due (02) a dieci (10) anni e con la multa da cinquecentomila (500.000) a un milione (1.000.000) di franchi CFA.

LIBRO III
BIGLIETTI E SANZIONI DELLA POLIZIA
CAPITOLO I
SANZIONI

Articolo 988 Le sanzioni di polizia sono:

- 1- reclusione;**
- 2- la multa;**
- 3- la confisca di alcuni oggetti sequestrati.**

Articolo 989: La reclusione per contravvenzione di polizia non può essere inferiore a un (01) giorno né superiore a due (02) mesi.

I giorni di reclusione sono giorni interi di ventiquattro (24) ore.

Il mese di reclusione è di trenta (30) giorni.

Articolo 990: Le multe per le violazioni vanno da duemila (2.000) a duecentomila (200.000) franchi CFA.

Articolo 991: In caso di insufficienza patrimoniale, restituzione e risarcimento a causa della parte offesa sono preferiti alla sanzione pecuniaria.

Articolo 992. Nei casi previsti dal presente libro o da leggi e regolamenti specifici, sono o possono essere confiscati sia le cose sequestrate in contravvenzione, sia le cose prodotte dalla contravvenzione, sia i materiali o gli strumenti che servirono o furono destinati a commetterla.

Articolo 993: Nei casi specialmente previsti, i tribunali possono ordinare che la loro decisione sia esposta in caratteri ben visibili, nei luoghi da essi indicati, a spese del condannato.

Salvo disposizione contraria, questo distacco sarà pronunciato per un periodo che non può superare i quindici (15) giorni.

Art. 994. L'asportazione, l'occultamento e la lacerazione totale o parziale dei manifesti affissi ai sensi dell'articolo 494 del presente codice, compiuti volontariamente, sono puniti con la multa da venticinquemila (25.000) a duecentocinquantomila (250.000).

Si procede nuovamente alla piena esecuzione della visualizzazione a spese del condannato.

CAPITOLO II

LE CONTRAVVENZIONI E LE RELATIVE SANZIONI

DIVISIONE I

VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA E ALLA PUBBLICA TRANQUILLITÀ

Articolo 995. Le pene previste dagli articoli 988 e 989 del presente codice o una sola di queste due pene sono punibili:

- coloro che hanno contravvenuto a decreti e ordinanze emanate legalmente dall'autorità amministrativa o ad ordinanze emanate dall'autorità comunale;
- coloro che hanno trascurato la manutenzione, la riparazione o la pulizia di forni, caminetti o officine dove viene utilizzato il fuoco;
- coloro che, obbligati all'illuminazione, l'hanno trascurata e coloro che hanno trascurato di pulire le strade o i passaggi nelle località dove tale cura è rimessa alla responsabilità degli abitanti;
- coloro che hanno lasciato nei campi o nei luoghi pubblici strumenti o armi che possono essere oggetto di abuso da parte di malviventi;
- coloro che hanno gettato o esposto sulla pubblica via o davanti ai propri fabbricati, cose suscettibili di nuocere con la loro caduta o con esalazioni malsane; coloro che lanciavano corpi duri o rifiuti contro le persone, contro gli edifici e le recinzioni altrui, o nei giardini o nei recinti;
- albergatori, albergatori, locatori o affittuari di case ammobiliate che abbiano ommesso di annotare all'arrivo, senza spazi vuoti, in un registro regolarmente tenuto, nome, cognome, qualità, luogo di residenza abituale e data di ingresso di chi soggiorna o trascorre tutta o parte della notte presso la propria abitazione, nonché, all'uscita, la data della sua partenza; coloro tra loro che non hanno rappresentato tale registro nei tempi stabiliti dal regolamento, o quando ne hanno avuto l'obbligo, presso i sindaci, i deputati, i commissari o i carabinieri, ovvero i cittadini all'uopo delegati; il tutto, fatti salvi i casi di responsabilità di cui all'articolo 19 del presente codice, relativi a delitti o delitti di coloro che, avendovi alloggiato o soggiornato, non siano stati regolarmente registrati;
- coloro che hanno istituito o tenuto nelle vie, vie, piazze o luoghi pubblici, lotterie o altri giochi d'azzardo;
- coloro che lasciano vagare nelle loro cure persone matte o pazze, o animali malvagi o feroci;
- coloro che, al di fuori della caccia, hanno lasciato vagare i propri cani all'inseguimento o alla ricerca di selvaggina;
- coloro che hanno accettato, detenuto o utilizzato mezzi di pagamento destinati ad integrare o sostituire le monete a corso legale;
- coloro che hanno rifiutato di ricevere denaro contante e monete nazionali, non contraffatte o alterate secondo il valore per il quale sono correnti;

coloro che, potendo farlo, si siano rifiutati o abbiano ommesso di svolgere l'opera, il servizio o l'assistenza di cui hanno avuto bisogno in caso di incidenti, tumulti, naufragio, alluvione, incendio od altre calamità, nonché nei casi di rapina, saccheggio, flagranza di delitto, pubblica protesta o esecuzione giudiziaria, salva l'applicazione ove applicabile delle pene previste dall'articolo 36 del presente codice e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

- coloro che utilizzano pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalle leggi vigenti;

- gli autori o complici di schiamazzi, disturbi o assembramenti offensivi o notturni, che turbano la tranquillità degli abitanti;

- coloro che, senza esservi debitamente autorizzati, hanno asportato prati, terre o pietre dal demanio pubblico, o che, nel demanio nazionale, hanno asportato terre o materiali soggetti a diritto d'uso;

- coloro che hanno indossato in insegne pubbliche, nastri o coccarde presentando con quelle delle decorazioni conferite dallo Stato, una somiglianza atta a provocare un malinteso nell'animo del pubblico;

- coloro che, fuori dei casi previsti dagli articoli 408 e seguenti del presente codice, si siano opposti, con accessi, parole, gesti, qualsiasi manovra o con qualsiasi astensione volontaria, premeditata, ripetuta o concertata, all'esercizio della legittima autorità di un agente depositario della forza pubblica o di qualsiasi cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, e avranno con ciò leso l'ordine pubblico o intralciato il buon funzionamento dei servizi amministrativi o giudiziari;

- coloro che, senza autorizzazione dell'Amministrazione, hanno a qualsiasi titolo apposto iscrizioni, tracciati segni o disegni su beni mobili o immobili del demanio dello Stato, di enti locali o su beni ubicati in tale demanio, sia allo scopo di consentire lo svolgimento di un pubblico servizio, sia che siano messi a disposizione del pubblico;

- coloro che hanno volontariamente deviato o impropriamente utilizzato acque destinate all'irrigazione per legge o per disposizioni regolamentari emanate dagli enti di amministrazione o di distribuzione.

DIVISIONE II

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Articolo 996. Le pene previste dagli articoli 988 e 989 del presente codice o una sola di queste due pene sono punibili:

1- coloro che, senza autorizzazione o regolare dichiarazione, offrono, mettono in vendita o espongono in vendita beni in luoghi pubblici in violazione delle disposizioni regolamentari sulla polizia di tali luoghi;

2- coloro che hanno esposto o fatto esporre sulla pubblica via o in luoghi pubblici manifesti o immagini contrarie al pudore; il giudizio di condanna disporrà, nonostante ogni rimedio, la rimozione dell'oggetto o degli oggetti incriminati a spese del condannato;

3- coloro che, con gesti, parole, scritti o con qualsiasi altro mezzo, hanno adescato pubblicamente persone, dell'uno o dell'altro sesso, allo scopo di provarle alla dissolutezza.

DIVISIONE III

STRADE E TRAFFICO

Articolo 997. Le pene previste dagli articoli 988 e 989 del presente codice o una sola di queste due pene sono punibili:

1- coloro che hanno ostruito la pubblica via, depositandovi o lasciandovi senza necessità materiali o cose che impediscano o riducano la libertà o la sicurezza del passaggio;

2- chi trasporta materiali con mezzi di trasporto non idonei e di fatto crea danno alla carreggiata ed intralcio alla circolazione;

3- coloro che hanno trascurato di illuminare i passeri da loro immagazzinati o gli scavi da loro fatti nelle strade e nelle piazze;

4- coloro che hanno trascurato o rifiutato di eseguire i decreti od ordinanze concernenti la viabilità o di obbedire alle intimazioni emesse dall'autorità amministrativa, di riparare o demolire gli edifici minaccianti di rovina;

5- coloro che hanno degradato o deteriorato, in qualsiasi modo, strade pubbliche o ne hanno usurpato l'ampiezza.

Le medesime pene si applicano anche a chi contravviene alle disposizioni di legge e regolamentari relative a:

- la solidità dei mezzi destinati al trasporto pubblico;
- il loro peso;
- la modalità del loro caricamento;
- il numero e la sicurezza dei viaggiatori;
- l'indicazione, all'interno delle vetture, dei posti in esse contenuti ed il prezzo dei posti;
- l'indicazione, all'esterno, del nominativo del titolare.

DIVISIONE IV

DANNI ALLE PERSONE

Articolo 998. Le pene previste dagli articoli 988 e 989 o una sola di queste due pene sono punibili:

1- coloro che, senza essere provocati, hanno rivolto ingiurie contro persona diverse da quelle previste dagli articoli 621 del presente codice;

2- chi ha eccitato o non ha trattenuto i propri cani, quando attaccano o inseguono i passanti anche se non ne sarebbe derivato alcun danno o danno;

3- autori e complici di risse, aggressioni o violenze minori.

DIVISIONE V

DANNI AGLI ANIMALI

Articolo 999: Le sanzioni previste dagli articoli 988 e 989 del presente codice o solo una di queste due frasi:

1- coloro che, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, hanno cagionato involontariamente la morte o il ferimento di animali o bestiame altrui;

2- coloro che hanno esercitato inutilmente, pubblicamente o meno, maltrattamento di un animale domestico o addomesticato o tenuto in cattività.

In caso di condanna del proprietario dell'animale o se il proprietario è sconosciuto, il tribunale può disporre che l'animale sia consegnato a un'organizzazione di protezione degli animali riconosciuta di pubblica utilità o dichiarata, che può disporre liberamente.

DIVISIONE VI

DANNI A BENI PRIVATI

Articolo 1000. Le pene previste dagli articoli 988 e 989 del presente codice o una sola di queste due pene sono punibili:

1- coloro che hanno raccolto o mangiato, nello stesso luogo, frutti appartenenti ad altri;

2- coloro che hanno spigolato, rastrellato o frugato nei campi non ancora del tutto svuotati dei raccolti o durante la notte;

3- coloro che, senza diritto, hanno fatto transitare o far transitare animali sul terreno altrui in seme preparato, carichi di frutti o prima della sottrazione del raccolto;

4- coloro che hanno cagionato l'incendio di beni mobili altrui per imprudenza, goffaggine, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme;

5- chi ha danneggiato fossati o recinzioni;

6- coloro che, fuori dei casi previsti dagli articoli 814 e seguenti del presente codice, hanno volontariamente cagionato danno a beni mobili o immobili altrui;

7- coloro che hanno sottratto alla terra raccolti o altre produzioni utili che, prima di essere sottratti, non erano ancora staccati dal suolo;

8- coloro che, senza essere proprietari, usufruttuari o affittuari di un fabbricato, o senza essere a ciò autorizzati da uno di questi soggetti, hanno, con qualsiasi procedimento, fatto iscrizioni, tracciati segni o disegni;

9- coloro che, non essendo né proprietari, né usufruttuari, né affittuari, né agricoltori, né godendo di un pezzo di terra o di un diritto di passaggio o che, non essendo né servi di alcuna di queste persone, sono entrati e sono entrati in questa terra o in parte di questa terra, se coltivata o seminata.

DIVISIONE VII

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Articolo 1001: Sono altresì sequestrati e confiscati:

1- gli strumenti o le armi di cui all'articolo 995 del presente codice;

2- tavoli, strumenti, apparecchi da gioco o da lotterie posti in strade, viali e pubbliche vie, nonché poste, fondi, derrate alimentari, oggetti o premi offerti ai giocatori;

3- i mezzi di pagamento destinati ad integrare o sostituire i segni monetari in uso nel caso di cui all'articolo 995 del presente codice;

4- pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge nel caso di cui all'articolo 995 del presente codice;

5- distintivi, nastri o coccarde;

6- beni offerti, offerti in vendita o esposti in vista della vendita.

DIVISIONE VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1002: l'articolo 988 di questo codice è applicabile a tutti multe di polizia, salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 1003: In caso di condanna a una pena di polizia superiore a dieci (10) giorni di reclusione o a una multa di ventimila (20.000) franchi CFA, può essere disposta la sospensione.

Articolo 1004: Si ha recidiva in materia di contravvenzione di polizia quando nei dodici (12) mesi precedenti sia stata emessa una prima sentenza contro il reo per una contravvenzione commessa nell'ambito della giurisdizione dello stesso tribunale.

Tuttavia, la recidiva di reati punibili con la reclusione superiore a dieci (10) giorni o con una multa superiore a ventimila (20.000) franchi CFA è indipendente dal luogo in cui è stato commesso il primo reato.

Articolo 1005: In caso di recidiva, sono puniti con la reclusione da un (01) mese a sei (06) mesi e con la multa da venticinquemila (25.000) a duecentocinquantomila (250.000) franchi CFA o una sola di queste due pene:

1- le persone e i loro complici che, volontariamente, hanno ferito o inferto colpi, o commesso qualsiasi altra violenza o aggressione, che non abbia provocato malattia o inabilità personale al lavoro superiore a otto (08) giorni, a condizione che non vi sia stata premeditazione, agguato o porto di armi;

2- coloro che hanno oltraggiato con parole, gesti, minacce, scritti o disegni non resi pubblici, ovvero con l'invio di qualsiasi oggetto con il medesimo intento, qualunque cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

LIBRO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1006: In tutte le materie regolate da leggi o regolamenti specifici, le corti e i tribunali continueranno ad applicarli, nella misura in cui le loro disposizioni non siano contrarie a quelle del presente codice.

Articolo 1007: Per l'applicazione delle disposizioni del titolo primo del libro primo di questo codice, il presidente del tribunale di primo grado della sede del luogo di esecuzione della sentenza può, con ordinanza e secondo necessità, disporre gli aggiustamenti di pena previsti dal presente titolo. La sua decisione può essere impugnata dinanzi al Presidente della Corte d'Appello competente.

Articolo 1008: Questa legge, che abroga tutte le precedenti disposizioni contrarie, si eseguirà come legge dello Stato.

Porto-Novo 04 giugno 2018

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale,

Maestro Adrien HOUNGBEDJI.-